ORDINANZA

DELLA

AMMINISTRAZIONE MILITARE

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE.

NAPOLI

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA

1824.

Napoli li 29 Giugno 1824.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

SULLA proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue:

ARTICOLO 1.°

L'Ordinanza dell'Amministrazione militare del Nostro Regno delle due Sicilie e le ventitrè Tabelle che la seguono, sono approvate e saran messe in vigore dal primo Luglio del corrente anno in poi.

ART. 2.°

Tutte le Leggi, i Regolamenti, i Decreti e qualunque altra risoluzione emanata precedentemente sulle materie, che formano oggetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, rimangono dalla detta epoca abrogati.

ART. 3.°

Ogni nuova concessione da Noi accordata nell'Ordinanza medesima non dovrà avere effetto retroattivo.

ART. 4.°

Il Nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze ed il Nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Il Ministro Seg. di Stato
della Guerra e Marina.
Firmato, PRINCIPE DELLA SCALETTA.

Il Consigliere Ministro di Stato,
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri.
Firmato, DE'MEDICI.

Per certificato conforme
Il Consigliere Min. di Stato,
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri.
Firmato, DE'MEDICI.

Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina.
Firmato, SCALETTA.

DALLA REALE TIPOGRAFIA DELLA GUERRA.

INDICE PER MATERIE.

LIBRO I.

Dell' Amministrazione Militare in Generale.

TITOLO I.

TITOLO II.

Delle Autorità Amministrative militari.

TITOLO III.

De' Pagamenti militari.

TITOLO IV

De' Contratti.

TITOLO V.

De' Registri per le spettanze generali.

TITOLO VI.

LIBRO II.

Delle Spese di Prima Classe.

TITOLO I.

Degli Averi in denaro e del Prest.

TITOLO II.

Delle varie Spettanze de' Militari.

****

TITOLO III.

Delle Riviste de' Commessarj di Guerra.

TITOLO IV.

TITOLO V.

Delle Riviste per la formazione e per lo scioglimento delle Truppe.

TITOLO VI.

Degli Aggiusti in denaro.

*****

TITOLO VII.

Degli Aggiusti di sussistenze.

TITOLO VIII.

TITOLO IX.

Del Casermaggio militare.

TITOLO X.

Degli Ospedali militari.

TITOLO XI.

LIBRO III.

Delle Spese di Seconda Classe.

TITOLO I.

Del Materiale del Genio.

TITOLO II.

Del Materiale di Artiglieria.

TITOLO III.

De' Trasporti militari.

TITOLO IV.

Delle Spese eventuali di Seconda Classe.

TITOLO V.

LIBRO IV.

Delle Spese di Terza Classe.

TITOLO I.

Del Trattamento degli Uffiziali, e delle famiglie militari imbarcate.

TITOLO II.

LIBRO V.

Dell' Amministrazione interna de' Corpi.

TITOLO I.

Delle Autorità incaricate dell' Amministrazione interna de' Corpi.

TITOLO II.

Dell' Amministrazione in denaro de' Corpi.

TITOLO III.

Dell' Amministrazione in materie de' Corpi.

TITOLO IV.

Delle Riviste d' Ispezione.

TITOLO V.

INDICE DELLE TABELLE.

SERVIZIO DEL CASERMAGGIO.

SERVIZIO DEGLI OSPEDALI.

MOBILIO PE' CORPI DI GUARDIA.

SERVIZIO DE' TRASPORTI.

COMBUSTIBILI PER LE GUARDIE.

ILLUMINAZIONE DE' FORTI E DELLE PIAZZE.

LAVORI TOPOGRAFICI.

ARMAMENTO ED ÉQUIPAGGIO DE' CORPI.

ORDINANZA
DELLA
AMMINISTRAZIONE MILITARE.

LIBRO PRIMO.

Dell'Amministrazione Militare in generale.

TITOLO PRIMO.

De' rapporti generali colla Finanza.

Articolo 1.

Le spese del Ramo militare si liquidano, e si controllano rispettivamente dalla Tesoreria generale per parte della Finanza, e dalla Intendenza generale dell'Esercito per parte della Guerra.

Art. 2.

La Tesoreria generale pe'pagamenti da farsi localmente ha in suo ajuto, e sotto la sua dipendenza ne'Dominj al di quà dal Fa-

ro i Ricevitori ed i Controlori provinciali e distrettuali, e ne' Dominj oltre il Faro ha i suoi Sostituti, cioè in Palermo pei Valli minori di Palermo, Trapani, Caltanissetta, e Girgenti, ed in Messina pe' Valli minori di Messina, Catania e Siracusa.

Le ordinanze generali della Tesoreria prescrivono i doveri e le attribuzioni di questi funzionarj.

ART. 3.

L' Intendenza generale dell' Esercito ha in suo ajuto, e sotto la sua immediata dipendenza il Commessariato di guerra.

Per il servizio locale de' Dominj oltre il Faro sarà rappresentata da due Vice-Intendenze militari, una cioè in Palermo pe' Valli minori di Palermo, Trapani, Caltanissetta, e Girgenti, e l' altra in Messina pei Valli minori di Messina, Catania e Siracusa.

I doveri e le attribuzioni della Intendenza, e delle Vice-Intendenze militari sono descritti nella presente Ordinanza.

ART. 4.

La Gran Corte de' conti di Napoli esamina definitivamente i conti annuali della Tesoreria generale, e de' di costei Sostituti di Palermo e di Messina, non che quelli della Intendenza generale dell'Esercito, e delle due Vice-Intendenze militari nello stesso modo che lo esegue per le altre amministrazioni dello Stato.

Per la fine di settembre di ogni anno debbono essere arrivati alla detta Gran Corte i conti dell' anno antecedente.

TITOLO II.

Delle Autorità amministrative militari

CAPITOLO I.

Dell'Intendenza Generale dell'Esercito.

ART. 5.

L'Intendenza generale dell'Esercito è una dipendenza del Ministero della Guerra, e da questo dovrà ricevere esclusivamente tutti gli ordini e tutte le partecipazioni delle Nostre Leggi, Regolamenti e Decreti.

Essa oltre gli ordinativi che deve trarre pe'pagamenti del Materiale dell'Armata, ed oltre le verifiche che deve fare di tutte le spese del Ramo militare, come si additerà a suo luogo, conserva e verifica annualmente, in quanto alla parte contabile, ed all'esistenza de' generi, gl' inventarj di tutto ciò che viene acquistato, e si possiede dal Dipartimento della Guerra, come sono le armi da fuoco e da taglio, le munizioni da guerra, i diversi generi di approvvisionamento, gli edificii militari, il mobilio degli ospedali, e gli effetti di casermaggio, quando si somministrano in economia ec.

ART. 6.

L'Intendente generale dell'Esercito è il Capo naturale del Commessariato. Esso deve dirigere a' funzionarj di questo Corpo tutti gli ordini e tutte le comunicazioni di servizio.

A r t. 7.

Un Commessario di guerra di prima o di seconda classe a scelta del Ministro della Guerra sarà addetto all' Intendenza generale dell' Esercito, come Capo dell'Officio di verifica degli aggiusti in denaro e delle sussistenze.

CAPITOLO II.

Delle Vice-Intendenze Militari.

A r t. 8.

Ciascun Vice-Intendente militare nella estensione de' rispettivi Valli avrà sotto i suoi ordini i Commessarj di guerra, a' quali dovrà partecipare i Regolamenti, i Reali Decreti, i movimenti delle truppe e tutti gli altri ordini di servizio che riceverà dal Ministro della Guerra, dall' Intendente generale, e dal Comandante generale delle armi in Sicilia ne' limiti delle di costui facoltà.

Inoltre dovrà sorvegliare superiormente il servizio delle riviste, delle sussistenze, degli ospedali, del casermaggio, e degli altri articoli del Materiale, nella parte però amministrativa e propria del Commessariato di guerra.

A r t. 9.

Per Vice-Intendenti militari saranno da Noi destinati come in commissione gli Ordinatori dell'Armata. Coloro in conseguenza che temporaneamente saranno rivestiti di queste funzioni non acquisteranno verun titolo nè di ascensi, nè di rango sopra gli Ordinatori di essi più antichi, che si trovano addetti ad altre incumbenze.

CAPITOLO III.

Del Commessariato di Guerra.

ART. 10.

Il Commessariato di Guerra è il corpo fiscale militare addetto per propria instituzione al servizio amministrativo dell'armata. I suoi doveri ed attribuzioni consistono in generale a curare, che le leggi, ed i regolamenti amministrativi sieno osservati scrupolosamente e che la loro esatta applicazione ad ogni caso assicuri gl' interessi della Guerra da una parte, e quelli de'militari di ogni grado dall' altra.

ART. 11.

Gli Ordinatori non avranno la commissione delle riviste mensuali de' corpi, ma indistintamente saranno impiegati negli oggetti di maggior importanza affidati alle cure del Commessariato.

Il Ministro della Guerra, potrà destinarli ancora per ispezionare straordinariamente la contabilità interna de' corpi ed i diversi servizj del Materiale dell'armata, dando loro le analoghe istruzioni volta per volta.

ART. 12.

I Commessarj di guerra addippiù delle incumbenze del materiale, avranno benanche l' incarico delle riviste mensuali de' corpi e degl' isolati.

A r t. 13.

I Comandanti delle piazze rimpiazzano provvisoriamente i Commessarj di guerra ne' luoghi assegnati a costoro per residenza permanente.

Si eccettuano le Piazze comandate da un Generale, nelle quali le funzioni di Commessario si eserciteranno dall' Uffiziale di piazza che siegue in grado al Generale.

Ove non sono assegnati de' Commessarj di guerra permanenti, le loro veci si disimpegneranno da' Comandanti d'armi.

Ne' comuni poi ne' quali non esistono nè Commessarj di guerra, nè Comandanti di armi, i Sindaci assumeranno le funzioni del Commessariato.

A r t. 14.

Nel Corpo amministrativo, indipendentemente dal rispetto, e subordinazione che in ogni circostanza la gerarchia esige dal meno anziano, o dal meno elevato in grado verso il più anziano, o il più graduato, il funzionario di antichità, o di grado inferiore è sottoposto immediatamente a quello di maggiore antichità, o di grado superiore, allorchè è in relazione col medesimo per una istessa parte di servizio, o quegli è destinato temporaneamente ad ispezionare le di lui operazioni.

A r t. 15.

I posti vacanti del Commessariato di guerra si provvederanno col metodo seguente:

1.° Quelli de' Commessarj di seconda classe per via di esame tra i Capitani dell'Armata, tra gli Uffiziali di prima classe del Ministero di Guerra, tra i Capi sezione delle dipendenze subalterne, e tra i Controlori di prima e seconda classe degli ospedali militari;

2.° Quelli de' Commessarj di guerra di prima classe per anzianità tra i Commessarj di guerra di seconda classe;

3.° Quelli degli Ordinatori per anzianità tra i Commessarj di guerra di prima classe.

4.° E quello dell' Intendente generale dell' Esercito a nostra scelta.

A r t. 16.

Gli Uffiziali di Ripartimento del Ministero della Guerra e Marina avranno la di loro sortita nel Corpo amministrativo, e propriamente fra la classe degli Ordinatori; essi nelle vacanze di tali posti saran preferiti ai Commessarj di guerra, ed a qualunque altro funzionario.

A r t. 17.

Gl' Individui del Commessariato, che non godono graduazioni militari, conserveranno le assimilazioni ai gradi dell'Armata, che furono loro accordate col Real Decreto de' 28 novembre 1817. cioè:

Gli Ordinatori a Colonelli.

I Commessarj di guerra di prima classe a Maggiori.

I Commessarj di seconda classe a Capitani.

TITOLO III.

De' pagamenti militari.

CAPITOLO I.

Dello Stato Discusso.

SEZIONE I.

Disposizioni preliminari.

ART. 18.

S' intende per Stato Discusso la richiesta ragionata che nella fine di ogni anno si fa a Noi delle somme bisognevoli per le spese dell' anno seguente.

ART. 19.

Le spese si ragguagliano per Classi e per Capitoli.

Le Classi ne determinano la specie, secondo la quale si devono pagare e giustificare.

I Capitoli additano i particolari oggetti di servizio, pe' quali occorrono le spese.

SEZIONE II.

Dello Stato Discusso militare.

ART. 20.

Tre sono le classi delle spese militari da comprendersi nello Stato discusso annuale della Guerra.

Prima Classe. PERSONALE.

Seconda Classe. MATERIALE.

Terza Classe. SPESE IMPREVISTE.

ART. 21.

Sono spese di prima Classe quelle che si pagano con tariffe determinate, e si calcolano o per giornate, o per mese sul numero degli uomini, de' cavalli, o muli. Tali sono:

1.° I soldi, i soprassoldi, il prest, ed i soprappiù di averi e del prest de' diversi impiegati e de' militari di ogni classe e grado.

2.° Gl' ingaggi ed i ringaggi.

3.° Gli assegni di vestiario, di mantenimento, e di massetta per la Cavalleria.

4.° Le indennità in denaro per le spese di officio, di rappresentanza, di viveri, di foraggi, e di alloggio e mobilio.

5.° Quella del pane in denaro.

6.° Il mantenimento delle Reali case degl' Invalidi, e degl' Instituti di educazione militare.

7.° Il mantenimento de' presidiarj a carico del ramo di guerra.

8.° L'importo del pane che si dà in natura.

6.° Quello de' foraggi in natura.

10.° Quello de' viveri di campagna in natura.

11.° Quello delle razioni di passaggio alle truppe imbarcate.

12.° Gli approvvisionamenti di riserva nelle Piazze e nei Forti quando sono ordinati.

13.° Il sussidio, la giacitura e la custodia a' sotto-uffiziali, ed a' soldati detenuti nelle prigioni per reati militari.

14.° Il premio all'appaltatore generale de'letti delle truppe, quando esso n'è il proprietario.

15.° Il vitto, il mobilio, ed i medicamenti per gli uomini infermi negli ospedali militari.

16.° E la tangente pel Monte vedovile.

A R T. 22.

La seconda Classe abbraccia le spese del Materiale dell'armata, che si rapportano a' bisogni della Truppa in generale, e che non possono assoggettarsi a tariffe specifiche ed individuali. Di questa natura sono:

1.° Le spese del Genio, cioè le Fortificazioni, gli Edificj militari, il mobilio delle caserme, e quello de' Corpi di guardia colle spese accessorie.

2.° Le spese del Materiale di Artiglieria, cioè le costruzioni, e le riparazioni delle armi da fuoco e da taglio, de' projettili, degli affusti e delle macchine da guerra, non che l'acquisto delle munizioni da guerra.

3.° Le spese de' trasporti.

4.° La somministrazione dell'olio, e de' carboni a' corpi di guardia, e l'illuminazione esterna de' forti e delle Piazze chiuse.

5.° L'acquisto de' cavalli e de' muli.

6.° L'acquisto del cuojame delle truppe.

7.° Quello della bardatura.
8.° Le diarie e le spese accessorie pe' lavori topografici.
9.° Le stampe.
10.° Le spese per l' arresto de' disertori.
11.° Le spese de' giudizj militari.
12.° La mercede a' servi di pena addetti a' servizj militari.
13.° Il fondo particolare della Guerra.
14.° Ed ogni altro articolo del Materiale.

A r t. 23.

Nella terza classe si comprendono le spese accidentali ed impreviste, come sono quelle di posta o di viaggio pel nostro servizio, le gratificazioni straordinarie, il trattamento di tavola agli Uffiziali imbarcati, le razioni di passaggio alle famiglie de' militari imbarcati ec. ec.

A r t. 24.

Lo Stato discusso della guerra sarà unico e complessivo per tutt' i bisogni della medesima.

I pagamenti che si faranno ne'Dominj oltre il Faro si dovranno considerare come una parte integrale di tutti gli esiti militari. A quest' oggetto il Ministro della Guerra avrà la facoltà di assegnare annualmente la quota di ciascun Capitolo per le spese bisognevoli in que' Dominj, potendola nel corso dell' anno aumentare o diminuire a tenore de' bisogni dell' armata, e de' movimenti della truppa, diminuendo o aumentando a corrispondenza le altre porzioni assegnate ne'Dominj al di quà dal Faro.

A r t. 25.

In ogni mese la Tesoreria generale accrediterà a ciascun Capitolo la dodicesima parte del rispettivo credito annuale, ed addebiterà ai medesimi le liberanze relative, che si spediscono nel corso del mese, distinguendo quelle de' Dominj al di quà dal Faro, da quelle al di là.

I Capitoli però di prima classe non andranno soggetti alla restrizione del dodicesimo mensuale.

A r t. 26.

I passaggi di credito da un Capitolo all'altro della stessa Classe o di una Classe differente, per aumentare i crediti di seconda o di terza Classe, devono avere effetto mediante rapporto che a Noi ne farà il Ministro della Guerra, il quale per via di rescritti farà conoscere al Ministro delle Finanze la Nostra approvazione.

A r t. 27.

Ogni credito suppletorio o straordinario dovrà essere accordato con Decreto apposito esprimente il Capitolo e la Classe.

A r t. 28.

Ad oggetto che il Ministro della Guerra sia al corrente di quanto si eroga sullo Stato discusso, la Tesoreria generale dovrà rimettergli mensualmente un bilancio per Capitoli de'dodicesimi dei crediti cumulati, e delle liberanze spedite nel mese precedente pei diversi servizj de' Dominj al di quà, ed al di là dal Faro.

A R T. 29.

Al 31. dicembre di ciascun anno la Tesoreria generale chiuderà il conto dello Stato discusso annuale, deducendo subito dal credito accordato per tutto l' anno le liberanze spedite al di quà del Faro, e per quelle oltre il Faro lo farà al momento che le arriverà il conto delle spese di dicembre. A tal effetto i Sostituti della detta Tesoreria in que' Dominj dovranno sollecitare la formazione e l' invio di detto conto in modo che pe' 20. gennajo di ciascun anno si trovi giunto alla medesima.

Il Pagatore generale, subito che avrà ricevuto i conti annuali da' Ricevitori generali pe' Dominj al di quà dal Faro, senza che si oltrepassi il mese di giugno, e sarà così in grado di somministrare le notizie corrispondenti, annullerà le liberanze spedite e non pagate nel corso dell' anno, facendole portare in aumento a' residui già stabiliti. Pei Dominj poi oltre il Faro farà praticare lo stesso dai suoi Sostituti.

Il Ministro della Guerra riceverà il prospetto circostanziato di queste operazioni per farne prendere ragione dalle sue dipendenze.

Il credito risultante per ciascun Capitolo, calcolate le sole liberanze pagate, sarà ravvivato nell' anno seguente con un registro separato che avrà l' epigrafe: *Residui dell' anno......*

Nel corso dell' anno si ammetteranno per conto dell' Esercizio precedente le liberanze che vi possono avere relazione.

I residui che potranno ancora risultare alla fine del secondo anno si annulleranno definitivamente.

Siccome però il dritto di spettanza o de' crediti liquidati si estingue soltanto col pagamento, così negli Stati discussi annuali si apporranno de' Capitoli suppletorj per ottenere da Noi i crediti corrispondenti a quelle spese già liquidate e riconosciute, e che non si sono portate nell' anno precedente per essersi dopo il secondo anno ammortizzati i residui degli Esercizj relativi.

CAPITOLO II.

De' Pagamenti in generale.

ART. 30.

Tutt' i pagamenti militari sì di abbuonconto che di saldo, di qualsivoglia natura o classe, saranno fatti esclusivamente dalla Tesoreria generale, la quale ne' Dominj oltre il Faro verrà rappresentata da'suoi Sostituti.

ART. 31.

Le liberanze per Napoli, Palermo; e Messina avranno luogo o con polizze bancali, o con valore di portafoglio, e per gli altri punti del Regno o con mandati sopra i Ricevitori e Segreti, o con polizze di Banco da realizzarsi nelle casse de' medesimi.

ART. 32.

Il prest e gli assegni dovranno liberarsi per quindicine anticipate in Napoli, Palermo, e Messina, e per mese intero anticipatamente negli altri luoghi.

Gli averi degli Uffiziali e degl' impiegati dovranno in qualunque luogo essere liberati alla fine di ciascun mese.

E le forniture si pagheranno a tenore delle consegne de' generi, e de' rispettivi contratti e regolamenti.

A R T. 33.

Ciascun Quartier-Mastro o Appoderato sarà munito anno per anno di una libretta cifrata dallo Scrivano di Razione.

Questa libretta servirà per farvi registrare da' Pagatori tutte le somme che si ricevono. Terminato l'anno si conserverà nella cassa del corpo.

A R T. 34.

Laddove i corpi vorranno far pagare delle porzioni de' loro averi alle truppe distaccate negli stessi Dominj, ne avvertiranno la Tesoreria, o i suoi Sostituti per farne eseguire i pagamenti sopra luogo in deduzione degli abbuonconti totali ad essi spettanti.

A R T. 35.

A maggior dilucidazione de' principj di sopra stabiliti i pagamenti pe'Dominj al di quà dal Faro si faranno col metodo seguente.

Per le spese di prima Classe — PERSONALE.

1.° I pagamenti degli Uffiziali isolati si faranno mensualmente per saldo, secondo le liquidazioni da stabilirsene dalla Tesoreria generale e poi da rivedersi dall' Intendenza generale dell' Esercito: non dovendo però questa verifica interrompere la sollecita spedizione delle liberanze.

2.° Gli averi de' corpi, e de' presidiarj a carico del ramo militare si pagheranno in ogni mese prima in abbuonconto su i quadri di effettivo che i Commessarj di guerra saranno tenuti rimettere

alla Tesoreria non più tardi del giorno dieci, e poscia si salderanno sopra gli aggiusti da liquidarsi dalla Tesoreria stessa, e da controllarsi dall'Intendenza generale dell' Esercito.

3.° L' importo delle razioni di passaggio si pagherà a' fornitori sopra i conti particolari, che si dovranno fare volta per volta come si dirà a suo luogo.

4.° La giacitura e custodia, ed il sussidio degl' individui detenuti per reati militari si pagheranno mensualmente per abbuonconto sopra gli statini che invieranno i Commessarj di guerra, e si liquideranno sopra i conti mensuali, da verificarsi prima dalla Tesoreria generale, e poscia da controllarsi dall' Intendenza generale stessa.

5.° I pagamenti a' fornitori delle sussistenze, del vitto e mobilio, e de'medicamenti per gli ammalati, del casermaggio ec. ec. si faranno per abbuonconto, e poscia si salderanno colle proporzioni, e nell' epoche che verranno indicate da' rispettivi contratti.

Per le spese di seconda Classe — MATERIALE.

6.° L' Intendenza generale dell' Esercito volta per volta trarrà gli ordinativi pe' servizj già eseguiti; a cagion di esempio per lo arresto de' disertori, per le spese di giudizio ec. ec. senza verun documento. Si debbono poi alligare i documenti nel conto annuale da darsi alla Gran Corte de' conti.

7.° L' Intendenza stessa pe' servizj ch' esigono una liquidazione derivante da contratti, o da ordini superiori, trarrà i corrispondenti ordinativi di abbuonconto, che dovranno accettarsi dalla Tesoreria generale senz' altro documento. Quelli di saldo saranno accompagnati dal conto morale, ossia da una succinta dimostrazione del conto, giacchè il conto materiale o per meglio dire la liquida-

zione delle spese dovrà eseguirsi dall' Intendenza generale, che l'unirà a' documenti da passarsi annualmente alla Gran Corte de'conti assieme cogli altri conteggi di sua amministrazione. Detta succinta dimostrazione sarà formata appena terminato il lavoro, o l' acquisto, ed in ogni caso si dovrà rimettere non più tardi del semestre immediato, cioè per tutto il 30 giugno si dovrà spedire la dimostrazione de' pagamenti ordinati dal 1.° luglio al 31 dicembre dell' anno precedente, e per tutto il 31. dicembre quella de'pagamenti disposti dal 1.° gennajo al 30 giugno dello stesso anno che va a spirare. Ciò non facendosi la Tesoreria avrà l' obbligo di sospendere tutt' i pagamenti successivi.

E per le spese di Terza Classe — IMPREVISTE.

8.° L'Intendenza generale dell'Esercito ne trarrà gli ordinativi di pagamento, che saranno stati approvati da Noi co'nostri sacri caratteri.

A r t. 36.

I pagamenti pe' Dominj al di là dal Faro avranno luogo colle seguenti norme.

Per le spese di Prima Classe — PERSONALE.

1.° Gli averi degl' isolati si pagheranno mensualmente per saldo da' Sostituti della Tesoreria generale sopra i fogli di rivista mensuali che loro passeranno i rispettivi Commessarj di guerra.

2.° In quanto agli averi de' corpi, i Commessarj di guerra

invieranno a'detti Sostituti della Tesoreria i quadri di effettivo non più tardi del giorno dieci di ciascun mese.

I Sostituti stessi calcolando su questi quadri per approssimazione le spettanze in denaro, per mezzo de' rispettivi banchi o casse segreziali faranno pagare a' corpi gli abbuonconti del mese successivo. I pagamenti di saldo si disporranno benanche da' Sostituti suddetti, ma sopra gli ordini che loro perverranno dalla Tesoreria generale di Napoli, che riconcentra e forma gli aggiusti di tutt' i corpi.

3.° Gli abbuonconti ed i saldi per il sussidio, e per la giacitura e custodia degl' individui arrestati per reati militari si libereranno da'Sostituti suddetti sopra le richieste e sopra i conti mensuali degli appoderati nello stesso modo, che ne' Dominj al di quà dal Faro.

4.° Circa a' pagamenti delle forniture da imputarsi alla prima Classe, come sono le sussistenze, il vitto, il mobilio, ed i medicamenti per gl'infermi ec. ec., allorquando questi servizj si eseguiranno per contratti parziali, allora i pagamenti di abbuonconto e di saldo si faranno da' rispettivi Sostituti della Tesoreria: ben inteso che gli aggiusti de'fornitori saranno particolari, e dovranno man mano verificarsi definitivamente dalla Tesoreria per parte della Finanza, e dalla Intendenza generale dell'Esercito per parte della Guerra.

Per le spese di seconda Classe — Materiale.

5.° Si accetteranno da' Sostituti della Tesoreria generale i mandati a matrice delle rispettive Vice-Intendenze, dovendo però queste rimettere a'Sostituti stessi il conto morale in ogni semestre, come si è prescritto per l' Intendenza generale dell'Esercito.

E per le spese di terza Classe — *Impreviste.*

6.° I pagamenti si eseguiranno nell' istesso modo, ch' è stabilito pe' Dominj al di quà dal Faro.

A r t. 37.

I Sostituti della Tesoreria generale avranno l'obbligo d' inviare alla medesima :

Mensualmente	L' elenco per Classe, per Capitoli, e per parti prendenti, de' pagamenti eseguiti nel mese precedente, non solo per bilanciare le somme che si delegano in Sicilia, ma bensì per conteggiare gli aggiusti de' corpi che si devono formare dalla Tesoreria generale. Un doppio di questo elenco mensuale della Tesoreria si passerà alla Guerra per li suoi registri, e per darne partecipazione all' Intendenza generale dell' Esercito.

Il conto di tutti gli esiti fatti per Classi, e per Capitoli accompagnato da'quadri di effettivo, dagli aggiusti degl' isolati, e dagli altri documenti che si prescrivono nella presente Ordinanza da doversi passare in appoggio de' pagamenti da farsi pe' Dominj oltre il Faro.

Annualmente

Questo conto annuale documentato servirà alla Tesoreria per tre oggetti;

1.° Per regolare la sua scrittura, e rimettere al Ministero di Guerra il bilancio generale delle liberanze spedite, de' pagamenti fatti, di quelli annullati, e de' residui da potersi spendere nell' anno immediato.

2.° Per servire di controllo alla parte degli esiti che la Tesoreria civile di Sicilia porta nei suoi conti annuali in discarico della quota assegnata per lo ramo di Guerra e Marina sullo Stato discusso di que' Dominj.

3.° E per potersi dare alla Gran Corte dei conti di Napoli il conteggio annuale documentato e complessivo, cioè dalla Tesoreria generale per le spese al di quà dal Faro, e da'di lei Sostituti per per quelle al di là.

A R T. 38.

I Vice-Intendenti militari essendo pe' Dominj 'oltre il Faro i delegati dell' Intendenza generale dell' Esercito, indipendentemente dagli altri doveri annessi alla loro carica, avranno l'obbligo di rimettere all' Intendente i seguenti conteggi e rapporti :

Mensualmente

1.° Una spedizione de' fogli di rivista passata da' Commessarj di guerra agl' isolati ed a' Corpi.

2.° L' elenco de' pagamenti ordinati di prima e di seconda Classe ragionandolo per Capitoli e per Classi.

3.° Un rapporto generale sullo stato, in cui si trovano i diversi servizj, e su i mezzi da migliorarli.

Semestralmente.

La copia del conto morale delle spese di seconda classe—Materiale,— che deve ancora passarsi a'Sostituti della Tesoreria, come sopra si è detto.

A r t. 39.

L' Intendenza generale dell' Esercito, come centro di tutte le amministrazioni militari, rimetterà al Ministro della Guerra i seguenti rapporti,

Mensualmente

L' elenco de' pagamenti di seconda, e di terza Classe disposti ne' Dominj al di quà, ed al di là dal Faro, ragionandoli per Capitoli, e per Classi.

Annualmente

Il rapporto degli abusi occorsi ne' diversi rami ammiuistrativi, e de' mezzi adottati e da adottarsi per evitarli.

TITOLO IV.

De' Contratti.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

ART. 40.

Ordinariamente i contratti per l'acquisto o la vendita de' generi, per gli affitti de' locali, e de' diversi cespiti dipendenti dall'Orfanotrofio militare, e per le diverse forniture della nostr' Armata si faranno per via di pubblici incanti, colle leggi delle subaste.

Il Ministro della Guerra potrà dispensare nelle occorrenze dalla formalità dell' asta soltanto que' contratti, che non oltrepassino la somma di ducati cinquecento.

ART. 41.

Detto Ministro, quando l' utile dell' erario, e l' urgenza del servizio lo esigono, potrà volta per volta far eseguire i contratti, dispensandoli dalla formalità delle subaste, o facendoli celebrare per via di asta economica o sottoponendoli ad una sola accensione di candela.

In tali casi però non dovrà dissentirne il Ministro delle Finanze, ed ove ne dissentirà, si domanderanno le nostre Sovrane risoluzioni.

A r t. 42.

I contratti militari, in qualunque modo si facciano, potranno essere o generali o parziali, secondo la convenienza del servizio, e secondo i bisogni e le circostanze.

Sono contratti generali quelli che si fanno con un solo appaltatore, e provvedono ad un dato servizio nell'estensione di tutto il Regno.

Sono contratti parziali quelli, che si fanno pe'bisogni o di un sol luogo, o di un solo stabilimento, o di una data porzione di truppa.

Il Ministro della Guerra determinerà i casi in cui si debbano celebrare i contratti generali, e quelli pe' parziali, dandone le facoltà alle rispettive Giunte per un tempo determinato, o volta per volta come meglio converrà al servizio ed all' Erario.

A r t. 43.

I Direttori generali dell' Artiglieria e del Genio, e gli altri Capi degli stabilimenti militari, non escluso l'Orfanotrofio militare, dovranno con anticipazione rapportare al Ministro della Guerra gli oggetti ed i luoghi pe'quali si dovranno fare i contratti, additandone la durata, l'epoca delle consegne, e le rimanenti condizioni; ed il Ministro stesso darà gli ordini di risulta.

Per la celebrazione de' contratti relativi all'Artiglieria, al Genio, o agli altri stabilimenti militari, ove nelle Giunte che debbono celebrarli non si trovi addetto un Uffiziale della rispettiva Arma, i Direttori generali dell' Artiglieria e del Genio, o i Capi degli stabilimenti militari proporranno al Ministro della Guerra l'Uffiziale della propria Arma da destinarsi per intervenire alle licitazioni, e per somministrare le notizie, e gli schiarimenti opportuni.

A R T. 44.

Per gli appalti del Genio sarà dovere essenziale del Direttore generale dell' Arma il far conoscere nelle occorrenze al Ministro della Guerra que' partitarj, che avendo dato pruove di conoscenza estesa nelle costruzioni e di probità, meritano de' riguardi particolari nelle offerte.

A R T. 45.

Pe' lavori del Genio si faranno da tre anni in tre anni le tariffe di analisi a tenore de' prezzi correnti di commercio.

Queste tariffe discusse pria dal Consiglio di fortificazione, ed approvate poscia dal Ministro della Guerra si daranno alle stampe, e si renderanno ostensibili a tutti gli offerenti per mezzo delle rispettive Giunte de' contratti, onde servire di base alle concorrenze.

A R T. 46.

Occorrendo per lo acquisto di un genere bisognevole alle opere del Genio di farsi un contratto di urgenza, il rispettivo Consiglio amministrativo della Direzione potrà stabilirne il corrispondente contratto per attenderne in seguito per mezzo del Direttore generale l'approvazione del Ministro della Guerra.

Se però esso Ministro non giudicherà di autorizzare il contratto di urgenza, resterà tale contratto approvato solamente per quella porzione di generi, che si saranno immessi per accorrere all' urgenza.

A R T. 47.

Essendo la posizione dello stabilimento della Mongiana diversa da quella degli altri stabilimenti, e dippiù limitato il numero de' partitarj, e la condizione de' generi da acquistarsi di poca con-

siderazione, ed all' incontro urgente l'acquisto di essi, il Ministro della Guerra è autorizzato a permettere che si acquistino per via di cottimi, da essere poi da lui approvati que' tali generi soltanto che non si possono acquistare altrimenti: volendo Noi che per lo accerto de' reali interessi, e per l'unità del servizio gli acquisti di tutti gli oggetti del materiale di Artiglieria, si facciano per quanto è possibile per mezzo delle rispettive Giunte de' contratti.

CAPITOLO II.

Delle Giunte de' contratti militari.

A r t. 48.

I contratti generali per tutto il Regno, e quelli parziali pei bisogni del Governo militare di Napoli, e pe' cespiti dell'Orfanotrofio militare, compresi nell' estensione del detto Governo, si faranno da una Giunta composta,

Dall' Intendente generale	Presidente.
Dallo Scrivano di Razione. . . . . . . Da tre Ordinatori dell'Armata	. . Membri.
E dal Procuratore generale, o da uno degli Avvocati generali della Gran Corte de' conti	. . Fiscale.

Questa Giunta s' intenderà completa, quando nelle sue sedute interverranno o tutti e cinque, o almeno quattro de' suoi componenti compreso il Presidente. Tre soli membri non formano la Giunta, nè potranno deliberare.

L' intervento del Fiscale sarà indispensabile nelle aggiudicazioni definitive, e ne' casi contenziosi ove abbisogni un parere legale.

Questo Magistrato però, attese le altre sue incombenze, potrà essere dispensato dall'intervenire alle sedute per gli atti preparatorj, e per i casi di poca importanza, pe'quali il Presidente della Giunta potrà dare questa dispensa.

Gli Ordinatori sono tutti membri naturali di questa Giunta generale de' contratti, ed anno per anno il Ministro della Guerra li destinerà per giro.

L'Intendente generale dell'Esercito nel caso di assenza, o di mancanza di qualche Ordinatore membro della Giunta, potrà farlo temporaneamente supplire dal Commessario più antico esistente nella Capitale.

La Giunta generale de'contratti militari costituisce una dipendenza immediata sottoposta al Ministro della Guerra.

Per il disimpegno della sua scrittura le apparterranno degli impiegati ed un Segretario: costui s'incaricherà della compilazione degli atti, e della corrispondenza relativa, ma non avrà verun voto presso la Giunta.

Art. 49.

Pe' contratti parziali pe' bisogni locali delle rispettive Provincie o Valli minori, escluso il Governo di Napoli, pe'contratti de' cespiti appartenenti all'Orfanotrofio militare, e per quelli di una data porzione di truppa dimorante fuori di Napoli, si stabiliranno i seguenti consessi.

Pe' Valli minori di Palermo, e di Messina.

Il Vice-Intendente militare . . . . Presidente.

Il Sostituto dello Scrivano di Razione. .	. . Membri.
Il primo Maggiore della Piazza	
Il Tenente-Colonnello o Capitano più antico dell'Artiglieria o del Genio . . .	
Il Commessario di guerra	

Un Consigliere dell' Intendenza civile . . . Fiscale . .

Per la Provincia di Terra di Lavoro, escluso il Governo militare di Gaeta.

Il Governatore di Capua . . . . Presidente.

Il Tenente di Re, o il Maggiore di Piazza da nominarsi dal Presidente. . . .	. . Membri.
L' Uffiziale più graduato di Artiglieria o del Genio residente in Capua	
Un Uffiziale più elevato in rango della truppa di guarnigione	
Il Commessario di guerra	

Un Consigliere dell' Intendenza civile . . . Fiscale . .

Pel Governo militare di Gaeta.

Il Governatore di Gaeta. . . . . Presidente .

Il Tenente di Re, o il Maggiore di Piazza da nominarsi dal Governatore. . . L' Uffiziale dell' Artiglieria o del Genio di residenza più elevato in grado. . . . L' Uffiziale superiore più elevato in rango della truppa di guarnigione. . . . Il Commessario di guerra	Membri.

Il Sotto-Intendente civile. . . . . Fiscale . .

Per le altre Provincie o Valli minori.

Il Comandante della Provincia . . . . . . Presidente .

Il Segretario generale, o un Consigliere dell' Intendenza civile da nominarsi dall' Intendente civile . . . . Due Uffiziali di residenza fissa o di guarnigione di qualunque arma essi siano da nominarsi dal Presidente . . . . . . Il Commessario di guerra	Membri.

Un Consigliere dell' Intendenza civile . . . Fiscale . .

Il Segretario di ciascuna delle Giunte parziali sarà un Uffiziale o un impiegato qualunque a scelta del Presidente.

ART. o.

Le Giunte de' contratti militari saranno benanche incaricate della vendita de' generi di pertinenza della Guerra, che a tenore dell' ordine del Ministro si dovranno vendere.

ART. 51.

Le quistioni, che possono riguardare i contratti militari, saranno della competenza del contenzioso amministrativo a' termini della legge, che fissa il confine tra il contenzioso amministrativo, ed il giudiziario; tali contratti saranno considerati come fatti dal nostro Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina, e perciò giudicabili rispettivamente dalle Gran Corti de' conti di Napoli, e di Palermo.

CAPITOLO III.

Degli appalti per Asta pubblica.

ART. 52.

Le condizioni secondo le quali gli appalti per asta pubblica dovranno effettuarsi saranno determinate dalle rispettive Giunte a seconda delle istruzioni che avranno ricevute. Negli appalti le condizioni saranno stabilite quattro mesi prima del loro termine.

A r t. 53.

L'asta pubblica avrà luogo innanzi alle rispettive Giunte o ad uno de' loro membri all' uopo destinato coll'assistenza del Segretario, che ne sottoscriveranno gli atti, e sarà preceduta da manifesti da pubblicarsi nel giornale delle due Sicilie e da affigersi coll'intervallo almeno di tre giorni l' uno dall'altro, ed uno in giorno di Domenica ne' luoghi consueti del Comune ed in ogni altro che verrà dalle Giunte stabilito. La subasta non comincerà che scorsi gli otto giorni dalla pubblicazione del primo manifesto, e l'appalto rimarrà provvisoriamente aggiudicato al primo offerente.

A r t. 54.

Cinque giorni dopo la prima, pubblicati altri manifesti a norma dell'articolo precedente, si farà la seconda subasta, in seguito della quale l' appalto rimarrà diffinitivamente aggiudicato al maggior offerente e non essendovi sovraimposta alla prima aggiudicazione, questa diverrà definitiva.

A r t. 55.

Negli appalti sia ad aumento, sia a ribasso saranno ammessi gli additamenti di decima e di sesta calcolati sull' ammontare del prezzo dell'ultima aggiudicazione, e dovran prodursi nell'uffizio, in cui la subasta avrà avuto luogo, il primo tra cinque giorni, ed il secondo tra lo stesso periodo di tempo dopo l' aggiudicazione diffinitiva.

Intervenendo l' additamento di decima, il termine di cinque giorni per la sesta comincerà a decorrere dall' aggiudicazione in grado di decima.

Le subaste in grado de' suddetti additamenti non si faranno che dopo tre giorni almeno dalla pubblicazione de' manifesti in conformità dell' articolo 53.

ART. 56.

Nella licitazione non saranno ammesse sovraimposte tra i concorrenti, se minori di carlini cinque per gli appalti fino a ducati duecento; di carlini dieci da duecento fino a quattrocento, di carlini venti da quattrocento fino ad ottocento, e di ducati quattro per ogni altro appalto.

ART. 57.

Alle offerte dovranno sempre unirsi le debite cauzioni per la somma che verrà indicata nel primo manifesto, sia in iscrizioni sul Gran Libro, sia in beni fondi secondo che nel manifesto medesimo sarà dinotato.

Provvisoriamente si ammetterà pure quella d'un viglietto di un pubblico ed accreditato negoziante, per convertirsi in una delle due precedenti ai termini del manifesto ne' tre giorni, dopo che l' appalto sarà definitivamente aggiudicato alla persona garantita.

ART. 58.

L'aggiudicazione degli appalti è compiuta di pieno dritto per effetto dell' ultima licitazione, purchè tra le condizioni de' medesimi non siavi quella dell' approvazione del Ministro della Guerra.

TITOLO V.

De' Registri per le spettanze generali.

CAPITOLO I.

De' Ruoli annuali.

SEZIONE I.

Disposizioni preliminari.

ART. 59.

I ruoli annuali saranno stabiliti per il registro di tutte le variazioni che importano aumento o diminuzione di soldo, alta o bassa della forza degli uomini, e de' cavalli e muli.

ART. 60.

I ruoli degli uomini saranno separati da quelli de' cavalli e muli.

ART. 61.

Tutt'i ruoli verranno divisi in modo che ve ne sia uno per lo Stato maggiore e minore, ed uno per ciascuna compagnia o squadrone.

A r t. 62.

La tenuta de' ruoli annuali per parte del Ramo della Guerra sarà affidata a' Commessarj di guerra; lo sarà per quella de' corpi a' Tenenti Colonnelli, ed ove costoro non esistano, agli Uffiziali più elevati di rango dopo il Comandante del corpo.

Tutt' i ruoli dovranno essere firmati da' Commessarj di guerra.

A r t. 63.

I ruoli del corpo e de' Commessarj di guerra si daranno di Nostro Regio conto dall' Intendenza generale dell' Esercito.

Quelli delle compagnie o degli squadroni si pagheranno da' rispettivi Capitani sull' assegno de' lustri.

SEZIONE II.

De' Ruoli annuali degli Uomini.

A r t. 64.

Nello stabilirsi o nel rinnovarsi i ruoli annuali degli uomini, le caselle di ognuno di essi saranno numerate dalla prima fino all' ultima.

Gli Uffiziali, i Chirurgi, ed i Cappellani non avranno numeri designati.

Gli altri individui da Ajutante sotto-uffiziale inclusivamente in sotto vi saranno notati per classe e per ordine di anzianità.

I tamburi, i pifferi, le trombette, ed i guastatori precederanno i soldati.

Ogni uomo sarà contrassegnato dal numero progressivo che gli appartiene nel ruolo.

Per l'aumento degl'individui che potrà accadere nel corso dell' anno sarà lasciato in ciascun ruolo dopo ogni grado un numero di caselle vote uguale al doppio del numero degl'individui che forma il completo del grado stesso.

Gl'individui che sopravverranno dopo la formazione de' ruoli, verranno iscritti al seguito del grado rispettivo, e la loro situazione nella propria classe per rango di anzianità non avrà luogo che alla rinnovazione del ruolo dell' anno che siegue.

Per coloro che passano da una compagnia o da uno squadrone all' altro dello stesso corpo, nel ruolo della compagnia o dello squadrone nuovo si farà menzione del numero delle caselle che occupavano nella compagnia o nello squadrone da' quali sortono.

Quelli poi che per qualsivoglia motivo cesseranno di far parte dello Stato maggiore o minore del corpo, o di una compagnia o di uno squadrone, saranno cassati dal ruolo, ed il loro numero resterà voto fino all'ultimo dell'anno.

Gl'individui che ritornano alle compagnie o squadroni, dopo di essere stati cassati da'ruoli, prenderanno un numero nuovo, appresso agl'individui del loro grado.

A r t. 65.

I ruoli degli uomini verranno chiusi allo spirare di ogni anno, notandosi nella fine la positiva esistenza della forza di ciascuna compagnia o squadrone all' epoca del 31 dicembre inclusivo, la qual esistenza sarà iscritta in prospetto nel ruolo del nuovo anno, come base della forza del primo gennajo.

A R T. 66.

Chiusi così i ruoli degli uomini, saranno rimessi quelli del Commessario di guerra all' Intendente generale dell' Esercito, e quelli del corpo resteranno nel proprio archivio.

SEZIONE III.

De' Ruoli annuali de' Cavalli e de' Muli.

A R T. 67.

I ruoli de' cavalli e de' muli saranno divisi e numerati come quelli degli uomini, aggiungendo ad ogni cavallo o mulo il numero di marca che sarà progressivo per tutto il corpo, e s'imprimerà a fuoco sulla coscia opposta a quella in cui esistesse la marca della razza. Oltre questa marca ad ogni animale sulla spalla dritta si dovrà benanche imprimere la lettera iniziale del corpo.

Quelli de' cavalli e de' muli del Treno saranno complessivi, e divisi in due porzioni, notando i cavalli nella prima porzione, ed i muli nella seconda.

A R T. 68.

I ruoli de' cavalli e de' muli saranno chiusi in ogni anno, e depositati ne' rispettivi archivj colle istesse norme prescritte per quelli degli uomini: e colle uguali regole de' medesimi saranno formati quelli del nuovo anno.

CAPITOLO II.

Delle Matricole.

A r t. 69.

Le matricole sono i registri complessivi delle filiazioni, de'contrassegni, de'servizj, delle onorificenze, e delle punizioni de'sottouffiziali e de'soldati.

Di queste matricole n'esisterà una per corpo, ed un'altra ne sarà mantenuta in controllo nelle rispettive Ispezioni.

Ciascun individuo vi sarà indicato con un numero che conserverà fino a che farà parte del corpo.

A r t. 70.

L'Uffiziale superiore incaricato delle filiazioni degli uomini sarà lo stesso che quello de'ruoli annuali.

A r t. 71.

Il suddetto Uffiziale superiore mensualmente per mezzo del Comandante del corpo farà tenere alla propria ispezione l'estratto delle promozioni, delle punizioni, e delle altre novità delle quali si deve tener conto nelle matricole.

A r t. 72.

Le matricole bisognevoli a'corpi ed alle ispezioni si daranno di nostro Regio conto, firmandole il Ministro della Guerra nel principio e nella fine.

Quelle delle compagnie o squadroni saranno provvedute dai rispettivi Capitani sul fondo de' lustri.

CAPITOLO III.

Delle Rassegne.

A R T. 73.

Pe' segnalamenti, per l'età, e per le mutazioni ed altro, che accadono a'cavalli ed a'muli de' diversi corpi di Cavalleria e Treno, saranno stabiliti de'registri di rassegne.

Questi registri nel Treno saranno unici e complessivi tanto pei cavalli, che pe'muli.

A R T. 74.

Le misure prescritte nel capitolo antecedente per le matricole saranno ancora applicabili a'registri di rassegne.

TITOLO VI.

Dell'Amministrazione delle Truppe in Campagna.

A r t. 75.

Uscendo dal Regno un Corpo di armata, la parte amministrativa si affiderà ad un' Intendenza di campagna.

L' Intendente di campagna, che da Noi si nominerà avrà sotto i suoi ordini il Commessariato di guerra, gl' individui della cassa di campagna, e tutti gli altri funzionarj, ed impiegati amministrativi che occorrono, come in dettaglio si leggerà nelle istruzioni, che volta per volta daremo in simili casi.

A r t. 76.

L' Intendenza di campagna formerà un' amministrazione separata e dovrà rendere i conti documentati alla Gran Corte de' conti di Napoli, nel modo e nell' epoche che sarà da Noi ordinato nelle rispettive istruzioni.

LIBRO II.

Delle spese di Prima Classe.

TITOLO I.

Degli Averi in denaro e del Prest.

CAPITOLO I.

Degli Averi in denaro degli Uffiziali e degl' Impiegati.

ART. 77.

Sotto il nome di averi in denaro degli Ufficiali, e degl'impiegati militari sono compresi:

il soldo semplice netto della ritenuta del monte vedovile.
il soprassoldo.
e le indennità . { di alloggio e mobilio. / di foraggi. / di rappresentanza. / di spese di officio.

A R T. 78.

Gli averi in denaro si accordano dalle tariffe o per intero o nelle porzioni corrispondenti, e secondo le commissioni che si esercitano.

A R T. 79.

Il soldo, il soprassoldo, e le indennità di alloggio e mobilio, e di foraggi si ragguagliano sul grado effettivo dell'Uffiziale, ancorchè costui eserciti temporaneamente o due incarichi, o funzioni maggiori del suo grado.

E le indennità per rappresentanza, e per spese di officio si danno non al grado, ma alle funzioni, o che queste si esercitino titolarmente, o provvisoriamente.

A R T. 80.

L'Uffiziale che disimpegna simultaneamente due incarichi ha dritto alle spese di officio dell'uno e dell'altro incarico, ma delle due rappresentanze che possono esservi addette, riterrà una sola, e propriamente la maggiore.

A R T. 81.

Le graduazioni militari, comecchè si accordano per semplice onorificenza, non danno dritto ad averi maggiori del grado effettivo.

A R T. 82.

Gli Uffiziali che fanno parte dell'armata dovendo essere pagati in ragione del servizio che prestano, saranno divisi in quattro Classi relativamente alla percezione degli averi, cioè:

Prima Classe — piena attività.

Seconda Classe — commissioni sedentanee.

Terza Classe — attenzione di destino.

Quarta Classe — riforma.

Sono di prima Classe gli Uffiziali de' corpi attivi, quelli del Genio, di Artiglieria, e dell' Officio Topografico, il Commessariato di guerra, gl' impiegati negli ospedali, la Giunta di rimonta, e tutti gli altri che prestano un servizio di piena attività, e sono sempre pronti a marciare, ed a servire in altre destinazioni.

Alla seconda Classe appartengono gli Uffiziali in commissioni sedentanee, ed in attività di servizio locale. Tali sono gli Uffiziali delle Piazze, quelli degl' Invalidi, de' Veterani, degli Artiglieri veterani o littorali, dell'Alta Corte militare, de' Consigli di guerra permanenti, e dell'Orfanotrofio militare.

Fanno parte della terza Classe gli Uffiziali che attendono destinazione, sia di piena attività, che sedentanea.

E la quarta Classe comprende gli Uffiziali che si riformano dall' attività.

A r t. 83.

Gli Uffiziali di prima Classe goderanno il soldo, il soprassoldo, e le indennità corrispondenti alle commissioni che disimpegnano.

Quelli di seconda Classe percepiranno il soldo semplice, le indennità di alloggio e mobilio, e le spese di officio che possono essere annesse alla loro commissione.

Gli altri poi di terza e di quarta Classe avranno il soldo attribuito dalle tariffe al di loro grado e classe senz' altro.

A r t. 84.

Gli Uffiziali che per Nostra grazia speciale passano al seguito de' corpi attivi, dovendo prestar lo stesso servizio, che i proprie-

tarj, goderanno al pari di costoro il soldo, il soprassoldo e l' indennità di alloggio e mobilio, e di foraggi o in natura o in denaro, secondo che competono al corpo cui sono addetti.

A r t. 85.

Gli Uffiziali di terza o quarta Classe, non essendo tenuti a fare verun servizio, potranno domiciliare temporaneamente ove più loro conviene, nell' interno del Regno però, previa l' approvazione ministeriale.

A r t. 86.

Gli Uffiziali di terza Classe, essendo in *attenzione di destino*, possono non solamente passare al ritiro, ma bensì promiscuamente proporsi per impieghi sedentanei o di pien' attività.

A r t. 87.

Gli Uffiziali di quarta Classe, o siano i Riformati, non possono essere addetti ad impieghi o commissioni di servizio, se prima non ascendono alla terza Classe. Potrà da Noi accordarsi loro la pensione di ritiro, qualora lo giudicheremo conveniente, e qualora ne abbiano essi i corrispondenti requisiti.

A r t. 88.

Qualunque destinazione che importi aumento o diminuzione del soldo semplice di qualunque Classe dev'essere da Noi autorizzata.

CAPITOLO II.

De' Soprappiù di averi.

ART. 89.

I soprappiù di averi degli Uffiziali e degl' impiegati militari consistono ne' soprassoldi straordinarj, e nelle gratificazioni che si devono pagare agl' individui assieme cogli averi sulla prima Classe dello Stato discusso della Guerra.

Tali sono il soprappiù del soldo di Sicilia, la gratificazione delle medaglie di Lombardia ec. ec.

ART. 90.

Il soprappiù di averi si libera soltanto a quegli Uffiziali ed impiegati che sono:

1.° Negli ospedali.

2.° Nella casa de' matti.

3.° Presenti al corpo, o alla di loro destinazione di piena attività o sedentanea.

4.° Assenti con Real licenza, e col godimento del soldo.

5.° E sospesi dal loro grado per disposizione economica.

Quindi non debbono goderne temporaneamente.

1.° Quelli con real licenza senza soldo.

2.° Coloro che passano alla quarta Classe.

3.° I condannati a pene correzionali militari senza esser esclusi dall' armata.

4.° Quelli in libertà provvisoria per effetto di sentenza.

5.° I sospesi de' loro gradi per sentenza.

6.° E quelli sotto giudizio.

Per questa ultima classe però il soprappiù di averi resterà in deposito fino all' esito del giudizio; se questo sarà favorevole agl' imputati verrà loro liberato, altrimenti resterà in beneficio dell' Erario.

A R T. 91.

Il dritto al soprappiù d' averi si perde definitivamente.

1.° Per le promozioni o pe' passaggi ad un grado cui le tariffe in vigore attribuiscono il soldo ed il soprassoldo in somma uguale, o maggiore di quella del soldo, del soprassoldo, e del soprappiù di averi goduti nell' antecedente grado o destinazione.

2.° Per la perdita del grado attuale.

3.° In caso di ritiro con pensione.

Si eccettua da queste regole il soprassoldo per la medaglia di Lombardia.

4.° Per le condanne criminali.

5.° Per l' interruzione di servizio derivante da diserzione.

6.° E nel caso di congedo assoluto, sia coll' onore dell' uniforme o senza.

A R T. 92.

Gli Uffiziali, e gl' impiegati che non per loro volontà, ma o per scioglimento di truppa, o per effetto di nuovi sistemi, non potendo più rimanere nella destinazione di pien' attività, debbono provvisoriamente passare alla terza Classe *in attenzione di destino*, durante il tempo che rimarranno in questa, conserveranno il soprappiù d' averi ch' è da considerarsi dato all' individuo per un servizio particolare, com' è quello prestato nel decennio in Sicilia, in Lombardia ec.

CAPITOLO III.

Degli averi in denaro de' Sotto-uffiziali e de' Soldati.

ART. 93.

Gli averi in denaro de' sotto-uffiziali da Ajutante sotto-uffiziale inclusivamente in sotto, e de' soldati sono quelle assegnazioni che loro si danno per proprio vitto, e per la ferratura e il governo de' cavalli.

L' assegno pel vitto si denomina *Prest*.

E quello per la ferratura e pel governo de' cavalli si conosce sotto il nome di *assegno di Massetta*.

ART. 94.

Gli assegni di *vestiario* e di *mantenimento*, abbenchè si liberano in ragione degli uomini, non si annoverano però fra gli averi in denaro della Truppa, perchè non sono di proprietà degl' individui, com' è quello di massetta.

ART. 95.

Pe' corpi della Gendarmeria Reale, e dell' Ausiliaria, non che per le due Reali Case degl' Invalidi, in quanto al prest, ed agli assegni in denaro si debbono osservare le regole stabilite ne' particolari loro Statuti.

CAPITOLO IV.

Del Soprassoldo per l' anzianità di servizio.

A R T. 96.

Ogni sotto-uffiziale da primo sergente inclusivamente in sotto, ed ogni tamburo, trombetta, artefice, e soldato che abbia servito dodici anni ne' corpi attivi, compresi gli Alabardieri, e le Guardie di polizia del Nostro Real Palazzo, avrà dritto al soprassoldo per anzianità di servizio.

A R T. 97.

L' anzianità di servizio sarà divisa in due periodi:

1.° *Periodo*, dopo dodici anni e un giorno di servizio, e per questo si darà il soprassoldo giornaliero di un grano.

2.° *Periodo* dopo diciotto anni ed un giorno di servizio, e per questo si darà il soprassoldo di due grana al giorno.

A R T. 98.

Ciascun periodo di servizio non dovrà essere interrotto nè per diserzioni, nè per condanne, nè per congedi assoluti.

A R T. 99.

L' aumento di servizio stabilito per meriti di campagne o ferite, e pe' Napoletani che servirono in Sicilia nell' intervallo dal 14. febbrajo 1806., al 23. Maggio 1815. non sarà posto a calcolo ne' periodi suddetti.

A r t. 100.

Il soprassoldo per l'anzianità di servizio sarà compreso nel conteggio particolare del soprappiù di prest, e si accorderà nel modo seguente:

Al momento che uno o più individui abbiano compiuto gli anni dodici o diciotto di servizio attivo, e siano inoltre muniti delle altre circostanze prescritte, i rispettivi Capitani ne faranno in tripla spedizione gli stati di assiento, che indicheranno il numero del ruolo annuale, quello di matricola, il grado, il nome e cognome, l'entrata al nostro real servizio e le osservazioni.

Questi stati colle firme dell' Uffiziale superiore incaricato delle matricole, e del Comandante del corpo, si passeranno al proprio Ispettore, il quale dopo di averli fatti comprovare colle matricole, e con gli altri suoi registri vi apporrà la sua *approvazione*, e conservandone uno pel suo archivio, ne respingerà due al corpo, uno de' quali servirà all' appoggio della rivista, e l' altro si conserverà in archivio.

Gl' individui ammessi a tal beneficio dopo le indicate formalità cominceranno a goderne dal giorno in cui avranno compiuto gli anni prescritti di servizio.

CAPITOLO V.

Del soprappiù del Prest.

A r t. 101.

I sotto-uffiziali ed i soldati oltre gli averi in denaro stabiliti per ciascun grado dalle tariffe, potranno benanche godere del soprappiù di averi, ch' essendo individuale si distinguerà col titolo di *soprappiù di prest.*

Il soprappiù del prest comprenderà :

1.° La differenza fra il prest delle tariffe rapportato a quello goduto una volta in tempo di guerra , e conservato in tempo di pace per grazia speciale, appunto come si osserva per gl' individui pervenuti dall' antico Esercito di Sicilia.

2.° Il soprassoldo per l'anzianità di servizio , e le gratificazioni straordinarie per le medaglie d' onore e per qualunque altra Nostra concessione.

Art. 102.

Il soprappiù di prest , compreso il detto soprassoldo per l' anzianità di servizio, si libera per giornate a que' sotto-uffiziali e soldati soltanto ,

1.° Che sono negli ospedali militari o civili per curarsi.

2.° A quelli che esistono nella casa de' matti.

3.° A quelli che transitano nell' uscire dagli ospedali per raggiungere i corpi.

4.° A coloro che trovansi imbarcati.

5.° Agli assenti con real licenza e col godimento del soldo.

6.° Ed ai presenti al corpo o alla loro destinazione attiva o sedentanea.

Quindi non debbono godere temporaneamente di tal beneficio.

1.° I condannati a pene correzionali senza esser esclusi dall' armata.

2.° I sotto-uffiziali che sono sospesi dal loro grado per una punizione economica o per sentenza.

3.° E gl' individui sotto giudizio.

L' importo però del soprappiù di prest per quest' ultima classe resterà in deposito per liberarsi all' imputato risultando innocente , o lasciarsi in caso diverso in beneficio dell' Erario.

A r t. 103.

Il dritto poi al soprappiù di prest ed all' anzianità di servizio si perde definitivamente.

1.° Per le promozioni al grado di Ajutante sotto-ufficiale o di Ufficiale.

2.° Allorquando gl' individui ottengono un grado o una destinazione a cui le attuali tariffe assegnino il prest uguale o maggiore della somma del prest e del soprappiù del prest goduto nell' antecedente grado o destinazione.

Si eccettuano per questi casi il soprassoldo per l' anzianità di servizio che si perde soltanto nella promozione ad Ajutante sotto-ufficiale o ad Ufficiale, e la gratificazione per la medaglia di Lombardia.

3.° Per le condanne criminali.

4.° Per l' interruzione di servizio derivante da diserzione.

5.° Nel caso di congedo assoluto sia coll' onore dell' uniforme o senza.

6.° Nella perdita di un dato grado di sotto-ufficiale passando alla classe de' soldati.

7.° Ed in caso di ritiro con pensione.

Si eccettua però da queste due ultime prescrizioni la gratificazione per la medaglia di Lombardia.

TITOLO II.

Delle varie spettanze de' Militari.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

ART. 104.

Siccome i militari debbono essere pagati de' loro soldi, soprassoldi, ed indennità in ragione del servizio che prestano, così nel presente titolo si prescrivono le loro varie spettanze rapportate ai casi del servizio e della loro assenza.

CAPITOLO II.

Delle Spettanze de' Militari presenti in rivista.

ART. 105.

Ogni militare ch' è portato *presente* nelle mensuali riviste di Commessario di guerra prende gli averi stabiliti dalle tariffe pel suo grado e per la classe a cui appartiene.

A r t. 106.

Per gl' individui de' corpi le firme apposte nei rispettivi fogli di rivista contestano non solo la loro esistenza, ma bensì il regolare servizio che hanno dovuto prestare nel mese precedente.

La verifica dell' esistenza è devoluta esclusivamente a' Commessarj di guerra.

E quella del servizio prestato appartiene a' Superiori del corpo.

A r t. 107.

Per gl' impiegati poi del Ministero della Guerra, e per quelli delle dipendenze subalterne necessita il foglio mensuale certificato da' rispettivi superiori per l' esistenza e pel servizio prestato.

CAPITOLO III.

Delle Spettanze de' Militari transitanti isolatamente.

A r t. 108.

Agl' Ispettori che si appartano dalla propria residenza per passare le annuali riviste d' Ispezioni a' loro corpi, si darà sulla terza Classe dello Stato discusso una gratificazione per le giornate di assenza senza indennità di posta e senz' altro. Questa gratificazione sarà da Noi stabilita volta per volta.

A r t. 109.

Gli altri Uffiziali poi che si spediscono isolatamente, e per commissioni straordinarie militari con Nostri ordini, o con quelli del Ministro della Guerra, hanno dritto ad un' indennità di viaggio o di posta, che sarà loro proporzionata volta per volta a seconda de' casi, e dell' importanza della commissione. Questa indennità sarà benanche pagata sulla terza Classe dello Stato discusso della Guerra.

A r t. 110.

I Comandanti di Provincie o Valli, i Commessarj di guerra, gli Uffiziali del Genio, e quelli dell' Artiglieria, ed i membri dei Consigli di guerra non avranno dritto a veruna indennità, quando si appartano momentaneamente dal Capo luogo stabilito per la loro residenza, senza oltrepassare i limiti del territorio di loro rispettiva giurisdizione.

A r t. 111.

Gli Uffiziali di qualunque corpo e grado che passando da una destinazione di servizio, o da un corpo all' altro, o essendo chiamati dai Consigli di guerra devono marciare isolatamente al di là di 50. miglia o per terra o per mare, oltre del viaggio franco se dovranno passare il Faro, avranno la seguente gratificazione di viaggio sulla terza Classe dello Stato discusso della Guerra, cioè:

1.° Il terzo del soldo semplice del proprio grado per la distanza da 51. a 100. miglia.

2.° E la metà per la distanza da 101. miglia in sopra.

CAPITOLO IV.

Delle Spettanze delle Truppe transitanti per terra.

ART. 112.

Agli Uffiziali, a' sotto-uffiziali, ed a' soldati che marciano coi corpi per terra nell' interno del Regno nulla si deve per indennità di via, salvo i casi particolari, pe' quali volta per volta il Ministro della Guerra domanderà le Nostre Sovrane risoluzioni.

CAPITOLO V.

Delle Spettanze delle Truppe imbarcate.

ART. 113.

Quando la Truppa s' imbarca sopra Legni Reali, o sopra i trasporti scortati da questi, avrà il seguente trattamento:

1.° Gli Uffiziali percepiranno dalla Real Marina per conto della Guerra o il trattamento di tavola, o l' indennità corrispondente senza soffrire alcuna ritenuta sopra i loro averi.

2.° I sotto-uffiziali dagli Ajutanti inclusivamente in sotto, ed i soldati goderanno ognuno la razione di passaggio, per la quale altro non lasceranno su i loro averi che sole grana otto al giorno.

3.° E le famiglie avranno le razioni di passaggio, cioè per intero le mogli, e per metà ciascun figlio o figlia. L'importo di queste razioni sarà pagato a'fornitori sulla terza Classe dello Stato discusso della Guerra.

A r t. 114

Se la truppa non s' imbarcherà su' Legni Reali, nè sarà scortata dai medesimi, e sul luogo dell' imbarco esisterà un deposito di viveri della Marina, allora si somministreranno dal medesimo le razioni suddette di passaggio.

In ogni altro caso si noleggeranno i legni colla condizione che i rispettivi padroni debbano fornire le razioni di viveri, secondo il prezzo che si converrà, e che non dovrà essere maggiore del giornaliero prest de' soldati.

A r t. 115.

I foraggi in natura durante il tragitto per mare saranno dati dall' appaltatore delle sussistenze del luogo di partenza, e verranno conteggiati col corpo.

A r t. 116.

I sotto-uffiziali e soldati, che per oggetti di servizio viaggiano per mare, o soli o in piccolo numero da non esser loro necessario nè un legno apposito di guerra, nè uno di convoglio, avranno l'imbarco franco per conto della Guerra e niente altro.

CAPITOLO VI.

Delle Spettanze de' Militari in permesso, o con Real licenza.

ART. 117.

Gl' Ispettori avranno la facoltà di accordare de' permessi temporanei per la durata non maggiore di quindici giorni.

Il Ministro della Guerra l' avrà per quelli di 29. giorni o di due mesi, potendo prorogare quelli di 15. o di 29. giorni per altri 29. giorni soltanto.

I permessi di due mesi dati dal Ministro si potranno solamente da Noi prorogare.

ART. 118.

I permessi maggiori di due mesi si accorderanno da Noi, e si chiameranno Reali licenze.

I permessi in quanto agli Uffiziali non potranno oltrepassare il decimo di quelli presenti al corpo, ed il quarantesimo in quanto a' sotto-uffiziali e soldati. Pe' soli casi di urgenza il Ministro della Guerra potrà dispensare a questa prescrizione.

I Commessarj di guerra non ammetteranno i permessi che oltrepassino il numero stabilito, e pe' quali non siasi data la dispensa dal Ministro per motivi urgenti.

A R T. 119.

I permessi di 15. o 29. giorni, le proroghe a' medesimi, e quelli di due mesi s' intendono accordati col godimento di tutti gli averi ed indennità, escluso il pane, purchè si ritirino in tempo opportuno, come si prescriverà nel seguito.

A R T. 120.

Per le Reali licenze si dovrà esprimere nelle rispettive concessioni se gl' individui debbano o no godere del soldo o del prest.

Quando si tralascia questa condizione, le licenze s' intendono accordate senza il beneficio del soldo o del prest, nè si darà luogo ad interpetrazioni posteriori.

Per quelli che otterranno la concessione del soldo o del prest, e si ritirano in tempo abile, se sono Uffiziali avranno l' abbono dal giorno di loro partenza pe' foraggi de' loro cavalli, o che l'abbiano in natura o in danaro, pel soldo semplice della propria classe, e pel soprappiù di averi, e se sono sotto-uffiziali o soldati avranno l' abbono del prest semplice e del soprappiù di prest.

A R T. 121.

Per gl' individui andati in permesso o con Real licenza, sia col godimento del prest o senza, gli assegni di vestiario, di massetta e di mantenimento si abbonano negli aggiusti della Tesoreria, quante volte gl' individui stessi siensi ritirati in tempo opportuno.

A R T. 122.

Chiunque otterrà o un permesso, o una Real licenza di qualsivoglia durata col godimento del soldo, del prest, o senza, potrà

farne uso fra lo spazio di due mesi immediati a quello della concessione.

Spirato questo termine, il permesso o la Real licenza resterà annullata, e per usarne dopo, l'individuo dovrà avere una nuova grazia.

A R T. 123.

Allorchè un individuo nel tempo prefisso di sopra vorrà profittare del permesso ottenuto, dovrà farne uso dopo la rivista del Commessario di guerra, vale a dire nel secondo giorno del mese: e se partirà più tardi, il permesso s'intenderà abbreviato de'giorni scorsi da quello della rivista sino a quello della partenza effettiva: giacchè in ogni caso dovrà trovarsi presente nella rivista che segue.

A R T. 124.

La proroga di 29 giorni si deve riputare a continuazione del permesso: quindi l'individuo sarà dispensato soltanto della rivista del mese susseguente, giacchè 15. giorni, o 29. giorni di permesso e 29. giorni di proroga non permettono che di essere assente ad una sola rivista.

A R T. 125.

Le regole stabilite di sopra pe' permessi fino a 29. giorni, e per le proroghe a' medesimi si osserveranno parimente pe' permessi di due mesi, per le nostre Reali licenze di tempo maggiore e per le proroghe de' medesimi.

A R T. 126.

Ogn' individuo di qualunque grado che partirà con permesso o con Nostra Real licenza dovrà presentarsi al Commessario di guer-

ra che avrà l'obbligo di notare sul passo a tutte lettere la giornata di sua partenza.

Ritornando l'individuo dovrà del pari presentarsi al Commessario, il quale prenderà ragione del suo ritorno, segnandone la data sul passo.

Quando l'individuo nel partire non si presenterà al Commessario di guerra, allora nella rivista del mese posteriore alla sua partenza sarà notato come partito il giorno 2. del mese precedente, ed abbenchè al ritorno si presenterà al Commessario di guerra in tempo opportuno, non potrà avere il richiamo del tempo ch' è stato assente.

Viceversa quando nel partire si sarà presentato al Commessario di guerra, ma nel ritorno non abbia fatto lo stesso, allora si noterà ritornato dal permesso o dalla Real licenza nello stesso giorno della rivista, in cui il Commessario di guerra lo troverà presente, senza ricevere l'abbono del tempo in cui è stato assente.

A r t. 127.

Ogni Uffiziale che abusa del permesso o della Real licenza, o che questo abuso sia accaduto di fatto, o che debba così notarsi per l'oscitanza dell'individuo nel non essersi presentato al Commessario di guerra, non avrà dritto ad alcun richiamo tanto per sè, che pe' suoi cavalli, ma ripiglierà i suoi averi dal primo giorno del mese in cui passerà in rivista presente e in cui si noterà per la giornata del ritorno nel corrispondente foglio di rivista, purchè la sua presentazione nell'atto della rivista sul terreno non avrà ecceduto il secondo mese, dopo quella in cui dovea ritornare e presentarsi al Commessario.

Quando l'Uffiziale che ha abusato o del permesso o della Real licenza, ritornerà dopo la terza rivista successiva a quella in cui dovea ritornare al corpo o al suo destino, si noterà in rivista colla

giornata del suo ritorno, ma si porterà sempre zerato colla espressione: *ha bisogno della Real abilitazione*, e ripiglierà i suoi averi dalla data del Decreto che lo riabilita a servire.

A R T. 128.

Que' sotto-uffiziali o soldati, che senza legittimo impedimento si presentano al corpo o alla loro destinazione elassi i dieci giorni immediati al termine del permesso o della Real licenza accordata loro, dovendo essere considerati come disertori a tenore dell' Ordinanza penale, avranno dal giorno del loro ricupero il trattamento degli uomini sotto giudizio.

Provando poi validamente la legittimità della causa che lor ha impedito di ritornare in tempo abile, potranno essere riabilitati con Nostr' Ordine speciale, dal giorno però che si sono restituiti al corpo e senza verun richiamo.

A R T. 129.

Dalle misure prescritte nel presente capitolo sono eccettuati gli Invalidi, pe' quali si starà al loro Statuto particolare.

CAPITOLO VII.

Delle Spettanze de' Militari negli Ospedali.

Art. 130.

Gli Uffiziali che godono gli averi o di prima o di seconda classe, durante il tempo che saranno curati negli ospedali militari, o negli ospizj civili, avranno dritto al soldo semplice della propria classe, al soprappiù di averi, se lo godono, ed all' indennità di alloggio e mobilio.

Da tali percezioni si riterranno le giornate di ospedalità in quella proporzione che non eccedano mensualmente il terzo del di loro soldo semplice, qualunque sia il costo che ne ricaderà all' ospedale o all' ospizio, ed il rimanente verrà loro liberato negli aggiusti mensuali senz' attendere che sortano dai detti stabilimenti.

Se gli Uffiziali godano razioni di foraggio o in natura o in denaro, le riceveranno pe' primi due mesi soltanto dell' ospedalità, facendo però costare validamente al Commessario di guerra l' esistenza de' loro cavalli.

Art. 131.

Gli Uffiziali di terza o quarta classe goderanno lo stesso trattamento di prima, ma su questo lasceranno per ogni giornata di ospedalità la rata giornaliera di soldo che non sorpassi in ogni mese la metà di ciò ch' essi percepiscono.

A R T. 132.

Pe' sotto-uffiziali e pe' soldati esistenti o agli ospedali militari, o agli ospizj civili, quante volte i Commessarj di guerra contesteranno la loro esistenza mensuale, si libereranno gli assegni in denaro del vestiario, del mantenimento e della massetta, come se fossero presenti al corpo, e tutti poi dovranno lasciare il pane, e gli averi in denaro, conservando solamente il soprassoldo di Sicilia, dell' anzianità di servizio, e le gratificazioni per le medaglie di onore.

Si escludono da questa misura gl' Invalidi, ed i sotto-uffiziali ed i soldati di Gendarmeria, pe' quali si devono osservare le prescrizioni de' loro Statuti.

A R T. 133.

Gli Uffiziali e gl' impiegati sortendo dagli ospedali militari, o dagli ospizj civili non avranno dritto ad alcuna indennità o trattamento straordinario per ritornare al loro destino.

Avranno però l'imbarco franco, se dovranno oltrepassare il Faro.

A R T. 134.

I sotto-uffiziali dagli Ajutanti inclusivamente in sotto ed i soldati, ch' escono dagli ospedali militari o dagli ospizj civili, avranno pe' loro transiti a titolo di sussistenza cioè i soldati l' indennità di grana diciotto al giorno, ed i sotto-uffiziali i di loro rispettivi averi in denaro, qualora eccedano le suddette grana 18 giornaliere.

Per queste giornate di transito non avranno nè il pane, nè altro, ma conserveranno soltanto il soprassoldo di Sicilia e di anzianità di servizio e le gratificazioni per le medaglie di onore, e gli assegni di massetta, di vestiario e di mantenimento.

Gli appaltatori, o gli amministratori degli ospedali militari

avranno l' obbligo di pagare le suddette indennità per le giornate che devono impiegare gli ammalati guariti per raggiungere i loro corpi.

I Commessarj di guerra incaricati del servizio degli ospedali secondo il bisogno faranno l' ordinativo all' appaltatore o all' amministratore, descrivendo il grado, il nome ed il cognome, la compagnia o squadrone, l' epoca dell' uscita dall' ospedale o dall' ospizio, il numero de' transiti, e l' ammontare del soccorso da darsi. Il riecvo della parte prendente al di sotto di quest' ordine servirà di documento a tale spesa.

In dorso del biglietto di sortita si apporrà dal Commessario di guerra la nota de' transiti, pe' quali si è data l' indennità.

Questi pagamenti si faranno agl' individui per l' intero numero de' transiti che si contano dal luogo degli ospedali o degli ospizj alla residenza de' corpi, e si abboneranno come un articolo di spesa addizionale alla contabilità dello stabilimento, non essendo tenuto nè il corpo, nè l' appaltatore o l' amministratore a verun rimborso nel caso che l' individuo morisse o disertasse per istrada.

CAPITOLO VIII.

Delle Spettanze de' Militari sotto giudizio.

ART. 135.

Gli Uffiziali e gl' impiegati detenuti, tanto se siano giudicabili dai Consigli di guerra, che da' Tribunali ordinarj, purchè non siano stati sciolti dal cingolo militare, goderanno il soldo semplice senz' altro se lo avevano, o se percepivano averi maggiori pria di essere sottoposti al giudizio: in caso diverso continueranno a godere il trattamento di prima.

Costoro saranno pagati per conto della Guerra dalla Tesoreria generale o da' suoi Sostituti colle regole stabilite pe' corpi, e per gli Uffiziali isolati.

A R T. 136.

I sotto-uffiziali ed i soldati detenuti nelle prigioni de'corpi goderanno gli averi di presenza.

Quelli nelle prigioni delle Piazze, purchè siano sottoposti a'Consigli di guerra, o che facciano o no parte di un corpo, avranno dritto al sussidio giornaliero di grana dodici senz' altro, ed alla giacitura e custodia da imputarsi sulla prima Classe dello Stato discusso della Guerra a ragione di un grano al giorno, cioè mezzo grano pei piccioli utensili, e mezzo per la paglia quando non vi sono tavolati.

A R T. 137.

I sotto-uffiziali ed i soldati ristretti nelle carceri civili per custodia, ma giudicabili da' Consigli di guerra, goderanno il sussidio giornaliero di grana dodici, anche imputabili sulla prima Classe del-Stato discusso della Guerra.

Entrando i medesimi negli ospizj civili, si pagherà dalla Guerra il loro trattamento, secondo ricade negli ospizj civili stessi.

A R T. 138.

I sotto-uffiziali ed i soldati sottoposti a' Tribunali ordinarj o che si trovino ristretti nelle prigioni militari, o che sieno detenuti nelle civili, goderauno a carico dell' Interno della razione diaria stabilita pe' carcerati pagani in salute.

Entrando negli ospizj civili saranno trattati per conto dell' Interno colla razione fissata pe' detenuti pagani ammalati; entrando

poi negli ospedali militari, il Ramo della Guerra dovrà essere rivaluto da quello dell' Interno soltanto delle spese a cui ricadono le giornate de' pagani curati ne' rispettivi ospizj civili.

ART. 139.

I pagani sottoposti a' Consigli di guerra, o che siano o no nelle prigioni militari, goderanno per conto del Ramo militare grana dodici al giorno. Passando agli ospizj civili si pagherà dalla Guerra l'ospedalità rispettiva, alla stessa ragione che si paga per gli altri pagani.

Negli ospedali militari poi avranno il trattamento uguale a quello de' soldati.

ART. 140.

In ogni trimestre l' Intendenza generale dell' Esercito, ed il Ramo dell' Interno conteggeranno i soccorsi dati reciprocamente ai proprj individui a titolo d' imprestito nelle prigioni rispettive, rivalendosi i detti due rami scambievolmente tra loro de' risultamenti di debito o credito per mezzo della Tesoreria generale, la quale ricevendo i conteggi firmati dai medesimi ne farà deduzione o aumento su i crediti de' rispettivi Stati discussi.

ART. 141.

Gli Uffiziali ritirati che sono sotto giudizio, durante il medesimo, percepiranno sul gran libro la loro pensione.

I sotto-uffiziali ed i soldati ritirati con pensione, goderanno durante il giudizio le grana dodici, e la giacitura e custodia come quelli de' corpi attivi: il Ramo di Guerra farà portare queste spese ne' conteggi mensuali degli appoderati, e s' imputeranno sul

suo Stato discusso, ben inteso che la Tesoreria dovrà avvertire la Direzione del gran libro per tali sussidj.

ART. 142.

Gl' individui di qualunque classe, che sortiranno dal giudizio come *innocenti*, avranno dritto al richiamo soltanto de' soprappiù di averi, o di prest, o della differenza della pensione di ritiro, di cui poteano trovarsi in possesso prima di essere stati sottoposti al giudizio.

Quelli che ne sortiranno, o *per non costare le accuse*, o *per non esservi luogo a procedimento*, non avranno dritto ad alcun abbono, ma soltanto dal giorno della sentenza goderanno gli averi dovuti al loro grado, secondo la destinazione che riceveranno, o la pensione di ritiro.

ART. 143.

Gli Uffiziali dell' armata che dopo il giudizio saranno messi *in libertà provvisoria*, fino a che non saranno definitivamente sciolti dal giudizio, non dovranno prestare servizio e percepiranno il soldo semplice e l' indennità di alloggio e mobilio del loro grado, se li godevano prima di essere sottoposti al giudizio, o il trattamento di prima se era minore, e non avranno dritto ad alcun richiamo.

Pe' sotto-uffiziali e pe' soldati messi in libertà provvisoria non si farà verun richiamo, ma ripiglieranno i loro averi e soprappiù di prest dal giorno della sentenza.

CAPITOLO IX.

Delle Spettanze de' Militari chiamati per testimonj.

ART. 144.

I militari chiamati per testimonj da' Consigli di guerra goderanno gli averi come se fossero presenti al corpo, o alla loro destinazione, ed inoltre avranno la gratificazione di viaggio e l'imbarco franco se oltrepasseranno il Faro, come si è detto nell'articolo 111.

CAPITOLO X.

Delle Spettanze de' Militari che attendono il ritiro.

ART. 145.

Allorquando il Ministro della Guerra avrà ordinato di liquidarsi la pensione di ritiro ad un Uffiziale, od impiegato, sarà costui escluso dal Corpo, o dalla sua destinazione di attività nella rivista di Commessario immediata a quella dell'ordine ministeriale: riceverà un mese di soldo semplice del suo grado per gratificazione straordinaria ed a titolo di spesa di viaggio, apponendosi la corrispondente nota nell'ultima rivista che passerà nell'antica destinazione o Corpo: sarà contemporaneamente incardinato ne' ruoli degli Uffiziali isolati o di Napoli, o di altro Comune del Regno a sua scelta, ove sarà portato sotto la rubrica in *attenzione di ritiro*, cioè per quattro mesi se proviene da Sicilia, e per tre se si

trova ne' Dominj al di quà dal Faro , ed in tal frattempo goderà del soldo semplice , e dell' indennità di alloggio e mobilio del suo grado , quante volte li godea. Gli Uffiziali o impiegati alla seconda classe saranno considerati nel modo stesso. Quelli poi alla terza ed alla quarta riceveranno la gratificazione del soldo di un mesè della propria classe , continuando a godere in uno dei due periodi accennati il trattamento di prima.

Elasso l'anzidetto termine rispettivamente , l'Uffiziale o impiegato passato al ritiro cesserà di essere pagato dal Ramo di Guerra, e sarà pagato della pensione che gli corrisponde dal Debito pubblico, salvo ad avere il richiamo di tal pensione pel tempo che decorrerà dopo il terzo o quarto mese, che ha passato la suddetta rivista, e che per qualche ragione straordinaria non sia stato ancora iscritto sul Gran libro.

A r t. 146.

I sotto-uffiziali e soldati resteranno a' loro corpi fino a che non sarà iscritta la loro pensione sul Gran libro , e nell' essere esclusi dal corpo avranno per gratificazione dalla cassa de' medesimi un mese di prest del rispettivo grado , che pure sarà abbonato negli aggiusti della Tesoreria.

CAPITOLO XI.

Delle Spettanze de' Militari che si congedano.

A r t. 147.

Ad ogni Uffiziale o impiegato, che si congeda dal Nostro Real Servizio per qualunque causa , si darà un mese di soldo semplice del suo proprio grado , ed a' sotto-uffiziali e soldati 15. giorni di prest del rispettivo grado , ed inoltre grana quarantacinque per importo di 15. razioni di pane.

Questi pagamenti si faranno dalle casse de' corpi, da essere abbonati poi sugli aggiusti di Tesoreria.

Per quelli che sono pagati come isolati, il mentovato abbono sarà compreso nell' ultima rivista ed aggiusti che si faranno a' medesimi.

CAPITOLO XII.

Delle Spettanze de' Militari prigionieri di guerra.

ART. 148.

I prigionieri di guerra saranno portati per memoria ne' ruoli e nelle riviste de'rispettivi corpi fino al loro riscatto.

Gli averi che questi dovranno godere al loro ritorno, saranno da Noi determinati volta per volta a seconda de' casi e delle circostanze.

CAPITOLO XIII.

Delle Spettanze de' Militari dementi.

ART. 149.

Gli Uffiziali e gl' impiegati militari, che cadendo in demenza saranno inviati all' ospedale dei matti, continueranno per un anno a passare la rivista mensuale al seguito del corpo, ov' erano o fra gl' isolati.

A r t. 150.

Durante il tempo ch' esisteranno all' ospedale suddetto, e quando questo non oltrepasserà il periodo di un anno, goderanno il soldo semplice del proprio grado, se prima godeano gli averi di prima, o di seconda Classe, il soprassoldo di Sicilia e le gratificazioni delle medaglie di onore, dandosene ducati dodici allo stabilimento, ed il resto alla moglie ed a' figli celibi.

Essendo il demente o celibe, o vedovo senza figli, o vedovo con figli ammogliati, allora le somme che potranno sopravvanzare sull'assegno di ducati dodici mensuali da darsi allo stabilimento, rimarranno depositate in Tesoreria per liberarglisi, se uscirà guarito nel corso dell' anno.

Se però il demente percepiva un soldo minore di ducati dodici, allora ducati sei si daranno alla moglie o a'figli celibi, e la Tesoreria supplirà alla mancanza di ducati dodici che in ogni caso si devono pagare allo stabilimento per conto della Guerra sulla terza Classe dello Stato discusso.

A r t. 151.

Se dopo un anno l' Uffiziale o l'impiegato non guarirà, sarà escluso da' ruoli dell'Armata, e quindi passerà alla pensione di ritiro ne' termini de' Regolamenti.

La pensione, quante volte sarà uguale o maggiore di ducati diciotto al mese, verrà ripartita, cioè ducati dodici allo stabilimento, ed il resto alla moglie e figli celibi. Se poi sarà minore di ducati diciotto, la famiglia suddetta goderà sulla pensione stessa ducati sei al mese, ed il resto sarà abbonato all' ospedale; ben inteso che sempre la Guerra dovrà supplire al dippiù che manchi pe' ducati dodici dello stabilimento.

Se l' Uffiziale o l' impiegato non avesse gli anni di servizio

per ottenere la pensione di ritiro, sarà mantenuto all'ospedale dal Ramo di Guerra co'fondi di 3.ª Classe, e co'fondi stessi si daranno i ducati sei mensuali alla moglie o a' figli celibi.

A R T. 152.

Ne' casi speciali e trattandosi d'individui che abbiano de' meriti, e de' servizj distinti al segno di richiamar su di essi i tratti della Nostra Sovrana benificenza, sarà provveduto da Noi a norma de' casi e delle circostanze.

A R T. 153.

I sotto-uffiziali ed i soldati dementi saranno portati ne' ruoli e considerati nelle riviste del Corpo per semplice memoria dal giorno che verranno ammessi nella casa de' matti, la quale non riceverà pe' medesimi verun compenso, dovendo dar loro co' proprj fondi quel trattamento che si accorda ad ogni pagano demente.

A R T. 154.

In qualunque tempo che gli Uffiziali, gl' impiegati, i sotto-uffiziali ed i soldati usciranno guariti dallo stabilimento de' matti, saranno riammessi ne' loro gradi senza interruzione di anzianità nè di servizio; dal giorno dell' uscita ripiglieranno i loro averi, ed i soprappiù di averi e di prest, secondo il grado, e la destinazione che avranno: cessando contemporaneamente le pensioni di ritiro che avessero potuto ricevere le famiglie dopo il primo anno della malattia.

CAPITOLO XIV.

Disposizioni generali.

A r t. 155.

Tutt' i militari che ottengono una promozione, a contare dal grado di Alfiere inclusivamente in sopra, dovranno prestare il dovuto giuramento, e farlo pervenire alla Tesoreria generale pe' canali regolari.

Lo stesso si praticherà dagl' impiegati di qualunque classe o grado.

A r t. 156.

Allorchè ne' Decreti e nelle Ministeriali si parlerà di *soldo*, si dovrà sempre intendere il *soldo semplice* della propria classe.

Quando si parlerà di *averi*, s' intenderanno il *soldo semplice* il *soprassoldo* e quelle *indennità* che competono alla destinazione degl' individui.

A r t. 157.

Gli alunni degl' Instituti di educazione militare, i sotto-uffiziali, i soldati ed i pagani che saranno promossi Uffiziali, o ajutanti sotto-uffiziali, gli ajutanti sotto-uffiziali che saranno promossi Uffiziali e gli Uffiziali o gl' impiegati che passeranno a gradi o a classi maggiori, goderanno i rispettivi nuovi averi dal giorno del possesso.

Il corpo poi o l' instituto, da cui esce l' individuo promosso, dovrà pagarlo degli antichi suoi averi pel resto del mese in cui gli sarà pervenuto il Decreto, notandolo nella rivista susseguente, e facendolo notare benanche sulla di lui lettera di partecipazione.

A r t. 158.

Gli Uffiziali che passano ad altra destinazione o corpo, ancorchè non ascendono di grado, prenderanno dal giorno del possesso gli averi stabiliti per la loro nuova commissione.

A r t. 159.

In quanto agl' individui che cambiano residenza, per possesso s' intende il giorno in cui essi arrivano alla loro destinazione, e si presentano al Commessario di guerra.

Circa poi agl' individui che ascendono di grado o di classe nello stesso corpo senza cambiare di residenza, per possesso s' intende il giorno in cui tal mutazione si annunzia agl' interessati o coll' ordine del giorno, o colla partecipazione del Superiore immediato.

A r t. 160.

Ogni militare o impiegato, cui si assegnerà altra destinazione in luogo diverso di sua attuale residenza o collo stesso grado, o con un grado maggiore, venendo pagato de' suoi averi antecedenti per tutto il mese, nell' arrivare alla sua nuova destinazione e nel prendere possesso della novella carica pria di spirare il mese istesso, riceverà pel rimanente del mese, e sempre dal giorno del possesso nel suo novello corpo o destinazione la differenza degli antichi a' nuovi averi.

In qualunque caso non potrà ritardare la sua presentazione al corpo, o alla nuova destinazione al di là di due mesi, a contare dalla data del Decreto o della Ministeriale.

Elasso questo termine il Commessario di guerra lo porterà zerato in rivista, notando precisamente la giornata in cui dovea presentarsi, e quella in cui l' ha eseguito.

In tale posizione l' individuo non sarà pagato nè presterà servizio alcuno, e per essere rimesso nel grado e negli averi vi bisognerà un Nostro Decreto, il quale additerà il giorno preciso in cui dovrà ripigliare i suoi averi ed il suo servizio.

A R T. 161.

Ogn' individuo che sarà nominato Uffiziale riceverà la gratifizione di ducati ventiquattro per una sola volta sulla terza Classe dello Stato discusso della Guerra.

A R T. 162.

Gli Uffiziali che passano da una classe superiore di tariffa alla inferiore, percepiranno i loro averi fino al giorno che il Comandante del corpo, o quello della Provincia per gl' isolati farà conoscere con suo attestato di aver loro partecipato il Decreto, non dovendo però questa partecipazione oltrepassare il mese a contare dalla data del Decreto.

A R T. 163.

I sotto-uffiziali ed i soldati che saranno promossi a gradi maggiori fino a quello di primo sergente inclusivamente, goderanno gli averi del novello grado dal dì che saranno riconosciuti all' ordine del giorno del corpo.

Gli Ajutanti sotto-uffiziali li avranno dalla data dell' ordine dell' Ispettore.

A R T. 164.

Ne' passaggi alle compagnie o agli squadroni di guarnigione diversa, gl' individui verranno aggiustati per quanto sarà possibile de' loro averi per tutto il mese, essendo in obbligo il Commessa-

rio di guerra del luogo donde partono gl' individui istruirne quello del luogo ove devono arrivare, facendogli conoscere precisamente l' epoca fino alla quale saranno stati pagati con farne menzione nella rivista.

Quando si oltrepasserà il Faro, è indispensabile che gl' individui partano aggiustati de' loro averi per tutto il resto del mese.

ART. 165.

Gli averi, ed i soprappiù di averi degli Uffiziali e degl' Impiegati si calcolano per giorni e per mesi ragguagliati di 30. giorni.

ART. 166.

I foraggi, quando si danno in denaro, si ragguagliano per giorni e per mesi di 30. giorni, e quando si danno in natura si calcolano per giornate, secondo che ricadono i mesi.

Ogni razione di foraggio in denaro si calcola invariabilmente per grana venticinque.

Le razioni di foraggio in denaro si danno o cessano secondo la posizione dell' Uffiziale che le gode.

ART. 167.

Le indennità di alloggio e mobilio, di rappresentanza di comando, e di spese di officio si calcolano per giornate e per mesi di 30. giorni.

ART. 168.

I soli Uffiziali de' corpi di Cavalleria, di Artiglieria a cavallo, e del Treno, da Colonello inclusivamente in sotto percepiranno in natura i foraggi stabiliti pe' rispettivi gradi.

A r t. 169.

Il pane, il prest, ed il soprappiù del prest, compresa l'anzianità di servizio si calcolano per giornate secondo la posizione degli individui.

A r t. 170.

Gli assegni in denaro di vestiario, di massetta, e di mantenimento si calcolano per mese sul numero de' sotto-uffiziali da Ajutante inclusivamente in sotto, e de' soldati portati nella rivista di Commessario di guerra, purchè giustifichino la loro esistenza e si liberano:

1.° A' presenti in rivista.

2.° A' distaccati in servizio.

3.° A quelli negli ospedali.

4.° A quelli negli ospizj civili.

5.° A quegl' imbarcati.

6.° A quelli che transitano uscendo dagli ospedali, e dagli ospizj civili per raggiungere il corpo.

7.° Ed a quelli che si ritirano in tempo abile da' permessi, o dalle Reali licenze ottenute.

Non si avrà verun conto de' giorni dispari per le alte e basse occorse nel mese precedente alle rispettive riviste di Commessario di guerra, sulle quali si ragguagliano i detti assegni.

A r t. 171.

La giornata della morte, della diserzione, e della prigionia di guerra per qualunque grado sarà inclusiva nell' abbono degli averi, dovendosi in quanto a' disertori notare nella rivista il giorno ch' è mancato alla prima visita, e dal quale in conseguenza nulla più ha avuto.

A r t. 172.

Il precedente articolo sarà applicabile a' cavalli o muli per lo ragguaglio de' foraggi in natura o in denaro.

A r t. 173.

I giorni di qualsivoglia movimento di entrata negli ospedali, negli ospizj civili, nelle prigioni ec. si escludono dagli averi di presenza e quelli di uscita vi s' includono, escludendosi dalle rispettive contabilità degli ospedali, ospizj, o delle prigioni ec.

A r t. 174.

Gli Ajutanti di campo cessano di percepire gli averi come tali dal giorno istesso che non sono più autorizzati a rimanere Ajutanti di campo o per morte de' loro Generali, o per passaggio de' medesimi ad altre destinazioni, ove non debbono avere Ajutanti di campo.

TITOLO III

Delle Riviste de' Commessarj di Guerra.

CAPITOLO I.

Delle Riviste mensuali degl' Isolati.

ART. 175.

Gli Uffiziali isolati in ogni mese passeranno la rivista di Commessario di guerra.

Quelli che dimorano nel Governo di Napoli, in Palermo, o in Messina la passeranno nel giorno 27. di ciascun mese.

E quelli esistenti nelle altre Provincie o Valli minori la passeranno al primo giorno del mese.

ART. 176.

I Generali, i Comandanti di Provincia, di Piazze chiuse e di Forti, e gli Ordinatori rimetteranno a'Commessarj di guerra i certificati di loro esistenza firmati da essi stessi.

ART. 177.

Gli Uffiziali dal grado di Colonnello inclusivamente in sotto ed i Commessarj di guerra, saranno tenuti di presentarsi all' officio

del Commessario incaricato delle riviste, e se sono assenti per motivi giustificati, dovranno fare arrivare al medesimo per il giorno immediato a quello della rivista i certificati di loro esistenza firmati dal Comandante di Piazza, ed in mancanza di questi da' Sindaci. Gli ammalati in casa dovranno contestarlo co' certificati de' professori curanti, restando ad arbitrio del Commessario o di contentarsi di questi attestati, o di portarsi personalmente in casa degli Uffiziali ammalati.

Nel corso del terzo mese il Commessario di guerra, chiedendo al Comandante della Piazza un Chirurgo militare, in compagnia del medesimo si porterà a verificare la malattia dell' Uffiziale, e trovando che costui può uscire di casa, lo porterà zerato nella terza rivista, qualora non si fosse a lui presentato.

A r t. 178.

Gli Uffiziali che sono sotto giudizio, finchè non sieno stati sciolti dal cingolo militare, saranno portati ne' fogli di rivista della Provincia ove dimorano, ond'essere pagati di quanto loro compete dal Ramo militare.

A r t. 179.

Gli Uffiziali ch' essendo sul luogo non si saranno presentati al Commessario di guerra, o che essendo legalmente assenti non gli avranno fatto arrivare nel giorno susseguente i certificati di loro esistenza, saranno notati ne' fogli di rivista per semplice memoria coll' osservazione: non ha giustificato l' esistenza.

Quelli che dovevano presentarsi personalmente, se lo faranno nella seconda o nella terza rivista, saranno portati presenti nel foglio della rivista in cui si presentano, senza però verun richiamo de' mesi precedenti. Mancando alla terza rivista i Commessarj di

guerra li passeranno zerati, e gli Uffiziali non potranno essere abilitati senza un Nostro Decreto.

E gli assenti legalmente che per ritardo della posta o per altra ragione straordinaria saranno portati zerati in una rivista, avranno il richiamo degli averi del mese precedente, quante volte per la seconda rivista faranno arrivare al Commessario di guerra i certificati di esistenza del mese antecedente. Se poi lo faranno nella terza rivista, saranno portati presenti per il solo terzo mese, e perderanno gli averi de' due mesi precedenti. Dopo la terza rivista saranno portati zerati, e non potranno essere abilitati senza un Nostro Decreto.

I Commessarj di guerra, per gli Uffiziali che zerano nelle riviste dopo il terzo mese, saranno obbligati di far rapporto straordinario all' Intendenza generale, o alle Vice-Intendenze militari, e queste alla Real Segreteria di Guerra.

A r t. 180.

I Commessarj di guerra conservando per propria cautela i certificati di esistenza che riceveranno da' Generali, dagli Ordinatori da' Comandanti di Provincie, di Piazze chiuse, o dei Forti, e dagli Uffiziali legittimamente assenti, nel terzo giorno posteriore a quello della rivista chiuderanno le loro operazioni, coordinando gl' individui per classe di tariffe, e potendo farsi de' fogli separati per classi nelle sole Provincie di Napoli, Palermo, e Messina ad oggetto di facilitare le operazioni della Tesoreria.

De' fogli di rivista sarà fatto subito invio direttamente e nello stesso tempo, cioè in doppia spedizione alla Tesoreria generale o a' di costei Sostituti, ed in semplice all' Intendenza generale dell' Esercito, o alle rispettive Vice-Intendenze militari, cioè per gl' isolati dimoranti in Napoli, in Palermo o in Messina non più tardi del giorno 30. del mese in cui si è passata la rivista, e

per quelli delle altre Provincie o Valli non più tardi del giorno dodici del mese istesso.

A r t. 181.

La data delle mutazioni dovrà essere scritta a tutte lettere, ed il Commessario di guerra ad ognuna di esse ed a tutte le note dovrà apporre la sua cifra, ed inoltre firmare tutt'i fogli di rivista.

I documenti che devono alligarsi a' fogli di rivista con elenco apposito, dovranno essere firmati in piedi dal Commessario col solo cognome, e saranno spediti all' Intendenza generale, o alle rispettive Vice-Intendenze militari per le corrispondenti verifiche degli aggiusti.

A r t. 182.

I fogli di rivista degl' isolati si daranno dall' Intendenza generale dell' Esercito di Nostro conto, secondo il modello stabilito.

CAPITOLO II.

Delle Riviste mensuali de' Corpi.

SEZIONE I.

Delle Riviste mensuali de' Corpi attivi.

ART. 183.

In ogni prima di mese tutt'i corpi di truppa, di qualunque arma essi siano, passeranno la rivista di Commessario sul terreno.

Queste riviste avranno per oggetto:

1.° Di comprovare l'esistenza degli uomini, de' cavalli, e de' muli, verificando le mutazioni di alte e basse accadute nel mese precedente, non che i movimenti che apportino diminuzione o aumento di averi.

2.° E di stabilire il dritto a tutte le spettanze del mese precedente, tanto in denaro che in natura.

ART. 184.

Laddove un Commessario di guerra non potrà nella prima sola giornata del mese eseguire la rivista di tutt'i corpi a lui assegnati, allora li dividerà fra il primo ed il secondo giorno del mese, avendo riguardo alle convenienze del servizio. Gli atti però delle riviste passate nel secondo giorno s'intenderanno sempre fatti colla data del primo giorno del mese.

A R T. 185.

Il Commessario di guerra con anticipazione farà la richiesta delle riviste al Comandante militare, il quale di accordo con esso ne additerà a ciascun Comandante di truppa il giorno, il luogo e l'ora.

A R T. 186.

Le riviste si passeranno col massimo ordine e disciplina sopra i fogli nominali che saranno presentati al Commessario di guerra.

I fogli dello Stato maggiore e minore dovranno essere firmati dall' Uffiziale superiore incaricato de' ruoli e dal Comandante del corpo. Quelli delle compagnie o squadroni lo dovranno essere da' rispettivi Capitani, col verificato del detto Uffiziale superiore.

I fogli suddetti indicheranno il numero di ruolo, il nome e cognome, ed il grado di ciascuno, descrivendo i presenti, e gli assenti col motivo: marcheranno ancora colle corrispondenti note marginali le variazioni occorse nel mese precedente; ed alla fine dinoteranno il quadro dell' effettivo della forza col bilancio.

A R T. 187.

Per le Truppe a cavallo e pel Treno saranno egualmente formati i fogli di rivista de' cavalli e muli.

A R T. 188.

Lo Stato maggiore, lo Stato minore, e le compagnie, o gli squadroni saranno passati in rivista l' uno dopo l' altro. Gli Uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati si faranno trovare disposti secondo l' ordine col quale sono stati scritti ne' fogli di rivista: quelli di Fanteria resteranno a righe aperte, e col piede armi, e

quelli di Cavalleria, Artiglieria a cavallo, Gendarmeria e Treno staranno smontati ed a righe aperte co' cavalli o muli a mano. Gli Uffiziali avranno la spada, o sciabla nel fodero.

Tutti poi dal Colonnello inclusivamente in sotto dovranno rispondere alla chiamata del Commessario di guerra coll' espressione presente.

I cavalli o muli superanti dovranno ancora ritrovarsi sul terreno della rivista per essere veduti dal Commessario di guerra, ed esser confrontati co' fogli corrispondenti.

Gl' individui di guardia saranno rilevati da altra truppa della guarnigione e dovranno intervenire alla rivista coll' intero corpo. Ove ciò non si potrà eseguire per la scarsezza delle truppe, se ne farà il notamento vistato dal Comandante del corpo, onde il Commessario possa verificarli dopo la rivista; lo stesso si praticherà per gli ammalati in quartiere e per quelli in prigione ec. ec.

Sarà benanche firmata dal Comandante del corpo la lista de' cavalli e de' muli distaccati, assenti in servizio, infermi alle scuderie, o ai pascoli.

A r t. 189.

Ogn' individuo senza un motivo giustificato dovrà essere presente alla rivista, e quindi il Commessario di guerra non ammetterà veruna ragione di assenza, se non sia autorizzata da' regolamenti.

Per queste mancanze alle riviste si osserveranno le regole prescritte per gl' isolati che si trovano ne' casi eguali.

A r t. 190.

Le frazioni distaccate passeranno egualmente la rivista alla prima del mese nel luogo ove si trovano, ed i fogli di rivista di queste frazioni di truppe verificati dal Commessario di guerra lo-

cale, o dal suo supplente saranno inviati col primo corriere al Commessario di guerra incaricato della rivista totale del corpo.

Lo stesso praticherà il Comandante del distaccamento verso del Comandante del corpo. Nel caso poi che il distaccamento si trovasse in luogo ove non vi sia nè Commessario di guerra, nè la persona destinata a supplirlo, allora basterà che il foglio di rivista sia sottoscritto dal Comandante del distaccamento e vistato dal Comandante del corpo.

Per li piccioli distaccamenti del Treno che si troveranno in transito all' epoca della rivista, basterà il certificato di esistenza firmato dal capo di essi, e vistato dal Comandante del corpo.

A r t. 191.

O che siano o nò i corpi completi di forza a tenore de' loro organici, non sarà permesso a' Commessarj di guerra di ammettere in rivista Uffiziali, sotto-uffiziali o soldati al seguito de' corpi stessi senza un Nostro ordine espresso. Si eccettuano i Veterani a' quali s'incardineranno quegl' individui che il Ministro della Guerra vi destinerà, per non essere più suscettibili di un servizio di pien' attività.

Controvenendosi alle anzidette prescrizioni, la Tesoreria niente dovrà abbonare negli aggiusti o per le piazze al seguito, o per quelle esuberanti agli organici non autorizzate da Noi, e per gli averi che i corpi avessero potuto dare, se ne farà il carico in tre porzioni uguali al Comandante del corpo, all' Uffiziale superiore incaricato de' Ruoli ed al Commessario di guerra.

A r t. 192.

I Commessarj di guerra dovranno ammettere senza verun' autorizzazione i soli disertori ricuperati, che al momento della loro

introduzione in rivista venissero ad oltrepassare gli organici de' rispettivi corpi.

A r t. 193.

Gli uomini che partono e rientrano da' permessi di qualunque durata, le reclute, i congedati, quelli che passano o vengono da altri corpi, ed in fine tutti coloro che formano aumento o bassa sulla forza, dovranno presentarsi nelle ore in cui si tiene officio al Commessario di guerra locale, che ne prenderà registro sul ruolo annuale, da paragonarsi poi alle mutazioni portate ne' fogli di rivista.

A r t. 194.

Raccolti che avrà il Commessario di guerra tutt' i documenti giustificanti l'esistenza degl' individui assenti, confronterà nel luogo addetto per suo officio coll' Uffiziale Superiore incaricato de' Ruoli i rispettivi fogli di rivista, dovendo esigere i necessarj documenti per comprovare ogni specie di alta e bassa, e dovendo inoltre verificarne le date colle sue appuntazioni, come si è detto di sopra.

In questa confrontazione interverrà benanche il Quartier-Mastro.

A maggior dilucidazione quì appresso si additano i documenti che si richieggono per giustificare ciascuna specie di alta e bassa, tanto pe' militari isolati, che per quelli de' corpi.

Alie.

		DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.
Uffiziali.	Promossi a gradi maggiori . . . . Venuti nelle compagnie scelte . . . Venuti dagl' Instituti di educazione . Venuti ne' corpi attivi dalle Piazze . Idem da' corpi di linea in quelli della Guardia Reale e viceversa . . Idem da' corpi di un' altr' arma . . Idem dal seguito . . . . Idem da altre classi di tariffe . . . Idem da' sospesi d' impiego . . . . Idem da' destituiti . . . . Idem dalla classe de' sotto-uffiziali . Idem da' prigionieri di guerra . . .	Decreti Reali.
	Venuti da un corpo all'altro dell'arma stessa, o da una destinazione sedentanea all'altra, come sono gli ospedali, i Consigli di guerra, le Piazze ec., purchè questi passaggi non apportino aumento o diminuzione nè di soldo, nè di grado .	Ordine ministeriale.
	Venuti da una compagnia o squadrone all'altra dello stesso corpo senz'aumento di grado	Ordine dell' Ispettore.

	Alte.	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.
Sotto-uffiziali e soldati.	Venuti dagl' Instituti di educazione .	Ordine Ministeriale.
	Idem da altri corpi	
	Idem da'destini sedentanei di Piazza.	
	Idem da' prigionieri di guerra . . .	
	Usciti dal giudizio	Copia della sentenza.
	Promossi ad ajutanti sotto-uffiziali .	Ordine dell'Ispettore.
	Promossi a primi sergenti, secondi sergenti, o caporali	Ordine del Comandante del corpo coll'approvazione del Comandante della brigata quando è presente.
	Reclute ingaggiate o volontarie, ammesse per cambj.	Filiazioni firmate dall' Ispettore, e col preso conto del Commessario di guerra.
	Reclute di leva	Filiazione firmate dal consiglio di ricezione.
	Ammessi per musicanti	Capitolazione firmata dall' Ispettore.
	Riammessi dopo essere stati cassati da' ruoli per lung' assenza	Ordine Ministeriale.
	Disertori presentati.	Verbale delle autorità cui si sono presentati.
	Idem arrestati	Verbale di arresto.
	Venuti da una compagnia o squadrone all' altro dello stesso corpo . .	Ordine del Comandante del corpo.
Cavalli e muli.	Venuti dalla rimonta	Rassegne firmate dalla giunta di rimonta e dell' uffiziale del corpo.
	Idem da altri corpi	Ordine Ministeriale.
	Ricuperati dopo la diserzione . . .	Verbale delle autorità che li hanno ricuperati.

	Basse.	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.
Uffiziali.	Passati a' corpi della linea da quelli della Guardia e viceversa . . . . Idem a gradi maggiori . . . . . . Idem alle compagnie scelte . . . . Idem ad altra classe di tariffa . . . Idem da' corpi attivi alle Piazze . . Idem al seguito . . . . Sospesi d'impiego . . . . Destituiti	Decreti Reali.
	Passati ad altri corpi della stess'arma, o da una destinazione sedentanea all'altra, vale a dire agli ospedali, a'Consigli di guerra, alle Piazze, ec. quante volte però per questi passaggi non siavi nè aumento, nè diminuzione di soldo . . . . . . Idem al ritiro . . . . Zcrati da ruoli perchè mancanti alla terza rivista	Ordine Ministeriale.
	Condannati	Copia della sentenza.
	Morti	Estratto mortuario.
	Disertati	Estratto dell'Uffiziale incaricato dei ruoli col visto del Comandante del corpo.
	Passati ad altra compagnia o squadrone dello stesso corpo senz'aumento di grado	Ordine dell'Ispettore.
	Caduti prigionieri di guerra	Certificato del Comandante del corpo.

Basse.

		DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.
Sotto-uffiziali e soldati.	Passati al seguito perchè esuberanti all' organico	Decreto Reale.
	Idem al ritiro	Liquidazione della pensione.
	Idem ad altri corpi come effettivi . Idem a' Veterani, o Invalidi	Ordine Ministeriale.
	Cassati da' ruoli	Dopo essere stato cerato nella terza rivista senza altre formalità.
	Condannati	Copia della sentenza.
	Degradati da ajutante sotto-uffiziale .	Ordine dell' Ispettore.
	Idem da sergenti e caporali	Ordine del Comandante del corpo con l'approvazione del Comandante della brigata quando è presente.
	Disertati	Processo verbale di diserzione.
	Congedati	Ordine dell' Ispettore.
	Morti	Estratto mortuario.
	Passati ad una compagnia, o ad uno squadrone dello stesso corpo dal grado di primo sergente inclusivamente in sotto	Ordine del Comandante del corpo.
	Prigionieri di guerra	Certificato del Comandante del corpo.

Basse. | **DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.**

Cavalli e muli.	Venduti . . . . Passati da un corpo all' altro . . . Abbattuti per male contagioso . . .	Ordine Ministeriale.
	Riformati per inutili	Ordine dell' Ispettore.
	Dispersi . . . . Presi dal nemico	Certificato del Comandante del corpo.
	Asportati da' disertori.	Verbale di diserzione.
	Passati da uno squadrone all'altro dello stesso corpo	Ordine del Comandante del corpo.

Art. 195.

La confrontazione de' fogli di rivista non potrà oltrepassare la giornata de' 10 di ciascun mese, e non arrivando a tempo i certificati di esistenza de' distaccamenti, e gli altri documenti, gli individui assenti legalmente saranno zerati colla nota — *Manca la giustificazione*, da doversi però loro richiamare gli averi nel mese successivo colla nota — *Ha giustificato la sua esistenza in . . . . pel mese di . . . .*

Art. 196.

Dopochè la rivista sarà stata confrontata, i fogli della medesima co' corrispondenti riassunti e bilanci della forza saranno tutti firmati dal Commessario di guerra in tripla spedizione, oltre quella da rilasciarsi al corpo.

Ne' Dominj oltre il Faro se ne farà una quarta copia per l'archivio delle rispettive Vice-Intendenze.

Le note non che le mutazioni, ed i movimenti dovranno essere cifrati ognuno dal Commessario: Le date dovranno essere scritte a tutte lettere.

Inoltre il Commessario di guerra dovrà apporre il suo cognome nel piede di ciascun documento. Tutti i documenti saranno alligati con un elenco apposito.

Di questi fogli di rivista due saranno direttamente inviati alla Tesoreria generale, ed il terzo all'Intendenza generale dell'Esercito, oltre quello della Vice-Intendenza, non più tardi del giorno 15. di ciascun mese. I documenti si alligheranno ne'fogli che s'inviano all'Intendenza incaricata della verifica di tutti gli aggiusti de' corpi.

A r t. 197.

Allorchè un corpo cambierà di guarnigione, il Commessario di guerra del luogo della partenza, manderà a quello della guarnigione ove passa il corpo istesso i ruoli annuali, ed una copia da esso legalizzata de' fogli di rivista, e de' riassunti dell'ultimo mese, assieme colle notizie de' movimenti, degli aumenti, e delle perdite da lui registrate nel mese della partenza.

A r t. 198.

I corpi dovranno formare tutti i fogli di rivista, ed i Commessarj i riassunti co' bilanci.

I detti fogli saranno provveduti da'capitani sul fondo de'lustri delle loro compagnie o squadroni.

I bilanci, ed i riassunti saranno dati in istampa di Nostro conto.

SEZIONE II.

Delle Riviste mensuali della Gendarmeria Reale.

ART. 199.

In ogni primo di mese, i Gendarmi Reali a piedi ed a cavallo, e gli Ausiliarj passeranno rivista di Commessario, al pari di qualunque altro corpo di truppa. Attesa però la natura del servizio di quest' arma, saranno obbligati intervenire sul terreno soltanto quelli che sono presenti sul luogo ove risiede il Commessario di guerra, e per gli altri assenti o distaccati si faranno arrivare i certificati di esistenza vistati dalle autorità locali, come si è stabilito pei distaccamenti di altre truppe.

Si farà egualmente lo stesso invio, che per gli altri corpi di truppa, de' fogli di rivista co' documenti relativi, dopo essersi regolarmente confrontati.

SEZIONE III.

Delle Riviste mensuali delle Reali Case degl' Invalidi, e de' Veterani.

ART. 200.

Gl' Invalidi ed i Veterani passeranno rivista in ogni primo di mese cogli stessi modi e formalità stabiliti per qualunque altro corpo di truppa.

L' atto della rivista però si farà o ne' quartieri se sono capienti, o ne' luoghi adjacenti.

I fogli di rivista co' rispettivi documenti s' invieranno nel numero e nell' epoche prescritte per gli altri corpi, dopo la loro regolare confrontazione.

SEZIONE IV.

Delle Riviste mensuali degl' Instituti di educazione militare

---

ART. 201.

Nel primo giorno di ciascun mese gl' individui del Real Collegio militare saranno rivistati, come ogni corpo di truppa dal Commessario di guerra, e saranno portati rispettivamente in due fogli di rivista distinti.

In un foglio di rivista si annoteranno gl' individui di Stato maggiore, i professori, i maestri, e gli alunni a piazza franca: questi fogli saranno confrontati, firmati, e muniti de' rispettivi documenti, mandandosene le due copie alla Tesoreria generale, e' la terza all' Intendenza generale dell' Esercito, come si è prescritto pe' corpi di truppa.

Nell' altro foglio di rivista si noteranno soltanto gli alunni a pagamento da servire in appoggio alla contabilità interna del Collegio.

Gli alunni tanto a piazza franca, che a pagamento si noteranno ne' relativi fogli di rivista col numero di ruolo, e come alunni semplici, senza aversi conto nè della loro ripartizione nelle compagnie nè delle caratteristiche occasionali di sotto-uffiziali.

A r t. 202.

Anche in ogni primo di mese gl' individui delle Scuole militari passeranno la rivista di Commessario sul terreno, e per essi si faranno rispettivamente tre fogli di rivista separati.

Nel primo foglio di rivista si noteranno gl' individui dello Stato maggiore ed i maestri da pagarsi dalla Tesoreria generale, facendosi l' invio di due copie alla Tesoreria stessa, e della terza all' Intendenza generale dell' Esercito co' documenti.

Nel secondo foglio di rivista si noteranno soltanto gli alunni a piazza franca da pagarsi dall' Orfanotrofio militare.

E nel terzo si descriveranno gli alunni a pagamento da servire di appoggio alla contabilità interna.

Gli alunni tanto a piazza franca, che a pagamento saranno notati col numero di ruolo progressivo, e senz' aver riguardo nè alla ripartizione delle compagnie, nè alle graduazioni eventuali di sotto-uffiziali.

SEZIONE V.

Delle Riviste mensuali delle Compagnie di Dotazione.

A r t. 203

Le Compagnie di Dotazione saranno rivistate in ogni primo di mese, e per esse si osserveranno tutte le clausole e discipline stabilite per le riviste e per l' invio de' fogli di rivista di qualunque altro Corpo di Truppa.

CAPITOLO III.

Delle Riviste mensuali de' Presidiarj pagati dal Ramo di Guerra.

ART. 204.

I Presidiarj pagati dal Ramo di Guerra in ogni primo di mese passeranno la rivista di Commessario come i Corpi di truppa. I fogli di rivista saranno complessivi colle indicazioni delle Piazze, de' Forti, e di altre destinazioni cui sono essi assegnati.

Il Commessario incaricato di questo Deposito rivisterà personalmente i presidiarj esistenti nel Capo luogo del medesimo, ed accetterà i certificati di esistenza per gli assenti giuridicamente, nell' istesso modo che si pratica pe' militari distaccati.

De' fogli di rivista complessivi del deposito si faranno tre spedizioni, cioè due per la Tesoreria generale, e la terza co' documenti per l' Intendenza generale dell' Esercito.

CAPITOLO IV.

Delle Riviste eventuali d' imbarco.

ART. 205.

Quando un corpo di truppa partirà per mare, gli sarà passata la rivista d' imbarco; quella degli Uffiziali sarà nominale, per servire di norma al loro trattamento di tavola, e quella dei

sotto-uffiziali, de' soldati, de' cavalli e de' muli dovrà essere numerativa per regolare le razioni di passaggio, e quelle di foraggio da darsi loro nel tragitto.

Si farà parimente un foglio di rivista nominale e separato per le famiglie che hanno dritto alle razioni di passaggio. La firma del Comandante del corpo basterà per giustificare questo dritto.

CAPITOLO V.

Delle Riviste eventuali di sbarco.

ART. 206.

Arrivando le Truppe alla loro destinazione dopo il viaggio di mare passeranno la rivista di sbarco nominale per gli Uffiziali e le famiglie, e numerativa pe' sotto-uffiziali, pe' soldati, pe' cavalli e pe' muli.

Gli stessi fogli della rivista d'imbarco serviranno per quella di sbarco, notandosi al di sotto le mutazioni avvenute nel viaggio.

CAPITOLO VI.

Delle Riviste eventuali degli Artiglieri Veterani o Littorali che si attivano.

ART. 207.

Allora quando si dovranno attivare, momentaneamente e per un bisogno straordinario, degli Artiglieri Veterani o Littorali, dovranno precedere la dimanda del Direttor generale dell'Arma, e l'approvazione del Ministro della Guerra.

Laddove queste attivazioni dovranno oltrepassare il termine di tre mesi, sarà indispensabile la Nostra Sanzione pel tempo posteriore a' tre mesi.

ART. 208.

Tanto nell'attivazione, che nello scioglimento degli Artiglieri Veterani o Littorali, dovranno farsi i soliti verbali co' fogli di rivista de'Commessarj di guerra, onde stabilirsene e liquidarsene gli averi.

CAPITOLO VII.

Delle Riviste eventuali della Forza armata che si attiva.

ART. 209.

Quando per circostanze straordinarie si dovrà attivare una Forza armata qualunque a carico della Guerra, dovrà sempre precedere la Nostra Autorizzazione, che prescriverà la durata di queste attivazioni.

Ne' casi urgentissimi, e ne' quali venga compromesso l'ordine pubblico, le anzidette attivazioni saranno fatte da una Giunta composta dal Comandante della Provincia, dal Regio Procuratore generale della Gran Corte criminale, e dall' Intendente della Provincia; ben inteso che se ne dovrà fare immediatamente rapporto al Ministro della Guerra, e da costui implorarsi le ulteriori Nostre disposizioni.

ART. 210.

Tanto nell' attivazione, che nello scioglimento di dette Forze armate, si compileranno i processi verbali di formazione e di scioglimento accompagnati da' relativi fogli di rivista.

TITOLO IV.

Delle Riviste inopinate del Personale.

ART. 211.

L' Intendente generale dell' Esercito, come Capo del Corpo amministrativo, potrà passare delle riviste straordinarie ed inopinate al Personale dell' Armata , domandadone riservatamente il permesso al Ministro della Guerra, il quale darà gli ordini corrispondenti.

I Vice-Intendenti militari, ciascuno nell' estensione de' Valli assegnati loro , potranno anche essi passare delle riviste inopinate al Personale de' corpi nello stesso modo che l'Intendente generale dell' Esercito.

Ne' luoghi ove non potranno portarsi l' Intendente generale , o i Vice-Intendenti , saranno spediti per queste riviste inopinate , sempre coll' approvazione del Ministro , degli Ordinatori , o dei Commessarj di guerra più antichi di quelli che hanno l' incarico del corpo che si va a rivistare.

I detti funzionarj destinati per queste riviste ne daranno conto direttamente al Ministro della Guerra.

TITOLO V.

Delle Riviste per la formazione e per lo scioglimento delle Truppe.

CAPITOLO I.

Delle Riviste per la formazione delle Truppe.

ART. 212.

Allorchè verrà ordinata la formazione di un nuovo Corpo di truppa, l' organizzazione ne sarà fatta dall' Ispettore o da un Uffiziale Generale delegato coll' intervento di un Ordinatore, o di un Commessario di guerra, in seguito delle istruzioni che gli saranno trasmesse dal Ministro della Guerra.

A nome del Generale organizzatore si distenderà il corrispondente processo verbale, ed in esso tra le altre cose si dovranno notare la pianta organica del corpo, il quadro di effettivo degli uomini, l' istallazione del Consiglio di amministrazione, le tariffe che regolano le diverse spettanze, e l' epoca dalla quale devono le medesime aver vigore.

Questo processo verbale sarà scritto sul registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e se ne faranno quattro copie, due per la Tesoreria, una per l'Intendenza generale dell'Esercito ed una per la Segreteria di Guerra.

CAPITOLO II.

Delle Riviste per lo scioglimento delle Truppe.

ART. 213.

Ne' casi di scioglimento di truppe, o di riduzione da un numero maggiore ad un numero minore, si dovranno distendere i processi verbali col metodo indicato per la formazione delle truppe, accennandosi l' epoca del licenziamento o dell' incorporazione ad altri corpi.

TITOLO VI.

Degli Aggiusti in denaro.

CAPITOLO I.

Degli Aggiusti mensuali in denaro degl' Isolati.

ART. 214.

Mensualmente si faranno gli aggiusti in denaro per tutti gli Uffiziali isolati, e per gl' impiegati militari.

Questi aggiusti saranno stabiliti negli stessi fogli mensuali di rivista che inviano i Commessarj di guerra.

A R T. 215.

È proibito espressamente di accettare certificati di esistenza parziali e separati, ancorchè siano firmati dallo stesso Commessario di guerra che ha spedito i fogli di rivista.

Siccome questa misura da una parte tende a consolidare la disciplina militare, dacchè non devesi permettere a chicchesia l'esentarsi dalle mensuali riviste di Commessario, e dall' altra è diretta ad evitare i doppj pagamenti, così i Commessarj che rilasceranno questi certificati parziali e gl' impiegati della Tesoreria che li accetteranno per fare le liberanze separate, saranno puniti in proporzione de' casi e delle circostanze.

A R T. 216.

Gli averi e le indennità corrispondenti ad ogni Uffiziale isolato si calcoleranno secondo il grado, e secondo la posizione rapportata alle tariffe.

Pe' soprappiù di averi si starà a' rispettivi assienti stabiliti nelle forme dovute ed a' Decreti di massima emanati per queste percezioni.

A R T. 217.

Per gl' isolati dimoranti ne' Dominj al di quà dal Faro, la Tesoreria generale dopo aver liquidato le loro spettanze al momento che le pervengono i fogli della rivista passata, cioè in Napoli al 27. e nelle altre Provincie al 1. del mese, disporrà i pagamenti che appartengono ad ognuno per lo stesso mese che va a spirare.

Due copie di questi aggiusti saranno passate all' Intendenza generale dell' Esercito per la dovuta verifica da eseguirsi, dovendone restare un esemplare nell' Intendenza stessa, ed un altro ritornare alla Tesoreria generale.

A r t. 218.

Per quelli che dimorano ne' Dominj oltre il Faro, i rispettivi Sostituti della Tesoreria, subito che riceveranno i fogli della rivista passata, cioè in Palermo e in Messina al 27, e negli altri Valli al 1.° del mese, liquideranno le spettanze di ognuno, e ne disporranno i pagamenti per lo stesso mese che va a spirare.

I Vice-Intendenti poi avranno due copie di questi aggiusti per verificarli e farne i rilievi a' Sostituti suddetti nell'istesso modo che l'Intendenza pratica verso la Tesoreria generale pe' Dominj al di quà dal Faro.

A r t. 219.

Le firme degl' interessati apposte in dorso alle polizze o sui mandati, e legalizzate nel modo prescritto per tutti gli altri pagamenti di simil natura, serviranno per giustificare la loro esistenza negli ultimi giorni del mese pel quale sono pagati.

Delle mutazioni avvenute nel corso del mese, e di cui si dovrà fare menzione ne' successivi fogli di rivista, sarà tenuto conto o in deduzione o in aumento sulla spettanza del mese immediato; ben inteso che per le traslocazioni ad altre Provincie, o ad altre destinazioni i richiami, o le deduzioni si faranno sopra i fogli di rivista di quel luogo ove gl' individui saranno portati presenti.

E finalmente i mandati che nel solo caso di morte rimarranno inestinti, e privi in conseguenza delle firme delle parti prendenti, saranno restituiti alla Tesoreria generale, o a' di costei Sostituti per annullarsi colle regole amministrative.

A r t. 220.

Pe' soli isolati dimoranti nel Governo di Napoli, e per quelle classi che sono numerose ad oggetto di facilitare la percezione dei loro soldi, saranno nominati dal Ministro della Guerra nel seno degl'impiegati rispettivi gli appoderati, che ricevendo la somma totale degli averi degl' individui, documenteranno poi alla Tesoreria mese per mese gli esiti co' fogli originali firmati al margine da'rispettivi individui.

A r t. 221.

Le spettanze in denaro degl' isolati si giustificano e si calcolano nel modo istesso che sarà indicato nel seguito per gli aggiusti in denaro dei corpi.

CAPITOLO II.

Degli Aggiusti mensuali in denaro de' Corpi.

A r t. 222.

Per le spettanze in denaro de' corpi attivi, della Gendarmeria Reale, delle Reali Case degl'Invalidi, de' Veterani, degl' Instituti di educazione militare e delle compagnie di dotazione, in ogni mese i rispettivi corpi per facilitarne le operazioni formeranno le minute degli aggiusti, che passeranno alla Tesoreria generale, la quale sopra i fogli di rivista, sulle mutazioni, su i Decreti, e sulle altre carte che ha raccolto, ne farà gli aggiusti formali.

A r t. 223.

Il dritto degl' individui si giustifica cogli elementi che quì sotto si additano:

1.° Per la esistenza degl' individui . . .	Co' fogli di rivista.
2.° Per le mutazioni. . . . . . . 3.° Per le alte e basse . . . . . . 4.° Per le nomine e destituzioni degli Uffiziali . . . . 5.° Per le promozioni e degradazioni de' sotto-uffiziali . . . . 6.° Per l'ammissione delle reclute .	Colle note apposte a' fogli suddetti da verificarsi dall' Intendenza generale dell' Esercito, co' rispettivi documenti prescritti per ciascuno de' casi del capitolo *Riviste mensali de corpi.*
7.° Per l'ammissione de' musicanti .	Colle capitolazioni approvate dagl Ispettori.

A r t. 224.

Le spettanze in denaro si ragguagliano, cioè:

1.° Il soldo ed il soprassoldo degli Uffiziali . . . . 2.° I foraggi in denaro degli stessi .	Secondo i gradi e secondo la lora posiziona rapportata alla tariffe.
3.° L' idennità di alloggio e di mobilio, de' detti	Per gli Uffiziali che non l'hanno avuto in natura, secondo i gradi ed i certificati del Commessario di guerra.
4.° L' indennità di rappresentanza . 5.° L'indennità di spese di officio .	Per quelle commissioni cui competono a tenore delle tariffe.
6.° Il prest degl' individui da Ajutante inclusivamente in sotto . . .	Secondo i gradi e secondo la loro posizione rapportata alle tariffe.

7.° Il soprappiù di averi degli Uffiziali, e di prest de' sotto-uffiziali e de' soldati.	Co' conteggi mensuali de' Commessarj di guerra da verificarsi cogli assienti.
8.° L' assegno di vestiario. . . . . 9.° Quello di mantenimento. . . . 10.° Quello di massetta (per la Cavalleria)	Secondo la tangente mensuale testatica stabilita rispettivamente dalle tariffe dagli ajutanti sotto-uffiziali inclusivamente in sotto.
11.° Il premio d' ingaggio	A ragione di ducati sei per ogni recluta arrollata volontariamente ove apparisca dalla filiazione di non aver rifiutato questo premio.
12.° Il premio di ringaggio	A ragione di un ducato l'anno pel tempo del nuovo impegno di ciascun caporale o soldato, secondo additano gli stati annuali degl' Ispettori.
13.° E qualunque abbono straordinario	Secondo addita la particolare sovrana concessione.

A R T. 225.

Allorchè un Corpo dimora per intero negli stessi Dominj o al di quà o al di là dal Faro, ancorchè non sia riunito in un sol locale, avrà sempre un solo aggiusto complessivo in denaro.

Quando un piccolo numero di uomini al di sotto di due Compagnie o Squadroni è distaccato ne' Dominj diversi da quelli ove risiede il corpo, anche si farà un aggiusto unico, ed il Consiglio di amministrazione penserà ad alimentare quel distaccamento, e conteggerà particolarmente col suddetto.

Ove però sia distaccata in Dominj diversi una porzione dello stesso corpo di numero eguale o maggiore di due Compagnie o

Squadroni, dovendo allora questa frazione amministrarsi per le cure del Consiglio eventuale, se le dovrà fare dalla Tesoreria generale un aggiusto separato per le sole paghe, prest, ed assegno di massetta, liberando però alla porzione maggiore ov'esiste il Consiglio permanente quelli assegni in denaro che non si devono amministrare dal Consiglio eventuale.

A R T. 226.

La Tesoreria generale tra lo spazio di un mese, termine di rigore, a contare dal giorno dell' arrivo de' fogli di rivista, tanto pe' corpi che hanno unica amministrazione, che per quelli che hanno la permanente e l' eventuale, dovrà liquidare e spedire gli aggiusti a' corpi rispettivi, ed all' Intendenza generale dell' Esercito, la quale nel corso de' susseguenti dieci giorni, confrontando benanche gli aggiusti co' documenti pervenutile da' Commessarj di guerra, dovrà rettificare gli errori, ed inviare alla Tesoreria stessa il foglio di verifica o negativo, o positivo.

Negli aggiusti che sieguono, si terrà conto delle postille che avranno avuto luogo, purchè saranno accettate dalla Tesoreria.

Ove siavi a ridire, se ne farà la discussione negli Officj dell' Intendenza da un Ispettore di Contabilità della Tesoreria, e dal Capo dell' Officio di verifica dell' Intendenza. Qualora questi due funzionarj fossero discordi, la quistione sarà decisa dal Consiglio di Tesoreria sulla dimanda che direttamente gliene farà l' Intendente generale dell' Esercito. Ed in fine laddove anche nel Consiglio di Tesoreria vi fosse divisione di parere, o che il Pubblico Ministero, o il Presidente di esso non si uniformasse alla maggioranza de' deliberamenti, in tal caso l' affare sarà rassegnato al Ministro delle Finanze, il quale di concerto col Ministro di Guerra darà le sue definitive risoluzioni.

A r t. 227.

Elassi i due mesi a contare dal giorno in cui si sono consegnati gli aggiusti a' rispettivi Uffiziali commissionati, più non si ammetteranno i reclami par parte de' corpi.

A r t. 228.

Del credito o del debito, che risulterà sugli aggiusti in denaro, sarà tenuto conto negli aggiusti susseguenti, senza potersi fare delle liberanze o ritenute separate.

Il credito soltanto del mese di dicembre non sarà posto a calcolo nel mese di gennajo del nuovo anno, ma verrà pagato separatamente.

Il debito poi di dicembre verrà dedotto dall'aggiusto del successivo mese di gennajo: sarà però cura esseuziale della Tesoreria geuerale che non restino in potere de' corpi delle somme speciose per ragione di troppo percetto; e laddove si verificasse questa circostanza, allora il debito risultato in quel dato aggiusto, sarà dedotto dal primo abbuonconto che si libererà, ossia, questo abbuonconto sarà diminuito per la somma equivalente al debito negli aggiusti. Per l' istessa ragione la Tesoreria dovrà aumentare ne' primi abbuonconti le vistose somme di credito, che possono essere derivate dagli aggiusti precedenti già liquidati.

CAPITOLO III.

Degli Aggiusti mensuali in denaro de' Presidiarj pagati dal Ramo di Guerra.

ART. 229.

Un solo aggiusto in denaro al mese si farà pel Deposito dei Presidiarj pagati pel Ramo di Guerra, dovendo il Comandante del medesimo pensare a far arrivare il sussidio a coloro che sono distaccati ne' Forti, o nelle destinazioni lontane.

Questo aggiusto mensuale, al par di quello prescritto pe' corpi dell' Armata, si liquiderà dalla Tesoreria generale, e si verificherà dall' Intendenza generale dell' Esercito.

CAPITOLO IV.

Degli Aggiusti in denaro de' Sotto-Uffiziali e de' Soldati detenuti per reati militari.

ART. 230.

I Commessarj di guerra pe' sotto-uffiziali e pe' soldati detenuti nelle prigioni per reati militari, che non devono essere compresi per le loro spettanze negli aggiusti de' corpi, in ogni primo di mese formeranno i fogli di rivista.

Questi fogli saranno rimessi in tripla spedizione per liquidarscne i conteggi dalla Tesoreria generale, e per verificarsi dall' Intendenza generale dell' Esercito.

A R T. 231.

I Commessarj stessi alla fine de' suddetti fogli di rivista mensuali, che presentano il totale delle giornate di permanenza de'detenuti nelle prigioni per lo mese antecedente, faranno il calcolo delle somme ad essi spettanti pel sussidio, pe' piccoli utensili, e per la paglia a terra, allorquando questa si sarà somministrata in mancanza de' tavolati.

A R T. 232.

Per dette somministrazioni saranno stabiliti in ciascuna Provincia o Valle minore degli appoderati, che il Ministro della Guerra nominerà fra i Comandanti di Provincia o di Piazza, tra i Tenenti di Re, ed i Maggiori di Piazza ancora.

A R T. 233.

Il sussidio a' detenuti sarà somministrato giornalmente dal momento ch' entrano in prigione per mezzo de'custodi col denaro, che gli appoderati loro daranno a picciole somme, e per mezzo de' conteggi particolari, su de' quali la Tesoreria non prenderà ingerenza alcuna, restando sempre gli appoderati responsabili delle somme che loro si danno in ogni mese.

Il premio di giacitura e custodia si darà dagli appoderati ai custodi che restano incaricati di farne la dovuta somministrazione.

A r t. 234.

In ogni mese si daranno degli abbuonconti agli appoderati sopra le richieste che anticipatamente e per approssimazione dovranno i medesimi fare, convalidate dallo statino degli esistenti firmato da' Commessarj di guerra; ben inteso che pe' Dominj al di quà dal Faro queste richieste s' inoltreranno alla Tesoreria generale, e pe' Dominj al di là dal Faro si faranno a' Sostituti della medesima per mezzo delle respettive Vice-Intendenze militari.

Gli abbuonconti pe' Dominj al di quà dal Faro si daranno a *disposizione*, e pe' Dominj al di là si daranno a *favore*.

A r t. 235.

Gli appoderati al di sotto delle spettanze in denaro delle giornate liquidate da' Commessarj di guerra conteggeranno in ogni mese gli abbuonconti ricevuti, riportando i risultamenti del mese precedente.

I risultamenti di questi conteggi mensuali si riporteranno nei conteggi susseguenti, eccetto quelli del mese di dicembre, che essendo la fine dell' Esercizio, si dovranno saldare con liberanze apposite, se gli appoderati resteranno in credito, o si dedurranno da' conteggi dell' immediato mese di gennajo, se gli appoderati rimarranno in debito.

CAPITOLO V.

Degli Aggiusti in denaro degli Artiglieri Veterani o Littorali che si attivano.

ART. 236.

I pagamenti eventuali degli Artiglieri Veterani o Littorali che si attivano, si faranno per mezzo degli appoderati che si eleggeranno al momento dell' attivazione, e si conteggeranno e si verificheranno dalla Tesoreria generale e dall' Intendenza generale dell' Esercito co' fogli di rivista de' Commessarj di guerra, nell' istesso modo che si è prescritto per lo sussidio de' detenuti per reati militari. All' appoggio del primo conteggio si dovrà alligare il verbale di attivazione, ed all' ultimo quello dello scioglimento.

CAPITOLO VI.

Degli Aggiusti in denaro della Forza armata che si attiva.

ART. 237.

Le misure prescritte nell' articolo precedente per gli Artiglieri Veterani o Littorali si osserveranno per qualunque Forza armata che si attiva a carico del Ramo militare.

CAPITOLO VII.

Disposizioni generali.

A r t. 238.

L' Intendenza generale dell' Esercito mese per mese con rapporto straordinario farà conoscere al Ministro della Guerra i corpi, pe' quali la Tesoreria non le ha spedito all' epoca stabilita gli aggiusti per la corrispondente verifica.

A r t. 239.

Parimente la Tesoreria farà conoscere mese per mese al Ministro delle Finanze i corpi, i di cui aggiusti già formati e rimessi per la verifica all' Intendenza generale dell' Esercito non siansi da questa restituiti a tempo debito co' relativi fogli di verifica o positivi o negativi.

A r t. 240.

Nell' uno e nell' altro caso i due Ministri suddetti di accordo daranno le disposizioni convenienti, e puniranno ancora quegl' impiegati che abbiano occasionato il ritardo suddetto.

TITOLO VII.

Degli Aggiusti di Sussistenze.

CAPITOLO I.

Degli Aggiusti trimestrali di Sussistenze de' Corpi.

ART. 241.

L'appaltatore generale riunendo alla fine del mese tutt'i boni parziali delle somministrazioni fatte a ciascun corpo pel pane e pe' foraggi, dovrà inviarli a' suoi agenti nelle residenze de' rispettivi Consigli di amministrazione, i quali ritirati i boni parziali ne firmeranno in vece uno totale. I Commessarj di guerra in dorso di questi totali, avvalendosi de' fogli di rivista già confrontati, noteranno la positiva spettanza de' corpi, colla indicazione delle quantità prese di più o di meno e ne faranno rapporto all' Intendenza generale dell' Esercito. Tali avvertenze però serviranno per le Officine, ma non saranno di ostacolo all' appaltatore, il quale sempre dovrà esser pagato de' generi somministrati.

Lo stesso appaltatore generale formando tre riassunti per corpo delle somministrazioni fatte a tutto l' Esercito, ne passerà uno co' rispettivi totali de' Consigli di amministrazione alla Tesoreria generale, che se ne avvalerà per la liquidazione del corrispondente pagamento da farsi all' appaltatore, non che degli aggiusti trimestrali da formarsi a' corpi; l' altro riassunto si passerà all' Intendenza ge-

nerale dell' Esercito col *concorda coll' originale*, per servirsene a suo tempo, tanto nelle verifiche delle rispettive contabilità dell'appaltatore, che in quelle degli aggiusti delle sussistenze de' corpi, ed il terzo resterà in potere dell' appaltatore, dopochè l' Uffiziale del carico della Tesoreria avrà al di sotto del medesimo firmato la ricevuta degli originali boni consegnati.

A R T. 242.

I *Controboni* sono espressamente vietati come argomento di malversazione.

Coloro che li rilasceranno e quelli che li riceveranno, verranno giudicati da un Consiglio di guerra.

A R T. 243.

Pel pane, e pe' foraggi dati in natura a' corpi, si faranno in ogni tre mesi gli aggiusti di *Sussistenze*, e saranno inviati a' corpi e verificati dall'Intendenza generale dell'Esercito con gli stessi modi e norme prescritti per gli aggiusti in denaro.

Le frazioni amministrate da un Consiglio eventuale avranno gli aggiusti separati di sussistenze, del pari che lo hanno separato per le paghe, prest e massetta.

A' crediti o a' debiti risultanti da tali aggiusti, sarà dato valore numerario secondo i prezzi dell' appalto, o dell' amministrazione; ben inteso però che il credito sarà soddisfatto col quarto di meno, ed il debito caricato a prezzo doppio, salvo le reintegrazioni per motivi giustificati, per le quali si dovrà domandare l' abbono da' corpi, dopo ricevuti gli aggiusti con fogli ragionati da discutersi come tutte le altre operazioni degli aggiusti in denaro.

Quante volte poi le sussistenze si siano date in diverse Provincie o Valli, nelle quali il prezzo di esse non sia uguale o comune a tutte, l'indicato calcolo del valore numerario sarà fissato sul coacervo di tutt'i prezzi parziali.

A R T. 244.

Non essendo possibile di liquidare gli aggiusti di sussistenze contemporaneamente a quelli in denaro, a motivo de' carichi da pervenire da' diversi punti del Regno, per non ritardare così la celere formazione degli aggiusti in denaro, da' quali dipendono principalmente la regolarità e l'esattezza dell'amministrazione, le risulte del debito o del credito degli aggiusti di sussistenze saranno riportate negli aggiusti in denaro di quel mese, in cui ne sarà finita l'operazione.

A R T. 245.

Pe' viveri di Campagna, per le razioni di bocca nelle Piazze dichiarate in istato di assedio, e per tutte le altre somministrazioni straordinarie si faranno gli aggiusti di sussistenze colle misure di sopra stabilite; ben inteso che per gli approvvisionamenti e per le distribuzioni relative dovranno sempre precedere i Nostri Ordini.

CAPITOLO II.

Degli Aggiusti delle razioni di passaggio alle Truppe imbarcate.

ART. 246.

I fornitori della Real Marina volta per volta saranno rivaluti dalla Tesoreria generale dell' importo delle razioni di passaggio, che si saranno somministrate alle truppe imbarcate sopra i Legni Reali: questi pagamenti saranno eseguiti a' prezzi stabiliti co' contratti della Real Marina, e colla semplice presentazione de' boni delle parti prendenti.

ART. 247.

La Tesoreria avvalendosi delle riviste d' imbarco e sbarco farà gli aggiusti, ed i conteggi eventuali di queste somministrazioni, calcolandole per giornate, e paragonandole colle deduzioni delle giornate equivalenti, che si sono dovute praticare negli aggiusti in denaro de' corpi.

Questi conteggi dovranno essere verificati dall' Intendenza generale dell' Esercito.

Il credito de' corpi non si abbonerà, giacchè deriva da somministrazioni non fatte sopra mare: il debito poi si caricherà a prezzo semplice negli aggiusti in denaro.

TITOLO VIII.

Del Vestiario delle Truppe.

A r t. 248.

In tempo di pace, e nell'interno del Regno il vestiario delle Nostre Truppe sarà somministrato per le cure de'Consigli di amministrazione de'rispettivi corpi colle norme seguenti. Potrà benanche somministrarsi per mezzo di una Commissione apposita o di un appalto generale, ed in ciascheduno di questi due casi saranno volta per volta date da Noi le corrispondenti istruzioni.

A r t. 249.

Allorquando un corpo deve costruire il vestiario uscito di durata, secondo addita la tabella n.° 22. annessa alla presente Ordinanza, il Consiglio di amministrazione ne farà la dimanda al proprio Ispettore, il quale dopo averla esaminata, ed appostevi benanche le sue postille, ove le meriti, la trasmetterà alla Giunta generale de' contratti per procedere alla regolare celebrazione degli appalti colle regole stabilite.

A r t. 250.

L'importo de' generi che si domandano di acquistare, non dovrà oltrepassare i fondi esistenti, e quelli che approssimativamente il corpo va a ricevere per lo corso di un altro anno. Ne' casi straordinarj e di somma urgenza, pe' quali bisognerà contrarre dei debiti in somma maggiore, se ne dovrà domandare l' approvazione del Ministro della Guerra.

Questa misura però avrà luogo pe' corpi diggià organizzati, e pe'quali gl'Ispettori devono a suo tempo far conoscere che non esistono debiti, che sono abbigliati di tutto punto, e che cominciano ad aver fondi, giacchè per quelli di nuova formazione si lascia alla prudenza ed esattezza degli stessi Ispettori il pronunziare sulle domande dei Consigli di amministrazione a tenore de'casi e delle circostanze de'corpi.

A r t. 251.

Ne'contratti saranno osservate principalmente le seguenti cose:

Ciascun Ispettore con la richiesta dei Consigli di amministrazione pei generi da provvedersi rimetterà alla Giunta generale dei contratti un foglio che conterrà le condizioni essenziali da servire di base ai contratti da celebrarsi, non che le mostre dei generi grezzi o i campioni presentati dai Consigli e da lui approvati e bollati.

Le spese d'imballaggio, funi, sportoni e di trasporto fino ai carri o alle barche, come anche quelle delle mostre o dei campioni rimessi dovranno andare a carico del fornitore.

Sarà egualmente convenuto sul modo, e sul luogo da consegnarsi e verificarsi i generi da' rispettivi Consigli di amministrazione, o dai loro delegati, come meglio additerà il proprio Ispettore pel vantaggio dell'Erario e de' corpi.

A r t. 252.

Le spese de'trasporti da Napoli alla residenza de'corpi, quando non si possono ricevere i carri del Treno, o allorquando converrà meglio spedire i generi per acqua, andranno a carico della Guerra sul Capitolo *Trasporti*.

A r t. 253.

I Commessarj di guerra distenderanno a loro nome i verbali di consegna per contestare il numero, e l'atto della ricezione de'generi, mentre i Consigli di amministrazione, o i loro delegati dovranno rispondere della bontà e perfezione degli stessi generi a tenore de' campioni approvati.

32

In caso di rifiuto per parte de' corpi, la quistione sarà decisa dalla Giunta generale de' contratti militari colle regole stabilite per simili casi.

ART. 254.

Per ogni consegna di generi si faranno quattro verbali, i quali trasmessi all' Intendenza generale dell' Esercito per notarvi i prezzi a tenore de' contratti, serviranno uno per l' Archivio dell' Intendenza stessa, uno per quello del corpo, e due altri pel fornitore, il quale dovrà presentarli alla Tesoreria generale pe' pagamenti che ne derivano.

ART. 255.

Le somme spettanti a' corpi per l' assegno di vestiario si noteranno per memoria ne' rispettivi aggiusti mensuali in denaro, e si riporteranno in un Capitolo apposito col titolo: *Vestiario delle Truppe*, da annoverarsi tra quelli di prima Classe dello Stato discusso della Guerra.

La Tesoreria aprirà de' conti particolari per ciascun corpo, accreditandogli le spettanze derivanti dagli aggiusti, e notando a suo debito i pagamenti eseguiti.

Se i generi si comprano grezzi, allora la Tesoreria pagherà ai corpi le manifatture e le piccole spese, a tenore delle tariffe generali che si dovranno stabilire dalla Guerra.

Per que' generi di piccolo equipaggio che converrà meglio comprare a pronti contanti, i Ministri della Guerra e Marina, e delle Finanze, di accordo fra loro, a tenore de' bisogni e delle circostanze de' rispettivi corpi e volta per volta, daranno de' provvedimenti analoghi per distrarre dal deposito dell' assegno di vestiario delle somme con liberanze a *favore* de' Consigli, o con altri mezzi ch'essi crederanno più conducenti a non far mancare il bisognevole a' soldati.

Come però gli aggiusti non possono chiudersi nello stesso mese, così per non ritardare il dovuto pagamento a' fornitori, che altrimenti ne soffrirebbero pregiudizio, il calcolo delle spettanze sarà fatto approssimativamente su'mensuali quadri di effettivo, ma alla fine di ogni anno la Tesoreria sarà tenuta a dare a' corpi il conto degli assegni spettanti effettivamente, e degli esiti fatti. I residui di un anno saranno portati a conto, e potranno spendersi negli anni successivi, come del pari i disconti non terminati in un anno, per ragione di anticipi o per altre cause, dovranno aver luogo negli anni successivi. Dopo il terzo anno i residui, se ve ne saranno resteranno ammortizzati, e dovranno ravvivarsi con Nostro Ordine speciale a tenore delle Leggi di Tesoreria.

Gl' Ispettori nelle loro annuali riviste d' Ispezioni prenderanno conto e sanzioneranno i conteggi del vestiario, come quelli di ogni altro cespite in denaro delle casse de' corpi, e daranno conto de' loro risultamenti al Ministro della Guerra e Marina.

TITOLO IX.

Del Casermaggio militare.

CAPITOLO I.

Dell' Alloggio e del Mobilio degli Uffiziali.

ART. 256.

Coll' indennità di alloggio e mobilio stabilita dalle tariffe gli Uffiziali nelle guarnigioni si provvederanno dell'alloggio e del mobilio necessario.

ART. 257.

Gli Uffiziali che saranno alloggiati negli edifizj militari, non riceveranno la porzione di detta indennità destinata per lo solo alloggio.

ART. 258.

In que' luoghi ove non riesca agli Uffiziali di appigionare delle abitazioni, il Comandante militare ne farà la richiesta al Sindaco, affinchè il Comune le destini, ed egli stesso verificherà se siano corrispondenti a' diversi gradi. In questo caso il Consiglio di amministrazione del corpo farà mensualmente pagare dal Quartier mastro a' rispettivi padroni di casa la corrispondente indennità di alloggio degli Uffiziali che vi abitano.

Laddove l' indennità suddetta non bastasse per la pigione corrispondente, allora la differenza si pagherà dal Ramo di Guerra sul Capitolo Materiale del Genio. Però in Napoli, Palermo e Messina gli Uffiziali dovranno procurarsi le abitazioni co' proprj mezzi.

CAPITOLO II.

De' letti delle truppe.

SEZIONE I.

Dell' Appalto pe' letti delle Truppe.

ART. 259.

La fornitura de' letti pe' sotto uffiziali e pe' soldati del Real Esercito sarà eseguita per appalto generale.

ART. 260.

L'appalto si farà colle regole stabilite nella presente Ordinanza pe' contratti militari; la durata del medesimo si prefiggerà dal Ministro della Guerra.

Le condizioni principali da aversi presenti in queste contrattazioni saranno le seguenti:

1.° L'appaltatore dovrà somministrare i generi, cambiarli, e rimpiazzarli nel modo e nelle quantità, che si rilevano dalla tabella n. 1.

2.° Sarà stabilito nel contratto, che l'appaltatore debba mantenere in istato di servizio il quarto dippiù del numero de' letti che corrisponde alla forza organica del Real Esercito, e che i letti medesimi sieno ripartiti nel numero determinato dal Ministro della

Guerra nelle seguenti guarnigioni principali, e nelle altre secondarie dipendenti dalle prime per la fornitura de' letti.

Napoli——La Riva dritta e sinistra del Golfo colle Isole, e Nola.

Capua——Caserta, Santa Maria, Aversa, e Campobasso.

Gaeta——Mola, e le Isole di Ponza e Ventotene.

Solmona——Aquila.

Pescara——Chieti, Civitella del Tronto, e Teramo.

Salerno——Nocera, Cava, Palinuro, ed Avellino.

Potenza——Lagonegro, e Padula.

Cosenza——Catanzaro, Cotrone, e Mongiana.

Reggio——Monteleone, e Scilla.

Foggia——Manfredonia, Viesti, e l'Isola di Tremiti.

Taranto——Bari, Barletta, Trani, Monopoli, Otranto, Lecce, Brindisi, Gallipoli, e l'Isola di S. Paolo.

Palermo——Morreale, Termini, e l'Isola di Ustica.

Trapani——Marsala, Mazzara, e le Isole di Formica, Favignana, Marettimo, e Pantellaria.

Messina——Faro, Milazzo, le Isole Eolie, S. Alessio, e Taormina.

Siracusa——Augusta, Catania, e Capopassero.

Girgenti——Sciacca, Licata, e Caltanissetta.

3.° La cauzione dovrà essere di tremila ducati di rendita sul Gran Libro.

4.° Nel contratto saranno preveduti i casi di morte, o di abbandono di servizio per parte dell'appaltatore.

5.° In tutt' i luoghi ne' quali si trovano stabilite guarnigioni, saranno addetti all' appaltatore de' magazzini di Regio conto o presi ad affitto dal Ramo militare, affinchè per questa facilitazione sieno minori i prezzi dell'appalto.

6.° L' Intendenza generale dell' Esercito, intesi i periti, stabilirà una tariffa nella quale sarà indicato il prezzo di ciascun oggetto, secondo il diverso stato buono, mediocre, o inutile.

Questa tariffa di cui si farà menzione nel contratto, servirà di norma ne' pagamenti da farsi all'appaltatore pe' generi mancanti o degradati.

7.° In qualunque luogo determinato di guarnigione l'appaltatore sarà nell'obbligo di fornire alla Truppa il numero de' letti, che nel contratto si trova stabilito pel luogo medesimo. Nel caso che non adempia a questa condizione, pel numero de' letti mancanti si somministrerà a sue spese la paglia a terra alla Truppa nella quantità e nel modo che addita la Tabella Num. 3, ed inoltre si darà ad essa il premio che corrisponde pe' letti mancanti in un mese, facendosene carico all'appaltatore nella prima liberanza che si farà. In questo intervallo di tempo, il Ministro della Guerra darà le disposizioni opportune, affinchè prontamente si provegga alla mancanza anzidetta.

8.° Aumentandosi il numero delle Truppe di una guarnigione, se ne darà con anticipazione avviso all'appaltatore, affinchè faccia conoscere il luogo il più vicino, ed il più convenevole dal quale si possano trasportare i letti di supplemento. In seguito di ciò si daranno le disposizioni, acciocchè co' carri del Treno, o co' Legni della Real Marina, ed in mancanza degli uni, e degli altri, co' mezzi ordinarj si trasportino i letti necessarj per l'aumentato numero della Truppa al di là dello stabilito. Se dietro tutte queste facilitazioni i letti non pervengono a tempo opportuno per colpa dell'appaltatore, egli andrà soggetto alle misure di punizione prescritte nel paragrafo precedente.

Qualora la destinazione di una Truppa in un luogo qualunque non debba essere di lunga durata, il Ministro della Guerra disporrà che si faccia ammeno di trasportarvisi le lettiere.

A r t. 261.

Un anno prima che spiri il termine del contratto se ne celebrerà il nuovo colle norme prescritte, affinchè il nuovo Appaltatore possa preparare tutto ciò che è bisognevole per la fornitura de' letti.

SEZIONE II.

Della Consegna de' letti dall' Appaltatore alle Truppe.

A r t. 262.

Tosto che giugne la Truppa in una Piazza, il Comandante militare del sito darà l' ordine all' agente dell' appaltatore de' letti di farne la somministrazione nel giorno seguente, quando non si possa eseguire nel giorno medesimo dell' arrivo.

A r t. 363.

La richiesta del numero de' letti si farà dal Comandante della Truppa, giusta lo stato della forza, e sarà vistata dal Commessario di guerra incaricato de' Ruoli della Truppa medesima.

A r t. 264.

La spettanza de' letti sarà stabilita sulla forza de' sotto-uffiziali e soldati che fan parte del corpo, esclusi i distaccamenti. Nel caso che l' appaltatore non abbia il numero sufficiente di letti ad una piazza per farne la distribuzione a coloro che vi hanno dritto, somministrerà quelli a due piazze, e pe' medesimi riceverà il prezzo convenuto pe' letti ad una piazza. In mancanza poi di letti a due piazze, due di quelli ad una saranno dati e valutati pel prezzo di un letto a due piazze.

ART. 265.

Le consegne de' letti saranno fatte dagli agenti dell' appaltatore a' rispettivi Comandanti delle Compagnie o degli Squadroni coll' intervento dell' Uffiziale incaricato del dettaglio.

Le ricevute saranno fatte genere per genere colle firme marginali de' Capitani, e co' totali a tutte lettere segnate dal Consiglio di amministrazione, dall' Uffiziale incaricato, e dal Commessario di guerra che risponde della spettanza. Pe' distaccamenti che non hanno Consiglio di amministrazione il comandante del distaccamento firmerà i ricevi.

ART. 266.

I Comandanti delle Compagnie o degli Squadroni essendo responsabili de' generi che distribuiscono a' proprj individui, dovranno notare ne' ricevi lo stato de' generi stessi con tutte quelle particolarità, che facciano distinguere le degradazioni derivanti dal consumo ordinario da quelle prodotte per incuria.

ART. 267.

Le variazioni che accadono ne' generi nel corso del mese o per ricambio, o per altra ragione, si notano appiè de' ricevi esistenti da rinnovarsi alla fine del mese.

I Controboni sono vietati come origine di disordini.

ART. 268.

La consegna della paglia fresca si eseguirà colle stesse formalità esprimendosene il peso stabilito.

A r t. 269.

Il trasporto della paglia a' quartieri si farà a spese dell' appaltatore. Sarà poi cura della Truppa di trasportar lungi dal quartiere la paglia vecchia per bruciarla.

A r t. 270.

Le tavole e gli scanni delle lettiere saranno parimente trasportati a spese dell' appaltatore da' magazzini ai quartieri.

A sue spese ancora si trasporteranno ne' quartieri, per la prima volta che si consegnano, le coperte, le lenzuola, i sacconi ed i traversini.

Nel seguito poi i soldati saranno nell' obbligo di prendere dai magazzini, e restituire gli anzidetti generi per ricambio, o per qualunque altra ragione.

SEZIONE III.

Delle Riconsegne de' letti dalle Truppe agli Appaltatori.

A r t. 271.

Allorchè una truppa deve partire da una guarnigione, o deve occupare un altro quartiere della stessa guarnigione, ma con diversi generi, il Comandante della Piazza ne avvertirà il Commessario di guerra, ed ordinerà ad un Ajutante della Piazza stessa di assistere alla riconsegna dei letti da farsi dalla truppa all' agente dell' appaltatore nell' ora determinata. Il Comandante della truppa dal suo canto disporrà, che l'Uffiziale incaricato del dettaglio, ed i Capitani, ciascuno per la propria compagnia o squadrone, eseguano la riconsegna.

ART. 272.

Qualora non vi siano mancanze, nè degradazioni derivanti da incuria, o qualora il corpo di comune accordo ne paghi l'importò all'agente dell'appaltatore, la restituzione della ricevuta al corpo servirà di documento della riconsegna fatta in regola. Il processo verbale di riconsegna firmato dal Commessario di guerra, dall'Ajutante di Piazza, dall'Uffiziale incaricato del corpo, e dall'agente dell'appaltatore, si rimetterà al Comandante della Piazza, come documento dell'esecuzione de' suoi ordini per la riconsegna.

ART. 273.

Nel caso che vi sieno mancanze o degradazioni derivanti da incuria, e non già da consumo ordinario, e il corpo non sia di accordo coll'agente dell'appaltatore, ciascuna delle due parti chiamerà un perito, ed il Commessario ne chiederà un terzo al Sindaco del luogo per decidere le quistioni.

Il Corpo pagherà il perito da esso chiamato, e gli altri due saranno soddisfatti dall'agente anzidetto. I generi mancanti o le deteriorazioni saranno valutate a norma delle tariffe e secondo lo stato in cui doveano essere nell'atto della riconsegna. Riguardo alle degradazioni esse saranno definite con chiarezza, affinchè si possa conoscere che sieno state prodotte per negligenza della truppa, e non già per regolare consumo, e si specificherà ancora se esse rendano inutile qualche genere, o se possano ripararsi.

In questo caso se ne distenderà in triplo esemplare un processo verbale, che sarà firmato dal Commessario di guerra, dall'Uffiziale della Piazza, dall'Uffiziale incaricato del corpo, e dall'agente dell'appaltatore. De' tre esemplari uno si darà all'agente anzidetto, l'altro resterà presso l'Uffiziale incaricato, ed il terzo si rimetterà al Comandante della Piazza.

A r t. 274.

Essendo obbligo dell' appaltatore di consegnare le coperte senza macchie, del pari i corpi dovranno riconsegnarle senza macchie.

Per le lacerazioni poi nelle mante, nelle lenzuola, nei traversini e nei sacconi, che non derivino da regolare consumo, si pagheranno all' appaltatore i teli lacerati, giusta lo stato in cui si trovano tali generi.

A r t. 275.

Gli oggetti dichiarati inutili per incuria del corpo, si ritireranno dal corpo medesimo per vendersi a profitto di coloro, che sono condannati a pagarli all' appaltatore.

A r t. 276.

Presentandosi dall' appaltatore alla Tesoreria l' anzidetto processo verbale, nel quale secondo la tariffa è valutato l' importo delle mancanze o delle degradazioni, se ne farà a lui liberanza della somma corrispondente, che si dedurrà dal primo abbuonconto degli averi che si darà al corpo. Il Consiglio di amministrazione dal suo canto ne farà il carico ai Comandanti delle compagnie o degli squadroni, i quali ne faranno eseguire il disconto a quegl' individui, cui si può imputare la colpa delle perdite o degradazioni de' generi.

A r t. 277.

Nel caso di partenza di una Truppa, se il Comandante della medesima per incuria non facesse eseguire la riconsegna dei letti secondo le norme prescritte, o non vi lasciasse un Uffiziale incaricato, il Comandante militare del luogo nel riceverne avviso da-

rà i provvedimenti opportuni, affinchè i letti sieno custoditi nelle caserme abbandonate, e nel tempo istesso destinerà un Uffiziale di un corpo qualunque a far le veci di quello già partito, ed essere presente al processo verbale che si formerà dal Commessario di guerra con l'intervento di un Ajutante della Piazza, e dell' agente dell'appaltatore. L' importo delle mancanze e deteriorazioni rinvenute sarà pagato dal Comandante della truppa che ha commesso sì grave trasgressione. A tal effetto il Comandante militare del luogo per le vie regolari ne farà rapporto al Ministro della Guerra, che provocherà da Noi altre misure di rigore.

ART. 278.

Ne' luoghi ove non esista nè Comandante militare, nè Commessario di guerra, il Sindaco eseguirà ciò che sta prescritto nell'articolo precedente, ed egli stesso compilerà il processo verbale destinando una persona proba per rappresentare gl' interessi della truppa a fronte dell' agente dell' appaltatore.

ART. 279.

L'agente dell'appaltatore nel conoscere la partenza della Truppa, senza che gli sieno stati riconsegnati i letti, si dirigerà tosto al Comandante del luogo o al Sindaco, se quello non esista, per far custodire le caserme, finchè non si faccia il processo verbale.

Ma se l'agente anzidetto s' introduca nelle caserme prima di un tal atto, perderà ogni dritto a compenso.

SEZIONE IV.

Della Contabilità dell' Appaltatore.

ART. 280.

La contabilità dell' appaltatore sarà stabilita per mese sulla forza del primo del mese seguente de' sotto-uffiziali e soldati che fanno parte del corpo, esclusi i distaccamenti, senza tenersi conto delle mutazioni avvenute da una rivista all' altra.

Per le alte però che avvengono nel corso del mese, il corpo riceverà dall' appaltatore i letti corrispondenti, come sarà nell' obbligo di restituire i superflui nel caso che abbia basse.

ART. 281.

Dopo di aver confrontato la rivista di ciascun corpo, il Commessario di guerra darà all' agente dell' appaltatore uno stato in doppio della forza de' sotto-uffiziali e soldati di ciascuno di essi, esclusi i distaccamenti, e vi certificherà che secondo questa forza si deve stabilire la spettanza de' letti somministrati. Al di sotto di questo stato il Consiglio di amministrazione dichiarerà di essere stati consegnati al corpo i letti corrispondenti, senza la quale dichiarazione l' anzidetto stato non sarà di alcun valore.

L' appaltatore, dopo che avrà raccolto questi stati da tutto il Regno, ne formerà in doppio uno generale per corpi, indicando al margine i luoghi dove si sono fatte le somministrazioni, ed acchiudendovi per documenti giustificativi gli anzidetti stati parziali. Egli quindi sarà nell' obbligo di presentarne un esemplare all' Intendenza generale dell' Esercito, e l' altro alla Tesoreria generale.

A r t. 282.

Riguardo all' appaltatore lo stato generale giustificato da' parziali sarà il compiuto documento delle somministrazioni fatte, ed in conseguenza senza bisogno di alcuna liquidazione sarà soddisfatto dalla Tesoreria generale, secondo i prezzi e le condizioni del contratto.

L' Intendenza dell' Esercito però dovrà verificare tali contabilità del pari che verifica tutte le altre di prima Classe, e siccome gli errori si riferiscono principalmente alle spettanze certificate dai Commessarj di guerra, a questi e non a' corpi farà l' imputazione delle differenze che troverà a danno dell' Erario, non dovendosi aver alcun conto di quelle a favore.

CAPITOLO III.

Delle Riviste inopinate del Casermaggio.

A r t. 283.

Il Ministro della Guerra, ogni qualvolta il bene de' soldati e gl' interessi dell' Erario lo esigono, spedirà in un dato punto del Regno degli Ordinatori, de' Commessarj di guerra, ed anche degli Uffiziali dell' Armatà, ad oggetto d' ispezionare inopinatamente questo importante ramo di servizio.

A r t. 284.

Queste riviste inopinate avranno per oggetto:

1.° Di assicurarsi dell' esistenza e qualità de' generi che l' appaltatore è obbligato di mantenere ne' diversi punti del Regno a tenore del suo contratto.

2.° E di verificare se le truppe sieno bene assistite, e se alcuna cosa manchi alle stesse per gli oggetti di casermaggio.

CAPITOLO IV.

Delle Somministrazioni agli Uffiziali ed alle Truppe di passaggio.

ART. 285.

Allorchè una Truppa arriva in un Comune, tanto se ciò sia di transito, quanto se debba dimorarvi meno di 15. giorni, gli Uffiziali saranno alloggiati per le cure de' Sindaci nelle case degli abitanti, ed i sotto-uffiziali e soldati dormiranno sulla paglia a terra negli edifizj destinati per caserme, o saranno anch' essi distribuiti per le case degli abitanti.

Le spettanze degli Uffiziali, tanto per le stanze che pe' letti e pel mobilio, saranno quelle descritte nella Tabella N.° 2.

Quelle della paglia a terra si leggono nella Tabella N.° 3.

ART. 286.

I cavalli saranno situati nelle stalle a tal effetto destinate, e ripartiti per quelle delle abitazioni particolari le più vicine ai quartieri, o alle case ove sono alloggiati i soldati.

Quelli degli Uffiziali saranno collocati nelle stalle appartenenti alle abitazioni ove sono alloggiati o in quelle più vicine.

Non si somministrerà dai Comuni paglia per lettiere, essendo compresa ne' foraggi.

A R T. 287.

I Sindaci faranno trovare negli edifizj destinati per caserme de' fanali per l'illuminazione, de' cati, delle funi, e de' vasi per attingere e conservare l'acqua, non che una camera co' mobili necessarj per l'uso degli Uffiziali di buon Governo, e di Picchetto. Nelle stalle si debbono anche somministrare de' fanali, ma l'olio tanto per le caserme quanto per le stalle sarà comprato da' corpi sull' assegno di mantenimento.

A R T. 288.

Le spese erogate per l'alloggio delle Truppe nel corso di 15. giorni andranno a carico degli Stati discussi delle rispettive Provincie.

A R T. 289.

Quando la truppa dimorerà più di 15. giorni in un luogo, gli Uffiziali cercheranno di alloggiarsi per le proprie cure, o dal sedicesimo giorno pagheranno a' padroni di casa la rispettiva indennità di alloggio, e dovranno da sè stessi provvedersi del corrispondente mobilio.

A R T. 290.

Dovendo una truppa rimanere in un luogo più di 15. giorni, se ivi si trovano i letti dell' appaltatore, se ne farà la somministrazione nel giorno istesso dell' arrivo o nel seguente.

Nel caso contrario la truppa dormirà sulla paglia a terra, finchè non giungano i letti per le cure dell' appaltatore che ne riceverà a tempo opportuno l'avviso.

A R T. 291.

I Generali che transitano per affari di servizio, purchè non dimorino più di 15. giorni in un luogo, saranno alloggiati insieme co' loro Ajutanti di campo nelle migliori case degli abitanti competentemente al loro distinto grado, e loro si somministreranno anche i comodi di cucina, e le stalle. Essi però debbono provvedere al proprio trattamento, ed al nutrimento de' loro cavalli. Dopo lo spazio di 15. giorni debbono proccurarsi l' alloggio ed il mobilio a proprie spese.

A R T. 292.

Tutti gli Uffiziali isolati, i Commessarj di guerra, e gli altri impiegati delle Dipendenze militari, che per affari di servizio si trattengono meno di 15. giorni in un luogo, esibendo il loro passo saranno alloggiati per le cure del Sindaco nelle case degli abitanti in corrispondenza del loro grado. Dopo i 15. giorni vi provvederanno a proprie spese essi medesimi.

Nel caso che ciò non riesca facile, l' alloggio sarà loro provveduto dal Sindaco, pagandosi al padrone di casa l' indennità di alloggio corrispondente al loro grado, e dovendo gl'individui stessi provvedersi del mobilio.

A R T. 293.

Le reclute di leva, dal giorno che partono dalla loro patria, saranno alloggiate a carico de' Comuni pe' quali transitano con le norme stabilite per le Truppe. Nel giungere poi a' Depositi, loro si somministreranno i letti, facendone la richiesta e firmandone i ricevi i Comandanti de' depositi. Il Commessario di guerra che vi è addetto, apporrà alla richiesta ed ai ricevi il suo certificato che documenti la spettanza, onde l' appaltatore ne venga rivaluto, come si è detto pei corpi.

A r t. 294.

I congedati e gl'individui che vanno con permesso o con Real Licenza, riceveranno anche l'alloggio ne' Comuni pe' quali debbono passare per restituirsi alla loro patria.

A tal effetto a' medesimi si consegnerà un foglio d'itinerario, nel quale saranno indicati i luoghi che debbono attraversare e l'epoca della partenza. Non partendo a tempo opportuno, o deviando dalla via descritta, non avranno più dritto all'alloggio.

TITOLO X.

Degli Ospedali militari.

CAPITOLO I.

Della Ripartizione e Classificazione degli Stabilimenti spedalieri.

A r t. 295.

Ogni sotto-uffiziale o soldato che s'inferma, se la malattia è leggiera, sarà curato nella Sala reggimentale del proprio corpo, e se è grave passerà all'ospedale, o all'ospedaletto militare permanente del luogo, o a quello limitrofo: ove però non esistano questi stabilimenti, o che ne siano molto lontani, gli ammalati militari a preferenza de'pagani saranno curati negli ospizj civili.

Gli Uffiziali infermi, ove lo vogliano, potranno benanche essere ammessi negli stabilimenti indicati.

La Tabella N.° 4. disegna le sole malattie che si debbono curare nelle sale reggimentali.

A r t. 296.

Gli ospedali e gli ospedaletti differiscono tra loro per la sola capienza, ma sono tutti stabilimenti spedalieri soggetti alle stesse leggi, ed agli stessi sistemi.

Gli ospedali militari permanenti s' istalleranno nelle Piazze chiuse, e negli altri locali che ordinariamente hanno una guarnigione di molto numero.

Gli ospedaletti poi si formeranno ne' luoghi o di poca guarnigione o di passaggio, che non abbiano ospizj civili.

A r t. 297.

Ordinariamente gli ospedali militari saranno ripartiti e classificati nel modo seguente:

Uno spedale generale in Napoli fornito di 500 letti, ove si eseguiranno le grandi operazioni chirurgiche, e si stabilirà un corso regolare d' istruzione pe' terzi Chirurgi.

Due spedali di prima Classe con 300 letti, l'uno in Napoli, e l' altro in Palermo.

In questa seconda Città, ove il bisogno lo richiegga, si potrà aprire un altro spedale di 2.ª o 3.ª Classe.

Tre spedali di seconda Classe che conterranno 200 letti, uno in Capua, un altro in Gaeta, ed il terzo in Messina.

Due spedali di terza Classe di 100 letti per ciascuno, l' uno in Siracusa, e l' altro in Trapani.

A R T. 298.

Gli ospedaletti permanenti s' istalleranno in Pescara , in Chieti , Cava , Foggia , Andria , Tremiti , Catanzaro , Milazzo , ed Augusta.

Ciascuno di detti ospedaletti sarà della capienza fino a 50 ammalati.

A R T. 299.

Ne' casi straordinarj ed inopinati , come sono le riunioni di truppe in un dato luogo , la maggiore affluenza di ammalati per morbi contagiosi ec. , il Ministro della Guerra e Marina farà aprire durante il bisogno de' nuovi ospedaletti , ed anche degli ospedali temporanei , sopprimendo contemporaneamente quelli che più non bisogneranno negli altri luoghi.

Il personale che si destinerà provvisoriamente in questi ospedaletti ed ospedali temporanei si prenderà da quelli stabilimenti, ove non facciano positivo bisogno.

CAPITOLO II.

Della Direzione Generale degli Ospedali.

A r t. 300.

Per dirigere e sorvegliare superiormente il servizio di tutti gli stabilimenti spedalieri, sarà eretta una Direzione generale degli Ospedali, la quale si comporrà da

1 Direttore generale—Generale.
1 Sotto-Direttore—Uffiziale Superiore
1 Medico in Capo.
1 Medico Consulente
1 Chirurgo Consulente

5

A r t. 301.

Un Ordinatore eseguirà presso la Direzione generale le funzioni di Nostro Commessario.

A r t. 302.

Come segretario della Direzione generale, per lo solo disimpegno della scrittura e senza voto, si addirà uno de'Capi di sezione delle dipendenze subalterne del Ministero di Guerra, ed in suo ajuto si assegneranno cinque commessi idonei, che alterneranno con quelli di loro classe addetti agli stabilimenti spedalieri.

ART. 303.

Temporaneamente, e pe' casi di assenza, vacanza, o grave malattia, il Sotto-direttore rimpiazza il Direttor generale, il più antico tra il Medico e Chirurgo Consulente succede al Medico in Capo, ed il Medico o il Chirurgo Capo di servizio dell'ospedale generale di Napoli rimpiazza provvisoriamente il Medico o il Chirurgo Consulente.

ART. 304.

La Direzione generale degli ospedali è una delle dipendenze subalterne del Ministero di Guerra, e quindi dipenderà direttamente dal medesimo.

Ciò però non le impedirà di corrispondere sugli oggetti di servizio coll' Intendenza, colle Vice-Intendenze dell' Esercito, coi Comandanti de' corpi e con tutte le altre autorità militari ed amministrative.

ART. 305.

La Direzione generale degli ospedali avrà un locale apposito in qualche edificio militare della Capitale per le sue sedute e per l' archivio

ART. 306.

La Direzione generale si riunirà ordinariamente due volte alla settimana, ed anche più spesso, quando il bisogno lo esiga.

ART. 307.

Il Direttor generale raccogliendo tutte le carte che non trattino esclusivamente di subordinazione e di disciplina militare, e facendole anticipatamente riassumere dal segretario, le presenterà alla discussione e deliberazione di tutt' i membri, quando riguardano degli oggetti generali e promiscui, e de' Medici e Chirurgi soltanto quando si rapportano al semplice servizio di salute.

A r t. 308.

A maggior dilucidazione del precedente articolo resta sovranamente dichiarato, che:

1.° Tranne le mancanze riguardanti la disciplina militare, la subordinazione e l'osservanza degli ordini superiori, la punizione delle quali si appartiene all'autorità del Direttore generale, il di lui voto come Presidente, e quello del Sotto-direttore prevaleranno sugli altri circa la poca assistenza, e l'inadempimento e l'infrazione de' regolamenti per parte di chicchesia.

2.° Negli affari concernenti la facoltà medica, o chirurgica, e che non abbiano alcuna connessione colla disciplina, e coll'esecuzione de' Regolamenti, il Medico in capo, ed i due Consulenti delibereranno esclusivamente. Nè il Direttor generale, nè il Sotto-direttore daranno voto, ma firmeranno per intervento nella solennità degli atti.

3.° E ne' casi promiscui la parte disciplinare verrà trattata fra il Direttore generale, ed il Sotto-direttore, e la parte sanitaria discussa e deliberata da' detti tre Professori.

A r t. 309.

I voti si raccolgono coll'ordine seguente:

1.° Il Chirurgo Consulente.

2.° Il Medico Consulente.

3.° Il Medico in Capo.

4.° Il Sotto-direttore.

5.° Il Direttor generale.

Quante volte taluno di essi dissenta dalla rispettiva maggioranza, secondo i casi preveduti di sopra, potrà scrivere il suo voto dissenziente.

ART. 310.

Le deliberazioni, i rapporti, gli ordini, e qualunque altro atto scritto dev'essere segnato da tutt'i membri della Direzione generale coll'istesso ordine che si è prescritto di sopra.

La firma del nostro Commessario sarà a sinistra di quella del Presidente, e con essa s'intenderà che si sono osservati tutt'i riti prescritti, e che le Nostre Leggi non sono state violate.

ART. 311.

Gli atti che si riferiscono ad amministrazione e che non sono firmati dal nostro Commessario, sono illegali. Questo funzionario oltre le sue proteste, che potrà apporre in seduta per l'interesse fiscale, avrà benanche la facoltà di rappresentare direttamente al Ministro della Guerra.

ART. 312.

Il Medico in Capo è il superiore di tutt'i Medici e Chirurgi degli ospedali militari, non che de' Chirurgi de' corpi, e de' Farmacisti quando questi esistono. Egli avrà particolare incarico di dirigere il servizio sanitario e d'invigilare che sia disimpegnato con diligenza, e secondo i principj della facoltà. Oltre le visite in corpo della Direzione generale, potrà da sè solo ispezionare gli ospedali della Capitale, e delle vicinanze, ed avrà la facoltà d'infliggere gli arresti negli stabilimenti per uno spazio non maggiore di 48. ore a' Medici ed a'Chirurgi che vi sono addetti.

Per le mancanze che meritano più severe punizioni, ne farà rapporto al Direttor generale, che le aggraverà o ne prolungherà la durata ne' limiti della sua facoltà, o provocherà le superiori disposizioni dal Ministro della Guerra.

A r t. 313.

Il Medico ed il Chirurgo Consulente nelle loro visite, che faranno per ordine del Medico in Capo negli ospedali della Capitale, o quando saranno spediti negli stabilimenti lontani dietro l'approvazione del Ministro della Guerra, avranno le medesime attribuzioni del Medico in Capo, al quale però sono tenuti di far rapporto degli abusi osservati nel servizio della facoltà, delle disposizioni date, e delle punizioni inflitte. Essendovi però presente il Sotto-direttore, oltre il suddetto rapporto daranno parte a quest'ultimo degl' inconvenienti osservati, e gli chiederanno la punizione de' manchevoli.

A r t. 314.

Non potendosi continuamente distogliere il Sotto-direttore dagl' incarichi che ha nella Capitale, il Direttore proporrà volta per volta gli Uffiziali Superiori ch' egli crede delegare per fare l' ispezione degli ospedali lontani. Del pari il Medico in Capo per mezzo del Direttore generale proporrà al Ministro di Guerra i primi Medici, o i primi Chirurgi degli altri ospedali, o de' corpi che si debbono delegare per ispezionare il servizio sanitario in compagnia del suddetto Uffiziale Superiore che dev' essere più graduato, o almeno più antico de' Comandanti degli ospedali che deve visitare. Ad entrambi si daranno delle istruzioni in iscritto, e de' risultamenti delle Ispezioni l' Uffiziale Superiore ed il Medico o il Chirurgo delegato faranno rapporto alla Direzione generale.

CAPITOLO III.

De' Commessarj di Guerra addetti agli Ospedali ed Ospedaletti.

ART. 315.

Ad ogni ospedale od ospedaletto militare sarà addetto un Commessario di guerra, o colui che n'esercita le funzioni nel luogo, senza che per questo incarico sia esente dagli altri servizj che gli saranno affidati.

Segnerà i biglietti di entrata ed uscita, prendendone registro nel suo ruolo. Al primo del mese passerà rivista degl' impiegati, e degl' infermi de' quali certificherà l'esistenza, e firmerà i corrispondenti certificati che i Comandanti debbono mensualmente passare a' corpi. Interverrà agl' inventarj, ed alle riviste di rigore per tali oggetti, al bruciamento de' generi contagiosi, ed a tutti gli atti da farsi per parte dell' Erario, compilandone i corrispondenti processi verbali.

CAPITOLO IV.

De' diversi Impiegati negli Ospedali ed Ospedaletti.

ART. 316.

Il personale bisognevole agli stabilimenti spedalieri si rileva dalla corrispondente Pianta organica.

I loro averi sono stabiliti dalle Tariffe generali dell' Armata. Ed i loro doveri ed attribuzioni si leggono nelle sezioni seguenti.

SEZIONE I.

De' Comandanti.

ART. 317.

A ciascun ospedale od ospedaletto militare sarà assegnato per Comandante un Uffiziale dell' Armata.

Il Comandante dell' ospedale generale di Napoli dovrà essere Uffiziale superiore, di grado però minore del Sotto-direttore.

I Comandanti degli altri ospedali potranno essere o Capitani o Uffiziali superiori.

E quelli degli ospedaletti potranno essere o Capitani o Uffiziali subalterni.

A r t. 318.

La pulizia e la disciplina degli ospedali e degli ospedaletti militari sono esclusivamente affidati a' rispettivi Comandanti. Costoro perciò abiteranno negli stabilimenti, o nelle vicinanze.

A r t. 319.

I Comandanti suddetti sono autorizzati a dare tutti gli ordini di disciplina e servizio locale che stimeranno convenevoli, diramandoli per organo de' respettivi Capi di servizio, e ad infliggere de' castighi economici a tutti gl' impiegati, purchè gli arresti negli stabilimenti non oltrepassino otto giorni. Riguardo alla punizione degl' infermi dovranno attenersi al parere de' Professori, per assicurarsi che lo stato della loro malattia li renda suscettibili del castigo.

A r t. 320.

Affinchè il Direttor generale possa essere informato dell' andamento del servizio, e di tutte le circostanze che lo riguardano, i Comandanti gli rimetteranno in ogni mese un rapporto circostanziato di tutte le novità occorse, e delle disposizioni date in quel periodo di tempo.

A r t. 321.

Negli avvenimenti che possono interessare il servizio di Piazza, ne faranno subito rapporto al Comandante della medesima. Pe' delitti che si debbono conoscere dalla Polizia, se ne farà menzione nell' anzidetto rapporto. Pe' casi che non ammettano dilazione, nel tempo stesso si darà parte alla Piazza e se ne avvertirà l' Agente ordinario della Polizia. Di tutto ciò si terrà informato il Direttor generale col rapporto periodico, o con uno straordinario.

A r t. 322.

Gli anzidetti Comandanti dirigeranno la loro corrispondenza colle Autorità superiori per mezzo della Direzione generale degli Ospedali.

Essi però a tenore de' casi e delle circostanze potranno ancora corrispondere direttamente co' Comandanti de' corpi, di Piazza, e di Provincia.

SEZIONE II.

De' Medici e de' Chirurgi.

A r t. 323.

Il Medico ed il Chirurgo i più graduati o i più antichi tra quelli che sono addetti ad un ospedale sono i Capi di servizio che risponderanno del rispettivo ramo.

A r t. 324.

Da' Capi di servizio dipenderanno tutti gli altri della rispettiva facoltà per ciò che riguarda il servizio sanitario. Quindi i primi esigeranno rispetto e subordinazione da' secondi, e potranno loro intimare gli arresti, dandone in seguito parte al Comandante, il quale determinerà la durata della punizione. La stessa subordinazione si osserverà di grado in grado, e per anzianità tra gl' individui dello stesso rango, in modo che i terzi Chirurgi che sono subordinati a tutt' i primi e secondi Medici e Chirurgi, lo saranno anche ai più antichi della stessa classe, quando si trovano in servizio.

A r t. 325.

Essendo il servizio sanitario, relativamente alla cura degl' infermi, alla scienza, ed alla facoltà medica e chirurgica, confidato a' rispettivi Capi di servizio, per questa parte costoro dipenderanno solamente dal Medico in Capo, e dal Medico, o Chirurgo consulente in assenza del primo. Essi inoltre dirigendo ciascuno il suo ramo, faranno di concerto la distribuzione del servizio di Medicina e di Chirurgia. In fine siccome hanno l' autorità d' infliggere gli arresti a' loro subordinati, e di provocare da' loro Superiori la traslocazione ed anche la destituzione de' medesimi per la loro poca assistenza, o cattiva condotta, o per altra ragione di peso, così del pari avranno l' obbligo di far conoscere a' Superiori quelli che si distinguono per abilità e zelo nell' adempimento de' proprj doveri.

A r t. 326.

I Professori prescriventi avendo sotto la loro cura degli ammalati gravi, ne debbono dar conoscenza al Medico o Chirurgo Capo di servizio, affinchè possano stabilire di accordo ciò che giudicheranno più utile per l' infermo. Parimente dovendosi eseguire un' operazione cerusica di considerazione, non si praticherà se prima non siano stati consultati, e non l' abbiano approvata gli anzidetti Capi di servizio. In questi casi si opererà dal Chirurgo Capo di servizio, o da uno de' secondi di sua fiducia.

A r t. 327.

I Professori prescriventi avranno l' autorità di far mettere nella sala di disciplina i sotto-uffiziali e soldati infermi che loro mancheranno di rispetto, o non volessero ubbidirli, e ne daranno in seguito parte al Comandante.

A r t. 328.

Il Medico ed il Chirurgo Capi di servizio avranno l' obbligo di assicurarsi ogni giorno della buona qualità de' cibi, del vino e dei medicinali che si debbono distribuire agli ammalati. Nel caso che si trovassero cattivi, ne faranno rapporto al Comandante, il quale facendone sospendere la distribuzione, li farà supplire con altri generi di buona qualità, e punirà coloro che abbiano avuto parte a tali inconvenienti.

Inoltre saranno obbligati di fare giornalmente uniti insieme l' ispezione della Farmacia, per osservare se i medicamenti siano buoni e ben preparati.

A r t. 329.

Avranno un libro cifrato dal Commessario di guerra per registrarvi le relazioni de' feriti, affinchè se ne possano estrarre le copie ogni volta che saranno richieste da' Consigli di guerra, e dalle altre Autorità. Firmeranno inoltre, ciascuno per la sua parte, i biglietti di entrata e di uscita, e di morte.

A r t. 330.

Il Medico ed il Chirurgo Capi di servizio eseguiranno e faranno eseguire da' loro subordinati la dissezione di que' cadaveri, la cui apertura potrà apportare dilucidazioni e progressi nelle scienze. Similmente dal 1.° di novembre al 15. aprile eseguiranno e faranno eseguire le dissezioni anatomiche per l' istruzione de' terzi Chirurgi, e de' giovani professori militari.

Il Ministro della Guerra solo potrà permettere che intervenga a queste istruzioni qualche allievo esterno a solo titolo di apprendere.

A r t. 331.

In ogni giorno si nominerà per giro un terzo Chirurgo di guardia che per lo spazio di 24. ore non potrà allontanarsi dallo spedale. Questo Chirurgo nelle ore in cui non si trovi nello stabilimento alcun professore, è direttamente risponsabile del servizio sanitario che gli rimane affidato. Egli perciò esaminerà la qualità degli alimenti, delle bevande, e de' medicamenti nell'atto che si somministreranno; presterà tutte le sue cure ed eseguirà tutte quelle operazioni della facoltà, la di cui dilazione apporterebbe danno agli infermi; potrà sospendere la distribuzione degli alimenti e de' medicamenti a quelli ammalati, a' quali potrebbero riuscir pregiudizievoli per nuovi sintomi sopravvenuti; visiterà in fine gl' infermi che entrano, e riconosciute le loro malattie, li farà situare nelle rispettive sale, medicando subito i feriti e prescrivendo que' medicamenti ed alimenti che saranno necessarj pel momento, e fino alla visita regolare de' professori. Di tutte le novità occorse, e delle disposizioni da lui date farà rapporto non solamente al rispettivo professore prescrivente, ma benanche al Medico e Chirurgo Capi di servizio.

SEZIONE III.

De' Farmacisti.

A r t. 332.

I farmacisti esisteranno, allorquando i medicamenti si daranno in economia: in caso di appalto se ne conserverà un numero ristretto disponibile per i bisogni successivi, e per le truppe che potranno andare in Campagna.

A r t. 333.

I Farmacisti formano una classe separata da quella de' Medici e de' Chirurgi; il terzo Farmacista però sarà subordinato al secondo ed entrambi al primo Farmacista. Tutta la classe poi dipenderà dal Medico in Capo e dal Medico o Chirurgo consulente, allorquando questi due ultimi sono in visita, colle istesse clausole e discipline prescritte pe' Medici e pe' Chirurgi.

SEZIONE IV.

Della Nomina e degli Ascensi de' Medici e de' Chirurgi.

A r t. 334.

L'ammissione de' terzi Chirurgi si farà per pubblico concorso innanzi ad una commissione di esame, che si comporrà dal Medico in Capo come Presidente, dal Medico, e dal Chirurgo consulente, e da due altri professori militari o civili, come meglio giudicherà il Ministro della Guerra.

Nel caso che mancasse alcuno de' nominati individui, sarà supplito dal Medico o Chirurgo Capi di servizio dell'Ospedale generale di Napoli.

A r t. 335.

L'anzidetta commissione volta per volta proporrà de' programmi di esame, compilati in modo che nel tempo stesso gli aspiranti possano dar saggio delle loro conoscenze teoriche e pratiche nelle facoltà medica e cerusica. Tali programmi per mezzo della Direzione generale dovranno essere sommessi all' approvazione del Ministro della Guerra.

A R T. 336.

Per essere ammesso al concorso si richiede per condizione indispensabile che l'aspirante sia laureato in medicina o chirurgia.

Gli attestati di buona condotta sono anche requisiti necessarj.

A R T. 337.

La commissione di esame definirà il merito degli aspiranti con caratteristiche che ne facciano conoscere la gradazione, e proporrà quelli che si giudicheranno i più meritevoli per coprire le vacanze. Tale proposta sarà inoltrata al Ministro della Guerra per organo della Direzione generale che vi apporrà le sue osservazioni.

A R T. 338.

Sebbene negli ospedali i terzi Chirurgi sieno esercitati ugualmente nelle facoltà medica e cerusica, pur non di meno quelli che sono laureati in medicina passeranno per anzianità a secondi Medici degli ospedali. Quelli che sono laureati in chirurgia o nelle due facoltà saranno per anzianità promossi a secondi Chirurgi degli ospedali o de' corpi dell'Esercito. Avvenendo una vacanza nel ramo degli ospedali o in quello dell'Esercito, se il terzo Chirurgo il più anziano non voglia accettare il posto vacante per fare la sua carriera nell'altro ramo, l'occuperà quegli che gli succede in anzianità, ed egli aspetterà da terzo Chirurgo la vacanza della piazza alla quale aspira.

A r t. 339.

Nelle vacanze de' primi Medici e Chirurgi degli ospedali saranno promossi i più antichi tra i secondi nella rispettiva facoltà. I primi Chirurgi de' corpi saranno prescelti per ordine di anzianità tra i secondi de' corpi stessi.

A r t. 340.

A' Medico consulente sarà nominato il più antico tra i primi Medici degli ospedali, e per Cerusico consulente sarà eletto il più antico tra i primi Chirurgi degli ospedali e de' corpi.

Il più antico Consulente sia Medico o sia Chirurgo sarà promosso a Medico in Capo.

SEZIONE V.

Delle Nomine e degli Ascensi de' Farmacisti.

A r t. 341.

Per l'ammissione de' terzi Farmacisti, e negli ascensi da terzi a secondi, e da secondi a primi farmacisti dovrà precedere il pubblico concorso colle stesse regole stabilite pe' Medici e pe' Chirurgi.

Per la prima ammissione i candidati dovranno presentare il privilegio ottenuto per l'esercizio del loro mestiere, altrimenti saranno esclusi dal concorso.

SEZIONE VI.

De' Controlori e de' Commessi.

ART. 342.

Il Controloro è risponsabile della scrittura e della conservazione degli effetti degli ospedali e di quelli che si depositano da'militari infermi. Ha l'obbligo d' invigilare su tutto ciò che riguarda il nutrimento degl' infermi, particolarmente badando alla buona qualità de' generi che s' immettono nella dispensa, e visitando spesso quest' ultima per assicurarsi che sieno ben conservati. Farà frequenti visite alla cucina per osservare se gli alimenti sieno ben preparati, ed assisterà alla distribuzione de' medesimi, visiterà con frequenza le sale degl' infermi, e vigilerà ond' essi siano assistiti colla dovuta cura, e regnino nelle sale il buon ordine, e la massima nettezza. Si troverà nello stabilimento nelle ore in cui i Professori eseguono le visite. In fine avrà l' autorità d' intimare gli arresti a' suoi subordinati, e farà rapporto al Comandante degli arresti inflitti, di tutte le novità, e degli abusi e disordini osservati.

ART. 343.

I Commessi che staranno sotto gli ordini immediati del Controloro, saranno da quest' ultimo destinati dietro l'approvazione del Comandante a' diversi incarichi particolari oltre a quelli della scrittura.

Quelli di classe inferiore dipenderanno da quelli di una classe più elevata. Il Commesso il più graduato o più anziano rimpiazzerà nelle occorrenze il Controloro.

SEZIONE VII.

De' Cappellani.

ART. 344.

I Cappellani degli ospedali non solamente hanno l' obbligo di assistere i moribondi, ma benanche quello di far praticare agl'infermi gli esercizj di pietà, e della Santa Religione. Allorchè trascureranno i doveri del loro instituto, il Comandante dell'ospedale ne farà rapporto al Direttor generale, che lo passerà munito delle sue osservazioni al Ministro della Guerra per le provvidenze che stimerà opportune.

SEZIONE VIII.

De' Portinai e de' Servienti.

ART. 345.

Ad ogni ospedale si destineranno per portinai due sotto-uffiziali del Corpo de' Veterani che si rileveranno a vicenda. Di essi uno sarà più graduato dell' altro, affinchè il primo possa rispondere degl' incarichi ad essi affidati, considerandosi il meno graduato come coadjutore dell' altro. Il primo avrà una gratificazione mensuale di ducati quattro, ed il secondo di ducati tre per gli ospedali di prima e di seconda classe, e per quelli di terza classe l' uno avrà tre ducati e l' altro due. Negli ospedaletti sarà destinato un solo portinajo che avrà ducati tre al mese.

Tutte queste gratificazioni si pagheranno dalla Tesoreria generale colle altre spese di ospedale.

A r t. 346.

Per ogni divisione o sala di ammalati vi sarà un primo infermiere e per ogni cinquanta ammalati un secondo infermiere

A r t. 347.

Gl' infermieri, i cuochi e gli altri servienti, come quelli addetti alla guardaroba, alla dispensa e simili, saranno prescelti dal Comandante giusta il preciso bisogno.

Tutta questa specie di servienti sarà pagata dall' appaltatore generale.

A r t 348.

Per assistere e servire gli ammalati, e per eseguire tutti gli altri servizj di pulizia, saranno destinati de' presidiarj o forzati a tempo, alla ragione di uno per ogni 10. ammalati. Ad essi si accorderà una gratificazione giornaliera sullo Stato discusso della Guerra, e conducendosi bene, otto mesi di servizio di ospedale si valuteranno per un anno della pena che debbono espiare.

Essi dipenderanno da' secondi e primi infermieri, e dai due portinai, che saranno considerati come loro custodi. I rispettivi Comandanti degli ospedali si dirigeranno alle autorità competenti per chiedere secondo il bisogno l' aumento o il rimpiazzo de' presidiarj e de' forzati.

A r t. 349.

In generale tutt' i servienti dipenderanno per la pulizia, e per gli altri incarichi dal Controloro e da' Commessi per l'assistenza degli ammalati, e pel servizio sanitario da' Capi di questo servizio, da' professori prescriventi, e da coloro che li rimpiazzano. Sì gli uni che gli altri avranno l'autorità d'infliggere gli arresti o la punizione a' servienti, dandone parte al Comandante che ne determinerà la durata.

CAPITOLO V.

De' Locali.

SEZIONE. I.

Della Ripartizione de' Locali destinati per gli Ospedali, e per gli Ospedaletti.

A r t. 350.

Affinchè ogni ospedale possa formare uno stabilimento completo in quanto all' edificio, dovrà contenere le seguenti parti.

All' Entrata.

Porta unica
Camera del portinajo
Corpo di guardia
Ufficio di entrata

AL PIAN TERRENO.

Cucina . . . . Magazzino di Legna	Per quanto si può, uno dopo l' altro.
Conserva della carne.	
Dispensa.	
Cantina.	
Bagni	I bagni di acqua calda, dovranno essere aderenti alla cucina.
Magazzino del Mobilio.	
Magazzino degli effetti per gli ammalati.	
Magazzino della paglia.	
Farmacia	Col Laboratorio contiguo se occorre.
Anfiteatro Anatomico . . . . . . Camere de' morti.	Uno accosto all' altro ma lontani dalla vista degli ammalati.
Stanza del Cappellano di guardia	
Altra pel terzo Chirurgo di guardia.	

A' PIANI SUPERIORI.

Camera del Controloro	
Camera per la scrittura e per l' archivio	
Camera pel Comandante	
Camera per gl' infermieri.	
Divisione pe' febbricitanti. . . . . Altra de' feriti. . . . . Stanzone pe' morbi febbrili contagiosi e per le cancrene	Negli appartamenti, corridoi, saloni, e cameroni più elevati.
Divisione per gli oftalmici. . . . Altra de' rognosi complicati e tignosi. Altra de' venerei.	In quelli de' suddetti luoghi meno elevati o inferiori a' primi.

A r t. 351.

Per quelli ospedali ed ospedaletti che non abbiano de' locali adattati e di nuova fondazione, le parti di sopra descritte si restringeranno a seconda della località e dell' importanza de' bisogni degli ammalati.

A r t 352.

Per gl' infermi consegnati, e per quelli che meritano una punizione, si assegnerà uno stanzone apposito col titolo di *Sala di disciplina.*

A r t. 353.

Le sale degli ammalati avranno grandi finestre ben condizionate di vetri e di legname. La loro capienza dovrà esser tale, che i letti de' sotto-uffiziali e soldati non siano tra essi distanti meno di tre palmi, e le due file non meno di sette palmi, dovendo piuttosto situarsi una sola fila di letti in que' locali che non abbiano la dovuta capienza.

In ciascuna sala verranno praticati, per tutta la grossezza dei muri e nella parte inferiore, de' ventilatoj, ossia de' fori di forma conica colla base al di dentro e con portelline corrispondenti.

A r t. 354.

I bagni saranno di fabbrica, e nel solo caso che non vi sia capienza nel locale, si faranno di rame o di legno.

A r t. 355.

Sull' alto dell' ingresso di ogni parte di un ospedale sarà scritto a grandi caratteri l' uso, al quale essa è destinata.

SEZIONE II.

Del Mantenimento, e della Nettezza, ed Illuminazione de' Locali destinati per gli Ospedali ed Ospedaletti.

Art. 356.

La costruzione delle opere nuove, e le riparazioni delle degradazioni negli edificj degli ospedali si eseguiranno per le cure del Genio. Le imbiancature esterne, e le piccole riparazioni si eseguiranno parimente dal Genio su' fondi di mantenimento.

Art. 357.

Il Controloro avrà particolare cura che le sale degl' infermi, e tutte le altre parti dell' Edificio sieno tenute sempre colla massima nettezza. Le sale saranno riscaldate allorchè il bisogno lo richiegga e ad istanza del Medico e Chirurgo Capi di servizio.

Art. 358.

I cammini del fumo saranno nettati costantemente una volta al mese.

Art. 359.

Tutt' i luoghi, ove sarà necessario per qualsivoglia servizio dello stabilimento, saranno illuminati durante la notte con fanali appositi.

Il numero di essi sarà proporzionato a' bisogni, ma non ve ne sarà meno di uno per trenta passi ne' corridoi ove saranno letti.

I lumi saranno accesi dal principio sino alla fine della notte.

CAPITOLO VI.

Dell' Entrata e dell' Uscita degl' Infermi.

SEZIONE I.

Dell'Entrata degl' Infermi negli Ospedali e negli Ospedaletti Militari.

A r t. 360.

Ogni militare di qualunque grado per essere ammesso in uno stabilimento spedaliere militare, dovrà presentare il biglietto di entrata, a tenore del modello.

A r t. 361.

All' istante che si presentano infermi all' ospedale, il portinajo ne renderà avvisato il Chirurgo di guardia, il quale verificherà l' indole de' malori con farne indicazione ne' biglietti di entrata, che distinti per classe di febbricitanti, feriti, sifilitici, e rognosi, li consegnerà al Commesso di entrata, ed ambi condurranno gl' infermi al magazzino del mobilio per fornirli de' generi dell' ospedale, facendovi depositare gli effetti che portano, ed ogni oggetto di valore e numerario. Se gli ammalati sono Uffiziali, depositeranno in detto magazzino qualunque arma potessero avere per ripigliarla all' uscire dal medesimo. Il Commesso anzidetto dopo di aver registrato in dorso de' biglietti i generi depositati nel magazzino del mobilio, li consegnerà al Controloro per le operazioni corrispondenti ne' registri.

Contemporaneamente il Chirurgo anzidetto, guidato dal notamento de' letti voti, assegnerà i posti agli ammalati nelle divisioni corrispondenti alle loro infermità, e gl' infermieri faranno individualmente pulire gl' infermi prima di farli coricare.

Messi a letto gli ammalati, saranno al momento visitati da' Medici e Chirurgi Capi di servizio, quante volte si trovassero presenti all' ospedale, altrimenti subito che vi perverranno per così conoscersi se le malattie annotate ne' biglietti di entrata sieno state ben indicate.

A r t. 362.

Tutt' i generi portati dagli ammalati negli ospedali e depositati come sopra, saranno involti ed appesi per ordine numerico, affiggendosi ad ogn' involto una carpettina firmata dal Commesso di entrata, indicante il corpo, il nome dell' infermo, ed il dettaglio di essi generi, che deve corrispondere a quello fatto dietro al rispettivo biglietto di entrata; vi si annoteranno ancora gli oggetti di valore, ed il numerario di proprietà dell' infermo. Una simile carpetta firmata come sopra si appenderà sotto il numero del letto dell' ammalato cui riguarda.

A r t. 363.

Se il Chirurgo di guardia si avvedesse che fra gl' individui presentatisi con biglietto ve ne fosse taluno non ammalato, o che somministrasse de' dubbj di non esserlo, lo farà osservare da' Professori Capi di servizio per l' accerto della cosa; risultando tale se ne renderà inteso il Comandante dell' ospedale, il quale respingerà l' uomo all' autorità che lo ha spedito, restituendosi acchiuso in un uffizio il biglietto di entrata, in dorso al quale devono essere dettagliate le osservazioni de' suddetti professori. Simultaneamente per suo discarico ne farà rapporto alla Direzione generale.

A r t. 364.

Per quelli che si ammalassero transitando isolatamente colla dovuta autorizzazione, basteranno l'attestato del Medico locale, e l'ordine del Comandante militare, ed in difetto del Sindaco; quest'ordine però non sarà rilasciato se non mediante l'esibizione del passo, o altro documento che giustifichi la qualità e l'attualità del servizio del militare.

Il corpo dovrà essere dal Comandante avvertito dell'entrata, ed uscita del militare isolato infermo.

Per gl'infermi che cambiando corpo continuassero a stare negli ospedali, si daranno i biglietti di sortita pel primo corpo, come se fossero guariti, e si formeranno contemporaneamente quelli di entrata pel corpo cui vanno ad appartenere. L'antico corpo però avvertirà lo spedale della data del passaggio.

Gli effetti restano sempre nello stabilimento: se gl'individui muojono, il primo corpo li ripeterà dallo stabilimento. Se poi ne sortono guariti, allora l'indosseranno pel solo viaggio alla nuova destinazione, e giunti che vi saranno, verranno vestiti co' generi del medesimo, ed i nuovi superiori penseranno a fare inviare i generi all'antico corpo.

SEZIONE II.

Dell'Uscita degl' Infermi dagli Ospedali e dagli Ospedaletti militari.

A r t. 365.

Alla visita della mattina i Professori osserveranno gl'individui che sieno ben rimessi e nello stato di uscire.

Nel corso però della giornata precedente a quella dell'uscita si compileranno i biglietti di sortita secondo il modello, e si con-

segneranno agl' individui alla punta del giorno seguente insieme con gli effetti depositati nel magazzino. Se il corpo cui appartiene l'individuo sarà lontano, il Commessario di guerra farà pagare l' indennità corrispondente al momento ch' esce e si presenta a lui per farsi segnare il biglietto.

A r t. 366

In caso di evacuazione d' individui da un ospedale od ospedaletto all' altro per qualunque siasi causa, l' ospedale dal quale questi si evacuano darà parte al corpo di tal movimento, e l' altro nel quale entrano, allorquando ne sortiranno o morti o guariti, dovrà far menzione della prima entrata nel biglietto di sortita.

I carri coperti, le carrozze, o altri mezzi di trasporto necessarj pel passaggio degli ammalati da un ospedale od ospedaletto all' altro, devonsi somministrare giusta le proporzioni fissate nel prescrivere il servizio de' trasporti: Tit. III. Lib. III. = *Dei trasporti militari*.

I generi dei corpi saranno estratti dal primo ospedale, saranno indossati per istrada dagli ammalati, e si depositeranno nell' altro ospedale colle regole prescritte.

A r t. 367.

Gli ammalati che passano da uno spedale, od ospedaletto ad un altro, saranno accompagnati da un terzo Chirurgo con la cassa de' medicamenti necessarj. All' anzidetto Chirurgo si darà la stessa gratificazione stabilita per gli Uffiziali isolati che marciano per servizio.

CAPITOLO VII.

De' Medicamenti.

A R T. 368.

I soli Professori curanti sotto la sorveglianza ed approvazione de' Capi di servizio nella rispettiva facoltà medica e cerusica prescriveranno i medicamenti, i bagni, le bevande, e quanto altro conviene per la sollecita e perfetta guarigione degli ammalati tanto Uffiziali che sotto-uffiziali e soldati.

La Tabella Num. 5. disegna i medicamenti semplici e composti che bisognano pe' militari infermi, nelle differenti malattie.

I medicamenti possono somministrarsi o per appalto o per economia.

SEZIONE I.

Della Somministrazione de' Medicamenti per appalto.

A R T. 369.

Quando si stabilirà che i medicamenti si diano per appalto, allora i contratti per queste forniture si celebreranno colle regole prescritte dalla presente Ordinanza per tutti gli altri contratti militari.

Il Ministro della Guerra ne determinerà la durata e deciderà se conviene meglio al bene degl' infermi e dell'Erario, che si facciano o con un solo appaltatore generale, o con due pe' Dominj al di quà, ed al di là dal Faro.

A R T. 370.

Il prezzo da darsi agli appaltatori sarà calcolato per giornate di ospedalità degl' infermi, qualunque ne sia il loro grado.

A R T. 371.

Gli obblighi principali degli appaltatori saranno i seguenti:

1.° La somministrazione de' medicamenti semplici e composti secondo la Tabella Num. 5.

2.° La provvista, e il rimpiazzo de'diversi vasi per conservare i medicamenti, e per dare le medicine agli ammalati.

3.° Ed il salario a' farmacisti, ed alle altre persone incaricate di preparare e somministrare i medicamenti.

SEZIONE II.

Della Somministrazione de' Medicamenti in Economia.

A R T. 372.

Allorchè si prescriverà da Noi di darsi i medicamenti in economia, i farmacisti saranno pagati di Nostro conto, e l'acquisto de' medicamenti colle spese accessorie sarà regolato coll' istruzione apposita, che darà il Ministro della Guerra di accordo con quello delle Finanze.

CAPITOLO VIII.

Del Vitto.

ART. 373.

Agl' individui infermi si somministreranno gli alimenti, che prescrivono i Professori curanti giorno per giorno, avuto riguardo alle rispettive malattie.

Queste prescrizioni si suddividono in porzione intera, in tre quarti di porzione, in mezza porzione, in quarto di porzione e in ristori a' dietanti.

La quantità e la qualità de' generi che corrispondono alle indicate prescrizioni, tanto per gli Uffiziali, che pe' sotto-uffiziali e soldati si rilevano dalle Tabelle Num.° 6. e 7.

CAPITOLO IX.

Del Mobilio.

ART. 374.

Il mobilio corrispondente ad un Uffiziale ammalato sarà quello che addita la Tabella Num.° 8.

Quello poi da darsi ad ogni sotto-uffiziale e soldato infermo si rileva dall' altra Tabella Num.° 9.

ART. 375.

Per qualunque ragione che si possa addurre, il mobilio inutile, ed in ispecie la biancheria non si potrà dare agli ammalati.

ART. 376.

Tutt' i generi di mobilio, i quali saranno stati usati da un individuo affetto di male contagioso, saranno sottoposti allo spurgo o semplice o rigoroso, secondo le diverse malattie, da cui l' uomo sarà stato attaccato, e come viene indicato nelle Tabelle Num. 10 e 11.

L' Idrofobia non ammetterà spurgo di sorte alcuna, ma in vece esigerà il bruciamento di tutt' i generi di mobilio.

La Cancrena esigerà pure bruciamento, ma de' soli generi che saranno stati a contatto colle parti cancrenate.

ART. 377.

Lo spurgo semplice si esegue in presenza del Controloro e del Comandante dello stabilimento.

In quello di rigore, e propriamente nell' atto del bruciamento de' generi devono benanche intervenire il Professore Capo di servizio, ed il Commessario di guerra.

CAPITOLO X.

Degli Appalti.

SEZIONE I.

Doveri principali degli Appaltatori.

ART. 378.

Il vitto ed il mobilio per gli ammalati si daranno per appalto da celebrarsi, secondo le massime stabilite nella presente Ordinanza.

Gli appalti saranno o generali per tutti i Reali Dominj, o due pe' diversi Dominj, cioè uno per quelli al di quà dal Faro, e l'altro per quelli al di là dal Faro.

Il Ministro della Guerra volta per volta determinerà la durata dei contratti , e se debbano farsene due o un solo per tutti gli stabilimenti spedalieri.

ART. 379.

I contratti si stabiliranno per le giornate di ospedalità , che cagionano rispettivamente gli Uffiziali, ed i sotto-uffiziali e soldati.

ART. 380.

Nella fornitura del vitto e del mobilio, tanto per gli Uffiziali che pei sotto-uffiziali e soldati si comprendono i seguenti oggetti :

1. Gli alimenti agli ammalati.

2. Il mantenimento ed il rimpiazzo de' generi di mobilio, comprese le bagnaruole di rame, che tutti devono essere di proprietà dell' appaltatore.

3. La somministrazione delle biancherie, delle filacce, fasce, compresse, e piumacciuoli per le medicature.

4. La somministrazione de' bagni caldi e freddi.

5. L' illuminazione di tutto l' Edificio.

6. Il riscaldo de' cameroni e delle altre sale in tempo d' inverno.

7. La profumazione delle Sale.

8. L' imbiancatura della parte interna dell' Edificio da farsi in ogni anno, e propriamente nel mese di giugno.

9. La disinfettazioue de' generi per morbi contagiosi, sia con lo spurgo semplice, che collo spurgo rigoroso, dovendo i generi bruciati o degradati rimpiazzarsi dall' appaltatore.

10. La nettezza de' luoghi immondi.

11. Il pulimento de' pozzi, o delle cisterne.

12. Gli accomodi delle cucine, delle dispense e degli altri magazzini.

13. I Cati con fune per attingere l' acqua.

14. La somministrazione de' chiodi per sospendersi i diversi articoli del mobilio.

15. La conservazione de' bagni di fabbrica

16. Il salario pel vitto e vestiario a' cuochi, agl' infermieri, ed agli altri servienti.

17. Il mantenimento degli Arredi Sacri , cera , ostia, e quanto altro bisogna per celebrare il Sagrificio della Messa e per viaticare gl' infermi.

18. E le stampe cogli altri ricapiti che riguardano l' appaltatore. Tali sono i biglietti di sortita , quelli di entrata per evacuazione , le rivele per gl' infermi morti , lo stato generale delle giornate di ospedalità di Uffiziali , e delle Truppe , ed i mensuali certificati di esistenza degl' infermi.

A r t. 381.

L' Intendenza generale dell' Esercito stabilirà una tariffa dell' importo de' generi, distinguendo i buoni ed i mediocri, che sarà inserita nel contratto, onde si abbia presente nel caso di perdite per parte degl' infermi.

A r t. 382.

Oltre i suddetti casi si prevederà ancora nel contratto quello di morte o di abbandono del servizio dell' appaltatore generale , e dell' apertura o chiusura di qualche stabilimento spedaliero che si potrà fare soltanto d' ordine del Ministro della Guerra.

SEZIONE II.

Della Contabilità degli Appaltatori.

A r t. 383.

La Tesoreria libererà mensualmente gli abbuonconti sopra i quadri di effettivo, che le perverranno firmati dal Commessario di guerra , nella stessa guisa che si pratica pe' corpi.

L' appaltatore sarà tenuto presentare mensualmente le sue contabilità alla Scrivania di Razione o al suo Sostituto, e non si darà l' abbuonconto del terzo mese, se non è arrivata la contabilità del primo mese.

A R T. 384.

Questa contabilità consisterà nella presentazione di due stati generali delle giornate di ospedalità di Uffiziali e di sotto-uffiziali e soldati, secondo i modelli, senz' altri documenti per questa parte.

L' obbligo però della Tesoreria, o de' suoi Sostituti che formano le liquidazioni, e dell' Intendenza generale dell' Esercito che rivede, sarà quello di paragonare le rispettive giornate di ospedalità degl' individui colle mutazioni apposte ne' rispettivi fogli di rivista de' corpi.

A R T. 385.

Siccome i biglietti di entrata devono conservarsi dall' impresario per sua propria cautela, e viceversa quelli di uscita si devono dare a' corpi, i quali devono alligarli nelle riviste mensuali con gli altri documenti giustificativi delle mutazioni, così per gli errori che si rinverranno nella corrispondente verifica si osserveranno le seguenti disposizioni:

1. Quando l' appaltatore nota il giorno di entrata di un individuo posteriormente a quello che si porta nel foglio di rivista del corpo, allora non si terrà conto di questo equivoco, che resterà a beneficio dell' Erario.

2. Se il giorno di entrata si porta anteriore a quello notato nel foglio di rivista, allora si tiene conto di questo foglio, ed in conseguenza non si abbuonano all' appaltatore le giornate anteriori alla data della rivista.

3. Se il giorno di uscita si nota anteriore a quello del foglio di rivista, che deve quadrare col biglietto di uscita, questa mancanza non si abbona all' impresario.

4. Se il giorno di uscita si porta posteriore a quello del foglio di rivista, e del biglietto di uscita, allora questo eccesso non si abbona all' appaltatore.

5. Ed in fine non si abbona all' appaltatore l' ospedalità di quell' individuo, che non si trova ne' fogli di rivista in quel corpo che indica la contabilità spedaliera, salvo al suddetto la facoltà di diciferare questi dubbj e farsela abbonare nelle contabilità successive.

CAPITOLO XI.

Disposizioni generali

ART. 386.

Ne' luoghi ove non esistono ospedali di Marina, gl' infermi della medesima si ammetteranno in quelli dell' Armata.

ART. 387.

Gl' individui della Forza doganale armata dovranno accettarsi negli ospedali, o negli ospedaletti militari di quel luogo, in cui non vi sieno ospizj civili.

ART. 388.

Gli Uffiziali ritirati che s' infermano saranno ammessi e trattati negli ospedali militari al pari di ogni altro Uffiziale dell' Armata. Ciascuno di essi sulla pensione pagherà all' appaltatore, o allo stabilimento nel caso di economia, l' importo a cui ricadono le rispettive giornate di ospedalità di Uffiziale.

Se però la pensione di taluno sarà minore dell' importo dell'ospedalità, questa differenza si pagherà dalla Tesoreria sul Capitolo *Ospedali*.

Tali ammissioni dovranno essere autorizzate dal Ministro della Guerra , senza però che sorpassino il quarto della dotazione stabilita per ogni ospedale.

ART. 389.

Le giornate di ospedalità cagionate dagl' individui di Marina, dalla Forza doganale armata, e dai ritirati, o in caso di appalto, o in quello di amministrazione in economia , saranno bonificate dalla Tesoreria sopra le contabilità separate, facendone la corrispondente imputazione a' rispettivi Rami, senza gravarne il Capitolo apposito dello Stato discusso della Guerra , che dovrà soffrire soltanto la spesa de' militari attivi dell' Armata, come si legge nella tariffa generale, e le differenze sulle pensioni degli Uffiziali ritirati , come sopra si è detto.

ART. 390.

La Direzione generale rilevando da' rapporti periodici , che un Uffiziale dopo tre mesi si trovi ancora in un ospedale , delegherà il primo Chirurgo di un corpo della guarnigione o di un luogo vicino, ed in mancanza anche un Medico del paese per osservare se

lo stato della salute dell' Uffiziale esiga che continui a rimanervi. La stessa visita si farà dopo altri tre mesi. Quando poi dalla relazione del Professore delegato risulti che non vi sia più bisogno che l' Uffiziale resti all' ospedale, il Direttor generale disporrà che ne esca.

ART. 391.

I sotto-uffiziali ed i soldati che vanno agli ospedali per curarsi delle malattie che affacciano per essere esclusi dal servizio militare, non vi potranno stare più di sei mesi; spirato questo termine sarà pronunciato sulla loro inutilità per mezzo delle ordinarie riviste d' Ispezione, che si prescrivono dal Ministro della Guerra.

ART. 392.

Ogni militare affetto da morbi che si ha formato da sè stesso, come sono le amputazioni delle dita, l'estrazione de' denti, le piaghe artefatte, sarà curato nella sala di disciplina dell' ospedale, ed inoltre verrà sottoposto alle penali stabilite dalle Ordinanze di disciplina, e da quella de' delitti e pene militari.

ART. 393.

L' ispezione degli ospedali si eseguirà ogni giorno per parte de' corpi da un Capitano per ciascuno di essi, e per parte della Piazza dall' Uffiziale Superiore d' ispezione, oltre alle visite che si faranno dal Comandante della Piazza, o da un Uffiziale Superiore della medesima, o da un Ajutante ch' egli delegherà per gli spedali di terza classe, ed ospedaletti.

ART. 394.

Coloro che eseguiranno tali visite, si assicureranno che i militari infermi sieno ben trattati, e ben assistiti, ed ascolteranno le lagnanze ch' espongono circa al loro trattamento. Gli Uffiziali dei

corpi faranno rapporto a' loro superiori, ed al Comandante della Piazza degl' inconvenienti osservati. L'Ufficiale d' ispezione e quello della Piazza lo faranno solamente al Comandante della medesima.

Quest'ultimo darà direttamente le disposizioni che sono di sua facoltà per reprimere gli abusi, o ne farà rapporto al Ministro della Guerra, quando si tratti di cose che richieggono un superiore provvedimento.

TITOLO XI.

Della Tangente del Monte Vedovile.

Art. 395.

Siccome gli Ufficiali, i sotto-ufficiali ed i soldati percepiscono mensualmente i loro averi depurati già della ritenuta pel Monte Vedovile, così la Guerra comprenderà fra le spese di prima Classe del suo Stato disensso annuale un Capitolo apposito per la somma da darsi al Gran Libro.

Il credito di questo capitolo sarà ragguagliato a tenore della tangente indicata dalle tariffe per ciascun grado, ed in ragione del numero degli Ufficiali ed impiegati esistenti alla fine di ciascun anno, e dell' organico stabilito pe' sotto-ufficiali e soldati de' diversi corpi dell' Armata; salvo ad aumentare questo credito con un supplimento, nel caso che si formeranno de' nuovi corpi nel corso dell' anno.

Art. 396.

La Tesoreria generale libererà mensualmente il dodicesimo assegnato senz'altra formalità al Tesoriere generale, che ne farà il versamento corrispondente al Gran Libro.

LIBRO III.

Delle spese di Seconda Classe.

TITOLO I.

Del Materiale del Genio.

CAPITOLO I.

Delle Spese per le Fortificazioni e per gli Edificj militari.

ART. 397.

Il Ministro della Guerra approva il progetto, e gli stati estimativi, ed ordina l' esecuzione de' lavori che riguardano le fortificazioni e gli edificj militari.

La compilazione de' progetti e stati estimativi delle opere, la direzione e la vigilanza dell' esecuzione, e l' esame della bontà della costruzione si appartengono esclusivamente al Corpo Reale del Genio

La spedizione degli ordinativi di pagamento, e la verifica dei conteggi sono devolute all'Intendenza generale dell'Esercito pe' Dominj al di quà dal Faro, ed alle rispettive Vice-Intendenze militari pe' Dominj oltre il Faro.

Ed infine i conti annuali documentati dopo le dette verifiche, al pari di tutte le altre contabilità dello Stato, passano alla Gran Corte de' conti di Napoli per la finale rivisione.

A r t. 398.

Nessun lavoro potrà essere eseguito se non sia stato:

1.° Regolarmente progettato ed accompagnato da' memorie e da disegni che ne rendano la conoscenza chiara e precisa.

2.° Discusso in seguito dal Consiglio generale delle Fortificazioni.

3.° Ed infine approvato dal Ministro della Guerra.

A r t. 399.

Ove poi l' urgenza imponga l' immediata esecuzione di una opera, si formerà un processo verbale, in cui concorreranno l' Uffiziale del Genio, il Comandante della Piazza o un suo delegato, ed il Commessario di guerra.

Nella conformità di pareri, il Direttore delle Fortificazioni disporrà l' esecuzione del lavoro, inoltrandone successivamente il verbale e lo stato estimativo pe' canali regolari all'approvazione del Ministro della Guerra.

Nel caso di disparità, il Direttore generale del Genio pronunzierà definitivamente sul lavoro da eseguirsi, domandandone in seguito l' approvazione ministeriale.

A r t. 400.

Dalle regole di sopra prescritte si eccettuano i lavori del mantenimento ordinario, i quali sulla semplice domanda del Comandante del sito, e dopo la verifica dell' Uffiziale del Genio e del Commessario di guerra in concorrenza, verranno eseguiti co' fondi dati appositamente, e poscia conteggiati colle misure trimestrali.

A R T. 401.

In ogni anno il Consiglio delle Fortificazioni raccogliendo dalle rispettive Direzioni del Genio i progetti delle opere da farsi colle spese presuntive nell' anno che siegue, li discuterà a parte a parte, e dando il suo parere su ciascuno di essi, non più tardi del mese di settembre ne invierà un prospetto ragionato e generale al Ministro della Guerra, il quale avendo presenti i mezzi datigli da Noi nello Stato discusso della Guerra, ordinerà quelle opere che saranno necessarie nel nuovo anno, e dopo tale ordine le corrispondenti Direzioni per organo de' Superiori dell' arma passeranno all' approvazione di esso Ministro gli stati estimativi de' lavori ordinati.

Alle suddette domande per le opere d' importanza si aggiungeranno quelle del mantenimento ordinario, e de' progetti eventuali, ragguagliandone l' importo approssimativamente sull' esperienza degli anni scorsi.

A R T. 402.

Le opere di qualunque natura si eseguiranno per mezzo di appalti.

Ne' soli casi che non si trovi stabilito, nè si possa celebrare subito colle forme amministrative un appalto regolare, si adotterà il metodo de' cottimi, o sia de' convenj parziali.

Il modo di eseguire le opere in economia sarà dell' ultima risorsa, ed impiegato con vantaggio ne' soli lavori di terra, quando però potrà disporsi delle Truppe de' Zappatori.

A r t. 403.

Gli appalti del Genio si celebreranno secondo è prescritto dal Titolo: *Contratti* della presente Ordinanza.

A r t. 404.

I cottimi essendo que' convenj particolari che riguardano uno o più articoli determinati di lavoro, si stabiliranno sul luogo volta per volta, previo processo verbale che il Commessario di guerra compilerà coll' intervento dell' Uffiziale del Genio e del cottimista, il quale se non potrà dar cauzione di sua possidenza, dovrà presentare un mallevadore che firmerà l' obbligo con esso. Col parere del Consiglio delle Fortificazioni il cottimo si passerà all' approvazione del Ministro della Guerra.

A r t. 405.

Quando un lavoro bisognerà farsi per economia, dovrà giustificarsene la necessità con un verbale compilato dal Commessario di guerra in concorrenza dell' Uffiziale del Genio. Il Consiglio delle Fortificazioni ne formerà le istruzioni, che approvate dal Ministro passeranno al Genio per l' esecuzione. Bisognerà sempre evitare la doppia contabilità di fondi e di materiali, non approvvisionando di questi ultimi che il bisognevole al lavoro.

Se però restassero materiali, l' esito sarà fatto su i fondi, ed il Guardamagazzino ne farà l' introito.

Tali lavori hanno una particolare rubrica che indica la loro natura. In essi non è in azione che il Guardamagazzino per l'introito ed esito: le assicurazioni sono le valide ricevute e gli stati di pagamento vistati e verificati dalle Autorità competenti e consuete.

ART. 406.

Qualunque lavoro per appalto non sarà saldato di pagamento, se non sarà compiuto e misurato. Gli scandagli ne regoleranno gli abbuonconti sulle parti misurabili. Da uno scandaglio all' altro non si potrà oltrepassare il termine di venti giorni.

ART. 407.

L' Uffiziale o il Guardia del Genio per gl' interessi dell'Erario, ed il partitario pe' suoi noteranno giornalmente in controllo le dimensioni giornaliere de' lavori in due libretti cifrati dal Commessario di guerra.

Le appuntazioni notate in tali libretti saranno gli elementi degli scandagli, come questi saranno gli elementi delle misure.

ART. 408.

Le misure si faranno terminate le opere: se queste però non si trovassero compiute per la fine dell' anno che chiude l'Esercizio, la misura avrà luogo sulla parte già eseguita coll' indicazione della somma residuale del progetto da spendersi nel venturo Esercizio.

Come però la contabilità di un Esercizio non deve confondersi con quella dell' altro, ed ogni spesa dev' essere documentata, così lo stato estimativo di un lavoro approvato ed intrapreso in un Esercizio dovrà unirsi alla misura, sia finale, sia di taglio, del lavoro alla fine dell' Esercizio medesimo. Dovendosi quindi continuare nel secondo anno l' opera non terminata nel primo, affinchè la spesa sia appoggiata dal proprio documento si riprodurrà un nuovo stato estimativo della parte non eseguita estratto dal primitivo approvato, al quale il Ministro della Guerra apporrà una nuova sanzione, come conseguenza della prima già data.

A r t. 409.

Tutte le opere dovranno ispezionarsi durante il tempo della loro esecuzione : lo saranno più obbligatamente quelle , le di cui parti per la loro natura non saranno più visibili nell' atto della misura finale. Tali sono le fondazioni , la primitiva connessione de' Ponti ec.

A r t. 410.

In ogni Direzione esisterà un Consiglio di amministrazione composto dal Direttore e da altri Uffiziali del Genio i più anziani nella residenza della Direzione.

Il numero de' membri non sarà maggiore di cinque nè minore di tre , oltre il segretario preso dalla classe degli Uffiziali subalterni o de' Guardia. Costoro devono sempre avere la nomina ministeriale. Il Commessario di guerra vi eserciterà la sola parte propria del suo instituto in quanto alla legalità degli atti , ed al suo intervento nella compilazione de' cottimi e de' verbali di urgenza.

Saranno posti a disposizione di tali Consigli le somme, di cui il Ministro della Guerra farà la ripartizione in vista de'rapporti dei bisogni, che gli farà il Direttore generale dell'Arma nelle rispettive memorie postillate , dopo l' approvazione de' corrispondenti stati estimativi.

I detti Consigli ne faranno i pagamenti in ragione de' lavori fatti e portati negli scandagli o nelle misure, mantenendo perciò i dovuti registri d' introito o di esito.

Il duplicato di ogni scandaglio che dovrà essere riveduto nel calcolo , e poscia ispezionato nel fatto dagl' Ispettori dell' arma , dovrà volta per volta passare alla Direzione generale.

I pagamenti di saldo non si faranno che coll' ordine del Direttor generale, dopo di essere stati riveduti i bilanci e le misure in confronto degli scandagli parziali.

ART. 411.

I fondi pe' lavori di mantenimento si assegnano dal Ministro per quote mensuali, giusta la ripartizione che ciascun Consiglio di amministrazione crederà proporzionata ai bisogni della propria Direzione. L' esito se ne farà dagli stessi Consigli colle misure.

ART. 412.

I fondi per le spese accessorie e per le pigioni sono in ragione degli stati approvati.

ART. 413.

L' Intendenza generale dell' Esercito, e le rispettive Vice-Intendenze militari non trarranno alcun ordinativo di pagamento, se prima non ne abbiano avuto l' autorizzazione dal Ministro della Guerra, il quale emanerà tali ordini o in ragione delle domande e volta per volta, o pure accordando una discreta latitudine a' Consigli di amministrazione, secondo che meglio giudicherà per la convenienza del servizio, e per le urgenze de' lavori.

ART. 414.

Oltre i suddetti ordini per le somme accordate, esso Ministro volta per volta passerà alle indicate dipendenze un esemplare degli stati estimativi dei cottimi, e de' verbali di urgenza da lui approvati, non che gli scandagli, le misure, e tutte le altre notizie giuridiche, che poscia alla fine dell' anno devono servire alle stesse di elementi, non solo per verificare i conteggi documentati che debbono ricevere da' rispettivi Consigli di amministrazione per organo del Direttore generale dell' arma, ma bensì per rilevare l'accordo

che deve esistere tra gli ordini e l' esecuzione delle opere. Resta espressamente dichiarato che l' approvazione del Ministro posta su gli stati estimativi, o gli altri suoi ordini ne' lavori di urgenza, di mantenimento e simili, riguardano soltanto la parte dispositiva, e non impediscono all' Intendenza, alle Vice-Intendenze, nè sopra di esse alla Gran Corte de'Conti, di rettificare i calcoli e le giustificazioni delle spese.

Le cauzioni de' rispettivi partitarj resteranno vincolate non solo per l' andamento delle cauzioni stabilite ne' contratti, ma bensì per la verifica della bontà delle opere, e per gli equivoci delle contabilità; quindi non saranno svincolate che dopo la *Declaratoria* della Gran Corte de' Conti.

A R T. 415.

Le carte, gli stati ed i rapporti periodici, di qualunque natura essi siano, dovranno formarsi ed ispezionarsi dal Genio, come sopra si è prescritto, stabilendosene i modelli dal Ministro della Guerra per l' unità del servizio.

CAPITOLO II.

Delle Riviste inopinate del Materiale del Genio.

A R T. 416.

Di tempo in tempo, tanto per riconoscere lo stato delle fabbriche che pe' lavori correnti e per la qualità de' materiali impiegati, saranno passate delle riviste inopinate alle Caserme, agli Edificj militari, alle Fortezze, ed a tutte le altre opere che si eseguono dal Corpo del Genio.

Gli Uffiziali che passeranno queste riviste inopinate, dovranno essere volta per volta da Noi prescelti.

CAPITOLO III.

Del Mobilio delle Caserme.

ART. 417.

Quando non si ordinerà da Noi di somministrarsi il mobilio delle caserme per via di un appalto generale, il Corpo del Genio sarà incaricato della costruzione, e della riparazione di tutti gli oggetti che costituiscono la dotazione delle caserme, secondo le norme stabilite per tutte le altre costruzioni ad esso affidate.

ART. 418.

Tutti gli oggetti di dotazione di una caserma, come le rastelliere per le armi, i cappellinai, ed i piuoli per sospendervi i caschi e le mucciglie, le tavole per mangiare, i banchi per sedere, i tavolini pe' primi sergenti, i tavolati fissi per le prigioni del corpo, e per la guardia di buon Governo, le funi ed i cati per attingere l' acqua, e simili oggetti, saranno consegnati all'Ajutante rispettivo del Quartiere per mezzo di un processo verbale firmato dal Commessario di guerra con l'intervento di un Uffiziale della Piazza, e dell' Uffiziale di dettaglio del Corpo Reale del Genio. Questo processo verbale sarà in quadruplo esemplare da ritenersene uno dall' Ajutante del Quartiere, un altro dal Commessario di Guerra, da rimettersene il terzo al Comandante del Genio nella Piazza, e l' ultimo al Comandante della Piazza.

ART. 419.

Al momento che una truppa occuperà una caserma, l' Ajutante di quartiere farà la consegna de' generi di dotazione all' Uffi-

ziale del Corpo che n' è incaricato dal proprio Comandante per mezzo di un processo verbale formato da un Commessario di guerra coll' intervento di un Uffiziale della Piazza, e dell' Uffiziale di dettaglio del Genio.

In questo processo verbale saranno distintamente specificati il numero, la specie, e lo stato de' diversi oggetti, e l' Uffiziale del Genio sopra l' atto di consegna fatta all' Ajutante del Quartiere verificherà se gli oggetti sieno quelli stessi, che furono consegnati all'anzidetto Ajutante.

Nella consegna da farsene al Corpo saranno ripartiti per compagnie o squadroni gli oggetti di dotazione che si distribuiscono ai medesimi, ed i rispettivi Comandanti vi apporranno al margine la loro firma. Di questo processo verbale si faranno cinque esemplari da consegnarsi all' Ajutante di quartiere, all' Uffiziale del Corpo, al Commessario di guerra, all' Uffiziale del Genio, ed al Comandante della Piazza

A R T. 420.

Ogni anno dagli anzidetti Uffiziali si farà nelle caserme una visita degli oggetti di dotazione, e se ne formerà il corrispondente processo verbale in quintupla copia.

In seguito l' Uffiziale del Genio formerà uno stato estimativo delle riparazioni bisognevoli, distinguendo le deteriorazioni per regolare consumo da quelle avvenute per incuria del Corpo, il quale stato estimativo sarà firmato dall' Uffiziale incaricato del Corpo che ha segnato il processo verbale delle mancanze e degradazioni.

Eseguite le riparazioni colle discipline prescritte per le costruzioni del Genio, la spesa di quelle che debbono andare a carico del Corpo, sarà da quest' ultimo pagata direttamente al partitario che avrà eseguito il lavoro.

A r t. 421.

Allorchè una Truppa lascerà la sua caserma, si farà la riconsegna degli oggetti di dotazione all' Ajutante di quartiere per mezzo di un processo verbale coll' intervento delle medesime persone, e con le stesse norme che sono state indicate di sopra per le consegne. L' Uffiziale del Genio farà uno stato estimativo delle riparazioni che debbono andare a carico del Corpo, e questo ne pagherà subito l' importo al partitario, il quale nel più breve tempo possibile deve eseguirle sotto la vigilanza di coloro, che hanno firmato il processo verbale.

CAPITOLO IV.

Del mobilio de' Corpi di Guardia.

A r t. 422.

Laddove non sarà da Noi stabilito di somministrarsi il mobilio de' Corpi di guardia per via di appalto, se ne incaricherà il Corpo del Genio.

A r t. 423.

La Tabella N.° 12 indica gli oggetti che corrispondono al mobilio di dotazione de' Corpi di Guardia.

ART. 424.

Gli oggetti di dotazione de' corpi di guardia si consegneranno a' capi posti per mezzo di un processo verbale firmato dal Commessario di guerra coll' intervento di un Uffiziale di Piazza, e dell' Uffiziale di dettaglio del Genio. Dell' anzidetto processo verbale si formeranno quattro esemplari da distribuirsi il primo al Commessario di guerra, il secondo all' Uffiziale del Genio, il terzo al Comandante della Piazza, e da affigersi il quarto nel corpo di guardia per servire di norma nella consegna che se ne farà successivamente da un capo posto all' altro.

ART. 425.

Le riparazioni occasionate da regolare consumo si faranno a conto dell' Erario, e quelle per guasti prodotti da incuria, si faranno a carico del capo posto che si trovava di guardia quando si verificò la deteriorazione degli oggetti.

ART. 426.

In ogni mese, ed anche più spesso se lo stima il Comandante della Piazza, un Ajutante della medesima farà la visita di tutti i corpi di guardia, e farà rapporto al Comandante della medesima di tutte le deteriorazioni e mancanze che avrà osservato negli oggetti di dotazione, ed i rimpiazzi si eseguiranno colle norme prescritte nel precedente articolo.

A r t. 427.

Abolendosi un posto di guardia, se ne farà processo verbale dal Commessario di guerra coll' intervento di un Uffiziale di Piazza, e dell' Uffiziale di dettaglio del Genio. Gli oggetti di dotazione, dopo di esservisi eseguite le riparazioni colle norme prescritte, si conserveranno in un magazzino di cui sarà incaricato un Ajutante di quartiere.

A r t. 428.

Riguardo alle scope, ai cofanì, alle pale ed agli altrì utensili necessarj per la pulizia de' corpi di guardia, nel mese di ottobre di ogni anno una Giunta composta dal Comandante della Piazza, dal Comandante del Genio, e dal Commessario di guerra proporrà la somma che giudica proporzionata per l' acquisto e mantenimento de' detti utensili da pagarsi mensualmente alle persona che sarà destinata dalla Giunta medesima. Il Ministro della Guerra, dopo di avervi dato la sua approvazione, passerà al Corpo del Genio l' ordine di farne eseguire mensualmente il pagamento nell' anno seguente.

TITOLO II.

Del Materiale di Artiglieria.

CAPITOLO I.

Delle Spese pel Materiale di Artiglieria.

ART. 429.

Il servizio amministrativo del Materiale di Artiglieria è affidato :

Al Ministro della Guerra per le disposizioni superiori.

Al Direttor generale ed a' rimanenti Uffiziali dell' arma per la direzione , sorveglianza ed esecuzione.

All' Intendenza generale dell' Esercito pe' Dominj al di quà dal Faro , ed alle rispettive Vice-Intendenze militari pe' Dominj oltre il Faro , in quanto alla spedizione degli ordinativi di pagamento ed alla rettifica de' conteggi.

Ed alla Gran Corte de' Conti di Napoli per la finale revisione de' Conti annuali.

ART. 430.

Gl' Ispettori , i Direttori , e gli altri Uffiziali dell' Arma incaricati passeranno le loro riviste in ogni anno , prendendo in esame i seguenti oggetti :

1.° Verificheranno tutto il materiale ne' magazzini, nelle riserve , e negli altri locali addetti all' Artiglieria, ispezionandone la

condizione, le quantià ed il peso notati negl' Inventarj, avendo presenti quelle variazioni, che dal giornale de' Guardamagazzini rubricato dal Commessario di guerra nel corso dell' anno da un inventario all' altro si rilevano per immissioni ed estrazioni.

2.° Nelle Batterie marittime, nelle Piazze, e nei Forti e Castelli verificheranno se i pezzi in bronzo ed in ferro, gli affusti, i giuochi d' armi, ed i projettili sieno nel numero e calibro in corrispondenza degli stati di approvvisionamento ed in perfetto servizio, e se le Batterie sieno ben tenute.

3.° Osserveranno lo stato della polvere ne' grandi e ne' piccioli depositi e nelle riserve; se sia riposta e conservata in barili ben condizionati, disposti secondo l' ordine adottato e corrispondenti nel peso, esaminando nel tempo stesso la condizione de' detti depositi e riserve per la posizione, costruzione e stato.

4.° Nelle sale di armi esamineranno la tenuta delle armi da fuoco e da taglio, la disposizione di esse per calibri, costruzione e condizione, prenderanno conto del loro numero in corrispondenza dell' inventario, coll' aumento o diminuzione avvenuta nell' anno per immissioni o estrazioni documentate da ordini, non tralasciando l' esame delle condizioni che si richiedono nelle sale di armi per la loro perfezione.

A r t. 431.

Gl' Ispettori in particolare nell' adempire alla loro rivista annuale saranno tenuti di osservare ed esaminare:

1.° Se l' armamento delle Piazze e delle Coste sia corrispondente all' importanza rispettiva, ed alle istruzioni ministeriali.

2.° Se gli approvvisionamenti degli Arsenali e delle Manifatture militari siano proporzionati a' lavori ordinati, di buona condizione, e ben conservati, e se le costruzioni siano eseguite co' principj dell' arte, e secondo i modelli approvati.

3.° Se le fabbriche destinate all'Artiglieria, come i magazzini, le sale di armi, le tettoje ec. siano sufficienti a' bisogni, e ben tenuti.

4.° Se i magazzini siano ventilati ed asciutti, e se vi siano riposti gli oggetti con ordine.

5. Se la manutenzione delle Armi nelle Sale rispettive sia quella prescritta, e che dicesi: *a politura di Sala d'Armi*, se le Armi sieno ben disposte e divise, secondo i calibri e le costruzioni, onde in ogni circostanza si trovino di pronto servizio.

6. Se i registri che servono di base alla Contabilità—*Materiale*, siano tenuti come vien prescritto da'Regolamenti, e le rimesse e i consumi notati e contestati da documenti regolari: e se i registri della Contabilità — *Finanza* siano esatti, e le spese autorizzate, ed i conti finalizzati dal rispettivo Consiglio di amministrazione, secondo i documenti giustificativi.

7. Nell' esame degl' Inventarj osserveranno colla maggior precisione la corrispondenza delle tre rubriche, cioè, *di servizio*, *da riparare*, *inutili* colle Armi ed altro esistenti nelle batterie, nei magazzini, nelle sale d' Armi ec. e noteranno i passaggi, che converranno farsi da una rubrica all' altra, onde tutto sia nel perfetto stato di servizio, com' è prescritto negli stabilimenti dell'Artiglieria, e niente ricada in danno dell' Erario.

A r t. 432.

Le anzidette riviste, tranne ogni altra straordinaria, che nelle circostanze potrà ordinarsi dal Ministro della Guerra, avranno due oggetti, uno riguardante la manutenzione attuale di tutto il materiale di Artiglieria nello stato di pronto servizio, e l'altro di rilevare quanto occorra per lo stesso fine nell'anno seguente, con istabilirsi i mezzi di nuove costruzioni e riattamenti, ed i progetti di miglioramento.

A R T. 433.

Il Consiglio generale di Artiglieria non più tardi del mese di settembre di ciascun anno, avvalendosi degli stati parziali delle riviste già fatte, formerà il prospetto generale colle sue postille pe' lavori che dovranno eseguirsi nell' anno seguente, e lo trasmetterà per mezzo del Direttore generale al Ministro della Guerra, unitamente al calcolo delle spese occorrenti per approssimazione.

Detto Ministro sopra questo stato, ed avendo presenti le somme da Noi accordate pel Ramo di Artiglieria nello Stato discusso della Guerra, approverà quelle costruzioni che saranno necessarie e si potranno fare, dandone gli ordini.

A R T. 434.

Tutte le spese del Materiale di Artiglieria sono distinte in due Classi, cioè:

1.ª Classe — Spese determinate

2.ª Classe — Spese variabili

S' intendono per spese determinate:

1. Le giornate degli Artefici militari ed esterni pe' lavori in economia.

2. I lavori ad estaglio eseguiti dagli Artefici militari ed esterni.

3. Le spese minute, inclusi i piccoli trasporti interni.

4. La manutenzione delle Armi nelle rispettive Sale.

5. La costruzione delle Fornaci e delle Forge, e gli altri lavori di simil natura appartenenti all'Artiglieria, come interni e di sua particolare cognizione.

6. Ed i trasporti per terra o per mare da uno stabilimento di Artiglieria, o da una Batteria all' altra.

Le spese di 2.ª Classe o variabili sono:

1. Gli affitti di locali o terreni
2. Gli acquisti di legname di costruzione, di metalli, di combustibili, e di altri generi di approvvisionamento.
3. E le spese impreviste.

A r t. 435.

Ciascuna Direzione avrà un Consiglio di amministrazione composto dal Direttore Presidente, da due Uffiziali i più graduati o più antichi de' presenti nella Direzione, e da un Guardamagazzino per Segretario, che farà anche da Pagatore

Interverrà nel Consiglio un Commessario di guerra per la compilazione de'verbali, essendo egli incaricato della osservanza del rito amministrativo, e della solennizzazione di tutti gli atti che contestano qualunque esecuzione, cottimo, pagamento, immissione di oggetti ec.

A r t 436.

Il Ministro della Guerra per mezzo dell' Intendenza generale dell' Esercito, o de' Vice-Intendenti militari, disporrà che siano tratti gli ordinativi pagabili a favore de' rispettivi Consigli di amministrazione per le spese determinate.

A quest'oggetto nel giorno 15. di ciascun mese dovranno pervenire alla Real Segreteria di Guerra per l' organo del Direttore generale la richiesta del denaro bisognevole ad ogni stabilimento o Direzione di Artiglieria pel mese successivo.

A r t 437.

Per le spese variabili l' Intendenza generale dell' Esercito, e le rispettive Vice-Intendenze, sulle richieste che dovranno ricevere direttamente da' Consigli di amministrazione, trarranno gli ordina-

tivi di pagamento a *disposizione* de' Consigli stessi, i quali pagheranno i rispettivi creditori a misura che riceveranno i generi, o che maturerà il pagamento convenuto ne' contratti.

A r t. 438.

I Consigli di amministrazione chiuderanno in ogni mese la contabilità *Finanza*, ed in ogni anno quella in *materia*, passandone i conteggi documentati al proprio Ispettore, il quale li trasmetterà al Direttor generale dell' arma ; esso Direttor generale dovrà rimetterli direttamente tali e quali alla Intendenza, o alle rispettive Vice-Intendenze.

Ne' suddetti conteggi mensuali il totale delle spese determinate sarà distinto da quello delle spese variabili, e parimente negli introiti il totale delle somme liberate a *favore* de' Consigli di amministrazione sarà distinto da quello delle somme liberate a *disposizione*, cosicchè nel riassunto le due reste saranno rispettivamente indicate.

A r t. 439.

Ne' riferiti conteggi in denaro le spese determinate saranno giustificate secondo la loro classificazione, cioè:

1.° Da' Consigli di amministrazione, giusta l' autorizzazione che loro si accorda, si pagheranno le somme che fra le altre sono state liberate per giornate di travaglio di artefici militari, veterani ed esterni, che dal Direttore generale si stabiliscono nel numero necessario e variabile a seconda de' lavori.

2.° L' importo de' lavori ad estaglio eseguiti dagli artefici militari ed esterni, sarà pagato a norma de' prezzi stabiliti nelle tariffe o secondo i contratti.

3.° Le spese minute, compresi i piccioli trasporti, saranno fissati al principio di ciascun anno dal Ministro della Guerra per

ogni Stabilimento, o Direzione di Artiglieria, e non essendovi nuovi ordini continueranno ad essere le medesime. Se poi si ordineranno lavori straordinarj in qualche Stabilimento, allora bisognando spendersi più dell'assegno stabilito, il Direttor generale lo farà presente al Ministro della Guerra per le analoghe provvidenze.

4.° Le armi da fuoco portatili, e le armi bianche, prima di essere depositate nelle Sale d'armi di Artiglieria, devono essere ripulite di conto dell' Erario. In seguito saranno mantenute pulite dai guardamagazzini di Artiglieria, i quali pagheranno le giornate agli artefici ed impiegheranno l'olio, lo smeriglio, gli stracci, e tutti gl' istrumenti necessarj al pulimento. Per tale manutenzione in ogni anno sarà accordato dal Ministro della Guerra un proporzionato premio di conservazione a' rispettivi guardamagazzini, tanto per le armi da fuoco, che per quelle bianche di ogni specie.

I pezzi di ricambio saranno da' guardamagazzini conservati in istato di servizio, senz' alcun premio di conservazione.

5.° I pagamenti per le costruzioni o riparazioni delle fornaci, forge, e degli altri lavori interni, si faranno da' Consigli di amministrazione in seguito di processi verbali e di stati estimativi postillati dagl' Ispettori e dal Direttor generale dell' Arma, ed approvati dal Ministro della Guerra.

6.° E quando il Treno, o i Legni della Real Marina non potranno essere impiegati per trasportare o per terra o per mare da uno Stabilimento o da una Batteria all'altra gli oggetti di Artiglieria ordinati dal Ministro della Guerra, i Consigli di amministrazione coll'assistenza del Commessario di guerra faranno i contratti di noleggio, e per mezzo del Direttor generale di Artiglieria li passeranno alla Giunta generale de' contratti per la semplice regolarizzazione. I pagamenti si faranno da' rispettivi Consigli.

A r t. 440.

Le spese variabili di ogni Stabilimento di Artiglieria saranno giustificate nel modo seguente:

1.° Gli affitti de' locali e de' terreni destinati a qualunque uso per l' Artiglieria si pagheranno in vigore di ordine del Ministro della Guerra, o secondo i contratti regolarmente approvati.

2.° Ed in quanto alla compra de' legnami di costruzione, de' combustibili, e degli altri generi di approvvisionamento per gli Arsenali, e per le Manifatture, allorquando si sieno queste eseguite per via di appalti, le spese verranno giustificate dai corrispondenti certificati d' immissione, e da' contratti formati dalle rispettive Giunte di contratti.

CAPITOLO II.

Dell' Acquisto delle Munizioni da Guerra.

A r t. 441.

Le munizioni da guerra si acquisteranno dal ramo di Artiglieria colle regole prescritte per gli articoli che riguardano il suo Materiale.

A r t. 442.

Quando le polveri si somministrano dalle fabbriche privilegiate del Regno, allora si dovrà stare al convenio particolare che si farà con queste, da approvarsi da' Ministri di Guerra e di Finanza.

CAPITOLO III.

Delle Riviste inopinate del Materiale di Artiglieria.

ART. 443.

Sarà dovere essenziale del Ministro della Guerra il fare eseguire in ogni anno dal Commessariato di Guerra una controvisita di tutte le Armi da fuoco co' loro giuochi, di quelle bianche, delle munizioni di guerra, e di quanto altro possiede il ramo di Artiglieria o nelle Batterie, o nelle sale di Armi, negli Arsenali, e negli altri suoi Stabilimenti, in quanto però al solo confronto dei generi portati per esistenti negl'Inventarj annuali, calcolate le mutazioni successive alla formazione de' medesimi.

I Commessarj e gli Ordinatori destinati a queste controvisite annuali, ne daranno conto direttamente al Ministro della Guerra per le ulteriori disposizioni.

ART. 444.

Oltre le controvisite annuali suddette, il Ministro stesso di tempo in tempo farà passare delle riviste inopinate per ispezionare la qualità de' materiali impiegati nelle Armi, e pe' diversi servizj di Artiglieria, e di quelli acquistati per approvvisionamenti.

Gli Uffiziali per tali incombenze straordinarie dovranno essere da Noi prescelti.

TITOLO III.

De' Trasporti militari.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

ART. 445.

Il servizio de' Trasporti militari abbraccia tre rami differenti,

1. Trasporti militari ordinarj
2. Bagagli militari
3. Convogli militari

Questi tre rami di servizio saranno suddivisi in trasporti di Terra e di Mare.

ART. 446.

I Trasporti militari ordinarj per terra provveggono al traslocamento de' militari infermi dal luogo di loro residenza all' ospedale più vicino, o pure da un ospedale all' altro, non che al trasporto de' generi di casermaggio, di mobilio di ospedali, degli effetti, e delle Armi che i Regj magazzini rimettono o ricevono da' corpi.

A r t. 447.

S' intendono per Bagagli militari i mezzi di trasporto che competono a' Corpi interi, ed alle loro frazioni o distaccamenti in marcia, per condurre le casse, i registri, gli archivj, il bagaglio, i convalescenti e gli spedati che non possono marciare a piedi.

A r t. 448.

Il Servizio de' Convogli militari avrà luogo soltanto nel caso di Guerra, o nel bisogno straordinario di riunire molte truppe in un dato luogo per un motivo qualunque.

Co' Convogli militari si provvederà alla spedizione di tutto il Materiale di Guerra, ed a quella delle sussistenze, quando il trasporto delle medesime non sia a carico degli assentisti, al trasporto degli spedali militari, e delle cancellerie de' Generali dell' Armata attiva, e finalmente a' trasporti regolari da addirsi al seguito de' corpi messi sul piede di Guerra, e delle Autorità che giusta le Tariffe generali vi abbiano dritto.

A r t. 449.

I prezzi da pagarsi da' Comuni, come si additerà quì appresso, pei mezzi di trasporto tanto degli ammalati che degli effetti diversi, dovranno essere costanti ed inalterabili. A tale oggetto per ciascuna Provincia o Vallo saranno stabilite le corrispondenti tariffe per la durata di quattro anni.

Queste tariffe saranno progettate da una Giunta composta dall' Intendente della Provincia o Vallo, dal Comandante militare e dal Commessario di guerra, e dopo che saranno state da Noi approvate, verranno pubblicate in istampa per le cure del Ministro della Guerra.

A r t. 450.

I Commessarj di guerra destinati a'Capi-luoghi delle Provincie o Valli saranno risponsabili e tenuti a rimborsare di loro conto tutti i pagamenti irregolarmente fatti a' Comuni, sia per prezzi di trasporto portati al di là della fissazione delle tariffe, sia per aver ricevuti gli stati mensuali direttamente da'Comuni medesimi, o mancanti delle formalità prescritte.

Più i Commessarj suddetti di Provincia o Vallo nel liquidare gli stati mensuali, metteranno a carico de' Commessarj locali, o di chi ne abbia fatto le veci, ed in beneficio de'Comuni rispettivi l'importo de' mezzi di trasporto irregolarmente ordinati, o al di là della spettanza, e noteranno poi a carico de' Comuni il valore di quei mandati adempiuti abusivamente nell' aver accordato mezzi maggiori di quelli ordinati, o degli altri ne' quali non fossero state eseguite tutte le ritualità di sopra stabilite.

A r t. 451.

Detti Commessarj de'Capi luoghi di Provincia o di Valli saranno nell' obbligo di rimettere all' Intendenza generale dell'Esercito, o alle rispettive Vice-Intendenze militari, prima che spiri il mese, il quadro di liquidazione de' pagamenti fatti a' Comuni rispettivi pei mezzi di trasporto somministrati nel mese precedente, tanto per gl' infermi, che per gli effetti diversi.

L' Intendenza poi e le Vice-Intendenze militari nel mese susseguente saranno tenute impreteribilmente a verificare tutte queste contabilità, rimettendo l'Intendenza alla Tesoreria, e i Vice-Intendenti a' rispettivi Sostituiti i loro uffizj per fare imputare le partite irregolarmente pagate sul soldo de' Commessarj di guerra, i quali secondo le circostanze potranno aver regresso verso chi convenga.

Alla fine dell' anno ne daranno il conto generale alla Gran Corte dei Conti, assieme cogli altri di loro amministrazioue.

A r t. 452.

L' Intendenza generale dell' Esercito, ed i Vice-Intendenti militari, nel mettere per mezzo della Tesoreria generale, o de' di lei Sostituti a disposizione de' Commessarj stessi delle somme che potranno occorrere pel servizio de' trasporti ordinarj, calcoleranno prudenzialmente l' aumento necessario anche per il bisogno de' Bagagli militari.

A r t. 453.

La Tabella N.° 13. indica i mezzi di trasporto che spettano a' Corpi, a' Distaccamenti, ed a' Militari isolati.

CAPITOLO II.

De' Trasporti ordinarj per Terra.

SEZIONE I.

Del Trasporto degl' Infermi.

A r t. 454.

I trasporti degli ammalati saranno eseguiti per le cure dei Comuni da un transito all' altro, in proporzione del numero degli uomini, e secondo le distanze e le risorse locali, o per mezzo di animali a basto o da sella, o di carrette, o carri ad uno, due, o tre animali, preferendosi gli asini per gl' infermi isolati da sotto-uffiziale in giù.

Se un militare infermo non sia in istato di sostenersi sopra di un animale a basto o da sella, gli verrà accordato un posto su di un carretto o carro, purchè non tornasse meglio al Comune di provvedergliene uno in vettura, il quale ultimo posto sarà sempre somministrato agli Uffiziali ammalati.

A r t. 455.

Gl' infermi a' quali competono i mezzi di trasporto, si dirigeranno al Commessario di guerra locale, o a chi n' esercita le veci, il quale ne farà la richiesta al Comune, mediante un mandato apposito.

Questo mandato sarà consegnato dal Comune alla persona incaricata di eseguire il trasporto, la quale nel giungere al luogo di transito sarà tenuta di presentarlo al Commessario di guerra o al suo supplente, per farvi apporre in dorso il certificato del servizio adempiuto.

La persona interessata riceverà immancabilmente dal Comune al suo ritorno il pagamento dell' eseguito trasporto a' prezzi di tariffa, mediante la restituzione del mandato adempiuto come sopra.

A r t. 456.

I militari dipendenti dal Ramo di Marina avranno gli stessi mezzi di trasporto che quelli di terra, qualora siano stati trattati negli ospedali della Guerra. Le spese di questi trasporti andranno a carico della Guerra, onde non intralciare le contabilità per oggetti di poco momento, e che sempre devono pagarsi per conto dell' Erario.

A r t. 457

Sarà severamente proibito il deviare dal cammino indicato nel passo o foglio d' itinerario, come anche dalla strada diretta e più breve nel corso del cammino medesimo.

A r t. 458.

Non saranno in alcun caso dati i mezzi di trasporto a quei militari infermi che asseriscono aver perduto le carte che ne comprovino il dritto.

A r t. 459.

La Gendarmeria Reale arresterà e condurrà sotto scorta alla loro destinazione in qualità di detenuti militari quelli, che avendo dritto a mezzi di trasporto, per transazioni fatte colle Comuni o co' vetturini non ne abbiano fatto uso, del che sarà fatto sollecito e circostanziato rapporto al Comandante d'armi più vicino, che ne darà partecipazione al Comandante della Provincia.

Detti militari saranno immediatamente puniti dall' autorità competente, e se lo stato della loro salute non lo comportasse, lo saranno appena guariti.

Qualora si rinvenga che una tal frode sia derivata da condiscendenza degli uffiziali comunali, il Sindaco sarà soggetto a pagare in beneficio dell' Erario il decuplo del valore del mezzo di trasporto non somministrato, ed il Commessario di guerra, che ne sarà stato avvertito dal Comandante della Provincia, gliene farà la ritenuta sul primo mandato di pagamento che rilascerà al Comune.

A R T. 460.

Alla fine di ogni mese il Sindaco di ciascun Comune formerà uno stato mensuale di tutt' i mandati di trasporti ricevuti ed adempiuti per gli ammalati, descrivendoli per date, e calcolandoli a prezzi di tariffa. Detto stato munito dell' estratto del registro de' movimenti e passaggi militari, e degli stessi originali mandati, sarà spedito all' Intendente della Provincia non più tardi del primo corriere dopo spirato il mese.

L' Intendente riuniti che avrà gli stati mensuali dei trasporti eseguiti da' Comuni della Provincia, li passerà con un elenco generale e co' rispettivi documenti al Comandante militare della Provincia medesima, il quale senza indugio verificherà gli estratti dei registri comunali co' movimenti e passaggi militari, e trovandoli regolari li munirà del suo visto, e li rimetterà immantinente al Commessario di guerra, restituendo all' Intendente il doppio dell' elenco rimessogli colla sua ricevuta in piedi.

Nel caso che il Comandante della Provincia incontri delle irregolarità sopra uno o più degli estratti sopraenunciati, invece del visto apporrà in piedi o in dorso de' medesimi le sue ragionate opposizioni e con un elenco parziale restituirà all' Intendente tutte le carte annesse agli stati de' trasporti de' Comuni caduti in difetto per farle loro restituire come nulle e di niun effetto in pena dell' irregolarità commessa, e ne farà benanche menzione in piedi dell' elenco, ove dovrà fare la ricevuta

A R T. 461.

Il Commessario di guerra non più tardi del quinto giorno dopo aver ricevuto gli stati suddetti ne liquiderà le rispettive spettanze, giusta la tariffa della Provincia, e rilascerà i mandati a matrice in favore di ciascun Comune su i fondi messi a sua disposizione sulle casse de' Ricevitori o Segreti.

SEZIONE II.

Del Trasporto dei generi da' Regj Magazzini a' Corpi e viceversa.

A R T. 462.

Ordinariamente i trasporti dei generi da Napoli saranno eseguiti dal Nostro Real Treno, sulla richiesta dell'Ordinatore del Governo o del Commessario di guerra all' autorità militare, dalla quale dipende. Ove però il Treno sia al momento dedicato ad altri servizj, l'Ordinatore o il Commessario di guerra esigendo la negativa in iscritto dall' autorità suddetta, farà eseguire i trasporti a cura del Comune.

A R T. 463.

Ne' luoghi ove non siavi stabilito il Treno, il Commessario di guerra li farà eseguire dai Comuni direttamente.

A R T. 464.

I carri o le carrette necessarie al trasporto de' generi saranno specificati dal Commessario di guerra nel mandato di richiesta, e siffatti trasporti somministrati dal Comune non verranno permutati di transito in transito, ma bensì continueranno il loro cammino fino al luogo al quale sono diretti.

Il Commessario di guerra consegnerà inoltre a ciascun padro-

ne o vetturino una polizza di carico, nella quale saranno specificati la qualità, il peso, e le circostanze del carico, non che il prezzo dovutogli giusta le tariffe stabilite in corrispondenza della qualità, del trasporto, e del numero delle giornate di transito.

Giunto il padrone o il vetturino di ciascun trasporto al luogo dove sia stato diretto, sarà soddisfatto dal Comune ove arriva del prezzo dinotato nella polizza di carico, la quale rimarrà presso il Comune medesimo per documento di credito, ma sarà pur necessario per l'esecuzione del pagamento che in piedi o in dorso della polizza di carico vi sia la ricevuta de' generi trasportati, in cui si certifichi che i medesimi siano pervenuti in buono stato.

Simili documenti di credito saran rimessi da' rispettivi Comuni con uno stato separato da quello dei trasporti de' militari infermi all'Intendente della Provincia, e da questo lo saranno direttamente al Commessario di guerra, il quale dopo averli liquidati ne rilascerà i mandati di pagamento a' Comuni creditori su' fondi messi a sua disposizione dall' Intendenza generale dell' Esercito, o dalla Vice-Intendenza militare.

I Commessarj di guerra residenti ne' Capi luoghi di Provincia rimetteranno all' Intendenza generale dell' Esercito, o alla rispettiva Vice-Intendenza militare il conto documentato di siffatti pagamenti nel modo prescritto di sopra.

A r t. 465.

Allorquando uno o più trasporti carichi de' generi mentovati di sopra s' inviassero dal luogo di partenza senza scorta o foglio di ordine per riceverla in istrada, ed avvenga per circostanze inopinate che possa esservi sospetto di derubamento o pericolo qualunque, sarà obbligo de' Comandanti locali militari di provvedere con una scorta, o con altra misura di precauzione alla sicurezza dei trasporti medesimi sulla semplice richiesta de' conduttori del Treno o

de' padroni o vetturini, rimanendo detti Comandanti militari, o i funzionarj comunali, ove quelli non si trovano, risponsabili di qualunque sinistro avvenimento che accada dietro il loro rifiuto.

A r t. 466.

I pesi di cui potranno considerarsi suscettibili approssimativamente i carri, o in difetto di questi gli animali a basto, saranno quelli descritti nella Tabella n.° 14.

CAPITOLO III.

De' Bagagli militari per terra.

A r t. 467.

Il servizio del trasporto de' Bagagli al seguito de' corpi e distaccamenti sarà eseguito dal Regio Treno, sulla richiesta del Commessario di guerra, o di chi ne supplisca le veci, che dovrà rilasciare il foglio d' itinerario.

A r t. 468.

Qualora nel luogo di partenza delle Truppe, o non esista il Treno, o benchè vi sia, l'autorità da cui dipendono i movimenti di esso, ne avrà dato il rifiuto in iscritto, il cennato Commessario munirà il corpo, la frazione, o il distaccamento di un mandato diretto al Comune per ricevere i mezzi di trasporto, mediante le cure di esso.

Nel mandato saranno specificate le qualità ed il numero dei mezzi di trasporto competenti alla forza della Truppa che parte.

A R T. 469.

Il Commessario di guerra rilascerà inoltre al corpo, o alle sue frazioni, o al distaccamento un mandato a matrice corrispondente all' importo de' mezzi di trasporto che gli competono dal luogo di partenza fino a quello di residenza di un altro Commessario. Tal mandato sarà calcolato sulle tariffe de' prezzi dei medesimi, e proporzionato al numero de' transiti descritti nel foglio d' itinerario.

Il Commessario descriverà inoltre nel dorso del detto foglio d' itinerario transito per transito non solo la qualità ed il numero dei mezzi di trasporto, ma benanche l' importo di essi, onde il corpo, la frazione, o il distaccamento sappia positivamente quanto spetterà a ciascun padrone o vetturino in pagamento del trasporto eseguito.

A R T. 470.

Esatto che avrà il Comandante della truppa il valore di siffatto mandato, sarà egli nell'obbligo e nella responsabilità di far pagare a' padroni o vetturini in ciascun transito alla presenza del Sindaco del luogo di arrivo le somme descritte in dorso al foglio d' itinerario.

Il Sindaco dovrà notare questo atto sul foglio medesimo.

A R T. 471.

Giunta la truppa al luogo di residenza dell' altro Commessario indicato nel foglio d' itinerario, per dover rilasciare il nuovo mandato dell' importo de' mezzi di trasporto occorrenti alla continuazione della marcia, egli eseguirà lo stesso che si è stabilito pel luogo della partenza, ed il Comandante della truppa dal suo canto farà pagare i padroni o i vetturini, come sopra si è detto.

A R T. 472.

A misura che la truppa in marcia giungerà in ciascun luogo di transito, il Comandante della stessa prima di far congedare i carri o gli animali da basto che l'han seguito, farà la richiesta al Comune dei mezzi di trasporto che occorreranno per la marcia susseguente, e si assicurerà nel modo il più positivo ch'essi non possono mancare.

Se per rifiuto de'mezzi di trasporto, il quale dovrà essere dichiarato dal Sindaco del Comune sul foglio d'itinerario, la truppa non riceva tutti quelli che le competono, il Comandante di essa dando sempre esecuzione al pagamento prescritto di sopra, farà trattenere tutti o porzione de' trasporti che l'han seguito per accompagnare la truppa sino al transito seguente; ma in caso simile il Comandante della truppa se sarà convinto, che il rifiuto sia derivato non da assoluta deficienza di mezzi, ma da poca volontà o negligenza de' funzionarj comunali, ne farà sollecito rapporto al Comandante della Provincia, il quale ne avvertirà circostanziatamente il Commessario di guerra della Provincia, e sarà obbligo di quest' ultimo di dedurre in pena della cennata negligenza, ed in beneficio del Regio Erario l' ammontare de' mezzi di trasporto rifiutati alla truppa dal primo stato di credito che gli perverrà dall' anzidetto Comune.

A R T. 473.

I conti relativi a' sopraddetti esiti saranno formati e rimessi da' rispettivi Commessarj all' Intendenza generale dell' Esercito, o alle Vice-Intendenze militari, la quale dopo averli verificati li passerà alla fine dell' anno alla Gran Corte de' conti.

CAPITOLO IV.

De' Convogli militari per terra.

ART. 474

Il Regio treno eseguirà tutt' i trasporti del materiale di Artiglieria, delle armi, e delle munizioni di guerra, non che degli approvvisionamenti di sussistenze per le Piazze, Forti, o altri luoghi di deposito.

ART. 475.

Qualora vi fosse mancanza assoluta de' mezzi del Treno, i Comuni del Regno suppliranno al servizio de' convogli, e saranno osservate in tutto e per tutto le norme contenute negli articoli precedenti, tanto riguardo al mandato di richiesta da farsi da' Commessarj di guerra, ed alla somministrazione da farsene da' Comuni, quanto circa al peso da non eccedersi nel caricare i trasporti.

ART. 476.

I convogli del materiale di Artiglieria dovendo essere sempre affidati ad un individuo dell' Arma, non sarà necessario di munire i padroni o vetturini di polizze di carico.

Essi invece riceveranno dal Commessario di guerra residente nel luogo di partenza un foglio d' itinerario. Sulla presentazione di questo, che sarà certificato in piedi per l' avvenuta esecuzione da chi dirige il convoglio, al Sindaco del luogo di arrivo, verranno soddisfatti del loro avere, giusta le tariffe locali de' mezzi di trasporto.

Per qualunque altra specie di convoglio, in quanto alla polizza di carico de' vetturini o padroni, saranno osservate le regole prescritte pe' trasporti militari ordinarj.

A r t. 477.

Il pagamento da farsi secondo le occorrenze a' Comuni da' Commessarj di guerra per lo rimborso delle somme erogate pe' convogli militari, e il conto da rendersene da' secondi all' Intendenza dell' Esercito ed alle Vice-Intendenze militari, e da queste alla Gran Corte de' conti seguiranno le stesse norme per li trasporti militari ordinarj.

A r t. 478.

Le prescrizioni relative alla protezione e scorta de' trasporti militari ordinarj, saranno applicabili con stretta scrupolosità a' convogli militari.

A r t. 479.

Quantunque gli assentisti non abbiano alcun dritto a pretendere mezzi di convogli, quando sia stato stipulato ne' contratti che essi debbano andare a loro carico, pure nel caso di urgenza o di non potere assolutamente averli in tutto, o in parte per le loro cure, i Commessarj di guerra ne faranno a' Comuni i mandati di richiesta a carico degli assentisti, e terranno strettamente la mano, affinchè gli assentisti medesimi o i di loro agenti locali soddisfino anticipatamente in loro presenza i padroni, o vetturini de' trasporti somministrati secondo i prezzi correnti del luogo.

A r t. 480.

Il servizio de' convogli militari da stabilirsi ne' casi indicati per lo trasporto degli ospedali mobili e per quello delle sussistenze, sia al seguito de' corpi dell'Esercito e delle Divisioni di truppe, sia da' Depositi a' Campi, sarà eseguito a carico del Nostro Regio Erario.

A quest' effetto gli Arsenali di Artiglieria forniranno i carri di ambulanza ed i forgoni, e la rimonta gli animali da tiro e da basto, marcandoli con una cifra composta dalle lettere iniziali C. M. e con numero progressivo. I vetturini saranno militarmente organizzati in squadre e comandati da un numero di conduttori, di Sotto-comandanti, e di Comandanti di convoglio corrispondenti.

Ogni squadra sarà composta di dieci vetturini e dieci redine, sotto gli ordini di un conduttore.

Due squadre formeranno una sezione, che sarà comandata da un Sotto-comandante di convoglio, e quattro squadre una brigata comandata da un Comandante di convoglio.

Per le squadre di convoglio a basto, la composizione di ognuna di esse sarà benanche di venti animali, dieci vetturini, ed un conduttore. Delle funzioni di conduttori potranno essere incaricati i sotto-uffiziali che abbiano servito nella Cavalleria o nel Treno, di Sotto-comandanti di convoglio i subalterni, e di quelli di Comandanti di convoglio i subalterni o Capitani che si possono trovare disponibili.

Il vestiario a' vetturini o conduttori sarà somministrato di Nostro Regio conto.

I Sotto-comandanti ed i Comandanti di convoglio saranno obbligati a montarsi di proprio conto.

I conduttori non saranno montati, dovendo seguire le proprie squadre seduti sopra i Forgoni.

I vetturini ed i conduttori delle squadre de' Convogli a basto marceranno a piedi.

A R T. 481.

Le razioni di foraggio per gli animali de' Convogli , e pe' cavalli de' Sotto-comandanti e Comandanti dei medesimi saranno somministrate da' magazzini militari , e conteggiate sopra le mensuali riviste di que' corpi cui sono attaccati.

A R T. 482.

I convogli di ogni Divisione saranno sotto gli ordini del Direttore divisionario de' Bagagli : e quelli di un Corpo di Armata sotto gli ordini del Direttore generale de' Convogli. Ed essendovi più Corpi di Armata, i Direttori generali de' Convogli dipenderanno per lo servizio amministrativo dall' Intendenza dell' Esercito in Campagna.

A R T. 483.

Ogni Battaglione di Fanteria , ed ogni Divisione di Cavalleria riceverà pe' proprj bagagli , giusta la spettanza , il numero corrispondente di forgoni, che saranno riuniti insieme col carro di ambulanza a quelli dell' altro Battaglione , quando si troverà riunito tutto il Reggimento.

I forgoni e le ambulanze de' corpi saranno vigilati con estrema cura da' Comandanti di essi , i quali saranno risponsabili personalmente che gli animali, o le macchine di tali trasporti non vengano adoperati per usi particolari.

A R T. 484.

Ogni autorità militare o amministrativa , che giusta le tariffe generali avrà dritto a' mezzi di trasporto de' Convogli militari , li riceverà nell' istesso modo , ma sarà direttamente risponsabile del deterioramento degli animali e delle macchine prodotto da abusi particolari.

A r t. 485.

Riguardo alla direzione, condotta, scorta, e difesa de' convogli di Campagna, si osserveranno le prescrizioni contenute nella Nostra Reale Ordinanza per lo servizio delle truppe in Campagna.

CAPITOLO V.

De' Trasporti per mare.

A r t. 486.

I trasporti ordinarj del personale per via di mare, oltre dei militari infermi che dalle isole vengono al continente o dal continente vanno alle isole, si estenderanno anche a'militari isolati, che permutano di corpo o di destinazione ed a' piccioli distaccamenti.

A r t. 487.

Ov' esistano delle barche di corrispondenza di Nostro Regio Conto ne' luoghi prossimi a quelli di partenza, il trasporto degli individui suddetti dovrà eseguirsi in preferenza con questo mezzo.

A r t. 488.

Se avvenga che in un luogo ove siavi barca di corrispondenza un militare isolato o un piccolo distaccamento venga imbarcato sopra di un' altra barca, cagionando con ciò dispendio al Nostro Regio Erario, il Commessario di guerra locale o chi lo supplisca dovrà giustificare la necessità, e la regolarità di una tale misura con

un certificato del Comandante militare del luogo o di quello più vicino.

Senza siffatto certificato la spesa occorsa sarà messa dall'Intendenza generale dell' Esercito a carico del Commessario di guerra, o di chi lo supplirà, che avrà disposto l' imbarco.

A r t. 489.

Ne' luoghi ove non esistono barche di corrispondenza, i trasporti per mare degli uomini isolati, e de'piccoli distaccamenti, come si è mentovato di sopra, saranno eseguiti a cura de' Comuni in virtù di mandato di richiesta del Commessario di guerra locale, o di chi ne farà le veci.

A r t. 490.

Saranno stabilite per ogni luogo d' imbarco delle Tariffe pei trasporti di mare, come per quelli di terra, e queste approvate da Noi da quattro in quattro anni serviranno di norma tanto per la formazione degli stati di credito mensuali de' Comuni, quanto per disporsene il pagamento, e per rendersene conto da' Commessarj di guerra.

A r t. 491.

Tutte le altre prescrizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto alle cautele, ed a' modi di pagamento pe' trasporti di terra, saranno esattamente osservate per quelli di mare.

A r t. 492.

I trasporti de' forti distaccamenti, e de' corpi quando non possono essere imbarcati sopra i Legni da Guerra, saranno eseguiti con apposito contratto di noleggio, nel quale interverranno il Coman-

dante della Piazza ed in mancanza il Comandante militare del luogo, il Commessario di guerra, o chi ne farà le veci ed un'Autorità amministrativa della Nostra Real Marina, o chi la supplirà localmente. Quest'ultima dovrà curare soltanto che le condizioni da stipularsi siano analoghe a' sistemi ed alle prescrizioni della navigazione mercantile.

In tali contratti di noleggio verranno benanche compresi i trasporti de' bagagli de' corpi o de' distaccamenti.

A r t. 493.

I Convogli o siano le spedizioni del Materiale di Artiglieria per mare, tanto in macchine e bocche a fuoco, che in armi, utensili e munizioni da guerra, non che i generi di approvvisionamento tanto in materia di sussistenze che di mobilio di ospedali, di casermaggio e tutt' altro, quando non verranno eseguiti da' legni della Nostra Real Marina, lo saranno mediante appositi contratti di noleggio, stipulati nel modo prescritto di sopra; ben inteso che ciò avrà luogo riguardo a' generi di approvvisionamento nel solo caso, in cui sia stato convenuto cogli assentisti, e co' partitarj che il trasporto non debba andare a carico de' medesimi.

TITOLO IV.

Delle Spese eventuali di seconda Classe.

CAPITOLO I.

Dell' Illuminazione, e del Riscaldo de' Corpi di guardia.

ART. 494.

La somministrazione dell'olio, delle candele di sevo e de'carboni pe' Corpi di guardia si farà per appalto generale.

ART. 495.

I Corpi di guardia saranno distinti in tre classi. Nella prima classe saranno compresi quelli da 17 uomini in sopra, nella seconda quelli da 8 a 16., nella terza quelli da 3 a 7. Per quei di prima classe se la forza degli uomini sarà al di là di 30. le somministrazioni si aumenteranno a proporzione.

L'olio, le candele di sevo ed i carboni spettanti a'diversi Corpi di guardia a tenore della loro classe e della stagione, si rilevano dalla Tabella N.° 15.

A r t. 496.

Non si faranno somministrazioni di mobilio, di utensili, e di lume e fuoco a'Corpi di guardia, che si stabiliscono per gli usi seguenti :

1.° Per le Guardie di onore, eccetto quelle de' Generali in piena attività, e de' Comandanti delle Piazze e de' Forti e di quelli di Provincia.

2.° Per quelle delle prigioni civili, degli stabilimenti di Beneficenza, degli scavamenti, delle miniere, e de' teatri, che debbono riceverne le somministrazioni dal Ramo dell' Interno.

3.° Per quelle dei bagni de' forzati, dovendovi provvedere il Ramo della Marina.

4.° Ed in fine per tutti que' Corpi di guardia che non siano fissi e dipendenti dalla Piazza, dovendovi provvedere i Comuni.

A r t. 497.

Riguardo a' Corpi di guardia de' siti Reali, il Ministro della Guerra di accordo con quello di Casa Reale stabilirà quali debbano ricevere il mobilio, gli utensili, ed i combustibili dal Ramo di Guerra, e quali debbano averli dalla Casa Reale; ben inteso che le somministrazioni anzidette debbono essere fatte per intero dal rispettivo Ramo.

A r t. 498.

Lo stato de' Posti di guardia distinto per classi e formato dal Commessario di guerra, ed in concorso col Maggiore o altro Uffiziale della Piazza, in triplo esemplare sarà rimesso nel corso del mese di ottobre dal Comandante della Piazza per le vie rego-

lari al Ministro della Guerra per l' approvazione. Dopo che sarà stato approvato, un esemplare resterà presso il Ministro, un altro si passerà all' Intendente generale dell' Esercito per darne notizia all' appaltatore, e per verificarne la contabilità, e l' altro si rimetterà al Comandante della Piazza per farvi dare esecuzione nell' anno seguente.

A r t. 499.

Sarà nella facoltà de' Comandanti di Piazza o Provincia il proporre nel corso dell' anno per le vie regolari l' aumento, o la diminuzione delle lampadi e de' posti di guardia, e di ordinarlo essi stessi ne' casi urgenti di servizio; ma in questo caso dovranno farne prontamente rapporto al Ministro della Guerra per le vie regolari. Di tali aumenti o diminuzioni dal Ministro della Guerra si darà conoscenza all' Intendenza generale dell' Esercito per tenerne conto nella verifica della contabilità.

A r t. 500.

L' Intendenza generale dell' Esercito a spese dell' appaltatore farà costruire le misure di vetrone con una marca particolare per l' olio, e le stadere per pesare i carboni, che saranno distribuite a tutti gli agenti dell' appaltatore, per servirsene indispensabilmente nelle somministrazioni, senz' ammettersi il pretesto di essersi rotte.

A r t. 501.

All' ora stabilita per la distribuzione vi assisterà un Ajutante della Piazza destinato dal Comandante. Egli invigilerà pel buon ordine e per l' esattezza delle somministrazioni, che debbono corrispondere agli stati approvati dal Ministro della Guerra.

A r t. 502.

La contabilità dell'appaltatore sarà per mese; a tal effetto al primo del mese ogni agente dell'appaltatore farà in tripla copia uno stato delle somministrazioni fatte nel corso del mese antecedente. Appiè del medesimo il Comandante della Piazza, il quale giornalmente ne ha avuto rapporto, dichiarerà di essersi eseguite le somministrazioni a norma degli stabilimenti.

Il Commessario di guerra certificherà di essere state conformi alla spettanza ed agli stati approvati dal Ministro della Guerra, e ne riterrà una copia presso di sè, restituendo le altre due all'agente dell'appaltatore.

L'appaltatore dopo di aver riunito gli anzidetti stati in doppio esemplare, ne formerà due generali che conterranno le somministrazioni fatte per Piazze, e saranno documentati da' parziali che vi si alligheranno; uno di questi stati generali si passerà all'Intendenza generale per la dovuta verifica, e l'altro alla Tesoreria generale per eseguirne il pagamento.

A r t. 503.

Gli stati anzidetti assicurando l'adempimento delle somministrazioni, l'appaltatore sarà pagato secondo i prezzi e le condizioni del contratto. Ma per qualunque errore che si troverà dall'Intendenza nella verifica di questa contabilità, se ne farà carico al rispettivo Commessario di guerra che risponde della spettanza.

CAPITOLO II.

Dell' Illuminazione de' Forti e delle Piazze chiuse.

ART. 504.

L' Olio bisognevole per l' illuminazione de' Forti e delle Piazze chiuse si darà per via di appalto generale.

L' Appaltatore di questo servizio dovrà essere quello stesso che lo è per l' illuminazione e per lo riscaldo de' corpi di Guardia.

Questi due rami però dovranno sempre produrre pagamento e contabilità separata, attesa la diversa loro natura.

ART. 505.

L' Olio spettante per ciascuna lampada ed in ragione de' differenti mesi dell' anno, si rileva dalla Tabella Num.° 16.

ART. 506.

Il Commessario di guerra, o chi lo supplisce, coll' intervento del Maggiore o di un Ajutante della Piazza, nel mese di ottobre di ciascun anno formerà un processo verbale del numero delle lampadi necessarie, per illuminare i luoghi pe' quali si dovrà passare in tempo di notte pel servizio delle Piazze e de' Forti. Saranno esclusi i luoghi addetti alle Truppe, come sono le caserme, le prigioni de' corpi, ed i Corpi di guardia di buon Governo, che debbono essere illuminati sull' assegno di mantenimento de' corpi.

Il Comandante della Piazza o del Forte, dopo aver apposto le sue osservazioni sull' anzidetto verbale, le rimetterà in triplo esemplare per le vie regolari al Ministro della Guerra per l' approvazione. De' tre esemplari approvati, uno resterà presso il Ministro della Guerra, il secondo si passerà all' Intendenza generale dello Esercito per dar notizia all' appaltatore delle somministrazioni da farsi nell' anno seguente, e per verificarne la contabilità, ed il terzo si respingerà al Comandante anzidetto per farvi dare esecuzione nell' anno seguente.

A r t. 507.

Il Commessario di guerra, che coll' intervento dell' Uffiziale di Piazza stabilisce il numero delle lampadi necessarie, è nell' obbligo di verificare se con effetto si mantengano accese la notte, e se qualcheduna pel cambiamento delle circostanze sia divenuta inutile. In tutti e due i casi ne farà rapporto al Comandante della Piazza, e nel caso che quest' ultimo non dia i dovuti provvedimenti per via dell' Intendenza generale dell' Esercito, ne darà parte al Ministro della Guerra.

A r t. 508.

Le misure prescritte nel capitolo precedente per la somministrazione, e per la contabilità de' Corpi di Guardia, saranno applicabili a quelle da farsi per l' illuminazione de' Forti, e delle Piazze chiuse.

CAPITOLO III.

De' Cavalli e de' Muli.

SEZIONE I.

Della Giunta di Rimonta.

ART. 509.

La Giunta di Rimonta è stabilita per comprare i cavalli ed i muli bisognevoli all' Armata, non che per vendere in beneficio dell' Erario quelli che si riformano dal servizio militare.

ART. 510.

La Giunta di Rimonta sarà composta da tre Membri tra Uffiziali Superiori e Capitani. Il Presidente dovrà essere assolutamente Uffiziale Superiore. Tutti e tre dovranno aver servito nell' Arma di Cavalleria.

Avrà per Segretario un impiegato delle Dipendenze subalterne del Ministero della Guerra.

ART. 511.

Oltre i tre componenti effettivi della Giunta, il Ministro della Guerra ne' casi di bisogno potrà aggiungervi, come commissionati in servizio, de' Capitani, e degli Uffiziali subalterni de' Corpi e delle Piazze, che abbiano però servito nella Cavalleria.

A r t. 512.

Sarà da Noi destinato un Generale di Cavalleria per Ispettore della Giunta di Rimonta. Spetterà a lui esclusivamente di ammettere, e di riformare diffinitivamente i cavalli ed i muli che si acquistano dalla Giunta di Rimonta.

A r t. 513.

I membri della Giunta di Rimonta, gli Uffiziali aggiunti, e le partite de' sotto-uffiziali e de' soldati che se le dovranno assegnare, goderanno sopra i fondi della Rimonta stessa una gratificazione diaria per le giornate in cui si appartano dalla loro residenza. Questa diaria sarà di un ducato per ciascun membro, di grana sessanta per ogni Uffiziale aggiunto, di grana quindici per ogni sergente o veterinario, di grana dieci per ogni caporale o maniscalco, e di grana cinque per ogni soldato.

Per giustificare il dritto a questa diaria bisognano volta per volta gli ordini ministeriali.

A r t. 514.

Il denaro, i registri ed i documenti relativi all' amministrazione della Giunta si conserveranno in una cassa a tre chiavi diverse. La cassa esisterà in casa del Presidente. Le chiavi saranno affidate a' tre Membri della Giunta.

A r t. 515.

La corrispondenza, le rassegne, e qualunque altro atto della Giunta dovranno essere firmati da tutti e tre i suoi componenti. Se per un bisogno straordinario i Membri della Giunta dovranno por-

tarsi separatamente in diversi punti del Regno per acquistare gli animali, in tal caso al ritorno di tutti e tre che si riuniranno di bel nuovo in Giunta, le operazioni di ogni componente dovranno essere verificate dagli altri due, e tutti e tre dovranno firmare le carte corrispondenti, dacchè tutti e tre sono solidalmente risponsabili del giusto impiego de' fondi loro affidati.

A r t. 516.

La Giunta in ogni mese presenterà all' Intendenza generale dell' Esercito la situazione della sua cassa, ed alla fine dell' anno il conto documentato col dettaglio di tutti gl' introiti ed esiti.

Questo conto sarà poi riveduto dalla Gran Corte de' Conti al pari di quelli degli altri cespiti del Materiale dell' Armata.

SEZIONE II.

Della Compra de' Cavalli e de' Muli.

A r t. 517.

Le somme per l' acquisto de' cavalli e de' muli per l' Armata si libereranno con ordinativi dell' Intendenza generale dell' Esercito, e si pagheranno dalla Tesoreria generale con mandati a favore della Giunta di Rimonta, che le introiterà in apposite madrefedi di banco.

Il Ministro della Guerra potrà far cumulare i dodicesimi di un intero Esercizio, onde profittare delle fiere del Regno, che si celebrano nel corso dell'anno.

A r t. 518.

Per ogni cavallo o mulo che si compra, si formeranno le Rassegne in quadrupla spedizione che verranno firmate:

1.° Dalla Giunta di Rimonta in quanto al prezzo, ed alle qualità dell' animale.

2.° Dal venditore che contesta di aver ricevuto il prezzo convenuto.

3.° Dall' Ispettore della Giunta di Rimonta che convalida l' ammissione dell' animale.

4.° Dall' Uffiziale delegato dal corpo per la consegna.

5.° E dal Commessario di guerra per la data dell' ammissione.

Di queste quattro rassegne così compilate, una resterà presso la Giunta in giustificazione de' suoi conteggi, una servirà per la Ispezione del corpo, e le altre due si passeranno al corpo, che ritenendone una per corredo del suo Archivio allighera l' altra in appoggio alla Rivista.

La firma dell' Ispettore della Rimonta servirà non solamente per convalidare l' ammissione dell' animale, ma bensì per decidere definitivamente su i reclami che potessero affacciare i corpi nell'atto della ricezione.

A r t. 519.

I cavalli ed i muli si acquisteranno ne' Nostri Dominj, ed occorrendo nell' Estero ancora, a tenore delle circostanze, e delle risorse del Regno.

La loro taglia sarà quella stabilita dagli organici de'rispettivi corpi. L' età in tempo di pace sarà da anni quattro incominciati a sei compiti; in tempo di guerra da anni quattro finiti ad anni sette compiti.

In quanto al prezzo, siccome non è possibile il determinarlo anticipatamente per ciascun cavallo o mulo che si acquista da differenti venditori, ed in diversi punti del Regno, ed anche all'Estero occorrendo, così il Ministro della Guerra anno per anno, secondo le particolari nozioni che si procurerà su'prezzi correnti di commercio, prefiggerà il massimo del costo che la Giunta potrà pagare per ogni cavallo o mulo.

ART. 520.

La Giunta nel consegnare gli animali a' corpi vi apporrà un marchio particolare.

ART. 521.

Allorchè bisogneranno molti animali o per aumento di corp o per le basse straordinarie, il Ministro della Guerra stabilirà un contratto temporaneo con qualche fornitore, che sarà pagato dalla Giunta di Rimonta.

La Giunta poi nel suo conto annuale con rubrica separata dovrà dar conto di tali pagamenti, che verranno appoggiati dal contratto approvato dal Ministro della Guerra, e dalle rispettive Rassegne.

SEZIONE III.

Della Vendita de' Cavalli e de' Muli.

ART. 522.

I cavalli ed i muli riconosciuti inutili debbono essere prontamente passati alla Giunta di Rimonta per vendersi.

Per ogni cavallo o mulo che si riforma, si faranno quattro rassegne per uso della Giunta, per l'Ispezione dell'Arma, per l'Archivio del corpo, e per la rivista di Commessario.

Queste rassegne dovranno indicare la ragione della Riforma e dovranno segnarsi:

1.° Dal Veterinario del corpo che dichiara la cagione della riforma.

2.° Dal Capitano della compagnia o squadrone col *Visto buono* del Comandante del corpo.

3.° Dall'Ispettore del corpo che convalida l'atto della riforma.

4.° Dal compratore che dichiara di aver pagato in moneta di argento il costo dell' animale vendutogli.

5.° Dalla Giunta di Rimonta o dal di lei delegato, quando gli animali si vendono in luoghi lontani.

6.° E dal Commessario di guerra, per la giornata in cui si vende.

La firma dell' Ispettore della rispettiva Arma basterà per giustificare definitivamente l' inutilità de' cavalli e de' moli.

A r t. 523.

I cavalli ed i muli riconosciuti inutili dalla Giunta, dopo di essersi impressa a' medesimi una marca diversa da quella dell' acquisto, saranno venduti all' Asta pubblica, e l' importo sarà introitato dalla Giunta, che ne dovrà dar conto coll' altro denaro che riceve.

A r t. 524.

Pe' corpi che si trovano molto lontani dalla residenza della Giunta di Rimonta, l'Ispettore della medesima delegherà degli Uffiziali che vendendo sulla faccia del luogo i cavalli o i muli riformati, ne invieranno il prodotto alla Giunta, che dovrà farne l'introito corrispondente in madrefede.

A r t. 525.

Gli animali che si riformano, avranno da' rispettivi corpi gl' interi foraggi fino al giorno in cui si vendono.

CAPITOLO IV.

Del Cuojame e della Bardatura.

ART. 526

Dovendo i corpi riparare i generi di cuojame e di bardatura coll' assegno di mantenimento, il Ramo di Guerra è obbligato fornire soltauto i generi di prima messa a' corpi di nuova formazione, e quelli da rimpiazzarsi all' epoca della relativa scadenza.

A tale oggetto l' Intendenza generale dell' Esercito terrà registro de' generi che possiede ciascun corpo, colle rispettive epoche delle distribuzioni, per calcolarne le durate.

Quando l' Ispettore esporrà il numero de' generi da rimpiazzarsi, perchè usciti di durata, e non più suscettibili di servizio, il Ministro della Guerra, consultata pria l' Intendenza in quanto alle durate, ne ordinerà i rimpiazzi o per mezzo di contratti, o facendoli costruire da una commissione temporanea da riunirsi volta per volta, e l' importo ne sarà pagato sulla seconda Classe dello Stato discusso della Guerra.

I generi fuori durata, dopo essere arrivati a' corpi i rimpiazzi dei nuovi, saranno rimessi all' Intendenza generale dell' Esercito, la quale li farà vendere, e del prodotto si farà l' uso che additerà il detto Ministro.

CAPITOLO V.

Delle Diarie, e delle Spese accessorie pe' Lavori Topografici.

ART. 527.

La diaria è nna gratificazione giornaliera attribuita a titolo d' indennizzazione straordinaria ad ogni Uffiziale ed Ingegnere Topografico, o a chi sarà nominato dal Ministro della Guerra per

farne le veci, non che a' sotto-uffiziali e soldati addetti per inservienti de' lavori di campagna, durante il disimpegno delle operazioni geodetiche topografiche e statistiche, delle riconoscenze militari, e missioni di simile natura, tanto ne' luoghi di transito, che di permanenza.

La Diaria è fissata e distinta per grado e per giorno in due parti, l'una per compenso di spese straordinarie, e l'altra per quelle de' cavalli e foraggi come si osserva dalla Tabella Num. 17.

A r t. 528.

Se fra gli Uffiziali destinati all' esecuzione ed alla vigilanza locale degli enunciati lavori ve ne saranno di quelli, che non godono l' indennità di foraggi, o godendola questa sia minore, la di loro diaria verrà rispettivamente aumentata nel primo caso di una somma equivalente all'indennità di quattro razioni per un Colonnello, di tre per ogni Uffiziale Superiore o Capitano, e di due per un Uffiziale Subalterno, e nel secondo caso della differenza fra l' indennità che si gode e quella pocanzi stabilita.

A r t. 529.

Sono comprese nella Diaria, e s' intendono quindi compensate colla medesima.

1. Le spese di viaggio e quelle del trasporto de' generi del proprio equipaggio che dovrà fare da sè ogni Uffiziale od Ingegnere, sia nell' andare alla sua destinazione e nel ritornare, sia nel recarsi da un soggiorno ad un altro, sia nel condursi giornalmente sul terreno, o da una stazione ad un' altra.

2. E le spese inerenti all' esecuzione grafica del lavoro, come a dire, di strumenti o libri matematici, di carta da scrivere e da disegno, di penne, lapis, colori, pennelli, gomma ec.

La Diaria attribuita a' sotto-uffiziali ed a' soldati ha anche per oggetto di supplire al maggior costo del loro nutrimento isolato.

A r t. 530.

Nella Diaria non sono annoverate :

1. Le spese di posta ne' casi di urgenza, da potersi soltanto ripetere colla presentazione dell' ordine originale del Ministro della Guerra.

2. Le spese de' segnali geodetici in fabbrica o in legname da documentarsi colle norme regolamentarie.

3. Quelle del noleggio di barche o battelli, da documentarsi come sopra, allorchè si scandagliano le Coste o dal Continente si passa nelle Isole e viceversa, qualora però i detti legni non fossero dati dal Ramo di Marina.

4. Le mercedi agl' indicatori o guide da impiegarsi ne' terreni difficili ed a' piloti da impiegarsi negli scandagli, con doversi giustificare nel modo sopraenunciato.

5. Le spese proporzionate al preciso bisogno del trasporto degli strumenti, carte, segnali mobili, ed altri materiali attinenti esclusivamente a' lavori di Campagna, nel solo caso che non siano stati accordati i muli del Treno, la quale circostanza dovrà essere documentata col foglio di rifiuto dell' Autorità superiore competente.

A r t. 531.

I pagamenti delle Diarie saranno fatti direttamente a titolo di abbnonconto e poscia totalizzati e liquidati dal Consiglio di amministrazione dell' Officio Topografico al ritorno di ciascun Uffiziale o Ingegnere in fine della sua commissione, tanto per lui che pe' militari al suo seguito sulla presentazione del foglio d' itinerario, dovendo in ciò farsi la stretta applicazione de' principj e norme che seguono :

1. La Diaria decorre dal giorno inclusivo dell' arrivo al primo transito sulla strada prescritta all' Uffiziale o Ingegnere per

rendersi alla sua destinazione. Cessa poi nel giorno in cui gl'incombe l' obbligo di ritornare nella sua residenza fissa, giusta gli ordini ricevuti e l' itinerario che deve percorrere.

2. Ogni Uffiziale od Ingegnere dovrà essere munito per la percezione della Diaria di un ordine di partenza firmato dal Ministro della Guerra, il quale sarà comune tanto a lui che a' militari inservienti del lavoro, e sul quale il Capo dell' Officio dovrà indicare il giorno di partenza che dovrà essere lo stesso dell' arrivo al primo transito.

3. L' ordine suddetto farà le veci di foglio di via, ed a tale oggetto dovrà essere presentato, o soltanto fatto presentare per gli Uffiziali Superiori che si portassero ad ispezionare localmente i lavori, in ogni luogo di transito o di soggiorno al Commessario di guerra o a chi ne faccia le veci, per segnarvi progressivamente in dorso, dopo essersene assicurato, le date corrispondenti di arrivo sì dell' Uffiziale od Ingegnere che de' militari al suo seguito.

4. Ne' luoghi di soggiorno ove si trova un Commessario di guerra, o un Comandante militare, sarà rilasciato dal primo, o dal secondo in difetto del primo, ad ogni Uffiziale od Ingegnere un certificato che attesti la durata della di lui permanenza nella commissione non che de' militari al suo seguito, coll' indicazione de' giorni estremi di arrivo e di partenza.

5. Detti certificati saranno rispettivamente spediti volta per volta al Capo dell' Officio topografico, onde il Consiglio di amministrazione possa prenderne ragione nell' atto della liquidazione totale della Diaria.

6. Ne' luoghi ove non risiede un Commessario di guerra od un Comandante militare, o nell' Estero, verrà supplito a' certificati di permanenza enunciati di sopra con quello del Capo dell' Officio, in piedi del foglio di ordine, dovendo egli ricavarne gli opportuni dati dalla sua corrispondenza di servizio, e da' rapporti periodici e straordinarj de' lavori pervenuti all' Officio.

7.° Ogni Uffiziale od Ingegnere al suo ritorno dovrà presentare il suo foglio d'itinerario al Capo dell'Officio, il quale vi apporrà la data del giorno dell'arrivo, che dovrà essere lo stesso di quella notata in detto foglio per ultimo transito.

8.° Nel solo caso che un Uffiziale od Ingegnere per circostanze straordinarie non dovesse abbandonare il suo lavoro se non dopo spirato l'anno, egli sarà tenuto di spedire al Capo dell'Officio non più tardi del 25. del mese di dicembre una copia del foglio di ordine, e delle annotazioni itinerarie fattevi in dorso, legalizzata dal Commessario di guerra, o da chi è destinato a farne le veci, e questa copia sulla quale il detto Capo dell'Officio apporrà per la sua parte le annotazioni occorrenti, terrà luogo del foglio originale per la liquidazione totale della diaria da farsi dal Consiglio di amministrazione in fine dell'anno, onde potersi chiudere diffinitivamente il conto dell'Esercizio.

Le spese relative alla continuazione dei lavori non terminati a tutto dicembre dovranno essere caricate sopra l'assegno annuale dell'Officio medesimo sullo Stato discusso della Guerra pel novello Esercizio, il qual assegno sarà aumentato delle reste del precedente anno.

A r t. 532.

Tutte le altre spese riguardanti l'ordinario servizio, i lavori interni e gli altri bisogni dell'Officio topografico, e principalmente gli acquisti di strumenti matematici astronomici geodetici e grafici, di macchine, di utensili, di mobili, di libri e di carte geografiche topografiche ed idrografiche, e gli esiti concernenti il mantenimento ed il restauro degli oggetti esistenti ed annotati nei corrispondenti inventarj e cataloghi, dovranno essere compresi e circostanziatamente ripartiti in uno stato estimativo da proporsi in fine dell'anno pel susseguente al Ministro della Guerra, il quale lo rispingerà modificato o approvato da lui, onde servire di norma al Consiglio di amministrazione per l'esatto impiego dell'annuale assegno dello Stabilimento.

A r t. 533.

L' Intendenza generale dell' Esercito trarrà mensualmente gli ordinativi del dodicesimo dell' assegno dell'Officio a favore del detto Consiglio di amministrazione, il quale dovrà in ogni anno renderne il conto documentato all'Intendenza istessa, giusta i regolamenti. La Gran Corte de' Conti verificherà definitivamente questi conteggi, come gli altri conti annuali delle spese del Materiale.

CAPITOLO VI.

Delle Spese di Stampe

A r t. 534.

Le spese delle stampe bisognevoli al Ramo di Guerra si pagheranno dalla Tesoreria generale sulla seconda Classe dello Stato discusso. Tali stampe si eseguiranno dalla Tipografia della Guerra, e se ne liquiderà l' importo dall'Intendenza generale dell' Esercito sopra le tariffe da Noi approvate.

Per giustificare queste spese saranno necessarj l'ordine del Ministro della Guerra in quanto alle opere ed al loro numero, ed il ricevo della dipendenza cui si sono consegnate le stampe.

A r t. 535.

E' proibito espressamente ai corpi ed alle autorità militari ed amministrative di servirsi di stampe eseguite altrove. Quelle che non riporteranno la marca della Tipografia della Guerra, non saranno ammesse come atti legali. Tutti gli appaltatori del Ramo militare dovranno uniformarsi a questa prescrizione.

A r t. 536.

I prezzi delle stampe bisognevoli tanto alle diverse dipendenze della Guerra, quanto a' corpi, non dovranno eccedere quelli correnti nelle primarie Stamperie.

Il beneficio che risulterà da tali stampe, formerà uno de' cespiti della cassa particolare dell' Officio Topografico, la quale senz'alcuna percezione dalla Tesoreria generale dovrà provvedere non solo al mantenimento ed ingrandimento di detta Tipografia, ed all'incisione dei rami ed impressione delle carte geografiche, topografiche ed idrografiche costrutte nell'Officio, ma benanche alla ligatura dei libri della Biblioteca militare; ed in generale a qualunque altra regolare spesa bisognevole al servizio dell'Officio medesimo, la quale non sia dinotata nello stato estimativo annuale approvato dal Ministro, di cui si è ragionato nell' articolo 532. del precedente Capitolo.

CAPITOLO VII.

Delle Spese per l'arresto de' Disertori.

A r t. 537.

Il premio da corrispondersi per ciascun disertore arrestato, siano una o più le persone che lo arrestano, è fissato a ducati sei per gli agenti di polizia, guardie di sicurezza, guarda boschi, forza doganale armata, impiegati civili e pagani qualunque, ed a ducati due per i militari.

A r t. 538.

Per pagarsi tal premio deve redigersi dall' autorità, nella di cui giurisdizione vien eseguito l' arresto, l' analogo processo verbale indicante le persone che lo abbiano effettuato.

Questo verbale sarà rimesso all' Intendenza, o alla rispettiva Vice-Intendenza militare, per verificare se l' individuo arrestato sia effettivamente disertore, e dopo tale verifica si spediranno gli ordinativi di pagamento a favore de' catturanti, che li riceveranno per mezzo de' Comandanti di Piazza o di Provincia.

CAPITOLO VIII.

Delle Spese de' giudizj militari.

ART. 539.

Per le spese di officio di ciascun Uffiziale incaricato delle procedure presso i Consigli di guerra permanenti sarà corrisposta un' indennità di ducati quattro al mese pagabili assieme col soldo.

ART. 540.

Per la compilazione poi degli atti, e per le copie delle sentenze si darà al Cancelliere l' indennità di ducati tre per ogni processo terminato contraddittoriamente, e carlini dodici soltanto per quelli che producono sentenze in contumacia.

Parimente si darà l'indennità di ducati tre per le procedure che si ordina poi dal Consiglio di guerra di ampliarsi, e per quelle che mettono gl' incolpati in libertà provvisoria: dovendo servire le stesse indennità per gli altri atti che si potranno fare.

Queste indennità saranno pagate con ordinativo apposito dell' Intendenza generale dell'Esercito, o della rispettiva Vice-Intendenza militare sulla seconda Classe dello Stato discusso della Guerra, mediante un attestato firmato dall' intero Consiglio di guerra, che esprima il grado, il nome ed il cognome dell' inquisito, e l' effetto della procedura.

A r t. 541.

Tutte le altre spese de' giudizj, come pe' testimonj pagani non dimoranti nel luogo, per le ispezioni giudiziarie ec. ec. dovranno pagarsi da' Ricevitori del registro e bollo, secondo i regolamenti particolari del medesimo.

CAPITOLO IX.

Della Mercede a' Servi di pena addetti a' servizj militari.

A r t. 542.

Il Ministro della Guerra soltanto potrà assegnare il numero dei servi di pena che bisognano per la pulizia interna de' Forti, delle caserme, degli ospedali, e degli altri stabilimenti militari.

A costoro si darà la mercede di grana due al giorno e per uomo col seguente metodo.

I Comandanti dei suddetti luoghi, pe' servi di pena addetti alle caserme, a'Forti ed agli altri stabilimenti militari, nella fine di ogni mese faranno arrivare al rispettivo Commessario di guerra uno statino esprimente i nomi de' servi di pena colla distinzione se siano forzati o presidiarj, le giornate in cui hanno servito, e l'ammontare della loro mercede. Questo statino fatto in doppia spedizione, dopo di essersi verificato e firmato dal Commessario di guerra, sarà trasmesso all'Intendenza generale dell'Esercito o Vice-Intendenza militare, la quale non più tardi del giorno dieci di ciascun mese manderà alla Tesoreria generale, o a' suoi Sostituti il corrispondente ordinativo sulla seconda Classe dello Stato discusso della Guerra, ed a favore de' rispettivi Comandanti de'Forti, delle Piazze, o degli stabilimenti, i quali avutone il denaro, lo pagheranno agl' interessati.

TITOLO V.

Del Fondo particolare della Guerra.

A r t. 543.

Il fondo particolare della Guerra essendo stabilito per le gratificazioni particolari, e per le altre spese impreviste del Ministero della Guerra, sarà così sotto la diretta amministrazione del Ministro, il quale non sarà obbligato a darne conto che solamente a Noi, sempre che lo vogliamo.

A r t. 544.

L'Intendenza generale dell'Esercito trarrà mensualmente l'ordinativo sulla seconda Classe per lo intero dodicesimo assegnato al rispettivo Capitolo, e questo sarà pagato in contanti alla persona che il Ministro destinerà per portarne l'amministrazione, dando ad essa volta per volta i suoi ordini in iscritto pe' pagamenti, che si dovranno eseguire o in contante o con polizze bancali sulla Madrefede dell'amministratore, come meglio sembrerà al Ministro.

A r t. 545.

Non essendo tenuto nè il Ministro, nè l'Intendente di dare verun conto del fondo suddetto, la Tesoreria giustificherà alla Gran Corte de' Conti i suoi esiti per tale ramo coi semplici ordinativi dell'Intendenza suddetta.

LIBRO IV.

Delle spese di Terza Classe.

TITOLO I.

Del Trattamento degli Uffiziali e delle Famiglie militari imbarcate.

CAPITOLO I.

Del Trattamento di tavola agli Uffiziali imbarcati.

ART. 546.

Siccome il trattamento di tavola che si somministra agli Uffiziali imbarcati per ragioni di servizio o sopra i legni Reali, o in convoglio co' medesimi, è una spesa da caricarsi sulla terza Classe dello Stato discusso della Guerra, così l' amministrazione della Real Marina, volta per volta che occorreranno queste spese, ne farà il conto alla Guerra, la quale dopo di aver fatto verificare la spettanza dall' Intendenza generale dell' Esercito colla relativa rivista d' imbarco e di sbarco, ne domanderà la Nostra Sanzione pe' pagamenti.

CAPITOLO II.

Delle Razioni di passaggio alle Famiglie dei militari imbarcati.

ART. 547.

L' appaltatore della Real Marina, avvalendosi delle liste delle famiglie imbarcate, ed alle quali si sono date le razioni di passaggio durante il tragitto, ne stabilirà il conto a' prezzi dei suoi contratti.

Questi conti dopo di essersi verificati dall' Intendenza generale dell' Esercito per parte del Ramo della Guerra, formeranno l' argomento del relativo rapporto a Noi, per eseguirsene sul proposito i corrispondenti pagamenti.

TITOLO II.

Delle Spese di Posta, e di Viaggio, e delle altre impreviste.

ART. 548.

Il solo Ministro di Guerra ne' casi di somma importanza o di urgenza potrà accordare le spese di posta.

A r t. 549.

Le liquidazioni delle indennità dovute agli Uffiziali autorizzati ad andare in posta per oggetti pressanti di servizio, si stabiliranno dall' Intendenza generale dell' Esercito, a tenore degli ordini emessi dal Ministro della Guerra ed alligate alle liquidazioni stesse.

La Tariffa corrispondente indica la spettanza di tali indennità a seconda de' Gradi e delle Poste.

A r t. 550.

Oltre il trattamento di tavola e le spese di posta di cui quì sopra si è parlato, qualunque altra spesa imprevista, come sono le indennità di viaggio agli Uffiziali che marciano isolatamente, e di cui si è parlato al Titolo II. del libro II. sarà pagata dalla Tesoreria alle parti prendenti, mediante l' originale rapporto da farsi munire con Nostri Sacri Carattèri, ed alligarsi all' ordinativo dell' Intendenza generale dell' Esercito.

LIBRO V.

Dell' Amministrazione interna de' Corpi.

TITOLO I.

Delle Autorità incaricate dell' Amministrazione interna de' Corpi.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

ART. 551.

L'amministrazione interna delle Compagnie e degli Squadroni è affidata a' rispettivi Capitani sotto la sorveglianza de' Consigli di amministrazione.

Quella de' Corpi in generale è devoluta alle cure e alla responsabilità de' Consigli suddetti sotto la direzione de' proprj Ispettori.

A r t. 552.

I Consigli di amministrazione hanno in loro ajuto gli Uffiziali di dettaglio ed i Quartier-Mastri o gli Appoderati.

Ciascun Capitano ha in ajuto gli Uffiziali Subalterni della propria compagnia o squadrone.

A r t. 553.

I Consigli di amministrazione si formano dagli Uffiziali del proprio corpo, come si additerà quì appresso.

Ciascun membro dovrà inoltre disimpegnare tutti gli altri incarichi annessi al suo impiego.

A r t. 554.

De'due Uffiziali di dettaglio assegnati a ciascun corpo di Fanteria e Cavalleria, come indicano le relative piante organiche, uno resterà in Napoli per gli aggiusti e per le altre commissioni che gli affiderà il Consiglio di amministrazione, e l'altro seguirà il corpo coll' incarico del Materiale, vale a dire, del vestiario, del cuojame, della bardatura, dell'armamento, delle munizioni da guerra e del casermaggio.

Gli Uffiziali di dettaglio si cambiano da tempo in tempo, facendosi rientrare nelle compagnie o squadroni.

A r t. 555.

In caso di separazione di truppa dello stesso corpo, l'Uffiziale di dettaglio del Materiale resterà presso il Consiglio permanente.

L' Appoderato che assumerà presso il Consiglio eventuale le funzioni di Quartier-Mastro riunirà benanche quelle di Uffiziale di dettaglio del Materiale.

E pe' distaccamenti che non avranno un consiglio eventuale, i Capi di essi, dovendo portarne gl'interessi, avranno ancora l'incarico del materiale.

A r t. 556.

In quanto alla Gendarmeria Reale sarà distaccato dalle compagnie che ne hanno meno bisogno un Uffiziale subalterno, il quale assisterà presso le Officine e presso l' Ispettore generale dell' Arma, come Uffiziale di dettaglio.

A r t. 557.

I Quartier-Mastri, gli Appoderati e gli Uffiziali di dettaglio si propongono esclusivamente da' Consigli di amministrazione, e si approvano dal Ministro della Guerra tra la classe degli Uffiziali subalterni; ben inteso però che i Quartier-Mastri soltanto possono prendersi da altro corpo, ma dell' istess' Arma.

Costoro saranno tenuti soltanto di fare il servizio amministrativo inerente alla loro commissione.

CAPITOLO II.

Degl' Ispettori.

A r t. 558.

Gl' Ispettori indipendentemente dal comando, e dalla direzione e sorveglianza sulla disciplina, istruzione, e tenuta delle Truppe ad essi affidate, sono ancora le Autorità che superiormente dirigono e sorvegliano gli andamenti de' Consigli di amministrazione.

Essi ancora sono essenzialmente i tutori degl' interessi dei soldati.

A R T. 559.

Nelle Compagnie delle Nostre Guardie del Corpo, e degli Alabardieri gl' Ispettori ne saranno i proprj Capitani.

Per le altre Armi e Corpi del Nostro Reale Esercito, gl'Ispettori dovranno avere una Nostra nomina speciale.

CAPITOLO III.

De' Consigli di Amministrazione.

SEZIONE I.

De' Consigli di Amministrazione permanenti.

A R T. 560.

In ogni corpo, quando esso è riunito in un sol luogo o negli stessi Dominj, esisterà un Consiglio di Amministrazione permanente incaricato e responsabile della parte amministrativa e dello esatto impiego de' Fondi che si danno al Corpo.

Gli Agenti del Consiglio in quanto a' pagamenti, alla tenuta della scrittura ed alle liquidazioni delle spese, saranno i Quartier Mastri, e per la costruzione, la distribuzione, e i conteggi de' diversi articoli del Materiale saranno gli Uffiziali incaricati de' rispettivi dettagli.

A r t. 561.

La composizione di ciascun Consiglio permanente sarà:

Per la Compagnia delle Nostre Reali Guardie del Corpo.

Il Primo Tenente	Presidente
Il Secondo Tenente	Membri
Il Primo Esente più antico	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per la Compagnia de' Reali Alabardieri.

Il Primo Tenente	Presidente
Il Secondo Tenente	Membri
Il Primo Sergente	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Pel Corpo de' Pionieri e Cacciatori Reali a Cavallo.

Il Comandante	Presidente
Il Tenente-Colonnello	Membri
I due Maggiori	Membri
Il Capitano più antico	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Pei due Battaglioni de' Veterani dell' Armata in una stessa parte de' Reali Dominj.

Il Colonnello	Presidente
Il Tenente-Colonnello	Membri
I due Maggiori	Membri
Il Capitano più antico	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Pel terzo Battaglione de' Veterani destinato negli altri Dominj.

Il Maggiore	Presidente
I due Capitani più antichi	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per ogni Reggimento di Fanteria o di Cavalleria della Guardia o della Linea.

Il Colonnello	Presidente
Il Tenente-Colonnello	Membri
I due Maggiori	Membri
Il Capitano più antico	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per la Compagnia di Polizia del Nostro Real Palazzo.

Il Comandante	Presidente
Gli altri due Uffiziali più graduati .	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per la mezza Brigata di Artiglieria a Cavallo della Nostra Guardia.

Il Comandante . . . . Presidente
I due Capitani . . . . Membri
Il Quartier-Mastro . . . . Segretario

Pel Corpo del Treno di Casa Reale.

Il Comandante . . . . Presidente
I due Capitani . . . . Membri
Il Quartier-Mastro . . . . Segretario

Per ogni Battaglione di Cacciatori.

Il Comandante . . . . Presidente
I due Capitani più antichi, non escluso l'Ajutante Maggiore . . . } Membri
Il Quartier-Mastro . . . . Segretario

Per ogni Compagnia di Gendarmeria.

Il Capitano . . . . Presidente
I due Uffiziali più anziani esistenti nel Capo luogo . . . . . . } Membri
Il Quartier-Mastro . . . . Segretario

Pel Corpo de' Zappatori.

Il Colonnello	Presidente
Il Tenente-Colonnello	Membri
Il Maggiore	
I due Capitani più antichi che si trovano presenti	
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per la Brigata degli Artefici Armieri e degli Artefici Pompieri.

Il Comandante	Presidente
I due Capitani più antichi	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per ogni Reggimento di Artiglieria a piedi.

Il Colonnello	Presidente
I due Uffiziali Superiori più anziani, che si trovano presenti nel luogo di residenza del Consiglio	Membri
I due Capitani più antichi . . .	
Il Quartier-Mastro	Segretario

Pel Treno della Linea.

Il Comandante	Presidente
I quattro Capitani	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per la Prima Real Casa degl' Invalidi.

Il Comandante	Presidente
Il Tenente-Colonnello	Membri
Il Maggiore	Membri
I due Capitani più antichi . . .	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per la Seconda Real Casa degl' Invalidi.

Il Comandante	Presidente
L' altro Uffiziale Superiore . . .	Membri
Il Capitano più antico	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Pel Collegio militare.

Il Comandante	Presidente
I due Capitani	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per la Prima Scuola militare.

Il Comandante	Presidente
I due Capitani più antichi	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per la Seconda Scuola militare.

Il Comandante	Presidente
I due Capitani più antichi	Membri
Il Quartier-Mastro	Segretario

Per le Compagnie di Dotazione.

Il Comandante della Compagnia . . Presidente
I due Subalterni più antichi . . . . Membri
Il primo Sergente Quartier-Mastro . Segretario

Il Comandante dell' Isola eserciterà le veci d' Ispettore della Compagnia.

ART. 562.

Ciascun Consiglio dovrà essere costantemente al suo completo.

I Membri assenti dalla guarnigione o mancanti, compreso il Presidente, si rimpiazzeranno dagl' individui che li sieguono immediatamente in rango di anzianità o in grado.

Il Quartier Mastro, come Segretario del Consiglio, scriverà in ogni principio di deliberazione i nomi de' membri presenti al Consiglio, ed accennerrà gli assenti col motivo, ed i loro rimpiazzanti.

ART. 563.

Ordinariamente il Consiglio si adunerà due volte al mese.

ART. 564.

Le adunanze del Consiglio si terranno in casa del Presidente, che è il Depositario delle Casse, e de' Registri di Contabilità.

ART. 565.

Ne' Consigli non potranno intervenire che gl' individui chiamati a farne parte. Ove però occorressero delle altre persone, queste vi saranno ammesse, ma prima delle deliberazioni dovranno uscire dalla Sala di adunanza.

ART. 566.

Nel Consiglio il Presidente prenderà il primo posto.

Il Quartier Mastro siederà dirimpetto al Presidente.

Gli altri Membri si collocheranno alla destra ed alla Sinistra del Presidente, secondo il loro grado ed anzianità.

ART. 567.

Gli oggetti da porsi in deliberazione nelle adunanze verranno proposti dal Presidente.

Però ogni Membro del Consiglio avrà il dritto di proporre quanto altro egli crede conveniente al bene dell' Amministrazione.

ART. 568.

Le deliberazioni si prenderanno a porte chiuse.

Tutt' i Membri avranno il voto deliberativo.

Il Segretario non avrà voto. I meno antichi, o gl' inferiori di grado saranno i primi ad emetterlo.

Le deliberazioni saranno prese a pluralità di voti.

I Membri però che saranno di opinione diversa da quella adottata per maggioranza, avranno la facoltà di scrivere nel Registro delle deliberazioni il motivo, per cui discordano dagli altri.

Le firme dovranno indicare il nome, il cognome, ed il grado. Queste si faranno una sotto l'altra cominciando dal meno graduato, o dal meno antico. Il Quartier Mastro segnerà alla parte sinistra, e nell' istessa linea che il Membro meno anziano. L' Ufficiale che presiede dopo il grado aggiungerà l' espressione *Presidente*.

A r t. 569.

Essendo i Consigli di amministrazione stabiliti per dirigere, e per sorvegliare la sola parte amministrativa de' corpi, non che la contabilità che ne deriva, essi così non potranno sotto verun pretesto ingerirsi negli oggetti di servizio, di polizia e di disciplina.

A r t. 570.

Tutte le somme in denaro appartenenti al Corpo, i documenti di credito, e le carte essenziali saranno conservate in una cassa depositata presso il Presidente del Consiglio.

Questa cassa sarà chiusa a tre o cinque chiavi, vale a dire, per quanti sono i Membri del Consiglio, ciascuno de' quali sarà il depositario di una chiave.

Allora quando un Membro del Consiglio non può intervenire a qualche seduta per motivi giustificati, sarà nell' obbligo di far passare la sua chiave al Presidente che la consegnerà all' Uffiziale chiamato per rimpiazzo.

In un' altra cassa saranno conservati i registri e le altre scritture dell' Amministrazione.

A r t. 571.

Qualunque partita di numerario dovrà essere depositata in cassa al momento che si riceve.

L' estrazione di denaro, o di un documento qualunque dalla cassa non potrà farsi senza l' espressa deliberazione del Consiglio.

A r t. 572.

La mancanza materiale del denaro dalla cassa si paga a proporzione di soldo da tutt' i Membri, salvo le pene maggiori nei casi di malversazione o di frode contemplate dalle Leggi militari.

SEZIONE II.

De' Consigli di Amministrazione eventuali.

Art. 573.

Ne' Corpi qualunque, quando una porzione di truppa in numero eguale o maggiore di due Compagnie o Squadroni, per un tempo determinato, va distaccata oltrepassando il Faro, allora si istallerà un Consiglio eventuale composto ognuno di tre membri i più elevati in rango, compreso il Presidente.

Il Consiglio permanente risiederà nella porzione, ov'è presente il Colonnello o il Comandante del Corpo, e l'eventuale nell'altra porzione.

Il Consiglio eventuale proporrà un Uffiziale Subalterno per appoderato temporaneo, e costui durante tale incarico eserciterà presso il medesimo quelle istesse funzioni, che il Quartier-Mastro esercita presso il Consiglio permanente.

Art. 574.

L'Ispettore, o il Comandante di Brigata, ed in assenza di essi il Colonnello, o il Comandante del Corpo, o chi lo rappresenta, prima che partirà per oltrepassare il Faro la frazione della Truppa che debba amministrarsi dal Consiglio eventuale, le passerà una rivista di rigore che avrà per principali oggetti:

1.° Di esaminare tanto coll'ispezione del conto particolare di ogni uomo relativamente agl' individui di Cavalleria che hanno la massettta, quanto col mezzo delle interrogazioni, se i soldati abbiano de' reclami a fare.

2. Di verificare se le mucciglie de' sotto-uffiziali e de' soldati siano fornite de' generi prescritti da' Regolamenti.

3.° E di assicurarsi che tutte le parti del vestiario, del Cuojame, della Bardatura, e dell' armamento siano in buono stato.

Dopo questa rivista egli unirà il Consiglio di amministrazione permanente, onde prendere con esso le misure adattate a far dritto a' reclami, e provvedere a tutte le riparazioni o rimpiazzi de' generi che saranno giudicati necessarj.

Come però le truppe di Cavalleria che si distaccano al numero eguale o maggiore di due Compagnie, o Squadroni, vengono ad avere aggiusti separati di Massetta, così nel dividersi esse dal Consiglio permanente riceveranno i Fondi di tale assegno depositati in cassa, e che appartengono a' soldati.

In quanto poi all' assegno di mantenimento, come questo si libera al Consiglio permanente per la totalità di tutto il corpo, il medesimo così, previa l'approvazione del proprio Ispettore, provvederà al bisogno delle truppe che si distaccano.

A r t. 575.

Determinate le somme da consegnarsi al Consiglio eventuale, e stabilitisi per esso i corrispondenti Registri, il Consiglio permanente distenderà processo verbale di tutte queste operazioni, facendo particolare cenno delle somme consegnate.

Questo processo verbale sarà trascritto benanche sul relativo Registro delle deliberazioni del Consiglio eventuale, o sulla prima pagina del Registro di Contabilità del distaccamento.

A r t. 576.

Dovendo le truppe esser pagate direttamente ne' Dominj ove passano, così il Consiglio eventuale dal giorno in cui cominciano questi pagamenti, avrà ruoli, riviste, aggiusti di paga, di prest,

e di massetta, e contabilità separata: avrà inoltre una cassa chiusa a tre chiavi.

A tal effetto dovranno essere numerati e cifrati dal Commessario di guerra tutt' i registri relativi alla contabilità.

A R T. 577.

Il Consiglio eventuale partirà munito di una libretta cifrata dallo Scrivano di Razione, che vi additerà a tutte lettere la giornata, dalla quale le Truppe che si distaccano debbono cominciare ad essere pagate ne' Dominj ove passano.

A R T. 578.

Il Consiglio di amministrazione permanente avrá sempre il dritto di chiedere a' Consigli eventuali delle notizie, ed occorrendo un conto esatto di tutte le spese, rapportandone gl' inconvenienti all' Ispettore.

A R T. 579.

Il Consiglio eventuale trasmetterà in ogni mese al corpo gli stati di mutazioni, onde porre questo in grado di tenere al corrente i suoi registri di filiazioni e di rassegne.

SEZIONE III.

De' Distaccamenti.

ART. 580.

Quando si distaccano porzioni di Truppe dal luogo di residenza de' rispettivi Consigli o permanenti o eventuali, allora queste frazioni distaccate, qualunque sia il loro numero, saranno amministrate da' Capi de' distaccamenti in quanto a' soli averi degl'individui, al pane, ed a' foraggi giornalieri: ma di tutte queste percezioni però in ogni mese si dovrá dar conto a' rispettivi Consigli.

I Comandanti di questi distaccamenti avranno due quaderni, uno per la corrispondenza che equivalerá a quello delle deliberazioni, e l'altro per l'introito ed esito del denaro. Questi due quaderni dovranno essere cifrati, e numerati dal Commessario di guerra.

Inoltre avranno ancora la libretta cifrata dallo Scrivano di Razione per registrarvi i pagamenti.

ART. 581.

Le riviste, e gli aggiusti delle frazioni di truppe amministrate dal solo Comandante saranno concentrati nelle riviste e negli aggiusti della Truppa sottoposta al Consiglio permanente o eventuale, alla quale appartiene il distaccamento. Il rispettivo Consiglio concentrando l'amministrazione di tutta la Truppa a lui affidata dovrá provvedere al pagamento delle porzioni distaccate o da sè stesso, o per mezzo delle Officine della Tesoreria generale o dei suoi Sostituti. Nel secondo caso dovrá sempre precedere la domanda

66

officiale de' membri del Consiglio di amministrazione col visto del Commessario di guerra da pervenire alla Tesoreria, o a' suoi Sostituti con anticipazione, e prima dell' epoche in cui si stabiliscono le liber nze di abbuonconto.

SEZIONE IV.

Disposizioni generali.

ART. 582.

Quando un corpo intero, o una frazione di esso parte per l' Estero, allora si amministrerà separatamente in tutto e per tutto colle misure istesse prescritte pe' Consigli permanenti. L' epoca dalla quale avrá principio la loro amministrazione separata, sará indicata dal Ministro della Guerra.

Gli archivj resteranno presso i depositi o presso le frazioni rimaste distaccate nel Regno.

ART. 583.

Il Comandante della truppa che si trova in Campagna, sarà nell' obbligo di rimettere al proprio Ispettore ed alla frazione del Corpo rimasta nel Regno le notizie da notarsi nei registri delle filiazioni degli uomini, e delle rassegne degli animali.

ART. 584.

Rientrando la truppa nel Regno la sua amministrazione di Campagna cesserà dall' epoca che sarà indicata dal detto Ministro, e la sua scrittura sarà depositata nell' archivio del Corpo.

CAPITOLO IV.

De' Comandanti di Compagnie o di Squadroni.

ART. 585.

I Comandanti delle Compagnie o degli Squadroni sono incaricati e risponsabili dell' istruzione, disciplina, sussistenza e buona tenuta de' loro individui, e perciò devono dirigere questi dettagli con ordine ed economia sotto l' autorità degli Uffiziali Superiori, prendendo particolare cura che le somministrazioni dovute alle loro truppe siano fatte con esattezza, e nelle qualità e quantità prescritte da' Regolamenti.

Essi sono garanti verso il Consiglio di amministrazione dell' impiego del denaro appartenente a ciascun individuo della loro compagnia o squadrone.

ART. 586.

I Comandanti anzidetti essendo risponsabili della conservazione, e del mantenimento di tutt' i generi, tanto dell' uomo, che del cavallo, terranno colla massima accortezza registrati tutti questi articoli in un libro unico, onde riesca per essi agevole l' invigilarne minutamente ogni parte.

Questo Registro sarà denominato *Conto aperto.*

A r t. 587.

I Comandanti stessi avranno il registro delle filiazioni degli uomini, e quello delle rassegne de' cavalli e de' muli, a fogli volanti però e simili a quelli del corpo.

A r t. 588.

In ciascuna compagnia o squadrone si nominerà un Uffiziale subalterno di settimana, il quale rappresenterà il Capitano, quando non è presente.

A r t. 589.

Siccome la suddivisione delle compagnie e degli squadroni ha per mira principale la pulizia, il ben essere, la buona tenuta dei soldati, e l'amministrazione interna, così gli Uffiziali subalterni nelle loro divisioni, ed i sergenti nelle proprie suddivisioni terranno uno stato in cui saranno scritti i nomi e cognomi degli uomini, e la situazione del vestiario, del cuojame, della bardatura, e dell'armamento, onde facilmente invigilarne la conservazione e renderne conto a' Superiori.

Questi stati saranno rinnovati in ogni anno, dopo la verifica del Comandante della compagnia o squadrone.

TITOLO II.

Dell' Amministrazione in denaro de' Corpi.

CAPITOLO I.

De' Registri pe' Conti di Cassa.

ART. 590.

I Registri su de' quali poggerà la Contabilità in denaro dei Corpi, saranno i seguenti:

1. Delle Deliberazioni
2. Di Cassa
3. Dell' Assegno di mantenimento
4. Dell' Assegno di vestiario.
5. E dell' Assegno di massetta, pe' corpi di Cavalleria.

Questi registri devono essere cifrati e numerati dal Commessario di guerra, ed indispensabilmente si devono conservare in Cassa.

ART. 591.

Il Quartier-Mastro siccome in ogni mese totalizza i boni delle paghe e del prest, ed in ogni mese ancora dà al Consiglio di amministrazione il conto documentato della sua amministrazione, versando in cassa il denaro di avanzo, egli così stabilirà il suo giornale, o sia la tenuta della sua particolare scrittura nel modo che crederà più utile per lui, nè il Consiglio deve riconoscere, o sanzionare questo giornale.

CAPITOLO II.

Della Somministrazione degli Averi degli Uffiziali.

ART. 592.

Gli averi ed il soprappiù di averi degli Uffiziali si distribuiscono pospostamente e per mese al momento che si ricevono dalla Tesoreria.

ART. 593.

Il Quartier Mastro giustifica alla cassa la spesa degli averi e de' soprappiù di averi che somministra mensualmente con un foglio nominale, nel quale gli Uffiziali ricevendo il denaro sono obbligati di firmarsi al margine della loro indicazione.

Quelli che sono distaccati faranno delle ricevute separate.

ART. 594.

Il Comandante del corpo è autorizzato in linea economica a far estinguere con disconti mensuali i discreti debiti degli Uffiziali.

I disconti per misure economiche del corpo resteranno al Quartier Mastro, il quale ne rimborserà i creditori, secondo gli sarà stato prescritto. L' Uffiziale però resta cautelato di tali rilasci mediante il suo libretto di paga, nel quale il Quartier Mastro mensualmente è tenuto di registrare di suo pugno le somme che ritiene e quelle che gli paga.

CAPITOLO III.

Della Somministrazione del prest a' sotto-uffiziali ed a' soldati.

ART. 595.

Il prest si estrae dalla cassa in ogni quindicina, e si dà al Quartier-Mastro a titolo di abbuonconto.

I Comandanti di compagnie o di squadroni lo ricevono in ogni cinque giorni, e con anticipazione, mediante uno statino classificato colle variazioni occorse nella cinquina scorsa.

ART. 596.

Del prest spettante a ciascun individuo si faranno due porzioni, una di esse sarà addetta all' Ordinario, e l' altra si darà all' individuo, come denaro di saccoccia.

L' Ispettore regola questa suddivisione corpo per corpo, avendo presenti le circostanze locali e le proposizioni del Comandante del corpo.

Colla parte del prest addetto all' Ordinario si comprerà il vitto; del denaro di saccoccia il soldato farà quell' uso che meglio crederà.

L' escludere qualche individuo dall' Ordinario è nella sola facoltà del Comandante del corpo.

L' Uffiziale incaricato farà comprare i commestibili nelle piazze pubbliche ed ove meglio convenga agl' interessi de' soldati.

In ogni compagnia o squadrone esisterà ostensibile a chie-

chessia il libretto della spesa giornaliera dell' Ordinario, che giorno per giorno dovrà essere verificato e segnato dall' Uffiziale di settimana. In questo libretto si noterà nell'introito il prodotto della porzione del denaro lasciato dagl' individui, e nell' esito si registreranno le quantità ed i prezzi de' generi comprati.

A r t. 597.

Dopo la fine del mese e propriamente quando il Commessario di guerra ha confrontato la rivista, i Comandanti di compagnia, o di squadrone consegneranno al Quartier-Mastro le distribuzioni nominali del prest e del soprappiù del prest, e del pane da essi dati a' loro individui, indicando al margine di ognuno le rispettive mutazioni. Il Quartier-Mastro dovrà confrontare queste distribuzioni co' fogli di rivista e rettificarne i calcoli, essendo egli responsabile di qualunque errore, e poi restituirà a' riferiti Comandanti i ricevi delle sei cinquine, conteggiandoli particolarmente col totale delle distribuzioni, le quali si depositeranno in cassa dallo stesso Quartier-Mastro in appoggio del suo rendiconto mensuale.

Un altro foglio di distribuzione numerativo si farà pe' foraggi che si danno in natura a' corpi di Cavalleria e del Treno.

CAPITOLO IV.

Dell' Assegno di Mantenimento.

A r t. 598.

L' assegno di mantenimento è destinato pei riatti e pe' diversi bisogni de' corpi in generale.

A r t. 599.

Gl' introiti di questo assegno sono:

1.° La tangente liberata dalla Tesoreria.

2.° Il prodotto della vendita di tutt' i generi di dotazione e di vestiario usciti di durata ed inservibili.

3.° Il prodotto della ritenuta giornaliera de' travagliatori.

4.° La metà del compenso che ritraggono i sotto-uffiziali ed i soldati destinati per l'esazione delle imposte, per le comparse de' Teatri, per le solennità di Chiesa, e per le altre funzioni pubbliche, dovendo l'altra metà distribuirsi agl' individui.

5.° La sesta parte del denaro che ricevono gl' individui impiegati ne' lavori pubblici de'Ponti, delle Strade, Fortificazioni ec. dovendo il rimanente somministrarsi agl' individui stessi.

6.° La sesta parte del lucro de' Musicanti per le feste, processioni pubbliche ec.

7.° Il prodotto della vendita del letame.

8.° Ed in fine il prodotto della vendita del cuojo de' cavalli e de' muli morti.

A r t. 600.

Co' suddetti introiti si dovrà provvedere:

1.° A' lustri delle compagnie o squadroni.

2.° Alle spese di officio dell' Ufiziale Superiore incaricato dei ruoli e delle matricole, del Quartier-Mastro, e degli Uffiziali di dettaglio.

3.° All' alta paga de' musicanti, sergenti trombetti, e caporali trombetti.

4.° Alle riparazioni ed a'rimpiazzi de' generi di dotazione che si somministrano una sola volta di Nostro Regio conto a' corpi di nuova formazione.

5.° Alle riparazioni del cuojame che poi si rimpiazza per conto della Guerra all'epoca de' rispettivi termini.

6.° Alle grandi e piccole riparazioni de' generi di Vestiario.

7.° Alle grandi e piccole riparazioni degli oggetti di bardatura , dovendo i rimpiazzi fornirsi di Nostro conto a' soli corpi di Cavalleria , escluso il Treno che se li costruisce da sè stesso.

8.° Al riatto dell' armamento deteriorato per servizio , e non per incuria del soldato.

9.° Alla compra delle pietre focaje.

10. All' olio bisognevole per l' illuminazione interna delle caserme.

11. Alla somministrazione delle legna per l' ordinario.

12.° Alla compra de' medicamenti per le sale reggimentali dei corpi.

13.° Alla compra de' medicamenti degli animali che si curano nelle Scuderie.

14.° Agli utensili necessarj per la polizia delle caserme e delle Scuderie.

15.° Agli oggetti necessarj alla distribuzione de' foraggi.

16.° Alle spese del trasporto del denaro pe' distaccamenti posti ne' luoghi , ove non esistendo i Ricevitori non si possono far loro spedire le liberanze dalla Tesoreria.

17.° A quelle spese , che i corpi acquartierati presso i Capi luoghi di Provincia o in Napoli sono obbligati di fare per lo trasporto del denaro dalle Ricevitorie o dal Banco.

18.° Al trasporto de' generi di vestiario.

19.° Alle compre degli oggetti di maneggio per la scuola dei Polledri.

20.° Alla spesa degli esercizj spirituali.

21.° A quella della benedizione de' cavalli.

22.° Alla gratificazione per quelli che meglio colpiscono il bersaglio.

23.° Alla compra de' registri pel Consiglio di amministrazione e per l' Uffiziale Superiore incaricato de' ruoli e delle matricole.

24.° Agli utensili per attignere l' acqua ne' quartieri, quando non li somministra il Genio.

25.° A' barili bisognevoli per trasportare l' acqua da' pozzi alle caserme.

26.° Alla compra delle carte di musica.

27.° Al premio da darsi agl' individui di Cavalleria o Treno che si distinguono nel governo de' loro animali: il qual premio sarà ordinato e proporzionato dagl' Ispettori nell' atto delle loro riviste.

28.° E finalmente a tutte le altre spese impreviste che riguardano la buona tenuta de' corpi e de' soldati.

A r t. 601.

I diversi corpi del Treno, attesa la natura del loro servizio, indipendentemente dagli obblighi descritti per gl' introiti, e per le spese sull' assegno di mantenimento, dovranno ancora versare negl' introiti:

1.° Il prodotto della vendita de' ferri inservibili.

2.° E quello de' generi di bardatura usciti di durata ed inservibili.

Ed inoltre dovranno provvedere:

1.° A' ferri nuovi ed alle tramutature.

2.° A' rimpiazzi della bardatura.

3.° Al lavatorio della bocca de' cavalli e de' muli.

4.° All' untapiede per li medesimi.

5.° Al grasso ed alle funi de' carri, carrette e traini di dotazione.

6.° Ed alle piccole riparazioni che occorrono in viaggio a' carri, carrette e traini, mentre le grandi riparazioni consistenti in accomodi di ruote spalancate, di sdanghe e di assi rotti si eseguiranno dagli arsenali per conto del Nostro Erario.

A quest' oggetto i suddetti Corpi riceveranno dalla Tesoreria generale l' assegno di mantenimento proporzionato a' loro bisogni.

A R T. 602.

Il lustro delle compagnie, e degli Squadroni consiste :

1. Nella cera, nerofumo e bianchetto bisognevole a' soldati.

2. Nella mercede al barbiere, incluse le spese de' rasoj, e del sapone.

3. Nella carta, carpette, fogli di rivista, statini di Prest, ed ogni altro registro, e stampe occorrenti.

4. Nella lavatura delle camice, calzabrache, stivaletti di cotone, e sotto calzoni di tela.

5. Nelle scope, lampadi, lucignoli, ed altri piccoli utensili per la pulizia delle caserme e scuderie.

Questi oggetti saranno provveduti per le cure de' respettivi comandanti di compagnie o squadroni colla tangente mensuale, che si preleverà dall' assegno di mantenimento ragguagliato per ogni uomo che fa parte dell' effettivo, cioè, a grana quindici per quelli de' Corpi della Guardia, ed a grana quattordici per quelli della Linea.

Pe' Distaccamenti tripolati d' individui di diverse compagnie o squadroni, i Consigli di amministrazione faranno pagare a' Capi di essi una quota corrispondente pe' suddetti oggetti, diminuendola alle rispettive Compagnie o Squadroni.

Una Carpetta firmata da' Comandanti di compagnie o squadroni documenterà la spesa mensuale de' lustri a carico dell' assegno di mantenimento.

A R T. 603.

La tangente mensuale da prelevarsi dall' assegno di mantenimento per le spese di Officio del Quartier Mastro, sarà di ducati due per ogni Compagnia, e ducati due e grana venti per ogni Squadrone.

Con questa tangente il Quartier Mastro dovrà provvedere a tutte le spese di scrittojo occorrenti tanto pel suo Officio, che pel Consiglio di amministrazione.

Il solo ricevo del Quartier Mastro basterà per giustificare la spesa.

A R T. 604.

Le spese mensuali di Officio da darsi sul mantenimento all'Uffiziale Superiore incaricato de' ruoli e delle matricole, saranno di grana ottantaquattro per Compagnia, e di grana novanta per squadrone.

Il ricevo di detto Uffiziale servirà all' appoggio di tale spesa.

A R T. 605.

I Consigli di amministrazione proporzioneranno, coll' approvazione del proprio Ispettore, la mensuale tangente da prelevarsi dal mantenimento per le spese di Officio de' due Uffiziali di Dettaglio, a seconda delle incumbenze ch' esercitano.

A R T. 606.

Ne' corpi che hanno banda, un Uffiziale a scelta del Consiglio di amministrazione s' incaricherà della direzione, disciplina e tenuta dei Musicanti.

Le spese di alta paga saranno quelle convenute nelle rispetti-

ve capitolazioni da approvarsi dall' Ispettore, e si giustificheranno col ricevo degl' individui firmato dall' Uffiziale, il quale certificherà che costoro nel corso del mese hanno adempiuto a' loro doveri. Per condizione espressa sarà stabilito nelle capitolazioni, che ogni musicante deve comprarsi e mantenersi colla sua alta paga lo strumento che suona. I Sergenti Trombetti, ed i Caporali Trombetti saranno benanche capitolati dall' Ispettore, e goderanno le corrispondenti alte paghe a carico dell' assegno di mantenimento.

A r t. 607.

Per le grandi riparazioni da eseguirsi alla fine di ogni anno, i Capitani formeranno uno stato indicante le riparazioni, delle quali abbisognano i generi di vestiario, di bardatura, e di cuojame di cui è fornito ogn' individuo.

Questi stati saranno presentati al Comandante del corpo, perchè se ne avvalga nel verificare con accurata e rigorosa rivista i bisogni esposti, e quindi da lui modificati ed approvati li rimetterà al Consiglio di amministrazione.

I Consigli di amministrazione sopra gli stati postillati come sopra, faranno compilare dall' Uffiziale di dett. glio uno stato approssimativo de' panni, ed altri generi nuovi occorrenti alle riparazioni col prezzo rispettivo, come ancora faranno notare i generi fuori durata da potersi impiegare in questi riatti.

Gl' Ispettori sanzioneranno o modificheranno questi stati, i quali si conserveranno in cassa per comprovare nelle riviste definitive le spese di riatto, e l' esito de' generi vecchi disfatti. La spesa dovrà essere giustificata co' convenj, e colle ricevute de' Negozianti per le materie grezze, e co' ricevi degli operai in quanto alle manifatture e piccole spese.

Se la parte prendente non sapesse scrivere, l' atto del pagamento sarà autenticato da un Notajo.

Le minute riparazioni si faranno nell' interno delle compagnie o degli squadroni dai soldati, per quanto è possibile, ovvero da un operajo della compagnia o squadrone.

Se però una deteriorazione qualunque derivasse dai soldati, o da negligenza de' sotto-uffiziali per non averla fatta riparare in tempo, allora quella spesa si farà sul prest di saccoccia di colui che ne sarà incolpato.

A r t. 608.

I generi che i sotto-uffiziali ed i soldati vendono, o perdono per motivi non giustificati, si debbono rimpiazzare a loro spese, salvo le punizioni stabilite dalle Ordinanze di disciplina.

A r t. 609.

Tutte le altre spese a carico del mantenimento si giustificano cogli ordinativi de' Consigli di amministrazione, e co' ricevi delle parti prendenti, standosi alle norme che anno per anno gl' Ispettori daranno nelle loro Riviste co' lumi dell' esperienza, ed a seconda delle circostanze dei Corpi; ben inteso che di queste disposizioni annuali si dovrà prendere registro nel libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione anche per norma del Commessario di guerra che interviene al rendiconto mensuale del Quartier-Mastro.

A r t. 610.

Quando una porzione di Truppa si distacca dal corpo, o che si amministri per le cure del Consiglio eventuale, o per quelle del capo di un Distaccamento, allora l' assegno di mantenimento per gli individui distaccati sarà compreso negli aggiusti della porzione ch' è amministrata per le cure del Consiglio permanente, il quale colla approvazione dell' Ispettore assegnerà alla porzione distaccata la rata mensuale da prelevarsi dall' assegno totale del Corpo.

CAPITOLO V.

Dell' Assegno di vestiario.

ART. 611.

Allorchè il vestiario si costruirà per le cure dei Consigli di Amministrazione, con le norme prescritte nel Titolo VIII. del Libro II. dovrà esistere ed essere tenuto al corrente nella cassa il registro dell' assegno di vestiario in denaro. Un tal registro sarà distinto in due parti; la prima, cioè, per semplice memoria che sarà formata dagl' introiti e dagli esiti dell' assegno di vestiario, i quali figurano su i relativi aggiusti della Tesoreria; la seconda comprenderà le somme liberate dalla Tesoreria medesima per ordine del Ministro della Guerra, ed introitate dai corpi, tanto nel caso della costruzione dei generi acquistati grezzi dalla Giunta dei contratti, che nel caso di compre a pronti contanti dei generi di piccolo equipaggio, come anche gli esiti che saranno fatti dai Consigli nei due casi indicati. L' anzidetto registro inoltre servirà di norma ai Consigli di amministrazione per fare il calcolo della capienza dei fondi e la richiesta al proprio Ispettore dei generi di vestiario, che dopo di esserne spirata la durata convenga rimpiazzare.

Quando il Ministro della Guerra avrà approvato la compra dei generi di piccolo equipaggio a pronti contanti sulla richiesta degli Ispettori, questi ultimi daranno le istruzioni opportune riguardo ai convenj o ad altri modi di compre da farsi dai Consigli di amministrazione, i quali saranno strettamente rispousabili ai termini delle istruzioni ricevute dell'ottima qualità dei generi e della

moderazione de' prezzi e a confronto dei campioni approvati dall' Ispettore.

Tanto per la costruzione dei generi grezzi acquistati per via della Giunta dei contratti, quanto per la compra di quelli da farsi a pronti contanti, a cura e risponsabilità dei Consigli di amministrazione, i Comandanti di Brigata e gl'Ispettori invigileranno rigorosamente sulle operazioni dei Consigli anzidetti, delle quali gl' Ispettori prenderanno stretto conto nelle loro annuali riviste d'Ispezione.

CAPITOLO VI.

Dell' Assegno di Massetta.

ART. 612.

L' assegno di massetta è stabilito per la ferratura e pel governo de' cavalli.

Esso è di proprietà degl' individui, ed in conseguenza se ne porterà un conto a parte da' rispettivi Comandanti di Squadroni.

ART. 613.

Colla prima messa stabilita dalle Tariffe per ciascuna recluta che si ammette, sarà cura de' Consigli di amministrazione di far provvedere ogni uomo de' seguenti generi, che dovrà poi mantenere al completo.

1. Sacchina di Olona pe' generi con correa di cuojo.
1. Corda a foraggio.
1. Sacco di Olona per la biada.
1. Appannatojo.

1. Morsetta con correa di cuojo.
1. Brusca.
1. Striglia.
1. Forbice da cavallo.
1. Pettine da cavallo.
1. Spugna.
1. Scatoletta per grasso.
4. Ferri per cavallo.

A r t. 614.

Il Quartier-Mastro pagherà a misura che occorreranno le spese a carico della massetta degl' individui, mediante i ricevi nominali firmati dai capitani col *Si paghi del Comandante del Corpo*. Questi ricevi saranno totalizzati per compagnia o squadrone in un solo anche nominale alla fine del mese col *Visto* del detto Comandante, per servire di documento al rendiconto del Quartier-Mastro, ed i parziali ricevi saranno annullati a tutte lettere dal Quartier-Mastro, e restituiti ai capitani medesimi, onde aversene ragione nella verifica e nel bilancio del conto individuale di massetta da farsi ogni semestre in presenza del Maggiore, come sarà detto.

A r t. 615.

Quando i Consigli pel miglior vantaggio de' soldati credono di far un partito di una durata qualunque con qualche fornitore, per avere i generi di buona qualità, e con risparmio, allora i Comandanti di Squadroni faranno comprare i generi dal medesimo, ed il Quartier-Mastro glieli pagherà volta per volta senza farne un deposito, nè formare una contabilità particolare: giacchè la scrittura della Cassa non si deve complicare pe' piccoli generi, che i soldati devono acquistare al momento del bisogno.

ART. 616.

In quanto a' ferri de' cavalli i rispettivi Consigli di amministrazione faranno di tanto in tanto co' proprj maniscalchi de' partiti da doversi sanzionare dagl' Ispettori; ben inteso che il costo dei ferri nuovi e delle tramutature dovrà essere unico, qualunque sia la taglia de' cavalli, dovendo stabilirsi per condizione principale che i ferri vecchi debbono restare a de' beneficio maniscalchi, ed in caso di perdita dovranno pagarli i soldati al prezzo che si stabilirà nel partito.

In questi convenj si dovrà benanche prevedere il caso dei distaccamenti, a' di cui capi il maniscalco avrà l' obbligo di pagare i ferri, e le tramutature che i medesimi faranno eseguire sopra luogo da' maniscalchi pagani.

ART. 617.

Per ciascun sotto-uffiziale e soldato di Cavalleria nel libretto del vestiario si registrerà benanche il conto di massetta, ed i Comandanti di squadroni volta per volta vi registreranno i generi che si somministrano agl' individui col rispettivo importo, e le somme ad essi pagate per eccedenza del fondo.

S' intende per completo il fondo di massetta, quando l' individuo ha cumulato dodici carlini sul suo assegno, ed inoltre ha il completo de' generi in buono stato.

ART. 618.

I Comandanti di squadroni in ogni semestre alla presenza del Maggiore procederanno alla verifica, ed al bilancio delle spese sul libretto di ciascun individuo, e ne sottoscriveranno i risultamenti.

A r t. 619.

Se un sotto-uffiziale o soldato cessa di appartenere al corpo o per congedo assoluto, o per essere passato ad altra destinazione, egli riceve per intero il suo fondo di massetta.

Quelli però che passano ad un altro corpo di Cavalleria, ricevono soltanto la porzione eccedente il proprio fondo, il quale verrà rimesso dal Consiglio dell' antico corpo a quello che riceve l' uomo.

A r t. 620.

Morto, cassato da' ruoli, disertato, o fatto prigioniere che sarà un soldato, o un sotto-uffiziale, il suo aggiusto di massetta sarà stabilito dieci giorni dopo quello della di lui assenza, avanti al Capitano che farà rettificare il trasto del medesimo, e farà vendere i generi ritrovati.

Il prodotto della vendita de' generi, unitamente al residuo in denaro derivato dall' aggiusto fatto, sarà versato nell' assegno di mantenimento pe' soli cassati da' ruoli, disertati, e fatti prigionieri, giacchè pe' morti se ne farà l' uso additato dall' ultima loro volontà, o si darà agli eredi.

A r t. 621.

I debiti lasciati sul proprio fondo dagli uomini morti, fatti prigionieri, disertati, o cassati da' Ruoli, saranno rimborsati dall' assegno di mantenimento, deduzione fatta dal prodotto de' generi venduti.

S' intende che i ferri nuovi riposti nella sacchina del trasto sono di proprietà del soldato, ma i vecchi appartengono al maniscalco.

CAPITOLO VII.

Del Conto mensuale di cassa.

A r t. 622.

Ne' giorni 1. e 16. di ciascun mese il Quartier-Mastro riceverà dal Consiglio di amministrazione le somme approssimativamente necessarie per le spese correnti della quindicina.

I membri del Consiglio, siccome sono direttamente risponsabili di qualsisia fondo che si versa nella cassa, lo sono del pari per qualunque somma che lasciassero in potere del Quartier-Mastro al di là de' bisogni presuntivi del corpo.

A r t. 623.

Nel registro di cassa si noteranno in presenza del Consiglio per ordine di data senza cancellatura o trasposizioni, tutti gl' introiti ed esiti del corpo a conto corrente, vale a dire, nella pagina sinistra tutti gl' introiti, e nella dritta tutti gli esiti.

A r t. 624.

Il Quartier-Mastro per tutto il giorno quindici di ciascun mese darà al Consiglio di amministrazione il conto documentato del denaro ricevuto nel mese precedente ed a questo rendiconto deve intervenire il Commessario di guerra, come Nostro Commessario, il quale siederà di rimpetto al presidente.

Il Quartier-Mastro presenterà al Consiglio di amministrazione un bilancio volante a guisa di carpetta co' documenti giustificativi delle spese. In questo bilancio saranno additate all' introito le diverse partite colla data, all' esito tutt' i pagamenti classificati per rubriche, e nella risulta il Quartier-Mastro dichiarerà aver pagato o aver ricevuto dalla cassa la somma che resterà dovendo o avanzando. Questo bilancio da conservarsi in cassa sarà firmato dall' intero Consiglio, e quindi trascritto nel libro delle deliberazioni.

Il Consiglio verifica le spese, ed ammette quelle autorizzate da' Regolamenti.

Il Commessario di guerra ha l' obbligo preciso di fare le sue osservazioni fiscali su tutte le spese che in parte o in tutto gli sembrano suscettibili di qualche eccezione in quanto al rito, a' calcoli, alla legalità de' documenti, ed all' osservanza de' Regolamenti. A tale oggetto quando troverà a ridire, scriverà le sue postille, e ne darà conto direttamente al Ministro della Guerra per le ulteriori disposizioni.

Se il Quartier Mastro risulterà avanzando, la cassa gli pagherà subito il di lui credito, e lo porterà come ultima partita di esito nel registro di cassa, addizionandosi alle altre; se poi rimarrà dovendo, pagherà nel momento alla cassa il suo debito, che sarà dedotto dalla somma degli esiti notati nel registro di cassa.

Così i documenti di spesa presentati dal Quartier Mastro equivaleranno in ogni mese al totale delle partite di esito portate nel registro di cassa.

A r t. 625.

Il Commessario di guerra bollerà col suo suggello, ed apporrà il suo cognome in piedi di tutt' i documenti di spese ammesse dal Consiglio, il quale li farà riporre nella cassa delle scritture.

A r t. 626.

Nel mensuale rendiconto che si dovrà distendere a nome del Consiglio, sarà scritto processo verbale nel registro delle deliberazioni, dal quale se n'estrarrà una copia firmata dal Consiglio e dal Commessario di guerra per rimettersi all' Ispettore.

A r t. 627.

Il registro di cassa sarà chiuso mese per mese, dopo di essersi preso il conto dal Quartier Mastro, e bilanciando gli esiti con gl' introiti si noterà il residuo effettivo di cassa con una succinta dimostrazione divisa per cespiti, onde il Consiglio ne abbia sempre presente la situazione. Il residuo però del mese di dicembre non si unirà al bilancio del susseguente gennajo, se non alla ricezione degli aggiusti di Tesoreria, dandosi o per introito il credito di saldo che risulta dagli aggiusti, o per esito il debito di saldo quando gli aggiusti lo porteranno.

A r t. 628.

Il Quartier Mastro qual Segretario del Consiglio è incaricato in ciascun mese di dividere le partite d' introito e di esito corrispondenti a' diversi assegni, ricavando gl' introiti dalle spettanze abbonate negli aggiusti della Tesoreria a misura che pervengono, e gli esiti dalle spese già fatte e conteggiate.

TITOLO III.

Dell' Amministrazione in materie de' Corpi.

CAPITOLO I.

Delle Sussistenze.

ART 629.

Essendosi parlato nel Titolo VII. del secondo Libro del modo con cui l'appaltatore generale deve mensualmente totalizzare le sussistenze date a' corpi, onde conteggiarle colla Tesoreria generale, in questo Capitolo si prescrivono le misure per la distribuzione, e pei conteggi particolari de' generi, che nel corso del mese si ricevono dalle compagnie o squadroni.

ART. 630.

Per le somministrazioni di pane, legna, carne, aceto, foraggi ed altri viveri in natura saranno stabiliti i boni corrispondenti, secondo i periodi fissati per ciascuna distribuzione.

Questi boni firmati da' Comandanti delle compagnie o degli squadroni verranno rimessi al Quartier-Mastro per la formazione del bono complessivo del corpo da formarsi dallo stesso Quartier-Mastro col *Mi costa* dell'Uffiziale Superiore incaricato de'ruoli, col *Visto buono* del Comandante del corpo, e col *Visto per la firma* del Commessario di guerra.

ART. 631.

Ogni Capitano noterà nel suo registro di dettaglio i boni di sussistenze che rilascia.

ART. 632.

Per la ricezione de' generi da' diversi magazzini de' fornitori sarà destinato un Uffiziale per ciascun corpo.

L' obbligo di costoro sarà di verificare i pesi, le misure, le qualità, e le quantità delle somministrazioni.

ART. 633.

I Commessarj di guerra destinati al servizio delle sussistenze dovendo intervenire personalmente a tutte le distribuzioni, dovranno badare essenzialmente che queste si eseguano con ordine e con le condizioni prescritte.

Gli Uffiziali de'corpi portando al momento, e sulla faccia del luogo i loro reclami al Commessario di guerra, il genere mancante di peso, o di misura, o inferiore di qualità sarà subito rimpiazzato a spese e danno del fornitore, previo un processo verbale che verrà firmato dallo stesso Commessario di guerra coll' intervento del Maggiore o Ajutante di Piazza, e dopo l'esperimento fatto dai periti in contraddizione, uno cioè per parte della Guerra e l' altro de' fornitori. Nella Piazza di Napoli, quando vi sarà addetto un Ordinatore per dirigere superiormente il servizio amministrativo, come un delegato dell' Intendenza dell'Esercito, il verbale si farà dall' Ordinatore stesso che sarà destinato all' uopo colle dette formalità, e coll' intervento del Commessario di guerra e del Maggiore o dell' Ajutante di Piazza.

Detto processo verbale sarà rimesso all' Intendenza generale

dell' Esercito, o alle Vice-Intendenze rispettive, e da queste passato alla Tesoreria generale per disporne la ritenuta a favore dei corpi, ed a danno dell' appaltatore, quante volte costui non abbia riparato all' inconveniente sul fatto e di propria borsa, e quindi i corpi autorizzati in iscritto dal Commessario di guerra od Ordinatore vi abbiano provveduto in piazza co' proprj fondi.

A r t. 634.

Arrivati i generi in quartiere, se ne farà la distribuzione individuale alle ore prescritte da' regolamenti interni de' corpi.

A queste distribuzioni dovranno intervenire gli Uffiziali di settimana delle compagnie o squadroni.

L' orzo, o l' avena sarà distribuita agl' individui per le tangenti spettanti a' loro cavalli o muli, vietandosene la distribuzione in massa.

A r t. 635.

Alla fine del mese il Quartier-Mastro restituendo a' Comandanti di compagnie o di squadroni i boni parziali n' esigerà i totali.

I boni totali delle compagnie o degli squadroni dovranno conservarsi nella cassa delle scritture separata da quella del numerario, per aversene la dovuta ragione, allorchè si riceveranno gli aggiusti di sussistenze dalla Tesoreria.

CAPITOLO II.

De' Generi di dotazione, Cuojame, Bardatura, e Vestiario.

ART. 636.

Nelle caserme di ciascun corpo sarà stabilito un magazzino ove saranno depositati e conservati tutt'i generi di dotazione, cuojame, bardatura e vestiario, come pure gli utensili di scuderia, i medicamenti, e quanto altro appartenga al corpo, e che non sia indossato dagli uomini.

La custodia ed i conteggi del magazzino verranno affidati all'Ufficiale di dettaglio, il quale dovrà vegliare attentamente alla sicurezza e conservazione de' generi, avvalendosi di que'mezzi che gli verranno accordati dal Comandante del corpo, e dal Consiglio di amministrazione.

ART. 637.

Le Tabelle Num.° 18. 19. 20. 21. e 22. indicano le spettanze de' generi di armamento, dotazione, cuojame, bardatura e vestiario colle rispettive durate.

ART. 638.

La contabilità di tutti questi cespiti sarà tenuta a conto aperto, ma sarà chiusa definitivamente in ogni anno.

L'Ispettore la verificherà e la sanzionerà anno per anno nell'atto della sua rivista.

A R T. 639.

I registri, sopra i quali poggerà la contabilità di ciascun dei detti rami e che dovranno essere cifrati e numerati dal Commessario di guerra, saranno i seguenti:

Per l' Uffiziale di dettaglio.

1.° Registro d' introito ed esito de' generi nuovi ed usati.

2.° Registro generale per verificare i generi di prima messa, e di rimpiazzo.

3.° Registro de' movimenti generali de' generi in servizio, ove si riporteranno i risultamenti delle situazioni annuali.

Per le compagnie o squadroni.

1.° Registro di ricezione e distribuzione de' generi.

2.° Libretti de' soldati, aggiungendovisi per la Cavalleria i generi del trasto.

A R T. 640.

I documenti che dovranno giustificare gl' introiti ed esiti de' rami di contabilità, sono i seguenti:

Per gl' introiti de' generi nuovi.

1.° Processo verbale di spedizione, e quello dell'arrivo e della ricezione de' generi che si acquistano fuori la residenza del corpo.

2.° Processi verbali d'immissione, quando i generi si acquistano sul luogo.

Per gli esiti de' generi nuovi.

Gli stati de' generi distribuiti dal magazzino nominativamente alle compagnie o agli squadroni.

Per l' introito de' generi usati.

Gli stati de' generi riversati in magazzino dalle compagnie o dagli squadroni.

Per l' esito de' generi usati

1. Gli stati nominativi de' generi fuori durata distribuiti agl' individui passati ad altri Corpi ed a' congedati.

2. I processi verbali di diserzione.

3. Gli stati delle grandi riparazioni pe' generi fuori durata impiegati a tal uso.

4. Ed i processi verbali di vendita de' generi fuori durata.

Gli stati nominali formati da' Comandanti di compagnie o squadroni dinoteranno l' esistenza de' generi, che indossano i soldati alla fine dell' anno.

A r t. 641.

L' Uffiziale di Dettaglio volta per volta noterà ne' snoi registri ogni versamento de' generi in magazzino, tanto di qnelli che si acquistano, che di quelli che si restituiscono dalle compagnie o dagli squadroni per i congedati, disertati, passati da altri corpi ec.

A r t. 642.

Qualunque versamento di generi in magazzino dovrà essere avvalorato da una deliberazione del Consiglio di amministrazione, eccetto quelli delle compagnie o squadroni del proprio corpo.

A r t. 643.

Le distribuzioni de' generi tanto nuovi che nsati servibili dovrauno effettuarsi mediante l' ordine del Comandante del corpo.

A r t. 644.

Nelle distribuzioni i generi usati esistenti ne' magazzini saranno impiegati a preferenza, ond' evitare che i corpi si trovino vestiti di generi nuovi, e ne' magazzini non esistano che generi usati.

A r t. 645.

Tanto nelle distribuzioni pe' rimpiazzi, quanto per quelli di prima somministrazione alle reclute, ed agl' individui che vengono da altri corpi ec. si terrà il seguente metodo:

I Comandanti delle compagnie o degli squadroni compileranno in doppio gli stati nominali, i quali indicheranno i generi dovuti agl' individui.

Questi stati saranno presentati al Comandante del corpo, il quale dopo averli fatti verificare co' registri esistenti presso l' Uffiziale incaricato del dettaglio, e conoscendo così la situazione de' generi tanto nuovi che usati esistenti in magazzino, assegnerà ad ogni compagnia o squadrone secondo la forza un numero proporzionato di generi usati, completando la distribuzione con generi nuovi, ed avendo sempre di mira l' uniformità della tenuta.

Nelle distribuzioni i sotto-uffiziali, e le compagnie scelte riceveranno in preferenza i generi nuovi.

Una copia di tali stati munita del ricevo corrispondente rimarrà presso l' Uffiziale del Dettaglio qual documento comprovante la distribuzione, e l' altra presso i Comandanti delle compagnie o degli squadroni, per distribuire quindi i generi agl' individui, pei quali saranno stati somministrati.

A r t. 646.

I Comandanti delle compagnie o degli squadroni, dopo ricevuti i generi dal magazzino per farne la distribuzione, non solo dovranno notarli nel loro conto aperto, ma nell' atto che li consegneranno agl' individui pe' quali sono stati somministrati, esigeranno che alla loro presenza i primi Sergenti ne facciano analoga nota sopra i libretti di ess' individui.

I generi dovranno essere distribuiti nello stesso giorno, che sono somministrati dal magazzino.

A r t. 647.

I congedati e quelli che passano al ritiro devono lasciare al corpo tutt' i generi di vestiario che si trovano avere in durata, ed essere vestiti co' generi fuori servizio scelti tra i migliori esistenti in magazzino.

A R T. 648.

Gl' individui che passano da un corpo all'altro dovranno lasciare al corpo dal quale sortono tutt' i generi, di cui sono forniti.

Affinchè gl' individui suddetti non eseguiscano il loro trasferimento sprovvisti di tutto, saranno vestiti con generi fuori durata che a tal uopo saranno distribuiti dal magazzino colle norme prescritte pe' congedati, mediante uno statino che sarà rimesso colle altre carte di passaggio al nuovo corpo, il quale ritirerà questi generi vecchi, facendoli restare nel suo magazzino per vendersi poi insieme cogli altri.

In caso che non si trattasse di passaggio di pochi individui, ma bensì d' intere compagnie e squadroni, o di un numero d'individui pe' quali non potesse avere effetto l'anzidetta prescrizione, allora il Ministro della Guerra provvederà con ordini speciali adattati alla circostanza.

A R T. 649.

Gl' individui che passano da una compagnia o da uno squadrone all' altro dello stesso corpo, portano seco loro tutt' i generi di cui sono forniti.

I generi di bardatura seguiranno i movimenti del cavallo o mulo. Siccome tali passaggi non devono produrre alla fine dell'anno veruna differenza nella specie, nella quantità, o nella durata dei generi, così ogni Comandante di compagnia o di squadrone formerà in tripla copia uno stato, il quale esprimerà i generi, di cui l' individuo è fornito e la rispettiva durata. Un esemplare di questo stato servirà di documento al Comandante della compagnia o squadrone da cui esce l' individuo, onde portare in diminuzione i generi di cui era vestito, il secondo al Comandante della compagnia o squadrone ove l' individuo sarà passato, onde portare sul

relativo registro in aumento i generi de' quali è provvisto nella stessa specie, quantità e durata indicata sullo stato di passaggio, ed il terzo stato firmato da' due Comandanti servirà all' Uffiziale di dettaglio per documento del suo conteggio.

A r t. 650.

I versamenti per le basse di ogni specie, e pe' generi usciti di durata ed inservibili già rimpiazziati si faranno alla fine di ogni mese mediante i corrispondenti stati in doppio. Di questi stati firmati dai Comandanti delle compagnie o squadroni e dall'Uffiziale incaricato del dettaglio uno rimarrà presso l' Uffiziale suddetto per sua norma, e l' altro presso de' Comandanti delle compagnie o squadroni in prova del versamento.

A r t. 651.

La perdita de' generi asportati da' disertori ed il versamento in magazzino de' generi lasciati, saranno comprovati da un processo verbale.

De' generi lasciati da' disertori e di quelli rimasti presso la compagnia o squadrone per gli uomini cassati da' ruoli, l' Uffiziale incaricato del dettaglio ne farà introito nel registro, indicando nel versamento la causa sì de primi che de' secondi.

I generi poi che il disertore non riporterá al corpo, saranno rimpiazzati a sue spese, salvo le altre punizioni dell' Ordinanza penale.

A r t. 652.

Nel caso che un disertore rientrando al corpo portasse con sè tutti o in parte i generi da esso asportati, il Comandante dovrá farli versare in magazzino e poscia farli dal magazzino stesso di-

stribuire alla compagnia o squadrone, nel quale sia stato ammesso il disertore rientrato, assegnando ad essi, inteso il capitano della compagnia o squadrone ov' è passato l' individuo, quelle durate che giudicherà di poter ancora percorrere i generi medesimi.

ART. 653.

I Capitani rilasceranno agli uomini posti sotto giudizio i generi più vecchi loro bisognevoli, ritirando gli altri che non conviene far loro indossare nelle prigioni. Questi generi ritirati rimarranno in deposito presso le compagnie o squadroni, per somministrarsi all'individuo se sarà assoluto dal giudizio, e per versarsi nel magazzino del corpo se sarà condannato.

ART. 654.

Gl' individui ch' entrano agli ospedali, porteranno secoloro i generi di quartiere che resteranno in deposito nella guardaroba dell' ospedale, per riprenderli alla loro uscita, o per inviarsi al corpo in caso di morte.

ART. 655.

Quelli che vanno in permesso, riterranno tutt' i generi che indossano, una seconda camicia ed il sacco a pane, meno il cappotto il cuojame e l' armamento.

ART. 656.

I generi degl' individui morti per malattia contagiosa saranno bruciati colle formalità sanitarie in seguito di autorizzazione firmata dall' Uffiziale di salute, che ne dovrà comprovare il bisogno.

Il verbale di questo atto si formerà dal Commessario di guerra.

I generi che indossano gl' individui congedati per malattia contagiosa si lasceranno agl' individui stessi, e quelli che potessero sopravvanzare saranno bruciati, dopo di essersene conseguita l'approvazione, come si è detto di sopra pe' generi dei morti.

A r t. 657.

Le prescrizioni dell' articolo precedente sono applicabili anche ai generi di bardatura de' cavalli o muli abbattuti per male contagioso.

I generi da bruciarsi sono la cavezza ed il trasto completo, di cui si sarà fatto uso durante la malattia, e dippiù il pannetto della sella e la cigna, ove nella malattia avessero avuto contatto col cavallo o mulo; ben inteso che l' importo de' generi del trasto bruciati dev'essere bonificato al soldato, che governava il cavallo o mulo sull' assegno di mantenimento.

A r t. 658.

La vendita de' generi usciti fuori durata e non buoni nè pei congedati, nè per riparazioni od altro uso dovrà essere autorizzata dall' Ispettore dopo che avrà approvato gli stati delle grandi riparazioni.

I Consigli di amministrazione perciò dovranno chiedere tale autorizzazione, quando presentano gli stati delle riparazioni generali, accompagnandovi la deliberazione, nella quale avranno progettato la vendita.

Il processo verbale di vendita servirà a comprovare quali generi si siano venduti e ciò che se ne sia ricavato. A questa vendita devono assistere i membri del Consiglio immancabilmente, ed il Commessario di guerra, e volta per volta se ne dovrà dar parte all' Ispettore

I generi venduti saranno portati in esito sul registro coll' indicazione: *venduti secondo il verbale*, ed il ricavato dalla vendita sarà versato nell' assegno di mantenimento.

A r t. 659.

I Consigli di amministrazione dovranno vegliare all' esatta tenuta dei registri di dettaglio, su de' quali si tengono al corrente le somministrazioni de' generi di vestiario, di cuojame, di bardatura ec. ed ogni qualvolta lo credessero conveniente pel buon andamento di questa essenzialissima parte di servizio economico, potranno eseguire il confronto del registro di magazzino con quelli delle compagnie o squadroni, onde assicurarsi non solo dell' esattezza di essi, ma eziandio della stretta osservanza delle misure dettate dalla presente Ordinanza.

Questo confronto è di assoluto dovere prima dell' epoca della chiusura definitiva di ogni anno.

CAPITOLO III.

Dell' Armamento.

A r t. 660.

Le sale d' armi somministreranno le armi portatili a tutt' i corpi dell' Armata, ed agl' Instituti di educazione militare, non che a qualunque altra forza che si attiverà temporaneamente.

A r t. 661.

Tutt' i corpi conserveranno l' armamento sul piede del loro completo di pace. Quelli poi che si porteranno al piede di guerra, riceveranno l' aumento a proporzione dell' effettivo presente. Quando saranno ridotti sul piede di pace o subiranno diminuzione nella loro pianta organica, depositeranno nella sala d'Armi di Napoli, o in quella più vicina un numero di armi in istato di servizio uguale alla bassa, dopo di averne ottenuto l' autorizzazione dal Ministro della Guerra.

Se un corpo ha una bassa considerevole, e si trova perciò imbarazzato pel trasporto delle sue armi, dovendo fare un lungo viaggio, potrà coll' ordine del detto Ministro versare in istato di servizio quelle, che superano, nella sala d'Armi più vicina.

Eccetto i due casi sopraindicati, i corpi non possono rimettere le loro armi nelle rispettive sale, e sono tenuti a mantenerle nello stato di servizio.

A r t. 662.

Allorchè i corpi hanno ricevuto il completo del loro armamento sul piede di pace, non possono domandare armi che a misura di un aumento della forza che deve armarsi.

A r t. 663.

Le domande di rimpiazzamento delle armi perdute o portate via da' disertori, oppure riconosciute inutili, saranno fatte per mezzo dell' Ispettore all' epoca della sua rivista annuale.

A r t. 664.

Quando i corpi per essere di nuova formazione o per altre ragioni straordinarie non hanno il completo delle armi sull' effettivo presente, e d' altronde non possono attendere l' epoca della rivista d' Ispezione, ne faranno le dimande separatamente.

Gli stati di richiesta saranno firmati da'rispettivi Ispettori ed in Campagna poi da' Comandanti delle Divisioni attive. Ma di queste somministrazioni intermedie dell' anno sempre i Consigli di amministrazione saranno obbligati di dar conto agl' Ispettori, la di cui rivista acclara, e mette in regola il conteggio dell' armamento da un anno all' altro.

A r t. 665.

Qualunque somministrazione di armi dev' essere ordinata esclusivamente dal Ministro della Guerra.

A r t. 666.

La firma da apporsi dal Commessario di guerra sugli stati di richiesta s' intende soltanto per certificare l' esistenza degli uomini.

A r t. 667.

Allorchè un corpo rimetterà delle armi in una sala d' Armi, le riparazioni necessarie saranno verificate con un processo verbale formato dall' Uffiziale di Artiglieria incaricato della sala d' Armi o da quello incaricato del Materiale di Artiglieria nella Piazza in presenza di un Uffiziale del corpo, o di altra persona destinata dal corpo stesso pe' casi di assenza o di partenza, e colle formalità prescritte da' Regolamenti.

Il prezzo delle riparazioni o de' pezzi mancanti si caricherà al corpo sull' assegno di mantenimento, se è occasionato dal servizio, o a chi ne ha la colpa (se per negligenza) a giudizio dell' Ispettore.

A r t. 668.

I Comandanti de' distaccamenti e delle compagnie o squadroni sono risponsabili delle armi degli uomini entrati all' ospedale, o inviati con permesso: le medesime devono essere ritirate dagli stessi Comandanti, ed in seguito da questi rimesse all' Uffiziale di Dettaglio, per aversi cura della loro conservazione nel magazzino del corpo, quante volte le compagnie o squadroni ne abbiano di troppo.

A r t. 669.

Le armi perdute saranno rimpiazzate con quelle dell' ultimo Modello sopra il soldo de' Comandanti de' distaccamenti, delle compagnie o degli squadroni, e degli Uffiziali di Dettaglio del corpo, e la domanda de' rimpiazzi sarà fatta dall' Ispettore. I suddetti Uffiziali o Comandanti potranno in seguito ripeterne l' importo da coloro che sono stati la cagione di tali perdite.

Se la perdita risulti da un naufragio, o da altro avvenimento o servizio straordinario, l' Ispettore ne verificherà le cagioni con un processo verbale ch' egli unirà alla domanda di rimpiazzo, ed in tale caso il pagamento non avrà luogo che per le sole armi perdute per negligenza.

A r t. 670.

Giammai non debbono essere a carico dell' Erario le perdite delle armi da fuoco e da taglio che diconsi portate via da uomini che disertano dai Quartieri, dagli Ospedali, e dalle Guardie, ma ben-

sì il loro costo deve rimanere a peso del corpo, e per esso di chi ha dato luogo all' asportazione.

In quanto alle armi bianche si ammetteranno le perdite di quelle, che asportano i disertori autorizzati ad indossarle.

Anderanno poi a carico del Nostro Erario le perdite delle armi da fuoco e da taglio trafugate dagli uomini che sono in sentinella, che marciano isolatamente, o che disertano marciando col corpo o con qualche distaccamento, quando l' asportazione sia stata provata nel giudizio, o con altri mezzi di evidenza.

A r t. 671.

L' Ispettore nella sua rivista di armamento, nella quale sarà accompagnato da un Uffiziale di Artiglieria, richiamandolo dalla Piazza vicina, ed in mancanza sua da un Armiere del Paese, farà verificare il calibro delle armi, e la grossezza delle canne nel loro rinforzo per conoscersi quali si debbono reputare fuori servizio, e domandarsene il rimpiazzo.

La verificazione del calibro delle canne si farà per mezzo di due cilindri calibratori, e saranno riformate e marcate colla lettera R. quelle in cui il piccolo cilindro non potrà entrare, e quelli in cui il grande entri troppo facilmente. I cilindri piccoli debbono avere il diametro minore di un punto di quello della rispettiva arma, che si misuri, ed i grandi lo debbono avere maggiore di tre punti, come si osserva nella Tabella Num.° 23.

Egli verificherà inoltre l' esistenza delle Armi così in potere dei soldati, che ne' magazzini, se esse si trovino in buono stato, e se la loro tenuta sia invigilata da' rispettivi incaricati.

Dopo la rivista l' Ispettore dirigerà al Ministro della Guerra il processo verbale di questa visita colla domanda del rimpiazzo delle armi riformate.

A r t. 672.

Dipendendo l' accrescimento del cilindro delle armi, e la diminuzione della grossezza del loro rinforzo da una mal intesa pulitura, e la minorazione del calibro delle armi stesse dalla negligenza di coloro che le hanno così ricevute, l' importo perciò delle armi riformate alla rivista d' Ispezione sarà pagato da' Comandanti di compagnie o di squadroni, che soffriranno la ritenuta del quinto del loro soldo sino all' estinzione del pagamento.

I Comandanti stessi poi si rivaleranno sopra coloro, che hanno occasionato i guasti.

A r t. 673.

Allorchè i Corpi riceveranno i rimpiazzi delle armi riformate alla rivista d' Ispezione, essi consegneranno l' ugual numero delle armi riformate complete de' loro pezzi, ed i rimpiazzi si daranno in armi nuove, e dell' ultimo Modello.

A r t. 674.

Le armi somministrate a'Corpi mediante pagamento saranno da essi soddisfatte al prezzo istesso che importano alle Manifatture militari.

A r t. 675.

Le spese per lo trasporto delle armi nuove e delle riformate si faranno per conto del Nostro Erario.

A R T. 676.

Per le armi bianche si eseguirà lo stesso che si é prescritto ne' precedenti articoli per le armi da fuoco, dovendosi nelle Riviste dell' Ispettore riformare quelle rese inutili per una mal intesa pulitura, o per altra ragione.

I rimpiazzi saranno somministrati a' Corpi nella restituzione delle armi riformate complete de' loro pezzi.

A R T. 677.

I Direttori, gli Uffiziali ed i Guardamagazzini di Artiglieria noteranno sopra un libretto di Armamento de' Corpi la quantità che loro ne daranno, indicando la data dell'ordine della somministrazione, ed il modello delle armi; a questo effetto gli Uffiziali incaricati del Corpo lor presenteranno il libretto di Armamento conforme al modello esistente, e saranno in obbligo di segnare il notamento medesimo su gli uguali libretti presso i Guardamagazzini.

A R T. 678.

Tutti i pezzi necessarj alle riparazioni, ed alla tenuta delle armi de' differenti corpi, dovendo prendersi direttamente dalle Manifatture Reali, ed essere esattamente conformi a' modelli adottati, i Consigli di amministrazione de'corpi indirizzeranno le loro domande all'Uffiziale di Artiglieria Ispettore delle Nostre Manifatture Reali, donde i pezzi devono acquistarsi, e dove devono essere contrassegnati avanti la rimessa. Il prezzo non potrà eccedere quello che costa nella fabbrica stessa ricavato dal dettaglio di costruzione. Simili domande non potranno farsi che dopo ottenuto l' ordine del Ministro della Guerra. La somministrazione de' suddetti pezzi sarà eseguita dopo il pagamento del loro importo.

Gl' Ispettori nelle loro riviste si assicureranno dell' adempimento di tali prescrizioni. I pezzi che non troveranno contrassegnati dalle Nostre Manifatture, li faranno subito rimpiazzare a spese di chi ne ha la colpa, non potendo in questi casi essere tali pezzi che o quelli acquistati altrove, o quelli forgiati dall' armiere del corpo, il di cui travaglio deve essere limitato a' soli accomodi, che gli debbono essere pagati colla tariffa delle Nostre Manifatture.

A r t. 679.

Tutte le prescrizioni additate nel presente Capitolo avranno la loro piena ed intera esecuzione in tempo di pace o di guerra, allora quando rimarranno le truppe nell'interno del Regno.

Nel caso di guerra fuori del Regno, il Generale in Capo ed il Comandante dell'Artiglieria si concerteranno per modificare il regolamento in ciò che è necessario ai bisogni dell'Armata, avendo sempre presenti i mezzi atti ad impedire per quanto sia possibile il grande consumo delle armi.

Ogni corpo che rientrerà in accantonamento o in guarnigione, finita la Campagna, è tenuto, nel ricevere il foglio di via per ritornare, di far verificare la situazione del suo armamento, e nei dieci giorni che sieguono il suo ritorno in ambi i casi, di domandare il rimpiazzo delle armi necessarie, in vista dello stato dell'effettivo di uomini, e della suddetta situazione del suo armamento.

Domanderà ugualmente l' ordine di depositare nelle sale di Armi quelle eccedenti il completo di pace, o il suo effettivo, e da tal epoca si uniformerà alle disposizioni di sopra stabilite pel tempo di pace.

CAPITOLO IV.

Delle Munizioni da Guerra.

A r t. 680.

Le munizioni da guerra saranno somministrate a' corpi dai magazzini di Artiglieria.

A r t. 681.

Le munizioni di prima dote saranno date ai corpi dell' Armata nella quantità, e nel modo prescritto per le armi da fuoco, e del calibro delle medesime; computando però 60. cartocci a palla per ogni uomo di Fanteria, e 30. per ogni uomo di Cavalleria.

A r t. 682.

La polvere per consumo delle cariche e scariche degli uomini che montano le guardie, si distribuirà per quadrimestre, alla ragione di un' oncia napoletana per ciaschedun uomo effettivo portato presente nella rivista del 1. gennajo, 1. maggio, e 1. settembre di ogni anno.

I Commessarj di guerra stabiliranno perciò una situazione di presenza per ciascheduna frazione di corpo che da sè si amministra, distinguendo in separata colonna gl' individui ai quali spetta tale somministrazione, e quelli a' quali non compete.

ART. 683.

Le munizioni per gli esercizj in dettaglio si distribuiranno ai corpi attivi alla ragione di dodici once di polvere, e venti di piombo per ciaschedun uomo portato presente in rivista al primo maggio di ogni anno, dietro la situazione di presenza stabilita dai Commessarj di guerra.

ART. 684.

I cinquanta tiri a salva per ciascun uomo presente nelle grandi manovre a fuoco, che si fanno cinque volte all'anno, si distribuiranno sull'effettivo risultante dalla rivista del 1. aprile.

Per questi tiri a salva si farà sempre uso della polvere avariata, qualora ve n'esista.

ART. 685.

La polvere ed il piombo, tanto pel bersaglio che per le grandi manovre a fuoco, potranno essere date a' corpi in cartocci confezionati, allorchè nelle Piazze e ne' magazzini di Artiglieria ve ne sia un eccedente approvvisionamento; in caso contrario ciascun corpo se li farà, caricandone la spesa al rispettivo assegno di mantenimento, sul quale dovranno comprare benanche le pietre focaje.

ART. 686.

Non si terrà mai conto nell'anno seguente delle munizioni che non siensi ricevute nell'anno precedente.

A R T. 687.

Nelle guarnigioni ove non esista deposito di Artiglieria, i corpi invieranno al più vicino deposito un Uffiziale per ricevere tali munizioni, e le spese del trasporto saranno a carico del Corpo. L'Artiglieria somministrerà i barili necessarj, se ne abbia da poterne disporre.

A R T. 688.

Le munizioni per servizj urgenti ed impreveduti si forniranno a' corpi dietro gli ordini de' Comandanti di Provincia, o di coloro che potranno ordinarne il movimento, e degl' Ispettori pei corpi di guarnigione in Napoli, e ne sarà menato buono il consumo in forza di un verbale segnato dalle autorità che lo contestino, e sanzionato dal Ministro della Guerra.

A R T. 689.

Pel servizio regolare dell'Armata, e per qualche distribuzione straordinaria, si somministreranno le pietre focaje a ragione di un ventesimo del numero de' cartocci.

A R T. 690.

Allorchè le munizioni liberate straordinariamente non saranno state impiegate in un servizio verificato, i Corpi che le avranno ricevute ne faranno le restituzioni a' magazzini di Artiglieria, formandosi un processo verbale contestante il loro buono stato di servizio.

A r t. 691.

I Corpi dell' Armata, allorchè si sciolgono o soffrono una diminuzione nella loro pianta organica, depositeranno o restituiranno nello stato di servizio ne' magazzini di Artiglieria, da contestarsi con processo verbale, le munizioni di prima dote corrispondenti alle armi da fuoco, che dovranno i corpi medesimi restituire alle sale d' Armi.

A r t. 692

L' Ispettore nelle sue riviste di armamento farà verificare ancora le munizioni di prima dote, tanto in riguardo al loro calibro, che per la qualità e quantità della polvere, facendo cambiare le inutili, previe le formalità di sopra descritte con altre di Nostro conto, se l' inutilità dipende da cagioni eventuali, o pure facendole rimpiazzare a spese di colui, che è stato cagione di essersi deteriorate o inutilizzate.

A r t. 693.

Ogni Uffiziale o Guardamazzino di Artiglieria che somministrerà munizioni da guerra di qualunque specie a' diversi corpi dell'Armata, le annoterà sul libretto delle munizioni de' corpi stessi, che verrà contemporaneamente presentato per quest' oggetto, ed indirizzerà al Ministro della Guerra copia della domanda, in piedi della quale dovrà esservi il ricevo per duplicato, e firmato dalla persona che il corpo avrà incaricata per ricevere le munizioni.

A r t. 694.

Nel mese di gennajo di ogni anno i Consigli di amministrazione di ogni corpo dovranno dirigere al rispettivo Ispettore uno stato generale delle munizioni ricevute, e rendere conto sommario del consumo.

TITOLO IV.

Delle Riviste d' Ispezione.

CAPITOLO I.

Delle Riviste annuali d' Ispezione.

ART. 695.

In ogni anno, dopochè si saranno ricevuti dalla Tesoreria generale gli aggiusti dell' anno precedente, l' Ispettore passerà l' un dopo l' altro la sua Rivista a' Corpi affidati alla sua Ispezione.

Pe' luoghi molto lontani, ove non potranno andare nè gl' Ispettori nè i Comandanti di Brigata, il Ministro della Guerra potrà temporaneamente delegare un altro Generale, il quale dopo terminate le sue operazioni ne trasmetterà gli atti all' Ispettore, che corredandoli di sua firma e delle sue osservazioni darà le disposizioni che sono di sua facoltà, e ne inoltrerà i risultamenti alla Real Segreteria di Guerra, assieme con quelli degli altri corpi da lui rivistati.

ART. 696.

La Rivista d'Ispezione si passerà in più giorni, secondo che ordinerà l' Ispettore anticipatamente. Nel primo giorno si comincerà immancabilmente dalla Rivista sul terreno, e poscia si passerà alle altre operazioni nel corso della stessa giornata e nelle susseguenti.

A r t. 697.

L'Ispettore nell' atto della Rivista sul terreno si assicurerà se la composizione del corpo è conforme allo stato, che gli si è rimesso, e se la sua organizzazione è a tenore delle Nostre prescrizioni.

A r t. 698.

Il corpo si troverà in battaglia in gran tenuta colle mucciglie o valige nel giorno, nell'ora, e nel luogo indicato dall' Ispettore. Costui arrivando sul terreno sarà ricevuto cogli onori dovuti al suo grado.

Quando l'Ispettore si avvicinerà allo Stato maggiore e minore, il Comandante del corpo gliene presenterà il foglio di rivista. Le persone notate in questo foglio, dopo di essere state osservate dall' Ispettore, ritorneranno a' loro posti, e vi resteranno durante tutto il tempo della rivista.

Si farà lo stesso per le compagnie o squadroni, l'un dopo l'altro.

A r t. 699.

L' Ispettore in seguito passerà rivista di dettaglio, la quale avrà luogo sul terreno, e gli uomini saranno sotto le armi ed in gran tenuta. L' Ispettore vedrà lo stato del vestiario e dell'armamento. Gli Uffiziali, ed i sotto-uffiziali saranno collocati come alla prima rivista.

A r t. 700.

L'Ispettore riceverà le istanze che gli Uffiziali, i sotto-uffiziali ed i soldati fossero in grado di fare per qualunque oggetto, ed indicherà loro il giorno e l'ora, in cui potranno presentarsi in casa

sua per essere ascoltati. Pronunzierà sopra que' reclami che sono di natura tale da ottenere una pronta decisione, e riguardo agli altri, dopo di aver raccolto sopra ciascuno di essi il parere del Comandante del Corpo, o de'membri del Consiglio di amministrazione, ne renderà conto alla Real Segreteria di Guerra, insieme con tutte le altre carte riguardanti la sua rivista d'Ispezione.

A R T. 701.

L'Ispettore dopo queste prime operazioni si occuperà di esaminare gli uomini da riformarsi. Riguardo alle malattie esposte in iscritto dal primo Chirurgo del corpo, farà controvisitare in sua presenza gl' individui da' Medici, e da' Chirurgi Capi di servizio dell'ospedale militare del luogo, ed in mancanza di questi da'Professori più accreditati del paese. Di quest' individui riconosciuti in tal modo o inutili all' intutto, o buoni ancora per un servizio sedentaneo e non di piena attività si formeranno tre classi, cioè;

1. Per quelli che hanno dritto al soldo di ritiro, e per costoro l'Ispettore dovrà aver presenti i Decreti di massima.

2. Per quelli da passare agl' Invalidi o a' Veterani, e pe'quali si dovrà stare alle condizioni prescritte ne' rispettivi Statuti di questi corpi.

3. E per quelli, che non avendo gli anni di servizio corrispondenti pel ritiro, nè le condizioni per passare agl' Invalidi, o ai Veterani debbono essere congedati come inutili.

Tra questi però si faranno rimarcare quelli che sieno stati ammessi nell'anno precedente, come ingaggiati o come cambj, per osservarsi se le infermità esistevano prima della loro ammissione, e quindi impartirsi delle provvidenze di rigore.

A r t. 702

Siccome alcune volte ne' corpi si trovano degl' individui di cattiva condotta, e di pessima morale, così gl' Ispettori quando i castighi e gli altri mezzi che la disciplina militare impiega non siano riusciti a farli emendare, li riformeranno come incorreggibili.

A r t. 703.

L' Ispettore immediatamente dopo la sua rivista avrà la facoltà di rilasciare i congedi ai sotto-uffiziali e soldati inutili, come anche di cacciare dal corpo col congedo di espulsione i soldati incorreggibili, facendoli consegnare all'Agente ordinario della Polizia.

Per quelli che hanno finito il tempo, li congederà nell' atto della rivista d'Ispezione, quando ne abbia ricevuto anteriormente l' autorizzazione dal Ministro della Guerra, ovvero a misura che perverranno i rimpiazzi dalla reclutazione, sempre però a tenore delle circostanze particolari de'corpi, e giusta le Istruzioni del detto Ministro.

A r t. 704.

L' Ispettore esaminerà nella Cavalleria la bardatura, non che l'istruzione, lo stato e la qualità de'cavalli, principalmente di quelli dell' ultima rimonta, ed osserverà se sieno contrassegnati, come vien prescritto da' regolamenti, e se sieno ben mantenuti.

Esaminerà altresì se i cavalli degli uomini abbiano l'età, le fattezze e la statura prescritta per ogni Arma, e riformerà quelli che sono suscettibili di esserlo.

A r t. 705.

L' Ispettore ordinerà a'Capi de'corpi d' invigilare colla più scrupolosa attenzione sulle malattie contagiose de' cavalli, affinchè il ciamorro non s' introduca nel corpo, ed i progressi di questa malattia non divengano irreparabili.

Egli nel riformare tutt'i cavalli e muli di Nostro Conto riconosciuti inutili a continuare il servizio, non solamente si riporterà alle sue cognizioni ed ai suggerimenti dei Veterinarj del corpo, ma potrà altresì farli visitare da altri Veterinarj militari o pagani.

Pronunciata che abbia la riforma, ne passerà lo stato alla Giunta di Rimonta, per venderli in beneficio dell'Erario.

I principali motivi di riforma di un cavallo o di un mulo sono i mali contagiosi, la vecchiaja, la debolezza, la cecità, lo zoppicamento abituale, la bolsaggine eccessiva, e la rogna inveterata.

Bisogna però che l' esame sia rigoroso in ragione delle circostanze particolari che non dovranno sfuggire alla sagacia dell' Ispettore.

I cavalli o muli ammorbati non dovendo esser venduti saranno abbattuti senza indugio.

A r t. 706.

L' Ispettore in una delle giornate della sua rivista farà visitare le armi da fuoco e da taglio per assicurarsi se sieno in buono stato di servizio. Riconoscerà inoltre se siensi puntualmente eseguite le disposizioni di massima concernenti le domande, e le distribuzioni delle armi portatili. Laddove il consumo delle armi gli sembri considerevole, esaminerà quali ne siano state le cagioni, e se scoprirà che siavi stata negligenza per parte del Corpo, dopo di aver dato immantinenti le sue disposizioni, per reprimere l' abuso, ne farà rapporto alla Real Segreteria della Guerra. Si assicurerà in-

fine che le munizioni da guerra sieno state ricevute e distribuite nel modo prescritto, se quelle consumate sieno state ben impiegate e se le rimanenti si trovino ben conservate.

A r t. 707.

Interrogherà gli Uffiziali ed i sotto-uffiziali riuniti in casa sua sopra le Reali Ordinanze e regolamenti militari, la di cui cognizione è necessaria per adempiersi da ciascuno a' doveri del proprio grado.

A r t. 708.

L' Ispettore si assicurerà che ogni settimana sia stata letta l'Ordinanza Penale alla truppa, e particolarmente gli articoli della subordinazione e della diserzione.

A r t. 709.

I generi di qualunque natura che avranno terminato la loro durata saranno esaminati attentamente dall' Ispettore, affin di conoscere con esattezza e precisione se ve ne saranno di que' suscettibili di prolungazione, e nel caso dell' affermativa la determinerà, facendone menzione nel processo verbale.

A r t. 710.

Sarà dippiù obbligo dell' Ispettore di determinare la quantità de' diversi generi da rimpiazzarsi e quelli da ripararsi.

A r t. 711.

L'Ispettore dovrà pure verificare sullo stato, che precedentemente avrà formato il Consiglio di amministrazione, i generi fuori servizio e non buoni ad alcun uso, per ordinare la vendita di quelli del vestiario, e di dotazione, il di cui prodotto deve versarsi nell' assegno di mantenimento.

Sarà spedito alla Nostra Segreteria di Guerra lo stato certificato dall'Ispettore, per la sola parte del cuojame, e della bardatura, che si dovrà vendere, secondo che disporrà il Ministro della Guerra, e poscia rimpiazzarsi di Nostro conto.

A r t. 712.

L' Ispettore nell' esaminare le mucciglie del soldato, ed il suo libretto per assicurarsi dell' esistenza e qualità de' generi, lo paragonerà col registro di dettaglio delle compagnie o degli squadroni, ed ove rilevasse degli errori li farà rettificare, facendone particolar cenno nel suo verbale.

A r t. 713.

In quanto alla massetta della Cavalleria l' Ispettore si assicurerà benanche:

1.° Se gli sconti abbiano avuto luogo all' epoche prescritte.

2.° Se ciò che spetta al soldato in seguito delle operazioni di sconto, gli sia stato pagato in effettivo contante.

3.° Se gl' individui tengano i generi al completo ed in buono stato.

4.° E se l' assegno sia stato gravato di una spesa non prescritta da' regolamenti; in questo caso prenderà non solo gli espe-

dienti opportuni per rettificare gli errori, e far rendere a ciascuno ciò che malamente o per equivoco gli si abbia potuto trattenere, ma ne farà menzione ancora nel suo verbale, rendendone conto alla Nostra Segreteria di Guerra.

ART. 714.

L' Ispettore non mancherà d' interrogare i soldati rispetto al loro ordinario, facendosi presentare i relativi libretti, per assicurarsi dell' esecuzione di quanto sul proposito trovasi prescritto.

ART. 715.

In seguito l' Ispettore procederà a verificare la positiva rimanenza de' generi in magazzino, per comprovare poi le quantità esistenti con quelle portate in discarico ne' rispettivi registri.

ART. 716.

Eseguita l' anzidetta rivista, e dopo di essersi assicurato dello stato positivo delle cose, l' Ispettore convocherà il Consiglio, ed il Commessario di guerra, e quindi procederà all' esame, ed alla verificazione de' conti.

Il Consiglio presenterà a tal uopo tutt' i registri e documenti relativi alla contabilità tanto in denaro che in materie.

Gli Uffiziali incaricati de' diversi dettagli assisteranno alle sedute che si terranno sul rendimento de' diversi conti, onde porgere tutti gli schiarimenti che potessero abbisognare intorno a' rami di servizio ad essi affidati.

A R T. 717.

L' Ispettore prima di tutto esaminerà la contabilità in denaro colla scorta del registro delle deliberazioni, degli aggiusti della Tesoreria e degli altri documenti, verificherá gl' introiti de' registri di cassa, e degli assegni di mantenimento, massetta ec.

Circa le spese deve badare che queste sieno giustificate:

1. Per gli averi degli Uffiziali dagli stati di pagamento in corrispondenza degli aggiusti di Tesoreria.

2. Pel prest dalle distribuzioni delle compagnie o degli squadroni a correlazione di detti aggiusti.

3. Per gli assegni di mantenimento e di massetta per la Cavalleria dagli stati approvati delle riparazioni, da' contratti, e dalle altre giustificazioni prescritte.

4. Per le imputazioni praticate negli aggiusti, dai relativi stati, e documenti in appoggio spediti dalla Real Tesoreria.

A R T. 718.

In queste verifiche sarà cura principale dell' Ispettore l' esaminare e tenere il dovuto conto non solo delle osservazioni mensuali del Commessario di guerra, ma bensì delle disposizioni ministeriali che queste avranno prodotto, ed inoltre dovrà assicurarsi che non vi sia stata alcuna inversione di fondi, che viene espressamente proibita.

A R T. 719.

Dopo queste verifiche se l' Ispettore troverà delle spese illegittime e non documentate, le rigetterà a carico del Consiglio di amministrazione.

A R T. 720.

Terminato l' esame della contabilità , l' Ispettore porrà il suo certificato di verifica su tutti i registri degli assegni, indicandovi le osservazioni fatte , le spese rigettate o ridotte , i limiti prefissi pel rimborso, e gli errori di calcolo o le omissioni.

In seguito stabilirà la situazione finanziera col rappresentamento de' fondi:

I residui degli assegni formeranno unicamente l' asse , o sia la rimanenza complessiva de' rami della cassa. Le paghe ed il prest non dovranno giammai produrre residui di cassa, o sia denaro di spettanza del Corpo, ma soltanto le somme abbonate negli aggiusti e non ancora pagate agl' individui, e gli equivoci corsi negli aggiusti stessi a danno della Tesoreria, si dovranno addizionare alle reste di cassa , come denaro da doversi riversare alla Tesoreria stessa, e viceversa gli errori avvenuti negli aggiusti a danno del corpo ed il soprappiù che avranno potuto percepire gl' individui saranno notati tra i crediti del corpo.

Nel rappresentato in cassa i documenti di credito saranno ammessi come denaro, e le somme poste a carico del Consiglio.

In niun caso potranno essere ammessi come documenti in discarico :

1. I crediti verso gli Uffiziali per anticipazione di qualsisia specie.

2. Le somme poste a debito del corpo dalla Tesoreria indipendentemente dalle liquidazioni degli aggiusti , e per le quali il Consiglio o non avesse alcun regresso verso gli altri, o avendolo per essere egli risponsabile delle somme erogate, dovesse rimborsarne direttamente la cassa.

3. Le anticipazioni agli operai del corpo pei lavori da eseguirsi, ed a' chirurgi ed artisti veterinarj per acquisto di medicamenti.

4. Ed i pagamenti fatti per averi non ancora accordati, e perciò non compresi negli aggiusti.

A R T. 721.

La situazione di finanza col rappresentato in cassa sarà per intero trascritta sul registro di cassa.

A R T. 722.

Scritta sul registro di cassa la situazione finanziera, l' Ispettore a suo nome farà distendere sul registro delle deliberazioni il processo verbale della sua verifica.

In questo verbale che dovrà essere firmato dal Consiglio, e dal Commessario di guerra, saranno riepilogate con ordine, con chiarezza, e con precisione le osservazioni fatte, e le disposizioni date per assicurare gl' interessi del corpo, e quelli dell' Erario, ramo per ramo.

A R T. 723.

I documenti di spese posti in un pacchetto suggellato e firmato nell' inviluppo di proprio pugno dell' Ispettore si conserveranno nella cassa delle scritture, e verranno bruciati dopo due anni in presenza dell' Ispettore, il quale si dovrà prima assicurare che que' documenti più non bisognano.

A R T 724.

Per chiudere le contabilità in materie l' Ispettore farà stabilire una situazione esatta de' generi di dotazione, di vestiario, di cuojame, di bardatura, e di armamento, ramo per ramo, e secondo i modelli stabiliti per le Riviste d' Ispezione annuali.

A r t. 725.

I risultamenti di tutte le operazioni diffinitive fatte dall'Ispettore nella sua rivista d'Ispezione saranno descritte separatamente ne' rispettivi stati.

A r t. 726.

Le stampe per le riviste d'Ispezione, i congedi, ed i libri annuali di vita e costumi si daranno per conto dell'Erario, secondo i modelli uniformi da approvarsi dal Ministro della Guerra.

CAPITOLO II.

Delle Riviste inopinate d' Ispezione.

A r t. 727.

Quando per ragioni particolari il Ministro della Guerra troverà necessario di passarsi una Rivista d'Ispezione inopinata a qualche corpo, ne domanderà il permesso a Noi che destineremo il Generale per tale straordinaria incumbenza.

A r t. 728.

Questo Generale eseguirà la sua ispezione inopinata per quei rami che gli si additeranno, non esclusa la Contabilità.

A r t. 729.

Colle disposizioni che darà il detto Generale in quanto alla parte amministrativa, non s' intenderà che siensi chiuse le relative Contabilità, essendo questo atto definitivo riserbato alle regolari Riviste d' Ispezione annuali.

A r t. 730.

L' Ispettore naturale del corpo nella sua Rivista immediata a quella passata inopinatamente, dovrà aver presenti le postille, le ritenzioni e gli ordini, che si saranno potuti dare in tale rincontro.

TITOLO V.

Delle Riviste inopinate di Contabilità.

A r t. 731.

Ne' casi straordinarj di voti di cassa non accelarati, e di altri inconvenienti nell' amministrazione interna de' Corpi, e pe' quali non convenga distogliere l' Ispettore dalle altre sue occupazioni, il Ministro della Guerra prevenendone il Consiglio di amministrazione, spedirà sul luogo o un Ordinatore, o un Commessario di guerra per rivistare straordinariamente la sola parte amministrativa del corpo.

Il Funzionario spedito all' oggetto rivisterà prima sul terreno gl' individui, poscia i magazzini, ed in seguito i conti di cassa, facendone i dovuti rilievi, e distendendo in suo nome sul libro delle deliberazioni l' analogo processo verbale, di cui rimetterà copia di-

rettamente al Ministro della Guerra colle altre osservazioni particolari che meriteranno l' attenzione del medesimo.

Nelle sedute che avrà col Consiglio di amministrazione pei conti di cassa, se è Ordinatore occuperà il primo posto, e se è Commessario siederà dirimpetto al Presidente.

A r t. 732.

Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto di passare copia del suddetto verbale firmato da esso solo per copia estratta all'Ispettore, il quale dovrà attendere gli ordini che darà il Ministro della Guerra.

L' approvo.

Firmato, FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato,
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri.
Firmato, de'Medici.

Per certificato conforme

Il Consigliere Min. di Stato,
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri.
Firmato, de'Medici.

N.° 1.

Tabella de' Generi che compongono ciascun letto ad uno o due posti per sotto-uffiziali e per soldati.

GENERI.	ad un posto.	a due posti.	OSSERVAZIONI.
Coperta di lana .	1	1	Per l' inverno.
Traversini . . .	1	2	
Lenzuola . . .	4	4	Due in servizio e due per lo ricambio.
Saccone	1	1	
Scanni di ferro .	2	2	
Tavole	3	4	

NOTA.

I letti ad un posto corrispondono a tutti gl'individui da Ajutanti sotto-uffiziali inclusivamente in sotto.

Quelli a due posti si danno agl' individui delle suddette classi che sono ammogliati con permesso, secondo il numero stabilito.

Dimensioni, e qualita' de' Generi.

Coperta di lana.

Ogni coperta deve essere di un sol pezzo di lana nuova, bianca e bene spurgata di olio: quelle de' letti ad un posto debbono essere lunghe palmi dieci, larghe palmi sei, e debbono pesare fra diciassette e diciotto libbre. Quelle pei letti a due posti debbono essere lunghe palmi dieci e larghe palmi otto, e del peso tra ventuno e ventidue libbre.

Traversino.

Di tela di canape, ben battuta, forte e bagnata: lungo due palmi, e largo un palmo e tre once.

Lenzuola.

Quelle pe' letti ad un posto debbono essere composte di due teli; e pei letti a due posti deggiono avere tre teli. La tela deve essere di canape ben battuta ed uguale, non imbiancata, ma bagnata a tutt' acqua. Ogni telo dopo bagnato ed asciugato deve essere lungo palmi undici, e largo non meno di palmi due e mezzo.

Saccone.

Deve essere di tela di canape cruda, incordata e bagnata: lungo palmi sette e mezzo, e largo palmi tre e mezzo pei letti ad un posto, e palmi cinque per quelli a due, con una fascia all' intorno della stessa tela larga otto once.

L' apertura di mezzo dovrà essere rinforzata da ambe le parti, con una fascia della stessa tela larga otto once.

Scanni di ferro.

Ogni scanno di letto ad un posto deve essere lungo palmi tre ed once sei, alto due palmi, e grosso un' oncia: e per quelli a due posti deve essere lungo palmi cinque, alto due palmi, e grosso un' oncia. I piedi debbono esser composti di un arco e di una traversa attaccata al bastone, mediante un perno bene spianato. Non si ammetterà ferro di Genova. Due scanni di ferro pel letto ad un posto non debbono pesare meno di diciassette rotola; e due scanni pel letto a due posti non meno di ventisette rotola.

Tavole.

Ognuna deve esser lunga palmi sette e mezzo, larga un palmo ed un' oncia a due, e grossa non meno di un' oncia. Debbono essere di pioppo stagionato, bene spianate, e senza alcun nodo a passatojo. Sono ammessibili, quando vi fossero due nodi non a passatojo.

RICAMBIO DE' GENERI.

Coperte di lana.

Si laveranno in ogni anno, e propriamente ne' mesi di està. Ordinariamente si distribuiranno al 15 ottobre, e si ritireranno al 15 aprile. Però i Comandanti militari locali potranno variare quest' epoche a seconda delle stagioni. La truppa deve riceverle ben nettate dalle macchie e pulite.

Traversini e Sacconi.

Si devono lavare in aprile ed ottobre di ciascun anno. La paglia deve essere lunga e ben asciutta. Per un saccone ad un posto ne corrispondono rotola venti, e per quelli a due posti rotola trentatrè. Ad ogni traversino ne appartengono rotola due. Nelle sole Provincie ove non esista paglia lunga si adopererà la corta, ed allora ne spettano rotola venticinque per lo saccone ad un posto, rotola quarantuno per quello a due posti, e rotola tre per ogni traversino. La paglia pe' sacconi, e pe' traversini si somministrerà al primo gennajo, al primo di aprile, al primo di luglio, ed al primo di ottobre di ciascun anno.

Quella truppa che ne' mesi di gennajo, o di aprile, o di luglio, o di ottobre andrà ad occupare le caserme lasciate da un' altra truppa, dovrà servirsi della stessa paglia lasciata ne' sacconi, e ne' traversini, per averla poi cambiata alla scadenza stabilita. Se poi arriva negli altri mesi, i sacconi ed i traversini si dovranno riempire di paglia nuova nelle quantità prescritte; e l' altro ricambio dovrà effettuarsi al primo giorno del trimestre naturale che succede. Pe' sacconi, e pe' traversini, che gli appaltatori dovranno o somministrare o ritirare, o per gli aumenti, o per le diminuzioni di uomini che occorreranno nel corso di un trimestre, si adotteranno le stesse discipline in quanto alla somministrazione della paglia.

Lenzuola.

Le lenzuola dovranno essere cambiate ne' giorni 1. e 16 di ciascun mese, dovendosi dare alla truppa ben lavate, e ben riattate. Ogni truppa che arriva o in aumento di quella ch' esiste, o di permuta alla guarnigione ch' esce, deve sempre avere le lenzuola pulite.

N O T A.

Le once sono del peso Napoletano: 12 formano una libbra, e 33 1/3 un rotolo.

N.° 2.

Tabella dell' alloggio in natura spettante agli Uffiziali a tenore de' loro gradi.

ARMA.	INDICAZIONE DE' GRADI.	LOCALI: Camere per Uffiziali.	Camere per Domestici.	Cucine	Piazze per Cavalli
STATO MAGGIORE GENERALE.	Tenente Generale	7	2	1	Secondo il numero delle razioni di foraggio in natura o in danaro accordate dalle tariffe a' rispettivi gradi.
	Maresciallo di Campo Comandaote di Divisione o di Brigata.	6	2	1	
	Detto Comandaute di Provioeia o Ispettore	6	2	1	
	Brigadiere impiegato	6	2	1	
	Comand. di Provineia Uffiz. Super.	5	2	1	
ISPEZIONI.	Colooo. Ispett. di qualunque Arma	5	2	1	
	Tenen. Colonn. Sotto-Ispett. idem	3	1	1	
	Maggiore idem idem.	3	1	1	
FANTERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.	Colonoello	5	2	1	
	Tenente Coloonello	3	1	1	
	Maggiore	3	1	1	
	Ajutante Maggiore	2	1	1	
	Capitano o Capitan Tenente . . .	2	1	1	
	Uffiziali subalteroi	1	1/2	1	
	Quartier-Mastro	2	1	1	
	Cappellano	2	1	1	
	Primo Chirurgo	2	1	1	
	Secoodo o terzo Chirurgo	1	1/2	1	
CAVALLERIA, REAL CORPO TOPOGRAFICO, ARTIGLIERIA A CAVALLO E TRENO.	Colonnello	5	2	1	
	Tenente Coloonello.	3	2	1	
	Maggiore	3	1	1	
	Ajutante Maggiore Capitano . . .	2	1	1	
	Ajutante Maggiore primo Tenente, o Quartier-Mastro	2	1	1	
	Primo Chirurgo o Cappellano . .	2	1	1	
	Seeoodo o terzo Chirurgo	1	1/2	1	
	Capitano o Capitan Teoente . .	2	1	1	
	Uffiziali subalterui	1	1/2	1	
COMMISSARIATO DI GUERRA.	Ordinatore.	5	2	1	
	Commiss. di Guerra di prima clas.	3	1	1	
	Detto di seeooda elas.	3	1	1	
PIAZZE.	Gli Uffiziali tutti, ed i Cappellaoi secondo il loro grado paragooato alla Fanteria				
	Capitani di chiave sotto-uffiziali .	1	»	1	
	Custode o portinajo sotto uffiziale.	1	»	1	

M O B I L I O.

INDICAZIONE de' GENERI.	Per Colonnelli, Tenenti Colonnelli, Maggiori e Commessarj di guerra.	Per Capitani, Capitan Tenenti, Quartier-Mastri, Cappellani e Primi Chirurgi.	Per primi e secondi Tenenti, Alfieri, secondi, e Terzi Chirurgi.
Lettiera con scanni di Ferro.	1	1	1
Paglione.	1	1	1
Materasso di lana.	1	1	1
Cuscini di lana	2	2	2
Coltre di lana fina.	1	1	1
Coltre di Cotone	1	1	1
Lenzuola.	4	4	4
Coperture di Cuscini	4	4	4
Tavole di Camera.	4	4	1
Sedie	16	8	4
Comò da chiudersi con chiave . . .	2	1	1
Armaggio di legno per sostenere il Cappotto ed il Cappello.	1	1	1
Vaso per acqua	1	1	1
Bacile di creta col piede	1	1	1
Asciugamani.	2	2	2
Seggette	1	1	1
Candelieri di ottone con smoccalatojo.	4	2	1
Orinale	1	1	1
Tavola per cucina	1	1	1

N O T A.

I Generali e gli Ordinatori avranno il mobilio pel loro bisogno, e per quello delle persone che debbono essere al loro seguito.

Ogni Direttore, e Sotto-direttore del Genio, e dell' Artiglieria, ogni Uffiziale di Artiglieria e del Genio e dell' Officio topografico impiegati in una Piazza, o in un Circondario, ogni Ordinatore o Commessario di Guerra, oltre la competenza di alloggio del proprio grado, avranno una camera luminosa per le loro occupazioni.

Per gli Uffiziali Subalterni che sono alloggiati ne' Padiglioni, esisterà una cucina comune distribuita convenevolmento pel numero degli alloggi, e quando eglino saranno alloggiati dai Comuni, una sola camera dovrà servire per due domestici: non potendosi ciò conseguire pel domestico di un Uffiziale subalterno, si darà un solo camerino.

In tempo di guerra le piazze pei cavalli si daranno in corrispondenza delle razioni di foraggio stabilite pe' rispettivi gradi.

I mobili pe' domestici saranno un letto simile a quello de' soldati, una piccola tavola ed una sedia.

N.° 3.

Tabella della paglia a terra da somministrarsi in mancanza de' letti.

La paglia a terra si somministra alle truppe di passaggio, e a quelle di permanenza, quante volte non esistano letti.

Per truppe di passaggio s' intendono quelle che dimorano in un Comune per uno spazio non maggiore di quindici giorni, ed in questo caso la spesa equivalente sarà al solito caricata agli Stati discussi delle rispettive Provincie.

A ciascun sotto-uffiziale e soldato ne spettano ogni quindici giorni dieci rotola, peso di once trentatre ed un terzo per rotolo.

È obbligo de' Comuni il far trasportare la paglia ne' rispettivi quartieri; restando poi a cura di ogni Capitano il far prima bruciare la vecchia in sua presenza.

N.° 4.

Tabella delle Malattie che si debbono curare nelle Sale Reggimentali.

---

1. Scabbia senza complicazione.
2. Ulceri benigni che svaniscono con trattamento locale.
3. Scoli semplici, ossia blenorree mucose, e catarri uretrali.
4. Reumatalgie leggiere, o dolori semplici articolari.
5. Catarri o flussioni senza febbre.
6. Tosse quando non è sintomo di grave malattia.
7. Eritema, ovvero risipola senza febbre.
8. Furuncolo senza diatesi umorale.
9. Durezza, ed ingorghi glandulari semplici, in seguito di assorbimento di umidità, di percossa e di escoriazione.
10. Panariccio di prima specie.
11. Scottatura semplice.
12. Pedignoni o geloni.
13. Orecchioni (da non confondersi colle parotidi delle Febbri).
14. Odontalgia senza discrasia.
15. Vene emorroidali ingorgate.
16. Diarrea benigna.
17. Coliche momentanee, o flatulente, o saburrali.
18. Contusioni.
19. Ottalgia senza discrasia.

N.° 5.

Tabella de' Medicamenti da ordinarsi pe' Militari, che si curano negli ospedali.

MEDICAMENTI SEMPLICI.

REGNO ANIMALE.

Adipe — Vedi grasso preparato.
Aselli, millepiedi.
Bianco di balena, adipo-cera.
Cantaridi, cantarelle.
Castorio.
Cera gialla.
Corno di cervo.
Carbone animale.
Fiele bovino.
Grasso preparato.
Gusci di uova - Vedi uova.
Ittiocolla, colla di pesce.
Latte.
Miele.
Muschio.
Ossa di seppia.
Ostriche, le valve.
Ramarro.
Sanguisuga.
Sevo.
Spugna.
Vipera.
Uova gallinacee.

REGNO VEGETABILE.

Abrotano.
Acetnsa.
Acetosella.
Achiellea nnbile.
Achiellea officinale.
Acidn, acitoso impuro, aceto di vino.
Acquavite.
Aglio.
Agresto.
Agrımonia.
Alchechengi.
Alconle, aquarzente.
Alga marina.
Alisso marittimo.
Aloe soccotrino.
Altea bismalva.
Ammoniaco, gomma.
Anemone de' prati
Anetn.
Angelica.
Angustura.
Anici.
Antnra.
Appin, o sedano.
Appiolina.
Arancio.
Aristolochia.
Arnica mnntana.
Asaro.
Assafetida.
Assenzio.
Balsamita.
Balsamn peruviano solido.
Bardana.
Basilico.
Beccabunga.
Belzoino.
Belladonna.

(*SEGUE REGNO VEGETABILE.*)

Bietola.
Bistorta.
Borraggine.
Bosso.
Botri.
Brionia.
Calamo Aromatico.
Camedrio.
Camepizio.
Camomilla.
Campeggio.
Canapa.
Canfora.
Canna.
Cannella.
Capelvenere.
Carbone di legno.
Carciofoletto.
Cardamomo minore.
Cardamine.
Cardo mariano.
Cardo stellato.
Cardo santo.
Carlina.
Carlina volgare.
Carruba.
Carvi.
Cascariglia.
Cassia lignea.
Catapuzia.
Catecci.
Catrame.
Ceca.
Cedrina.
Cedriolo semi.
Cedronella-Vedi Melissa.
Centaurea minore.
Cerfoglio.
Cetracca.

(*SEGUE REGNO VEGETABILE.*)

Chelidonio.
China gialla, rossa, ranciata, e grigia.
China molle - Vedi cina radice.
Ciclamino, Artanita.
Cicoria.
Cicuta.
Cicuta acquatica o virosa.
Cimbalaria.
Cimino.
Cina radice.
Cinoglossa.
Cinquefoglio.
Cipero.
Cipolla.
Cipresso.
Coclearia.
Cocomero, melone di acqua, semi.
Cocomiglia, pruno selvatico.
Colchico.
Colloquintida.
Colofonia, o pece greca.
Consolida maggiore.
Contrajerva.
Coppaiba, Resina liquida.
Corallina.
Coriandro.
Cotogno, semi.
Crescioni.
Cubebbe.
Digitale gialla.
Digitale purpurea.
Dittamo gretico.
Dulcamara.
Ebulo.
Edera.
Edera terrestre.
Elaterio.
Elemi.

(*SEGUE REGNO VEGETABILE.*)

Elleboro bianco.
Elleboro nero.
Enola.
Eringio.
Erisimo.
Esca o fungo preparato.
Eupatorio.
Farfero-Vedi tussilaggine.
Fava.
Fava di S. Ignazio.
Felce maschio.
Fellandrio.
Fichi secchi.
Fieno greco.
Finocchio, i semi.
Fragola, radice.
Frasinella.
Frassino.
Frumento o grano.
Fumaria.
Fusaggine.
Galbano.
Gariofillata.
Garofani.
Gelso nero.
Genziana.
Genzianella.
Giglio.
Ginepro.
Ginestra.
Giusquiano bianco e nero,
Gnafalio.
Gnidio.
Gomm' arabica.
Gomma chino.
Gòmma dragante.
Gomma gotta.
Gramigna.

(*SEGUE REGNO VEGETABILE.*)

Granone.
Graziola.
Guado.
Guajaco.
Jacca = Vedi Viola tricolore
Imperatoria
Ipecacuana
Iperico
Ippocastano
Iride Fiorentina
Issopo
Iva artetica
Lampone
Lapato = Vedi Romice
Laricino, ossia Trementina di Venezia
Laserpizio = Vedi Meobarbuto
Lattuga
Lauro
Lauro-Ceraso
Laureola
Leandro
Legno santo nostrale
Lepidio
Lichene Islandico
Lichene pissidato
Lichene rangiferino
Limone
Limonio
Linaria
Lino
Liquirizia
Litospermo
Lupino
Luppolo
Macis
Maggiorana
Malva
Malva Arborea

(*SEGUE REGNO VEGETABILE.*)

Malvone
Mandragora
Mandorle dolci
Mandorle amare
Manna
Matricaria
Melagrana
Melasso
Meliss a
Melone di pane , semi
Menta crespa
Menta peperidite
Mercorella
Meobarbuto
Mezereo
Millefoglio
Mirra
Mirto
Nappello
Nasturzio Indiano
Noce
Noce di galla
Noce moscat a
Noce vomica
Olibano , Incenso
Olio di olive
Olmo
Ononide spinosa
Olio di pino
Oppio
Opunzia
Origano
Ortica
Orzo
Papavero
Papavero erratico
Pece nera
Pepe di acqua

(*SEGUE REGNO VEGETABILE.*)

Pepe lungo
Pepe nero
Peperone
Pervinca
Piantaggine
Pino domestico
Pino selvatico
Pioppo
Piretro
Poligula nostrale
Poligula virginiana
Polio
Pomodoro , le foglie
Prezzemolo , Macedonico
Prezzemolo
Primola
Prugne secche
Pruno selvatico
Pulegio
Pulsatilla
Quassia
Quercia
Rabarbaro
Radice di Colombo
Rafano rusticano
Ratania
Ravanello
Ricini
Ricottaria
Riso
Robbia o garauza
Romice
Rosa , centifolia , damasceua , cauiua
Rosmarino
Ruchetta
Rus radicante
Rusco , pugnitopo
Ruta

Sabadiglia
Sabina
Sagapeno
Salcio
Salicaria
Salsapariglia
Salsapariglia nostrale
Salvia
Sambuco
Sanzio spinoso, e strumario
Sangue di Drago
Sanicola
Santolina
Santonico, o seme santo
Santoreggia
Saponaria
Sasso frasso
Scamonea
Scialappa
Scilla
Sclarea
Scolopendria
Scoparia = Vedi Ginestra
Scordio
Scotano
Scrofolaria
Sedo acre
Sementina o Semenzina
Sena
Senape
Serpentaria
Serpillo
Sesamo, giuggiolena
Simaruba
Solano spinoso
Solano
Soldanella
Sommacco
Sorbo

(*SEGUE REGNO VEGETABILE.*)

Sparagio
Stafisagria
Storace Calamita
Stramonio
Tabacco
Tamarice o Tamarisco
Tamarindi
Tamaro o Cerasiola
Tanaceto volgare
Tarassaco
Tasso
Tè
Tiglio
Timo
Tormentilla
Tossilaggine , Farfero maggiore
Trementina Resina
Trifoglio fribino
Trombone
Uva passa
Uva orsina
Uva spina
Valeriana
Vallonea
Veccia
Verbasco, o Tasso barbasso
Verbena
Vino
Viola tricolore
Violetta mammola
Virgaurea
Visco quercino
Vitalba
Zafferano
Zafferanone
Zenzero o Gengiove
Zostera
Zucca , Cucuzza , semi
Zucchero

REGNO MINERALE.

Acqua congelata, neve, e ghiaccio.
Acque minerali
Ambra gialla
Antimonio solforato
Argento puro
Argilla ocrosa rossa, bolo armeno
Bismuto
Ferro
Mercurio
Mercurio solforato rosso nativo
Oro
Ossido nero di Manganese
Ossido di zinco bigio impuro, tuzia
Ossido di zinco giallo, nativo calamina
Zinco
Stagno
Zolfo sublimato

PRODOTTI CHIMICI DEL COMMERCIO.

Solfato di allumina, allume
Cloruro di Sodio, Salmarino
Deuto-cloruro di Mercurio, sublimato corrosivo
Perossido di Mercurio rosso, precipitato rosso
Deutossido di piombo, semivetroso, litargirio
Ossido di piombo rosso minio
Perossido di piombo bianco, cerussa
Sotto acetato di rame, verde rame
Solfuro di Mercurio rosso fattizio, cinabro
Acetato di piombo, cristallizzato, zucchero di Saturno
Nitrato di potassa, nitro
Solfato di ferro, vitriolo verde
Solfato di rame, vitriolo turchino
Solfato di zinco, vitriolo bianco.
Solfato di magnesia, sale inglese
Tartrato acidolo di potassa, cremore di tartaro.
Potassa
Sotto borato di soda, borace
Sotto carbonato di calce, marmo bianco spolverizzato
Sottocarbonato di magnesia, antacido
Acido solforico concentrato

MEDICAMENTI DA PREPARARSI.

Acido boracico
Acido acetico
Acido titrico puro
Acido muriatico puro
Acido citrico
Acido tartarico
Acido solforico alcoolizzato, acqua di Rubet
Acido nitrico alcoolizzato, spirito di nitro dolcificato
Acido idrocianico medicinale
Acido Jodico
Acido Idro-Jodico
Acetato di potassa cristallizzato
Acetato ammoniacale con saponulo
Carbonato di potassa neutro
Sotto-carbonato di Soda
Sotto-carbonato ammoniacale
Protocloruro di Mercurio, Mercurio dolce
Clorato di ammoniaca
Clorato di calce
Clorato di antimonio
Nitrato di argento fuso
Nitrato di mercurio liquido
Nitrato di potassa purificato
Ossido di antimonio bianco preparato col nitro
Ossido di antimonio bianco per l'acido idroclorico.
Ossido di antimonio solforato rosso.
Ossido di antimonio idrosolforato vetroso.
Ossido di ferro nero.
Ossido di ferro rosso.
Sotto-carbonato di ferro.
Ossido di rame ammoniacale, oppure ammoniaco di rame specifico di Kisser.
Acetato di piombo liquido.
Solfato di allumina deaquificato.
Solfato di soda.
Solfato di potassa.

(*SEGUONO I MEDICAMENTI DA PREPARARSI.*)

Ossido di zinco bianco.
Ossido di mercurio nero ammoniacale.
Sotto nitrato di bismuto.
Solfato di stagno.
Solfuro di mercurio nero.
Solfuro di potassa.
Tartrato di potassa e di ferro solido.
Tartrato di potassa, e di ferro liquido.
Tartrato di potassa antimoniato.
Tartrato di potassa, tartaro solubile.
Fosforo.
Alcoole fosforato.
Etere nitrico.
Etere muriatico.
Etere acetico.
Etere solforico.
Alcoole solforico distillato, liquore anodino di Hoffman.
Chinina.
Solfato di chinina.
Acetato di chinina.
Emetina pura.
Kricnina.
Jodio.
Jodato di potassa, Jodurato.
Idrojodato di potassa, e idrojo-darato.
Acetato e solfato di morfina.
Cloruro di antimonio.
Cloruro di bario.
Ammoniaca.

N.° 6.

TABELLA del vitto spettante ad ogni Uffiziale infermo, secondo la prescrizione dei Professori curanti.

ALIMENTI.	a porzione intera.		a 3/4 di porzione.		a mezza porzione.		ad 1/4 di porzione.		Dietanti.		Osservazioni.
	nella mattina.	nella sera.	nella mattina.	nella sera.	nella mattina.	nella sera.	nella mattina.	nella sera.	nella mattina.	nella sera.	
Pane bianco ——— once	6	6	6	4	4	4	2	2	«	«	Di ottima qualità
Zuppa. pasta fina	2.1/4	2.1/4	2.1/4	2.1/4	2.1/4	2.1/4	2.1/4	2.1/4	«	«	
o riso ———	2.1/4	2.1/4	2.1/4	2.1/4	2.1/4	2.1/4	2.1/4	2.1/4	«	«	
o semola	2.1/2	2.1/2	2.1/2	2.1/2	2.1/2	2.1/2	2.1/2	2.1/2	«	«	Da pesarsi crudi.
o pane bianco	3	3	3	3	3	3	3	3	«	«	
o cicoria	4	4	4	4	4	4	4	4	«	«	
o vermicelli	«	«	2	2	2	2	2	2	«	«	
Bollito carne di bue.	4	3	3	2	2	2	1	1	«	«	Da pesarsi cotta senz'ossa pelli, tendini, e cartilagini.
Arrosto. di bue	6	4.1/2	4.1/2	3	3	3	1.1/2	1.1/2	«	«	Da pesarsi cotti; del pollo si escludono la testa, i piedi ed i visceri.
di castrato	9	6	6	4	5	4	2.1/2	2.1/2	«	«	
o di pollo	4	4	3	3	3	3	2	2	«	«	
Frutta. n. arancio n.	2	1	1	1	1	1	1	1	«	«	Secondo la stagione.
o mela ———	1	1	1	1	«	«	«	«	«	«	
o fichi secchi once	2	2	2	2	«	«	«	«	«	«	
o Uva secca	2	2	2	2	«	«	«	«	«	«	
Vino ———	16	12	12	8	6	8	4	4	«	«	Rosso detto lagrima.
Ristori N.	«	«	«	«	«	«	«	«	1	1	

NOTE.

In vece della zuppa, del bollito, e del vino, si può prescrivere il latte in once venti a quelli a tre quarti, in once diciotto a quelli a mezza, ed in once dodici a quelli ad un quarto di porzione.

In cambio dell' arrosto o del bollito, si possono prescrivere degli alimenti più leggieri, che si riducono, o ad un' insalata di erba, o ad uova. Chi sta a mezza porzione deve avere due uova, e chi sta ad un quarto deve averne uno. I leggieri alimenti non competono a chi sta a tre quarti di porzione o a porziene intera.

I ristori pe' dietanti consistono nel brodo della marmitta comune, nella neve, nelle limonate, o aranciate fredde con zucchero o senza, in due once di vino generoso, in due biscottini, ed in un rosso di uovo sciolto in un brodo.

I Professori curanti possono togliere il vino e dare invece delle frutta scelte e salubri a quegli ammalati che o naturalmente non bevono vino o che per ragione medica non possono beverlo.

N.° 7.

Tabella del vitto spettante ad ogni sotto-uffiziale o soldato infermo, secondo le prescrizioni del professore curante.

ALIMENTI.		a porzione intera		a tre quarti di porzione.		a mezza porzione.		ad un quarto di porzione.		dietanti.		Osservazioni.
		nella mattina.	nella sera.	nella mattina.	nella sera.	nella mattina.	nella sera.	nella mattina.	nella sera.	nella mattina.	nella sera.	
Pane bianco once		10	7 1/2	7 1/2	5	5	5	2 1/2	2 1/2	«	«	di buona qualità
Zuppa.	pasta fina	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	«	«	da pesarsi crudi
	o riso	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	2 1/4	«	«	
	o semola	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	2 1/2	«	«	
	o pane bianco	3	3	3	3	3	3	3	3	«	«	
	o cicoria	4	4	4	4	4	4	4	4	«	«	
	o vermicelli	2	«	2	2	2	2	2	2	«	«	
bollito di carne di bue		4	3	3	2	2	2	1	1	«	«	Da pesarsi cotta senza ossa, pellicole, tendini, o cartilagini.
Vino		12	9	9	6	6	6	3	3	«	«	rosso detto lacrima.
Ristori		«	«	«	«	«	«	«	«	1	1	

N O T E.

In vece della zuppa, del bellito, e del vino, si può prescrivere il latte in once venti a quelli a tre quarti di porzione, in once diciotto a quelli a mezza ed in once dodici a quelli ad un quarto di porzione.

In cambio del bollito si possono prescrivere i leggieri alimenti, che si riducono ad una insalata di erba, o ad uova. Due uova deve avere chi stà a mezza porzione ed uno chi stà al quarto. I leggieri alimenti non competono a chi stà a tre quarti, o a porzione intera.

I ristori pe' dietanti consistono nel brodo della marmitta comune, nella neve, nelle limonate, o aranciate fredde con zucchero o senza; in due once di vino generoso, in due biscottini, ed in un rosso di uovo sciolto nel brodo. Si possono dare anche delle frutta per ristoro che sieno buone e salubri. I Professori curanti possono togliere il vino e dare invece delle frutta a quegli ammalati che o naturalmente non bevono vino, o che per ragione medica non possono beverlo.

N.° 8.

Tabella della Biancheria e del Mobilio d' ospedale per ogni Uffiziale ammalato.

Scanni di ferro	2
Tavole di letto	3
Saccone	1
Materassi	2
Cuscini	2
Coperta di lana	1
Coperte di està	2
Lenznola	6
Camice	4
Cusciniere	6
Berrette di tela	4
Berretta di lana	1
Cappotto	1
Salviette	4
Ascingamani	3
Tavolino	1
Comò	1
Sedie	2
Specchio	1
Posata	1
Mensetta portatile	1
Boccali	2
Bicchiere di cristallo	1
Bottiglie di cristallo bianco	1
Zuppiera	1
Piatti	8
Bacile con piede e brocca	1
Orinale	1

Qualità e dimensioni de' Generi.

Scanni di Ferro.

Il ferro pe' scanni sarà quello detto di Mastellone, ad in mancanza il più adatto a tal uso. Ogni scanno sarà lungo palmi quattro, ed once quattro, ed alto palmi due ed oncia una. I piedi saranno arcati.

Il peso di due scanni non sarà minore di quattordici, nè maggiore di sedici rotola.

Gli scanni saranno tinti neri ad olio.

Tavole di letto.

Le tavole saranno di un legno adatto a tal uso, ben levigate, senza nodi passanti, e senza fessure. Ogni tavola sarà lunga palmi sette e mezzo, e larga palmo uno ed once tre: la grossezza non minore di un' oncia. Saranno dipinte rosse ad olio.

Sacconi.

I sacconi saranno di tela colorata a righe. La lunghezza di ognuno sarà di palmi sette e mezzo, e la larghezza di palmi tre e mezzo: con un' apertura nel mezzo per la rinnovazione della paglia, e con una fascia all'intorno di mezzo palmo.

Materassi.

I materassi saranno riempiuti di lana di Gravina nuova a cerri interi, esclusa quella di pancia, e pura di corpi estranei. La fodera sarà di tela così detta di Sassonia colorata. La lunghezza di ogni materasso sará di palmi sette e mezzo, e la larghezza di palmi tre e tre quarti. Il peso di ogni materasso sarà di rotola quattordici, compresa la fodera.

Cuscini.

I cuscini avranno la tela e la lana della stessa specie e della qualità medesima dei materassi. La lunghezza di un guanciale sarà di palmi tre e la larghezza di palmi due in piano. Il peso ne sarà di rotola due, compresa la fodera.

Coperta di lana.

La coperta di lana sarà di pelo uguale, ben tessuta e ben battuta, e della fabbrica di S. Cipriano o di altra consimile. Ogni coperta sarà lunga palmi nove e mezzo circa, e larga palmi sei e mezzo circa, misurata nel mezzo. Il peso di ognuna non sarà minore di libbre quattordici, nè maggiore di libbre sedici.

Coperta di està.

La coperta di estate sarà di dobletto della Cava o simile: ognuna avrà la lunghezza di palmi dieci, e la larghezza di palmi sei e mezzo.

Lenzuola.

Le lenzuola saranno di tela di lino, detta casalinga, ben battuta e ben tessuta, e bianca almeno per metà. Ogni lenzuolo sarà composto di due teli, e sarà lungo palmi dieci, e largo palmi sei.

Camice.

La camicia sarà di buona tela di lino casalinga, ben tessuta e ben battuta, e bianca quanto più sarà possibile. Le dimensioni saranno: per la lunghezza palmi tre e mezzo, misurandosi al di sotto del collare, e l'apertura della tela sarà nella parte d'avanti di un palmo e tre quarti di altezza. Le maniche non compreso il gherone avranno due palmi ed un'oncia di lunghezza, e dieci once di larghezza per ogni lato: all'estremità di esse vi sarà un rinforzo di tela della larghezza di tre once: il collare avrà tre once di altezza, ed un palmo e mezzo di lunghezza.

Cusciniere.

Le cusciniere saranno della migliore tela di lino Casalinga, bianca almeno per metà. Ognuna avrà la lunghezza di palmi tre, e la larghezza in piano di palmi due ed once tre.

Berretti di tela.

I berretti di tela saranno di tela di canape Casalinga, e della migliore qualità. Ognuno di essi tagliato rotondo nella parte superiore e piegato avrà di altezza un palmo ed otto once, e di larghezza un palmo ed once tre.

Berretti di lana.

I berretti di lana saranno a maglia di pelo uguale, ben tessuti e ben battuti, avranno un palmo di altezza ed un palmo e tre once di larghezza.

Cappotto.

Il cappotto sarà di panno rigato della fabbrica di Napoli, di Piedimonte o di Regno, escluso quello di Casale. La lunghezza di ognuno di essi non compreso il collare sarà di palmi quattro; la circonferenza verso la metà del corpo palmi cinque, e l' ampiezza al di sotto del corpo palmi 9. Il collare avrà un palmo e nove once di lunghezza e tre once di altezza. Il panno dovrà essere bagnato a tutt' acqua, ed ogni cappotto dopo costruito dovrà pesare libre cinque in sei.

Salviette.

Le salviette saranno di tela detta *paparello* della Cava, ed ognuna di esse sarà lunga palmi tre, e larga palmi due ed once nove.

Asciugamani.

Gli asciugamani saranno della stessa tela delle salviette, ed avranno la lunghezza di palmi sei, e la larghezza di palmi due ed once nove.

Tavolino.

Il tavolino sarà di legno di noce della lunghezza di palmi quattro, della larghezza di palmi due ed once sei, e dell' altezza di palmi tre.

Comò.

Il comò sarà pure di legno di noce, ed avrà la lunghezza di palmi quattro, la larghezza di palmi due e l' altezza di palmi quattro: avrà due tiratoj colle corrispondenti serrature.

Sedie.

Le sedie saranno di buon legno, ed avranno le dimensioni ordinarie.

Specchio.

Lo specchio avrà l' altezza di palmi due ed once tre, ed il cristallo che messo nel mezzo sarà di un palmo quadrato.

Posata.

La posata sarà composta di tre pezzi, cioè forchetta, cucchiajo, e coltello: i due primi saranno di argento e l' altro sarà di acciajo per la lama, e di osso nero pel manico. Il peso dell' argento dovrà essere di once quattro.

Mensetta.

La mensetta portatile sarà di buon legno. Essa sarà composta di una tavola, e di quattro piedi che dovranno poggiare sul letto. La tavola sarà lunga palmi due ed once tre, e larga un palmo e due once. I piedi saranno alti un palmo e tre once.

La mensetta attaccata al muro sarà di buon legno: avrà la lunghezza di palmi due, e la larghezza di un palmo. Sarà attaccata al muro con due grappe di ferro, e co' chiodi corrispondenti onde potersi togliere ogni volta che si vorrà.

Boccali.

I boccali saranno di terraglia. Avranno un piccolo manico pel comodo di chi l' usa Ogn' individuo ne avrà uno della capienza di mezza caraffa, e l'altro di quella di un quarto di caraffa.

Bicchiere e Bottiglia di Cristallo bianco.

Il bicchiere sarà di cristallo, ed avrà la capienza di mezza caraffa. La bottiglia sarà capiente di una caraffa e mezza.

Zuppiera.

La zuppiera sarà di terraglia, e capace di contenere una porzione intera di zuppa.

Piatti.

I piatti saranno come sopra.

Bacile e Brocca.

Il bacile e la brocca saranno di terraglia della grandezza ordinaria per una sola persona.

Piede del Bacile.

Il piede del bacile sarà di buon legno; dell' altezza di tre palmi, e della forma necessaria, onde sia su di esso solidamente situato il bacile.

Orinale.

Sarà di Faenza.

Avvertenze per lo ricambio della paglia, e per la nettezza e ricambio de' generi principali del mobilio.

1. La paglia sarà cambiata nei paglioni in ogni tre mesi, ed anche in più breve tempo, se il bisogno lo esiga.

Quella de' letti de' morti sarà subito cambiata, dovendo essere lavata la fodera de' pagliaricci. Quella degl' infermi guariti da mali contagiosi sarà pure cambiata e lavata la fodera al bucato.

La paglia cambiata sia nell' epoca determinata, sia strsordinariamente, sia per morte, sarà bruciata immediatamente fuori dello spedale.

2. Le coverte di lana saranno lavate due volte all' anno.

Gli scanni, e le tavole da letto lo saranno con acqua bollente ne' mesi di febbrajo, e maggio.

3. Saranno rifatti due volte all' anno i materassi ed i guanciali; e le loro fodere saranno lavate prima di esser messe nuovamente in servizio.

4. La biancheria da letto e pel corpo degl' infermi sarà cambiata sempre che sarà necessario, onde gli ammalati l' abbiano costantemente pulita.

Le lenzuola però non lo saranno mai al di là di quindici giorni, e le camice, e le berrette al di là dei giorni cinque.

5. La biancheria che avrà servito ai rognosi, ed ai sifilitici sarà lavata sempre separatamente dall' altra.

6. È vietato rigorosamente il far rimanere in un letto la biancheria usata per un malato, quando un altro passi ad occuparlo, dovendo un letto quando sarà destinato a nuovo individuo essere fornito di biancheria pulita, anche nel caso che sia stata altra volta cambiata nel giorno medesimo.

La lavatura della biancheria tanto da letto, quanto da corpo, non si farà mai altrimenti che al bucato, e si farà, sempre che sarà possibile e vi si prestino gli edifizj, negli ospedali medesimi, sotto la particolare vigilanza degl' infermieri da esservi destinati per giro. Ove ciò non possa aver luogo, questi ispezioneranno al ritorno della biancheria, se questa sia stata messa al bucato ed in caso contrario obbligherano i fornitori a mettervela. I Comandanti degli Ospedali invigileranno rigorosamente ed i Controlori saranno strettamente risponsabili della perfetta lavatura della biancheria.

N.° 9.

Tabella della Biancheria e del Mobilio per ogni letto di Sotto-uffiziale o Soldato ammalato.

Scanni di Forro	2	
Tavole da letto	3	
Saccone	1	
Materasso	1	
Cuscini	2	
Lenzuola	6	
Camice	3	
Cusciniere	6	
Salviette	2	
Asciugamani	2	per ogni dieci persone
Cappotto	1	
Coperta di lana	1	
Berretta di lana	1	
Dette di tela	3	
Sedia	1	
Posata	1	
Mensetta attaccata al muro	1	
Detta portatile	1	
Bacile attaccato al muro con brocca	1	per ogni dieci persone
Boccali	2	
Scodella	1	
Piatto	1	

QUALITÀ E DIMENSIONI DE' GENERI

Scanni di ferro.

Il ferro per gli scanni sarà quello detto di Mastellone, ed in mancanza il più adatto a tal uso. Ogni scanno sarà lungo palmi quattro, ed once quattro ed alto palmi due, ed un' oncia.

I piedi saranno arcati.

Il peso di due scanni non sarà minore di quattordici rotola, nè maggiore di sedici rotola. Gli scanni saranno tinti neri ad olio.

Tavole da letto

Le tavole saranno di legno adatto a tal uso, ben levigate, senza nodi passanti, e senza fessure. Ogni tavola sarà lunga sette palmi e mezzo, e larga palmo uno, ed once tre, la spessezza non minore di un' oncia. Saranno dipinte rosse ad olio.

Saccone.

Il Saccone sarà di tela detta incordonata bianca. La lunghezza di ognuno sarà di palmi sette e mezzo, e la larghezza di palmi tre e mezzo, con un'apertura in mezzo per la rinnovazione della paglia.

Materassi.

I materassi saranno riempiuti di lana così detta di Gravina, cernuta e minuta, e propriamente quella chiamata di pancia, netta di corpi estranei. La fodera sarà di tela buona ed adatta. La lunghezza di ogni materasso sarà di palmi sette e mezzo, e la larghezza di palmi tre e mezzo. Il peso di ogni materasso sarà di rotola quattordici, compresa la fodera.

Cuscini.

Ogni cuscino avrà la tela e la lana della stessa specie, e della qualità medesima de' materassi. La lunghezza di un guanciale sarà di palmi tre e la larghezza di palmi due in piano. Il peso ne sarà di rotola due compresa la fodera.

Lenzuola.

Le lenzuola saranno di buona tela di canape casalinga, ben tessuta e ben battuta, e bianca per metà almeno. Ognuno sarà composto di due teli, ed avrà la lunghezza di palmi dieci, e la larghezza di palmi sei.

Coperta di lana.

La coperta di lana sarà di pelo eguale, e ben tessuta; e sarà propriamente della fabbrica di S. Cipriano, o altra consimile.

Ogni coperta sarà lunga palmi nove e mezzo circa, e larga palmi sei e mezzo circa misurata nel mezzo. Il peso di ognuna non sarà minore di libbre quattordici, nè maggiore di libbre sedici.

Camice.

Le camice saranno di tela di canape casalinga della miglior qualità e bianca per quanto si potrà. Le dimensioni ne saranno per la lunghezza palmi tre e mezzo, misurandosi al disotto del Collare. L' apertura della tela dalla parte d' avanti sarà di un palmo e tre quarti di altezza. Le maniche non compreso il gherone, avranno due palmi ed un' oncia di lunghezza o dieci once di larghezza per ogni lato: all' estremità di essa vi sarà un rinforzo di tela della larghezza di tre once: il collare avrà tre once di altezza, ed un palmo e mezzo di lunghezza.

Cusciniere.

Ogni cusciniera sarà lunga palmi tre e larga palmi due ed once tre. La tela sarà di lino imbiancata almeno per metà.

Berretti di lana.

I berretti di lana saranno a maglia, di pelo uguale, ben tessuti e ben battuti: avranno un palmo di altezza, ed un palmo e tre once di lunghezza.

Berretti di tela.

I berretti di tela saranno di tela di canape casalinga, e della migliore qualità. Ognuno di essi tagliato rotondo nella parte superiore e piegato avrà l'altezza di palmo uno ed once otto, e la larghezza di un palmo e tre once.

Cappotti.

I cappotti saranno di panno rigato della fabrica di Napoli, di Piedimonte, o di Regno, escluso quello di Casale. La lunghezza di ognuno di essi, non compreso il collare, sarà di palmi quattro: la circonferenza verso la metà del corpo sarà di palmi cinque, e l'ampiezza al di sotto sarà di palmi nove.

Il collare avrà un palmo e nove once di lunghezza, e tre once di altezza. Il panno dovrà essere bagnato a tutt' acqua, ed ogni cappotto dopo costruito dovrà pesare libbre cinque in sei.

Salviette.

Le salviette saranno di tela di canape casalinga, ed ognuna avrà la lunghezza di palmi tre, e la larghezza di palmi due ed once sei.

Asciugamani.

Gli asciugamani saranno della stessa tela delle salviette: saranno lunghi palmi quattordici, e larghi palmi due ed once nove.

Sedie.

Le sedie saranno di buon legno ed avranno le dimensioni ordinarie.

Posata.

La posata sarà di ferro stagnato, o di due pezzi, cioè forchetta e cucchiajo. Le dimensioni saranno le ordinarie per l' uso comune.

Mensetta attaccata al muro.

La mensetta sarà di legno buono: avrà la lunghezza di palmi due, e la larghezza di un palmo. Sarà attaccata al muro con due grappe di ferro, e coi chiodi corrispondenti, onde potersi togliere ogni volta che si vorrà.

Mensetta portatile.

La mensetta portatile sarà di buon legno. Essa sarà composta di una tavola, e di quattro piedi, che dovranno poggiare sul letto. La tavola sarà lunga palmi due ed once tre, e larga un palmo e due once. I piedi saranno alti un palmo e tre once.

Bacile con Brocca.

Il bacile sarà della grandezza ordinaria: sarà di rame ed attaccato al muro con un cerchio di ferro. La brocca sará pure di rame della capacità corrispondente al bacile.

Boccali.

I Boccali saranno di creta con patina bianca. Avranno un piccolo manico per comodo di chi l' usa. Ogn' individuo ne avrà uno della capienza di mezza caraffa, ed un altro di quella di un quarto di caraffa.

Scodella e piatto.

La scodella ed il piatto avranno la stessa capienza di una porzione intera, e saranno di rame, o di ferro stagnato.

AVVERTENZE PER LO RICAMBIO DELLA PAGLIA, E PER LA NETTEZZA DE' GENERI PRINCIPALI DI MOBILIO.

1.° La paglia sarà cambiata ne'pagliaricci in ogni tre mesi ed anche in più breve tempo se il bisogno lo esiga.

Quella de' letti de' morti sarà subito cambiata, dovendo essere lavata al bucato la fodera de' pagliaricci. Quella degl' infermi guariti da mali contagiosi sarà pure cambiata, e lavata al bucato la fodera. La paglia cambiata, sia nell' epoca determinata, sia straordinariamente, sia per morte sarà bruciata immediatamente fuori dello spedale.

2.° Le coperte di lana saranno lavate con acqua bollente ne' mesi di febbrajo e maggio.

3.° Saranno rifatti due volte all' anno i materassi, ed i guanciali, e le loro fodere saranno lavate prima di essere poste nuovamente in servizio.

4.° La biancheria da letto, e pel corpo degl' individui infermi sarà cambiata sempre che sarà necessario, onde gli ammalati l' abbiano costantemente pulita.

Le lenzuola però non lo saranno mai al di là de' quindici giorni, e le camice ed i berretti al di là de' giorni cinque.

5.° La biancheria che sarà servita pe' rognosi, e pe'sifilitici, sarà lavata sempre separatamente dall' altra.

6.° É vietato rigorosamente di far rimanere in un letto la biancheria usata per un malato, quando un altro passi ad occuparlo, dovendo un letto, quando sarà destinato a nuovo individuo, essere fornito di biancheria pulita, anche nel caso che sia stata altra volta cambiata nel giorno medesimo.

7.° La lavatura della biancheria tanto da letto, quanto da corpo, non si farà mai altrimenti che al bucato, e si farà sempre che sarà possibile, e vi si prestino gli edificj negli ospedali militari, sotto la particolare vigilanza degli infermieri da esservi destinati per giro da' Controlori: ove ciò non possa aver luogo, quelli ispezioneranno al ritorno della biancheria negli ospedali se essa sia stata messa al bucato, ed in caso contrario obbligheranno i fornitori a mettervela. I Comandanti degli spedali invigileranno rigorosamente ed i Controlori saranno strettamente risponsabili della perfetta lavatura della biancheria.

N.° 19.

Tabella delle malattie che esigono lo spurgo semplice.

1.° La Rosolia.
2.° La Scarlatina.
3.° La Dissenteria.
4.° Il Marasmo.
5.° La Tabe dorsale.
6.° La Tabe meseraica.
7.° La Tabe vescicale.
8.° La Tabe epatica.
9.° La Tabe splenica.
10.° La Tigna.
11.° La Rogna.
12.° L' Erpete.
13.° Le piaghe erpetiche.
14.° L' Ottasmo -- Blenorrea.
15.° I bubboni soppurati.
16.° Le pustole sifilitiche.

NOTA I.

I generi saranno prima lavati con saponato caldo. Per sei ore verranno sottoposti in un camerino chiuso a suffumigj di fieno o paglia, e di aceto o zolfo o all' azione di gas nitrico, o muriatici: ben inteso che i vapori di zolfo saranno esclusivamente destinati per lo spurgo nelle affezioni psoriche, erpetiche o tignose. Dopo ciò i generi per tre giorni verranno esposti all' aere aperto, ed alla ventilazione.

NOTA II.

I pavimenti saranno lavati e nettati con acqua di mare, se si può, e con arena,

N.° 11.

Tabella delle malattie ch' esigono lo spurgo rigoroso.

1.° Il tifo petecchiale.
2. Il tifo miliare.
3.° La cinanche cancrenosa.
4.° La cinanche parotidea.
5.° Il vajuolo.
6.° E la tisi polmonare.

NOTA I.

Tutt' i generi di lana e di tela saranno passati per l' acqua di ranno, e vi saranno tenuti per 24 ore, ed indi stropicciati e lavati ben bene. Dopo di essersi asciugati verranno nuovamente immersi nella lisciva per altre dodici ore. Indi saranno spremuti, e verranno esposti per otto giorni di seguito all' aere sperto ed alla ventilazione.

NOTA II.

I generi di biancheria per sei ore saranno spiegati in camerino chiuso a suffumigj di paglia o fieno, di aceto o gas nitrico, o muriatici: nell' intelligenza che le fumigazioni nitriche, o muriatiche saranno adoperate ne' casi di tifo petecchiale, e di tisi polmonare. In seguito per tre giorni si esporranno all' ambiente esterno, e poi saranno lavati con acqua comune mescolata ad una metà di aceto. Dopo asciugati potranno usarsi.

NOTA III.

Tutti gli altri oggetti di mobilio, o siano quelli di legno, di ferro ec. saranno spurgati con istroppicciamento di acqua ed arena, o segatura di legno, e ripetutamente per 24 ore onde toglierne ogni imbratto, e sudiciume. Saranno indi tenuti per quattro giorni all' aere aperto. Finalmente saranno dipinti a due passate di olio.

NOTA IV.

I pavimenti saranno lavati e nettati più volte con acqua di mare, se si può avere, e con arena.

N.° 12.

Tabella del Mobilio corrispondente a' Corpi di Guardia.

Generi.	Numero	Osservazioni.
Sedie poltrone	1	Per ogni Ufficiale
Tavolino	1	Per Capo posto.
Cappelliuajo	1	
Sedie di paglia	4	Quando il posto è coverto da Uffiziale.
Candeliere di ottone	1	
Navetta e smoccolatojo . . .	1	
Bacilo di Faenza col piede di legno	1	
Focone di ferro colla paletta di ferro	1	
Focone di legno colla paletta di ferro	1	Per la truppa
Tavolato per la truppa . . .	1	Secondo la capienza del Corpo di Guardia
Banchi da sedere	2	Uno de'quali atto a sedere il Capo posto.
Rastrelliera di Armi	1	
Tabella di consegna	1	
Fanale di ronda	1	Pe' posti che danno la ronda.
Lampione di vetro	1	Affisso alla camera della Truppa
Pala di ferro con manico di legno	1	
Vaso grande per conservare l' acqua	1	Di creta

NOTA.

Pe' corpi di guardia numerosi i candelieri, gli smoccolatoj, i foconi per la truppa, i tavolati, i banchi, le rastelliere, i lampioni affissi al muro ed i vasi per l' acqua saranno aumentati in proporzione della forza.

N.° 13.

Tabella de' mezzi di trasporto che spettano ai Corpi, a' Distaccamenti, ed a' Militari isolati.

INDICAZIONE DE' CORPI, DISTACCAMENTI, E MILITARI ISOLATI, che hanno dritto A' MEZZI DI TRASPORTO.	SPETTANZE. In vetture o carrette. ad un animale	a due animali	a tre animali	In muli o cavalli da basto	In asini.	SOSTITUZIONI. In forgoni del Treno a quattro muli quando sono disponibili.	o in carrette a tre muli o cavalli in mancanza di quelle a due.	o in muli o cavalli da basto in mancanza di ogni sorta di carri.
Distaccamenti da 29 a 42 uomini	»	»	»	1	»	»	»	»
Idem da 43 a 85 uomini	1	»	»	»	»	»	»	2
Idem da 86 a 96 uomini	»	1	»	»	»	»	»	3
Una Compagnia	»	1	»	»	»	»	»	3
Due dette	»	»	1	»	»	»	»	4
Tre dette	»	2	»	»	»	1	»	6
Un Batt. di 4 Compagnie	»	3	»	»	»	»	2	8
Un Battaglione di 6 dette	»	4	»	»	»	2	3	12
Un Regg. di Fanteria di di due Battaglioni	»	8	»	»	»	4	6	24
Uno Squadrone	»	1	»	»	»	»	»	3
Due Squadroni	»	2	»	»	»	1	»	6
Un Regg. di Cavalleria	»	4	»	»	»	2	3	12
Uffiziale isolato che ha dritto a' mezzi di trasporto	»	»	»	da sella 1	»	»	»	»
Sotto-uffiz. o Sold. idem.	»	»	»	»	1	»	»	»

NOTE.

Ai distaccamenti in colonna mobile o di scorta a' procacci, qualunque ne sia il numero, non si accordano mezzi di trasporto, perchè devono marciare alla leggiera.

Gli Uffiziali e gl' impiegati del Ramo militare che viaggiano per servizio, sulla presentazione dell'ordine ricevuto, avranno dritto ad un animale da sella ed ai mezzi di trasporto occorrenti pei loro equipaggi; ma coll' obbligo di pagarne l' importo di proprio danaro e colle norme prescritte nella presente Ordinanza. Gli Uffiziali ammogliati avranno inoltre ugual dritto pel trasporto delle loro famiglie con le medesime condizioni.

N.° 14.

Tabella del peso di cui approssimativamente si potranno considerare suscettibili i mezzi da trasportare gli effetti militari.

DETTAGLIO dei MEZZI DI TRASPORTO.	Peso Napoletano	
	cantaja	rotola
Un carro ad un animale	6	»
Un carro a due animali	12	»
Un carro a tre animali	16	»
Un mulo a basto	1	20
Un cavallo a basto	»	90
Un asino a basto	»	70

N.° 15.

Tabella dell' olio, delle candele di sevo, e de' carboni corrispondenti a' diversi Corpi di guardia.

SOMMINISTRAZIONE dell' OLIO.

DETTAGLIO.		Pe' mesi di genaojo, febbrajo, novembre e dicembre.	Pe' mesi di marzo, aprile, settembre, e ottobre.	Pe' mesi di maggio, giugno, luglio, ed agosto.
Ogni corpo di guardia	di prima classe	once 8	6	5
	di seconda classe	5	6	5
	di terza classe	6	4. 1/2	3. 1/2
Ogni fanale di ronda		6	4. 1/2	3. 1/2

NOTA.

L' appaltatore è obbligato di somministrare i lucignoli, e quanto bisogna per l' illuminazione suddetta. Le once sono del peso Napoletano : 12 di esse formano una libbra e 33. 1/3 un rotolo.

SOMMINISTRAZIONE delle CANDELE di SEVO.

Ad ogni Uffiziale di guardia corrispondono due candele di sevo dal 1. marzo al 31 ottobre, e 3. dal 1. novembre all' ultimo giorno di febbrajo. Ogni candela dev' essere del peso di once tre.

SOMMINISTRAZIONE DEL CARBONE.

DESTINAZIONE delle PROVINCIE.	Classe de' corpi di guardia.	novembre.		dicembre.			gennaro.	febbrajo.			marzo.			aprile.	
		dal 16 a 30.	dal 1. a 30.	dal 1. a 15.	dal 16. a 30.	dal 1. a 31.	dal 1. a 31.	dal 1. a 15.	dal 16. a 28.	dal 1. a 28.	dal 1. a 15.	dal 16. a 31.	dal 1. a 31.	dal 1. a 15.	dal 1. a 30.
Rotola di once 33 1/3 al giorno.															
Napoli; Terra di Lavoro, tutte	1.ma	10	«	10	15	«	15	5	10	«	10	«	«	«	«
le Puglie, e la Sicilia, ad eccezione	2.da	8	«	8	12	«	12	12	8	«	12	«	«	«	«
della Provincia di Caltanissetta.	3.za	5	«	5	8	«	8	8	5	«	5	«	«	«	«
Le Calabrie, la Basilicata, e il	1.ma	10	«	10	15	«	15	«	«	15	15	10	«	10	«
Principato Citeriore	2.da	8	«	8	12	«	12	«	«	12	12	8	«	8	«
	3.za	5	«	5	8	«	8	«	«	8	8	5	«	[illegible]	«
Gli Abruzzi, il Principato	1.ma	«	10	«	«	15	15	«	«	15	«	«	15	«	10
ulteriore, Molise, e Caltanis-	2.da	«	8	«	«	12	12	«	«	12	«	«	12	«	8
setta nella Sicilia.	3.za	«	5	«	«	8	8	«	«	8	«	«	8	«	5

NOTE.

1. Le diverse classi de' corpi di guardia sono : la prima classe da 17 uomini in sopra : la seconda classe da 8. a 16. uomini : la 3. classe da 3. a 7. uomini.

2. Le camere degli Uffiziali in quanto al carbone si ragguagliano come un corpo di guardia di 3. classe.

3. Ove non esistano carboni, si daranno legna in tripla quantità.

I Comandanti delle Provincie o delle Piazze possono far principiare più tardi la suddetta somministrazione, quando la temperatura dell' aere il permettesse, e farla cessare egualmente più tardi, senza oltrepassare il numero de'mesi, e la quantità di carbone stabilita.

N.° 16.

Tabella dell' olio bisognevole per l' illuminazione dei Forti, e delle Piazze chiuse.

DETTAGLIO.	Gennajo.	Febbrajo.	Marzo.	Aprile.	Maggio.	Giugno.	Luglio.	Agosto	Settembre.	Ottobre.	Novembre.	Dicembre.
Once di olio peso napoletano 33.1/3 formano un rotolo.												
Per ogni lampada.	4	4	3	3	3	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$	3	3	3	4

N O T A.

L' appaltatore deve ancora somministrare i lampioni ed i lucignoli.

N.° 17.

Tabella delle diarie che spettano agl' individui destinati pei lavori Topografici ne' diversi punti del Regno.

	INDIVIDUI.	Per spese straordinarie.	Per cavalli e foraggi.	TOTALE.
		D. G.	D. G.	D. G.
Per giorno.	Ad un Colonnello	1 40	Supplisce l'indennità di foraggio, che si trovano godendo.	1 40
	Ad un Tenente-Colonnello o Maggiore.	1 «		1 «
	Ad un Capitano	« 70		« 70
	Ad un Uffiziale subalterno. .	« 50		« 50
	Ad un Ingegnere, o chi ne faccia le veci.	« 50	« 50	1 «
	Ad ogni sotto-uffiziale o soldato addetto a'lavori indistintamente.	« 10	«	« 10

N.° 18.

Tabella dell' armamento corrispondente ai diversi Corpi dell' Esercito.

Per le Compagnie de' Reali Alabardieri in Napoli, e Palermo.

Spade con foderi, ed alabarde.

Per la Compagnia di Polizia del Real Palazzo.

Moschettoni con bajonette, e foderi = Sciable di Fanteria con foderi.

Pel Corpo de' Pionieri, e Cacciatori Reali a cavallo.

Pe' Pionieri.

Moschettoni con bajonette e foderi = Sciable di Fanteria con foderi.

Pe' Cacciatori a cavallo.

Moschettoni di Cavalleria = Pistole = sciable di Cavalleria con foderi.

Pe' Granatieri della Guardia Reale.

Fucili da Granatieri con bajonette, e foderi = Moschettoni con bajonette, e foderi = Sciable di Fanteria con foderi = Strumenti da guastatori = Sciable a sega con foderi.

Pe' Cacciatori della Guardia Reale.

Fucili da Cacciatori con bajonette, e foderi = Il rimanente come per un Reggimento di Granatieri

Per la Fanteria della Linea.

Fucili da Granatieri, da Fucilieri, e da Cacciatori con bajonette e foderi = Il resto come sopra.

Pe' Corpi di Cacciatori della Linea.

Fucili da Cacciatori con bajonette, e foderi = Moschettoni con bajonette, e foderi = Sciable di Fanteria con foderi.

Per la Cavalleria della Guardia, o della Linea.

Carabine = Pistole = Sciable di Cavalleria con foderi.

Per l' Artiglieria a cavallo della Guardia.

Pistole = Sciable di Cavalleria con foderi.

Per l' Artiglieria a piedi, e pe' Zappatori.

Moschettoni con bajonette, e foderi = Sciable di Fanteria con foderi.

Per gli Artefici Pompieri, ed Artefici Armieri.

Sciable di Fanteria con foderi.

Pei corpi del Treno di Casa Reale, e della Linea.

Pistole = Sciable di Fanteria con foderi = Dette di Cavalleria con foderi.

Per la Gendarmeria Reale, ed Ausiliaria.

Moschettoni di Gendarmeria = Pistole di Gendarmeria = Sciable di Fanteria con foderi = Sciable di Gendarmeria.

Pe' Reali Veterani.

Fucili con bajonette, e foderi, = Sciable di Fanteria con foderi.

Per le Compagnie di dotazione nelle Isole.

Fucili con bajonette, e foderi = Sciable di Fanteria con foderi.

Per le Reali Case degl' Invalidi.

Alabarde.

Per gl' Instituti di educazione militare.

Fucili, o moschettoni con bajonette, e foderi = Sciable di Fanteria con foderi.

Per gli Artiglieri veterani o littorali.

Fucili, o moschettoni con bajonette, e foderi = Sciable di Fanteria con foderi.

Per qualunque forza armata attivata temporaneamente.

Fucili con bajonette, e foderi = Sciable di Fanteria con foderi.

N.° 19.

TABELLA de' Generi di dotazione corrispondenti a' diversi Corpi dell' Esercito.

Bandiere
Stendardo col tubo conico di sola
Banderuole di manovre
Tracolle pe' Portabandiera
Dette pe' Portastendardo
Impresa Reale pe' Tamburi Maggiori
Bandoliere pe' detti
Canne d' India col pomo di Argento pe' detti
Bastoni col pomo di Ottone pe' Caporali Tamburi.
Uniformi di gala pe' Tamburi Maggiori, e per la Banda.
Guanti di daute pe' Tamburi Maggiori, e pe' Zappatori.
Trombe con lacci e colle pannine e banderuole per la Cavalleria ed i Cacciatori
Gran Casse
Casse rullanti.
Casse di rame pe' Tamburi.
Pifferi.
Pifferiere di rame.
Piattini - Paja due per Reggimento.
Casse ferrate pe' Consigli di Amministrazione — Due per Corpo.
Sacchi di distribuzione.
Reti per trasportare la paglia degli animali — Sei per Squadrone o Compagnia.
Reti per pane — Tre
Accette grandi — Due
Accette piccole — Otto
} per Compagnia o Squadrone.
Marmitte per l' Ordinario.
Gamelle per detto.
Fiasche con Corree.
Posate di ottone a due pezzi.
Forbici.
Borsette con pettini pe' capelli.

Scopette
Spila foconi.
Bacchettoni di ferro con Cavastracci — Due per Compagnia o Squadrone.
Giravite.
Morsette.
Libretti de' sotto-uffiziali e de' soldati.

UTENSILJ pe' Veterinarj.

Capezze di Forza.
Vasetti di Latta.
Caldaje di Rame — Due per Reggimento.
Siringhe.
Masticatoj
Cinghie per la Travaglia

UTENSILJ pe' Maniscalchi.

Incudini
Martelli grandi
Martelli piccoli.
Tanaglie grandi.
Tanaglie piccole.
Carri con forgia.
Mantici.
Marche a fuoco per gli animali.

UTENSILJ per la Scuola de' Polledri.

Capezzoni con anelli di ferro, testiere e redini.
Guide con punte di cuojo.
Bardelle — Una per Compagnia o Squadrone.
Frusta di legno colle strisce di cuojo — Una per Compagnia o Squadrone.

N.° 20.

TABELLA de' generi di Cuojame corrispondenti a' diversi Corpi dell' Esercito.

	DURATE anni.
Giberne	12
Corree per dette	12
Cinturoni o Budriè per Fanteria	12
Corree per Fucili	12
Grembiali per Guastatori	12
Portaseghe pe' detti	12
Porta scuri per detti	12
Berrettoni di pelo pe' Granatieri	8
Mucciglie di pelle di vitello per la Fanteria .	10
Cinturoni per la Cavalleria	10
Porta Carabine	10
Porta bacchette	10
Fiocchi di Sciabla	8
Porta Cappotti	8
Tracolle per Tamburi, Pifferi, e Gran Casse .	8
Borse per Piattini	8
Guardacosce per Tamburi	6

N.° 21.

Tabella de' Generi di Bardatura corrispondente alla Cavalleria.

	DURATE anni.
Selle complete	20
Sopraccinghie	20
Briglie	20
Testiere di briglie	20
Filetto di ferro	20
Bridoni con testiere e redini	20
Valigiotti di panno	10
Mantiglie di panno	10
Ronzali di fune con catena di ferro lunga un palmo a cominciare dalla Capezza	6

N.° 22.

Tabella di Generi di Vestiario corrispondenti a' diversi Corpi dell' Esercito.

Fanteria della Guardia Reale.	Durate — mesi.
Cappotti di panno	48
Caschi pe' Cacciatori	48
Giamberga di panno scarlatto	30
Giubbe di panno bianco	30
Incerate per caschi	24
Stivaletti di panno nero — ogni pajo	12
Berrette di panno	24
Crovattini di sola con ciappa	24
Sacchi a pane	20
Calzabrache di panno bianco	12
Pantaloni di cotone bianco	8
Stivaletti di cotone bianco - ogni pajo	8
Sotto-calzoni di tela	6
Scarpe - ogni pajo	6
Solatura - ogni pajo	6
Camice	6
Tiranti per calzabrache	6

(*SEGUE IL* N.° 22.)

CAVALLERIA DELLA GUARDIA REALE.	DURATE mesi.
Cappotti di panoo	60
Guanti di pelle - ogni pajo	60
Caschi	48
Abiti di parata	48
Fasce di lana	48
Pantaloni di panno per parata	36
Stivali con speroni—ogni pajo	36
Solature per detti—ogni pajo	36
Incerate per caschi	24
Giubbe di panno per scuderia	24
Paotaloni di panno grigio per la scuderia	24
Berrette di panoo	24
Crovattini di crini con fibbia	24
Pantaloni di cotone bianco	12
Coturni—ogni pajo	12
Solature per detti—ogni pajo	12
Sotto-calzoni di tela	6
Camice	6
Tiranti per pantaloni	6
Mezze calze—ogni pajo	3

(*SEGUE IL* N.° 22.)

ARTIGLIERIA A CAVALLO DELLA GUARDIA.	DURATE mesi.
Cappotti di panno.	60
Pantaloni di panno blò per parata.	72
Giamberghe di panno blò per parata. . . .	72
Guanti di pelle	60
Caschi	48
Fasce di lana.	48
Spenser di panno blò giornalieri.	36
Pantaloni di panno blò giornalieri.	36
Pantaloni di panno grigio	36
Stivali con speroni—ogni pajo	36
Solatnre per detti—ogni pajo	36
Incerate per caschi	24
Berrette di panno	24
Crovattini di crini con fibbia	24
Giacche di olona blò per Quartiere	18
Pantaloni di detta per Quartiere	18
Coturni—ogni pajo	12
Solature per detti—ogni pajo.	12
Pantaloni di cotone bianco	8
Sotto calzoni di tela.	6
Camice	6
Tiranti per pantaloni.	6
Mezze calze—ogni pajo	3

(*SEGUE IL* N.° 22)

FANTERIA DELLA LINEA.	DURATE mesi.
Cappotti di panno	48
Caschi	48
Giamberghe	48
Incerate per caschi	24
Giubbe di panno bianco	24
Pantaloni di panno	24
Stivaletti di panno nero—ogni pajo	12
Berrette di panno	24
Crovattini di sola con ciappa	24
Sacchi a pane	20
Pantaloni di cotone bianco	8
Stivaletti di detto—ogni pajo	8
Sotto-calzoni di tela	6
Scarpe—ogni pajo	6
Solature per dette—ogni pajo	6
Camice	6
Tiranti per calzoni	6

CAVALLERIA DI LINEA, E TRENO.

Elmi	96
Cappotti di panno	60
Guanti di pelle—ogni pajo	60
Abiti di parata	60
Caschi	48
Stivali con speroni—ogni pajo	36
Solature per detti—ogni pajo	36
Calzabrache di panno per parata	30
Incerate per caschi	24
Giacche di panno per la scuderia	24
Pantaloni di panno grigio	24
Berrette di panno	24
Crovattini di crini con fibbia	24
Giubbe di cotone bianco per l' està	18
Pantaloni di ootone bianco per l' està	12
Coturni—ogni pajo	12
Solatura per detti—ogni pajo	12
Sotto calzoni di tela	6
Camice	6
Tiranti per pantaloni	6
Mezze calze—ogni pajo	3

(SEGUE IL N.° 22.)

CACCIATORI A PIEDI.	DURATE mesi.
Cappotti di panno	48
Caschi	48
Incerate per detti	24
Giacche di panno	24
Calzabrache di panno	24
Stivaletti di panno	12
Berrette di panno	24
Crovattini di sola con ciappa	24
Fasce di lana	24
Sacchi a pane	20
Giubbe di panno bianco	24
Pantaloni di cotone bianco	8
Stivaletti di detto—ogni pajo	8
Camice	6
Scarpe—ogni pajo	6
Solature per dette	6
Sotto-calzoni di tela	6
Tiranti per calzoni	6
COMPAGNIE DI DOTAZIONE.	
Cappotti di panno	60
Caschi	60
Giamberghe di panno celeste	48
Incerate per caschi	36
Giubbe di panno bianco	30
Pantaloni di panno grigio	24
Coturni—ogni pajo	12
Solature—ogni pajo	12
Berrette di panno	24
Crovattini di sola con ciappa	30
Pantaloni di cotone bianco	12
Sotto calzoni di tela	6
Camice	8
Tiranti per calzabrache	12

(*SEGUE IL* N.° 22.)

ARTIGLIERIA A PIEDI, E ZAPPATORI.	DURATE mesi.
Cappotti di panno.	48
Giamberghe di panno blò per parata . . .	60
Caschi	48
Incerate per detti	24
Giubbe di panno blò per ogni giorno. . .	30
Pantalonj di panno	24
Stivaletti di panno nero—ogni pajo	12
Berrette di panno	24
Crovattini di sola con ciappa.	24
Sacchi a pane	20
Giacche di olona blò pel travaglio	18
Pantaloni di olona blò idem	18
Stivaletti di cotone bianco—ogni pajo . . .	12
Pantaloni idem	12
Sotto calzooi di tela	6
Scarpe-ogni pajo	6
Solature per dette—ogni pajo.	6
Camice	6
Tiranti per pantaloni.	6

N.° 23.

Tabella che dimostra i diversi calibri delle armi da fuoco portatili, ed i cilindri per calibrarle.

CALIBRO delle ARMI.	CILINDRI CALIBRATORI.			
	GRANDI		PICCOLI.	
	Linee.	Punti.	Linee.	Punti.
Da 10 a Libbra	9	6	9	3
—— 11 ——	9	3	9	«
—— 12 ——	9	«	8	9
—— 13 ——	8	9	8	6
—— 14 ——	8	7	8	4
—— 15 ——	8	4	8	1
—— 16 ——	8	3	8	«
—— 17 ——	8	1	7	10
—— 18 ——	8	«	7	9
—— 19 ——	7	10	7	7
—— 20 ——	7	9	7	6

PAGINE.	VERSI.	CORREZIONI.		
10	2.	9.°........	*in vece di*	6.°.........
51	5.	è devoluta	idem	e devoluta
126	13.	Art. 263.	id.	Art. 363.
147	3.	affidate	id.	affidati
154	7.	A Medico	id.	A' Medico
190	14.	alla persona	id.	alle persona
192	1.	quantità	id.	quantià
202	26.	Sostituto	id.	Sostituito
215	6.	Art. 482.	id.	Art. 182
224	2.	lo rimetterà	id.	le rimetterà
277	7.	a beneficio de'	id.	a de' beneficio
288	5.	ad altri corpi	di.	da altri corpi
348	11.	ch' è	id.	che